

Bruxelles, 31 ottobre 2022
(OR. en)

13772/22

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0342 (COD)**

**EF 307
ECOFIN 1054
CODEC 1559**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Attuazione di Basilea III - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor - Orientamento generale

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor*, e il regolamento (UE) n. 806/2014
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) In risposta alla crisi finanziaria mondiale, l'Unione ha avviato una riforma di ampio respiro del quadro prudenziale per gli enti destinata ad aumentare la resilienza del settore bancario dell'UE. Uno degli elementi principali della riforma è consistito nell'attuazione delle norme internazionali concordate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), in particolare la cosiddetta "riforma di Basilea III". Grazie a tale riforma, il settore bancario dell'UE è entrato nella crisi della COVID-19 contando su basi resilienti. Tuttavia sebbene il livello complessivo di capitale presente negli enti dell'UE sia attualmente in media soddisfacente, alcune delle problematiche individuate a seguito della grande crisi finanziaria non sono ancora state affrontate.
- (2) Per affrontare tali problematiche, garantire certezza del diritto e dare prova del nostro impegno ai nostri partner internazionali nel G20, è assolutamente importante attuare fedelmente gli elementi in sospenso della riforma di Basilea III. Allo stesso tempo, l'attuazione dovrebbe evitare un aumento significativo dei requisiti patrimoniali complessivi per il sistema bancario dell'UE nel suo complesso e tenere conto delle specificità dell'economia dell'Unione. Laddove possibile, eventuali adeguamenti delle norme internazionali dovrebbero essere applicati in via transitoria. L'attuazione dovrebbe contribuire ad evitare svantaggi competitivi per gli enti dell'UE, in particolare nel settore delle attività di negoziazione nel contesto delle quali tali enti competono direttamente con i loro omologhi internazionali. Infine dovrebbe garantire la proporzionalità delle regole e mirare a ridurre ulteriormente i costi di conformità, in particolare per gli enti più piccoli, senza allentare le norme prudenziali.

(3) Il regolamento (UE) n. 575/2013 consente agli enti di calcolare i propri requisiti patrimoniali utilizzando metodi standardizzati oppure metodi basati su modelli interni. I metodi basati sui modelli interni consentono agli enti di stimare autonomamente la maggior parte o la totalità dei parametri necessari per calcolare i requisiti patrimoniali, mentre i metodi standardizzati richiedono agli enti di calcolare i requisiti patrimoniali utilizzando parametri fissi, che si basano su ipotesi relativamente prudenti e sono stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013. Nel dicembre del 2017 il Comitato di Basilea ha deciso di introdurre un output floor aggregato. Tale decisione si basava su un'analisi condotta a seguito della crisi finanziaria del 2008-2009, dalla quale è emerso che i modelli interni tendono a sottovalutare i rischi cui sono esposti gli enti, in particolare per determinate tipologie di esposizioni e rischi e, di conseguenza, tendono a comportare requisiti patrimoniali insufficienti. Rispetto ai requisiti patrimoniali calcolati utilizzando i metodi standardizzati, i modelli interni producono, in media, requisiti patrimoniali inferiori a parità di esposizioni.

(4) L'output floor rappresenta una delle misure chiave delle riforme di Basilea III. Mira a limitare la variabilità ingiustificata dei requisiti patrimoniali obbligatori prodotta dai modelli interni e la riduzione eccessiva del capitale che un ente che ricorre a modelli interni può derivare rispetto a un ente che utilizza i metodi standardizzati riveduti. Fissando un limite inferiore ai requisiti patrimoniali prodotti dai modelli interni degli enti al 72,5 % dei requisiti patrimoniali che si applicherebbero se tali enti utilizzassero metodi standardizzati, l'*output floor* limita il rischio di riduzioni eccessive del capitale. L'attuazione fedele dell'output floor dovrebbe aumentare la comparabilità dei coefficienti di capitale degli enti, ripristinare la credibilità dei modelli interni e assicurare parità di condizioni tra gli enti che utilizzano metodi diversi per calcolare i requisiti patrimoniali.

(5) Al fine di garantire che i fondi propri siano adeguatamente distribuiti e disponibili per proteggere i risparmi ove necessario, i requisiti di *output floor* dovrebbero essere applicati a tutti i livelli di consolidamento, a meno che uno Stato membro ritenga che tale obiettivo possa essere conseguito efficacemente in altro modo, in particolare tenuto conto della loro attuazione all'interno di gruppi quali i gruppi cooperativi con un organismo centrale e affiliati nel medesimo Stato membro. In tal caso uno Stato membro può decidere di non applicare il requisito minimo su base individuale o subconsolidata agli enti in tale Stato membro, a condizione che, al più alto livello di consolidamento in tale Stato membro, l'ente impresa madre di tali enti nello stesso Stato membro rispetti l'*output floor* sulla base della sua situazione consolidata.

(6) Il Comitato di Basilea ha riscontrato che l'attuale metodo standardizzato per il rischio di credito (SA-CR) non è sufficientemente sensibile al rischio in diversi settori e tale circostanza determina misurazioni imprecise o inadeguate, troppo elevate o troppo basse, del rischio di credito e quindi dei requisiti patrimoniali. Le disposizioni relative al metodo SA-CR dovrebbero pertanto essere rivedute al fine di aumentare la sensibilità al rischio di tale metodo in relazione a diversi aspetti chiave.

(7) Per le esposizioni provviste di rating verso altri enti, alcuni fattori di ponderazione del rischio dovrebbero essere ricalibrati secondo i principi di Basilea III. Inoltre il trattamento della ponderazione del rischio per le esposizioni prive di rating verso enti dovrebbe essere reso più dettagliato e disaccoppiato dal fattore di ponderazione del rischio applicabile all'amministrazione centrale dello Stato membro in cui è stabilita la banca, in quanto non si presume alcun sostegno pubblico implicito a favore degli enti.

(8) Per le esposizioni al debito subordinato e in strumenti di capitale è necessario un trattamento più dettagliato e rigoroso della ponderazione del rischio al fine di riflettere il rischio di perdita più elevato di tali esposizioni rispetto alle esposizioni debitorie, nonché di prevenire l'arbitraggio regolamentare tra il portafoglio di non negoziazione e quello di negoziazione. Gli enti dell'Unione detengono investimenti in strumenti di capitale strategici di lunga data in imprese finanziarie e non finanziarie. Dato che il fattore di ponderazione del rischio standard per le esposizioni in strumenti di capitale aumenta nel corso di un periodo di transizione di 5 anni, le partecipazioni strategiche esistenti in società e imprese di assicurazione soggette ad influenza significativa dell'ente dovrebbero essere soggette a clausola grandfathering al fine di evitare effetti perturbatori e preservare il ruolo degli enti dell'Unione in veste di investitori in strumenti di capitale strategici di lunga data. A tale riguardo, l'influenza significativa dovrebbe essere determinata in base alle norme contabili pertinenti o a quella che l'autorità competente ritiene essere una relazione analoga, ad esempio quando il soggetto è detenuto in partenariato con altri enti o soggetti del settore finanziario. Tuttavia, date le tutele prudenziali e la vigilanza prudenziale destinate a favorire l'integrazione del settore finanziario, per le partecipazioni in altri enti del medesimo gruppo o coperti dallo stesso sistema di tutela istituzionale, si dovrebbe mantenere il regime attualmente in vigore. Inoltre, al fine di rafforzare le iniziative private e pubbliche volte a fornire capitale a lungo termine alle imprese dell'UE non quotate, gli investimenti effettuati direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso imprese di venture capital, non dovrebbero essere considerati speculativi laddove siano effettuati con la ferma intenzione dell'alta dirigenza dell'ente di detenerli per tre o più anni.

(9) Al fine di promuovere taluni settori dell'economia, i principi di Basilea III prevedono una discrezionalità di vigilanza per consentire agli enti di assegnare, entro determinati limiti, un trattamento preferenziale alle partecipazioni assunte nel contesto di "programmi legislativi" che comportano sovvenzioni significative per l'investimento e la sorveglianza pubblica nonché restrizioni alle partecipazioni. L'attuazione di tale discrezionalità nell'Unione dovrebbe altresì contribuire a promuovere gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale.

(10) I prestiti alle imprese nell'Unione sono forniti principalmente da enti che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) per il rischio di credito al fine di calcolare i propri requisiti patrimoniali. Con l'attuazione dell'*output floor*, tali enti dovranno altresì applicare il metodo SA-CR, che si basa sulle valutazioni del merito di credito da parte di agenzie esterne di valutazione del merito di credito ("ECAI") per stabilire la qualità creditizia dell'impresa debitrice. L'associazione tra rating esterni e fattori di ponderazione del rischio applicabili alle imprese provviste di rating dovrebbe essere più dettagliata, in modo da allineare tale associazione alle norme internazionali in materia.

(11) La maggior parte delle imprese dell'UE, tuttavia, non si avvale di rating del credito esterni. Al fine di evitare impatti negativi sui prestiti bancari a imprese prive di rating e di concedere un tempo sufficiente per l'adozione di iniziative pubbliche o private volte ad aumentare la copertura di rating del credito esterni, è necessario prevedere un periodo transitorio per tale aumento della copertura. Durante tale periodo transitorio, gli enti che ricorrono al metodo IRB dovrebbero essere in grado di applicare un trattamento favorevole nel contesto del calcolo del loro *output floor* per le esposizioni di livello investment grade verso imprese prive di rating, mentre dovrebbero essere varate iniziative destinate a promuovere un uso diffuso dei rating del credito. Tale disposizione transitoria dovrebbe essere accompagnata da una relazione preparata dall'Autorità bancaria europea ("ABE"). Dopo il periodo transitorio, gli enti dovrebbero poter fare riferimento alle valutazioni del merito di credito effettuate da ECAI per calcolare i requisiti patrimoniali per la maggior parte delle loro esposizioni verso imprese. Al fine di informare qualsiasi iniziativa futura sull'istituzione di sistemi di rating pubblici o privati, le autorità europee di vigilanza dovrebbero essere invitate a preparare una relazione sugli ostacoli alla disponibilità di rating del credito esterni da parte di ECAI, in particolare per le imprese, nonché sulle possibili misure per affrontarli. Nel frattempo la Commissione europea è pronta a fornire sostegno tecnico agli Stati membri tramite il suo strumento di sostegno tecnico in questo settore, ad esempio formulazione di strategie volte ad aumentare la diffusione dell'uso di rating per le loro imprese non quotate o l'esame delle migliori pratiche sulla creazione di soggetti in grado di fornire rating oppure di emanare orientamenti correlati alle imprese.

(12) Per le esposizioni inerenti ad immobili residenziali e non residenziali, il Comitato di Basilea ha sviluppato metodi più sensibili al rischio per rispecchiare meglio i diversi modelli di finanziamento e le diverse fasi del processo di costruzione.

(13) La crisi finanziaria del 2008-2009 ha messo in evidenza una serie di carenze dell'attuale trattamento standardizzato delle esposizioni inerenti ad immobili. Tali carenze sono state affrontate nei principi di Basilea III. In effetti, i principi di Basilea III operano una distinzione tra le esposizioni il cui rimborso dipende sostanzialmente dai flussi di cassa generati dall'immobile e le esposizioni dove ciò non avviene. Le prime esposizioni sono soggette a uno trattamento di ponderazione del rischio dedicato al fine di rispecchiare in maniera più accurata il rischio associato ad esse, ma anche di migliorare la coerenza con il trattamento degli immobili produttori di reddito nel quadro del metodo IRB di cui alla parte III, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(14) Per le esposizioni generiche inerenti ad immobili residenziali e non residenziali, dovrebbe essere mantenuto il metodo della ripartizione dei mutui di cui agli articoli da 124 a 126 del regolamento, poiché tale metodo è sensibile al tipo di debitore e riflette gli effetti di attenuazione del rischio della garanzia reale immobiliare nei fattori di ponderazione del rischio applicabili, anche in caso di rapporti elevati prestito/valore (loan-to-value, LTV). La calibrazione di tale metodo tuttavia dovrebbe essere adeguata secondo i principi di Basilea III in quanto è risultata troppo cauta per le ipoteche con coefficienti LTV molto bassi.

(15) Al fine di assicurare che gli impatti dell'*output floor* sui crediti ipotecari residenziali a basso rischio da parte degli enti che utilizzano il metodo IRB siano ripartiti su un periodo sufficientemente lungo e di evitare quindi perturbazioni a tale tipo di prestito che potrebbero essere causate da improvvisi aumenti dei requisiti di fondi propri, è necessario prevedere una disposizione transitoria specifica. Per la durata di tale disposizione, nel calcolare l'*output floor*, gli enti che applicano il metodo IRB dovrebbero essere in grado di applicare un fattore di ponderazione del rischio inferiore alla parte delle loro esposizioni ipotecarie residenziali che è considerata garantita da immobili residenziali ai sensi del metodo SA-CR riveduto. Per assicurare che la disposizione transitoria sia disponibile soltanto per le esposizioni ipotecarie a basso rischio, dovrebbero essere stabiliti criteri di ammissibilità adeguati, basati su concetti stabiliti utilizzati nel contesto del metodo SA-CR. La conformità a tali criteri dovrebbe essere verificata da autorità competenti. Dato che i mercati degli immobili residenziali possono differire da uno Stato membro all'altro, la decisione sull'opportunità o meno di attivare la disposizione transitoria dovrebbe essere lasciata ai singoli Stati membri. Il ricorso alla disposizione transitoria dovrebbe essere monitorato dall'ABE.

(16) In ragione della mancanza di chiarezza e sensibilità al rischio del trattamento in vigore dei finanziamenti per immobili a fini speculativi, i requisiti patrimoniali per tali esposizioni sono attualmente spesso considerati troppo elevati o troppo bassi. Tale trattamento dovrebbe pertanto essere sostituito da un trattamento dedicato per le esposizioni per l'acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni (esposizioni ADC), comprendente prestiti a società o società veicolo che finanziano qualsiasi acquisizione di terreni per finalità di sviluppo e costruzione, oppure lo sviluppo e la costruzione di qualsiasi immobile residenziale o non residenziale.

(17) È importante ridurre l'impatto degli effetti ciclici sulla valutazione di immobili che garantiscono prestiti e mantenere più stabili i requisiti patrimoniali per le ipoteche. Il valore di un immobile riconosciuto a fini prudenziali non dovrebbe pertanto superare il valore medio di un immobile comparabile misurato su un periodo di monitoraggio sufficientemente lungo, fatto salvo il caso in cui modifiche a tale immobile ne aumentino inequivocabilmente il valore. Per evitare conseguenze indesiderate per il funzionamento dei mercati delle obbligazioni garantite, le autorità competenti possono consentire agli enti di rivalutare regolarmente gli immobili senza applicare tali limiti agli aumenti di valore. Le modifiche che migliorano l'efficienza energetica degli edifici e delle unità abitative dovrebbero essere considerate determinare un aumento di valore.

(18) L'attività di finanziamento specializzato è svolta con società veicolo che solitamente fungono da soggetti debitori, per i quali il ritorno sull'investimento è la fonte primaria di rimborso del finanziamento ottenuto. Gli accordi contrattuali del modello di finanziamento specializzato forniscono al finanziatore un grado sostanziale di controllo sulle attività, mentre la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione è il reddito generato dalle attività oggetto del finanziamento. Per riflettere in modo più accurato il rischio associato, tali accordi contrattuali dovrebbero pertanto essere soggetti a requisiti patrimoniali specifici per il rischio di credito. In linea con i principi di Basilea III concordati a livello internazionale sull'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati, dovrebbe essere introdotta nel metodo SA-CR una classe dedicata di esposizioni da finanziamenti specializzati, migliorando così la coerenza con il trattamento specifico già esistente dei finanziamenti specializzati nel contesto del metodo IRB. Dovrebbe essere introdotto un trattamento specifico per le esposizioni da finanziamenti specializzati, di conseguenza dovrebbe essere operata una distinzione tra "finanziamento di progetto", "finanziamento di attività materiali a destinazione specifica" e "finanziamento su merci" in maniera da rispecchiare meglio i rischi intrinseci di tali sottoclassi della classe di esposizioni da finanziamenti specializzati. Come nel caso delle esposizioni verso imprese, dovrebbero essere attuati due metodi per assegnare i fattori di ponderazione del rischio: uno per le giurisdizioni che consentono il ricorso a rating esterni per fini regolamentari e uno per le giurisdizioni che non lo consentono.

(19) Sebbene il nuovo trattamento standardizzato per le esposizioni da finanziamenti specializzati privi di rating stabilito dai principi di Basilea III sia più dettagliato rispetto all'attuale trattamento standardizzato delle esposizioni verso imprese ai sensi del presente regolamento, il primo non è sufficientemente sensibile al rischio per rispecchiare gli effetti di pacchetti di garanzia e garanzie reali solitamente associati a tali esposizioni nell'Unione, che consentono ai finanziatori di controllare i flussi di cassa futuri da generare nel corso della vita del progetto o dell'attività. In ragione della mancanza di copertura di rating esterni per le esposizioni da finanziamenti specializzati nell'Unione, il trattamento per tali esposizioni prive di rating previsto dai principi di Basilea III può altresì incentivare gli enti a interrompere il finanziamento di determinati progetti o ad assumere rischi più elevati in esposizioni altrimenti trattate in modo analogo che presentano profili di rischio diversi. Dato che le esposizioni da finanziamenti specializzati sono per lo più finanziate da enti che utilizzano il metodo IRB e dispongono di modelli interni per tali esposizioni, l'impatto può essere particolarmente significativo nel caso di esposizioni da "finanziamento di attività materiali a destinazione specifica", che potrebbero essere a rischio di interruzione delle attività, nel contesto particolare dell'applicazione dell'*output floor*. Per valutare le potenziali conseguenze indesiderate della mancanza di sensibilità al rischio del trattamento di Basilea per le esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica prive di rating, l'ABE è incaricata di elaborare una relazione sull'effettiva rischiosità di tali esposizioni, sull'opportunità di creare una specifica sottoclasse di esposizioni per le esposizioni da finanziamenti specializzati sotto forma di finanziamento di attività materiali a destinazione specifica di "qualità elevata" e, in caso affermativo, sui criteri che gli enti dovrebbero utilizzare per assegnare le esposizioni a tale sottoclasse e sul fattore di ponderazione del rischio che dovrebbe essere applicato a tali esposizioni. Gli enti stabiliti in giurisdizioni che consentono il ricorso a rating esterni dovrebbero assegnare alle loro esposizioni da finanziamenti specializzati i fattori di ponderazione del rischio stabiliti soltanto dai rating esterni specifici dell'emissione, come previsto dal quadro di Basilea III.

(20) La classificazione delle esposizioni al dettaglio nel contesto del metodo SA-CR e di quello IRB dovrebbe essere ulteriormente allineata per assicurare un'applicazione coerente dei corrispondenti fattori di ponderazione del rischio allo stesso insieme di esposizioni. In linea con i principi di Basilea III, dovrebbero essere stabilite regole per un trattamento differenziato delle esposizioni rotative al dettaglio che soddisfano un insieme di condizioni di rimborso o di utilizzo in grado di abbassarne il profilo di rischio. Tali esposizioni sono definite come esposizioni transattive. Le esposizioni verso una o più persone fisiche che non soddisfano tutte le condizioni per essere considerate esposizioni al dettaglio dovrebbero essere soggette a un fattore di ponderazione del 100 % nel contesto del metodo SA-CR.

(21) I principi di Basilea III introducono un fattore di conversione del credito del 10 % per gli impegni revocabili incondizionatamente ("UCC") nel contesto del metodo SA-CR. È probabile che ciò incida in maniera significativa sui debitori che fanno affidamento alla natura flessibile degli UCC per finanziare le loro attività quando affrontano fluttuazioni stagionali nelle loro attività o quando gestiscono variazioni impreviste a breve termine dei fabbisogni di capitale circolante, in particolare durante la ripresa dalla pandemia di COVID-19. Di conseguenza è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale gli enti continueranno ad applicare un fattore di conversione del credito pari a zero ai loro UCC e, successivamente, valutare se sia giustificato un potenziale aumento graduale dei fattori di conversione del credito applicabili per consentire agli enti di adeguare le loro pratiche operative e i loro prodotti senza ostacolare la disponibilità di credito per i debitori degli enti.

(21 bis) Il grave, doppio shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 e dall'invasione russa dell'Ucraina potrebbe avere impatti di vasta portata sull'economia europea e perturbare le imprese. Gli enti avranno un ruolo centrale nel contribuire alla ripresa anche estendendo le misure proattive di ristrutturazione del debito a debitori meritevoli che affrontano o stanno per affrontare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. A tale riguardo gli enti non dovrebbero essere scoraggiati a estendere concessioni significative ai debitori, se ritenuto opportuno, mediante una classificazione potenziale e giustificata delle controparti come "in stato di default", qualora tali concessioni ripristinino le loro probabilità di pagare la parte restante del debito. Nell'elaborare orientamenti sulla definizione di default di un debitore o di una linea di credito, l'ABE tiene in debita considerazione la necessità di fornire adeguata flessibilità agli enti.

(22) La crisi finanziaria del 2008-2009 ha messo in evidenza il fatto che, in alcuni casi, gli enti creditizi hanno utilizzato anche il metodo IRB su portafogli non idonei alla modellizzazione in ragione di dati insufficienti, con conseguenze negative per la solidità dei risultati e, quindi, per la stabilità finanziaria. Di conseguenza è opportuno non obbligare gli enti a utilizzare il metodo IRB per tutte le loro esposizioni e ad applicare il requisito di estensione a livello di classi di esposizioni. È inoltre opportuno limitare il ricorso al metodo IRB per le classi di esposizioni nelle quali è più difficile attuare una solida modellizzazione, in maniera da aumentare la comparabilità e la solidità dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito nel contesto del metodo IRB.

(23) Le esposizioni degli enti verso altri enti, altri soggetti del settore finanziario e grandi imprese presentano in genere bassi livelli di default. Per tali portafogli con basso livello di default, è stato dimostrato che è difficile per gli enti ottenere stime affidabili di un parametro di rischio chiave del metodo IRB, ossia la perdita in caso di default ("LGD"), in ragione di un numero insufficiente di default osservati in tali portafogli. Tale difficoltà ha determinato un livello indesiderabile di dispersione tra gli enti nel livello di rischio stimato. Gli enti dovrebbero pertanto utilizzare i valori della LGD regolamentare anziché le stime interne della LGD per tali portafogli a basso livello di default.

(24) Gli enti che utilizzano modelli interni per stimare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito derivante da esposizioni in strumenti di capitale basano in genere la propria valutazione del rischio su dati accessibili al pubblico, ai quali si può presumere che tutti gli enti abbiano accesso in misura identica. In tali circostanze le differenze nei requisiti di fondi propri non possono essere giustificate. Inoltre le esposizioni in strumenti di capitale detenute nel portafoglio bancario costituiscono una componente molto ridotta dello stato patrimoniale degli enti. Pertanto, al fine di aumentare la comparabilità dei requisiti di fondi propri degli enti e di semplificare il quadro normativo, gli enti dovrebbero calcolare i propri requisiti di fondi propri per il rischio di credito derivante da esposizioni in strumenti di capitale ricorrendo al metodo SA-CR, mentre il ricorso al metodo IRB a tal fine non dovrebbe essere consentito.

(25) Dovrebbe essere assicurato che le stime della probabilità di default ("PD"), della LGD e dei fattori di conversione del credito ("CCF") delle singole esposizioni degli enti che sono autorizzati a utilizzare modelli interni per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di credito non raggiungano livelli inadeguatamente bassi. È pertanto opportuno introdurre valori minimi per le stime interne nonché obbligare gli enti a utilizzare il valore maggiore tra le proprie stime interne dei parametri di rischio e i suddetti valori minimi. Tali valori minimi (input floor) dei parametri di rischio dovrebbero costituire una tutela volta ad assicurare che i requisiti patrimoniali non scendano al di sotto di livelli prudenziali. Inoltre dovrebbero attenuare il rischio di modello dovuto a fattori quali specifiche errate del modello, errori di misurazione e limitazioni dei dati. Tali valori migliorerebbero altresì la comparabilità dei coefficienti di capitale tra gli enti. Per ottenere tali risultati, gli input floor dovrebbero essere calibrati in maniera sufficientemente cauta.

(26) Le soglie minime per i parametri di rischio calibrati in maniera troppo cauta possono infatti scoraggiare gli enti dall'adottare il metodo IRB e le norme di gestione dei rischi associate. Gli enti possono inoltre essere incentivati a spostare i propri portafogli verso esposizioni a rischi maggiori per evitare il vincolo imposto dalle soglie minime per i parametri di rischio. Al fine di evitare tali conseguenze indesiderate, le soglie minime per i parametri di rischio dovrebbero rispecchiare in maniera adeguata determinate caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti, in particolare assumendo valori diversi per i diversi tipi di esposizione, se del caso.

(27) Le esposizioni da finanziamenti specializzati presentano caratteristiche di rischio diverse da quelle delle esposizioni verso imprese generali. È pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale viene operata una riduzione dell'input floor della LGD applicabile alle esposizioni da finanziamenti specializzati.

(28) In conformità con i principi di Basilea III, il trattamento IRB per la classe di esposizioni verso emittenti sovrani dovrebbe rimanere sostanzialmente invariato, in ragione della natura speciale e dei rischi relativi ai debitori sottostanti. In particolare le esposizioni verso emittenti sovrani non dovrebbero essere soggette a input floor per i parametri di rischio.

(29) Al fine di assicurare un metodo coerente per tutte le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali e organismi del settore pubblico, dovrebbe essere creata una nuova classe di esposizioni verso tali soggetti, indipendente tanto dalla classe delle esposizioni verso emittenti sovrani quanto da quella delle esposizioni verso enti. . Il trattamento delle esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali e organismi del settore pubblico assimilate, che secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito sarebbero ammissibili a essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale a norma degli articoli 115 e 116, non dovrebbe essere assegnato nel quadro del metodo IRB e non dovrebbe essere soggetto a *input floor*. Inoltre è opportuno calibrare *input floor* specifici nel quadro del metodo IRB per le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali e organismi del settore pubblico non assimilate al fine di riflettere adeguatamente il profilo di rischio inferiore di tali esposizioni rispetto alle esposizioni verso imprese.

(30) Dovrebbero essere chiarite le modalità per il riconoscimento dell'effetto di una garanzia per un'esposizione garantita nel contesto della quale l'esposizione sottostante è trattata secondo il metodo IRB in base al quale è consentita la modellizzazione per la PD e la LGD ma nel contesto della quale il garante appartiene a un tipo di esposizione per il quale la modellizzazione della LGD o l'applicazione del metodo IRB non sono consentiti. In particolare l'utilizzo del metodo della sostituzione, mediante il quale i parametri di rischio delle esposizioni sottostanti sono sostituiti con quelli del garante, oppure di un metodo mediante il quale la PD o la LGD del debitore sottostante sono rettificata utilizzando uno specifico metodo di modellizzazione per tenere conto dell'effetto della garanzia, non dovrebbe portare a un fattore di ponderazione del rischio rettificato inferiore a quello applicabile a un'esposizione comparabile diretta verso il garante. Di conseguenza laddove il garante sia trattato secondo il metodo SA-CR, il riconoscimento della garanzia secondo il metodo IRB dovrebbe portare ad attribuire il fattore di ponderazione del rischio del metodo SA-CR del garante all'esposizione garantita.

(30 bis) Il quadro definitivo di Basilea III non impone più a un ente che ha adottato il metodo IRB per una classe di esposizioni di adottare tale metodo per tutte le sue esposizioni esterne al portafoglio di negoziazione. Per garantire parità di condizioni tra gli enti che attualmente trattano alcune esposizioni secondo il metodo IRB e quelli che non lo fanno, una disposizione transitoria dovrebbe consentire agli enti di tornare a metodi meno sofisticati secondo una procedura semplificata. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità competenti di opporsi alle richieste di tornare a un metodo meno sofisticato finalizzate a praticare un arbitraggio regolamentare. Per questa procedura, il solo fatto che il ritorno a un metodo meno sofisticato comporti una riduzione dei requisiti di fondi propri determinati per le rispettive esposizioni non dovrebbe essere considerato un motivo sufficiente per l'arbitraggio regolamentare.

(31) Il regolamento (UE) 2019/876² ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per attuare la versione finale delle norme FRTB soltanto per fini di segnalazione. L'introduzione di requisiti patrimoniali vincolanti basati su tali norme è stata lasciata a un'iniziativa legislativa ordinaria separata, previa valutazione dei loro impatti sulle banche dell'Unione.

(32) Al fine di completare l'agenda di riforme introdotta dopo la crisi finanziaria del 2008-2009 e affrontare le carenze dell'attuale quadro sui rischi di mercato, dovrebbero essere recepiti nel diritto dell'Unione requisiti patrimoniali vincolanti per il rischio di mercato basati sulla versione finale delle norme FRTB. Da stime recenti dell'impatto della versione finale delle norme FRTB sulle banche dell'Unione è emerso che l'attuazione di tali norme dell'Unione porterà a un ampio aumento dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per determinate attività di negoziazione e di supporto agli scambi. Al fine di attenuare tale impatto e preservare il buon funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione, è opportuno introdurre adeguamenti mirati al recepimento della versione finale delle norme FRTB nel diritto dell'Unione.

² Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(33) Come richiesto dal regolamento (UE) 2019/876, la Commissione dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità nel calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato per gli enti con attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di medie dimensioni e calibrare tali requisiti di conseguenza. Di conseguenza gli enti che detengono portafogli di negoziazione di medie dimensioni dovrebbero essere autorizzati ad applicare un metodo standardizzato semplificato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, in linea con le norme concordate a livello internazionale. Inoltre i criteri di ammissibilità per individuare gli enti che detengono portafogli di negoziazione di medie dimensioni dovrebbero rimanere coerenti con i criteri di cui al regolamento (UE) 2019/876 per esentare tali enti dagli obblighi di segnalazione dell'FRTB stabiliti in tale regolamento.

(34) Le attività di negoziazione degli enti nei mercati all'ingrosso possono svolgersi facilmente a livello transfrontaliero, anche tra Stati membri e paesi terzi. L'attuazione della versione finale delle norme FRTB dovrebbe pertanto convergere il più possibile tra le varie giurisdizioni in termini tanto di sostanza quanto di tempistiche. In caso contrario sarebbe impossibile garantire parità di condizioni a livello internazionale per tali attività. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare l'attuazione di tali norme in altre giurisdizioni aderenti al CBVB e, ove necessario, adottare misure per affrontare potenziali distorsioni di tali norme.

(35) Il CBVB ha riveduto la norma internazionale sul rischio operativo per affrontare le carenze emerse a seguito della crisi finanziaria del 2008-2009. Oltre alla mancanza di sensibilità al rischio nei metodi standardizzati è stata rilevata anche una mancanza di comparabilità derivante da un'ampia serie di pratiche di modellizzazione interna nel contesto dei metodi avanzati di misurazione. Di conseguenza, nonché al fine di semplificare il quadro del rischio operativo, tutti i metodi esistenti per la stima dei requisiti patrimoniali per il rischio operativo sono stati sostituiti da un unico metodo non basato su modelli. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere allineato ai principi riveduti di Basilea per garantire parità di condizioni a livello internazionale per gli enti stabiliti all'interno dell'Unione ma operanti anche al di fuori dei suoi confini, così come per assicurare che il quadro del rischio operativo a livello di Unione rimanga efficace.

(36) Il nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo introdotto dal CBVB combina un indicatore che si basa sulle dimensioni dell'attività di un ente con un indicatore che tiene conto delle evidenze storiche sulle perdite di tale ente. I principi riveduti di Basilea prevedono una serie di discrezionalità sulle modalità di attuazione dell'indicatore che tiene conto delle evidenze storiche sulle perdite di un ente. Le giurisdizioni possono ignorare le perdite storiche per il calcolo del capitale per il rischio operativo per tutti gli enti interessati oppure possono prendere in considerazione i dati storici sulle perdite anche per gli enti al di sotto di una determinata dimensione aziendale. Al fine di assicurare parità di condizioni all'interno dell'Unione e di semplificare il calcolo del capitale per il rischio operativo, tali discrezionalità dovrebbero essere esercitate in modo armonizzato per i requisiti minimi di fondi propri ignorando i dati storici sulle perdite operative per tutti gli enti.

(37) Le informazioni sull'ammontare e sulla qualità delle esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di tolleranza, nonché un'analisi dello scadenziamento della contabilizzazione delle esposizioni scadute dovrebbero essere comunicate anche da enti piccoli e non complessi e da altri enti creditizi non quotati. Tale obbligo di informativa non crea un onere aggiuntivo per tali enti creditizi, dato che la divulgazione di tale insieme limitato di informazioni è già stata attuata dall'ABE sulla base del piano di azione del Consiglio del 2017 sui crediti deteriorati³ che invitava tale autorità a migliorare gli obblighi di informativa sulla qualità delle attività e sui crediti deteriorati per tutti gli enti creditizi. Ciò è altresì pienamente coerente con la comunicazione "Far fronte ai crediti deteriorati all'indomani della pandemia di COVID-19"⁴.

³ Consiglio ECOFIN, "Piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa", luglio 2017. [Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa - Consiglio \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/economy_finance/press_corner/press_release/20170720_170720_01_en)

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea "Far fronte ai crediti deteriorati all'indomani della pandemia di COVID-19" (COM(2020) 822 final).

(38) È necessario ridurre l'onere di conformità ai fini dell'informativa e migliorare la comparabilità delle informazioni comunicate. L'ABE dovrebbe pertanto istituire una piattaforma basata sul web centralizzata che consenta la divulgazione delle informazioni e dei dati presentati dagli enti. Tale piattaforma web centralizzata dovrebbe fungere da punto di accesso unico alle informazioni comunicate dagli enti, sebbene la proprietà delle informazioni e dei dati e la competenza per la loro esattezza dovrebbero rimanere in capo agli enti che li producono. La centralizzazione della pubblicazione delle informazioni divulgate dovrebbe essere pienamente coerente con il piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali e rappresenta un ulteriore passo in avanti verso lo sviluppo di un punto di accesso unico a livello UE per le informazioni finanziarie e relative agli investimenti sostenibili delle imprese.

(39) Con l'obiettivo di consentire una maggiore integrazione delle segnalazioni per fini di vigilanza e delle informative, l'ABE dovrebbe pubblicare le informazioni degli enti in maniera centralizzata, nel rispetto del diritto di tutti gli enti di pubblicare essi stessi dati e informazioni. Tali comunicazioni centralizzate dovrebbero consentire all'ABE di pubblicare le comunicazioni degli enti piccoli e non complessi, sulla base delle informazioni segnalate da tali enti alle autorità competenti e dovrebbero quindi ridurre significativamente l'onere amministrativo cui sono soggetti tali enti piccoli e non complessi. Allo stesso tempo la centralizzazione delle informative non dovrebbe incidere in alcun modo sui costi per gli altri enti, quanto piuttosto aumentare la trasparenza e ridurre i costi per l'accesso a informazioni prudenziali da parte dei partecipanti al mercato. Tale maggiore trasparenza dovrebbe facilitare la comparabilità dei dati tra gli enti e promuovere la disciplina di mercato.

(40) Per conseguire le ambizioni ambientali e climatiche del Green Deal europeo e contribuire all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile è necessario indirizzare quantità notevoli di investimenti dal settore privato verso investimenti sostenibili nell'Unione. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali degli enti creditizi dovrebbero rispecchiare l'importanza dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) e la piena comprensione dei rischi delle esposizioni verso attività legate alla sostenibilità generale o agli obiettivi ESG. Per garantire la convergenza in tutta l'Unione e una comprensione uniforme dei fattori e dei rischi ambientali, sociali e di governance, è opportuno stabilire definizioni generali. L'esposizione ai rischi ambientali, sociali e di governance non è necessariamente proporzionale alle dimensioni e alla complessità di un ente. I fattori ESG si riferiscono a fattori ambientali, sociali o di governance che possono avere un impatto positivo o negativo sui risultati finanziari o sulla solvibilità di un soggetto, di un emittente sovrano o di una persona fisica. Esempi comuni di fattori ESG comprendono, tra l'altro, le emissioni di gas a effetto serra, la biodiversità e l'uso e il consumo di acqua nel settore dell'ambiente; i diritti umani e le considerazioni relative al lavoro e alla forza lavoro nel settore sociale; i diritti e le responsabilità dei membri del personale di inquadramento superiore e la retribuzione nel settore della governance.

(40 bis) Anche i livelli delle esposizioni verso rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) nell'Unione sono piuttosto eterogenei, con alcuni paesi che mostrano potenziali impatti transitori lievi e altri che mostrano potenziali impatti transitori elevati sulle esposizioni relative ad attività che hanno un impatto negativo significativo in particolare sull'ambiente. Gli obblighi di trasparenza cui sono soggetti gli enti e gli obblighi di informativa al pubblico sulla sostenibilità stabiliti in altri atti legislativi esistenti nell'Unione forniranno dati più dettagliati in pochi anni. Tuttavia, per valutare correttamente i rischi ESG cui gli enti possono essere soggetti, è imperativo che i mercati e le autorità competenti ottengano dati adeguati da tutti i soggetti esposti a tali rischi. Al fine di garantire che le autorità competenti dispongano di dati dettagliati, completi e comparabili per una vigilanza efficace, le informazioni sulle esposizioni ai rischi ESG dovrebbero essere incluse nelle segnalazioni per fini di vigilanza degli enti. Al fine di garantire una trasparenza completa nei confronti dei mercati, l'informativa sui rischi ESG dovrebbe inoltre essere estesa a tutti gli enti. Il livello di dettaglio di tali informazioni dovrebbe essere coerente con il principio di proporzionalità, tenuto conto delle dimensioni e della complessità dell'ente e della rilevanza delle sue esposizioni ai rischi ESG.

(41) Sebbene in questa fase non vi siano prove empiriche sufficienti sui differenziali di rischio tra esposizioni ecosostenibili o socialmente sostenibili e/o esposizioni dannose e altre esposizioni, tali prove potrebbero essere disponibili nei prossimi anni. Dato che la transizione dell'economia dell'Unione verso un modello economico sostenibile sta acquisendo slancio, i rischi per la sostenibilità diventano più evidenti e richiederanno potenzialmente ulteriore considerazione, compresa un'adeguata valutazione delle prove pertinenti. Di conseguenza è necessario anticipare di 2 anni il mandato dell'ABE di valutare se sarebbe giustificato un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività associate in modo sostanziale agli obiettivi ambientali e/o sociali, e presentare una relazione in materia.

(42) È essenziale che le autorità di vigilanza dispongano dei poteri necessari per valutare e misurare in modo completo i rischi a cui un gruppo bancario è esposto a livello consolidato e dispongano della flessibilità necessaria per adattare il proprio metodo di vigilanza a nuove fonti di rischio. È importante evitare lacune tra il consolidamento prudenziale e quello contabile che possano dar luogo a operazioni volte a spostare le attività fuori dall'ambito del consolidamento prudenziale, anche se i rischi permangono nel gruppo bancario. La mancanza di coerenza nella definizione dei concetti di "impresa madre", "filiazione" e "controllo", nonché la mancanza di chiarezza nella definizione di "impresa strumentale", "società di partecipazione finanziaria" e "ente finanziario" rendono più difficile per le autorità di vigilanza assicurare l'applicazione in modo coerente nell'Unione delle norme pertinenti nonché individuare e affrontare adeguatamente i rischi a livello consolidato. Tali definizioni dovrebbero pertanto essere modificate e chiarite ulteriormente. Inoltre si ritiene opportuno che l'ABE indaghi ulteriormente sull'eventualità che i poteri conferiti alle autorità di vigilanza possano essere involontariamente limitati da eventuali discrepanze o lacune residue nelle disposizioni normative o nella loro interazione con la disciplina contabile applicabile.

(43) La mancanza di chiarezza in merito a taluni aspetti del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), sviluppato dal CBVB nel 2017 nel contesto dell'ultima serie di riforme di Basilea III, nonché le riserve sulla giustificazione economica della sua applicazione a determinati tipi di SFT hanno sollevato la questione dell'eventuale possibilità o meno di conseguire gli obiettivi prudenziali di tale quadro senza creare conseguenze indesiderabili. La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare l'attuazione del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le SFT nel diritto dell'Unione entro il [OP: inserire la data = 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Al fine di fornire alla Commissione prove sufficienti, l'ABE, in stretta collaborazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), dovrebbe riferire alla Commissione sull'impatto di tale quadro e sull'approccio più appropriato per la sua attuazione nel diritto dell'Unione.

(43 bis) Nel contesto dell'ultima serie di riforme di Basilea III, la natura a brevissimo termine delle SFT potrebbe non essere riflessa adeguatamente nel metodo standardizzato per il rischio di credito, con la conseguenza che i requisiti di fondi propri calcolati secondo tale metodo potrebbero essere eccessivamente più elevati rispetto a quelli calcolati secondo il metodo IRB. Pertanto, tenuto conto anche dell'introduzione dell'*output floor*, i requisiti di fondi propri calcolati per tali esposizioni potrebbero aumentare in modo significativo, incidendo sulla liquidità dei mercati del debito e dei titoli, compresi i mercati del debito sovrano. L'ABE deve pertanto riferire in merito all'adeguatezza e all'impatto delle norme sul rischio di credito nel quadro dell'ultima serie di riforme di Basilea III per le operazioni di finanziamento tramite titoli, indicando in particolare se un adeguamento delle norme dell'UE relative al metodo standardizzato per il rischio di credito di tali esposizioni sarebbe giustificato per riflettere la loro natura a breve termine.

(44) La Commissione dovrebbe recepire nel diritto dell'Unione le norme rivedute sui requisiti patrimoniali per i rischi di CVA, pubblicate dal CBVB nel luglio del 2020, dato che nel complesso tali norme migliorano il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA affrontando diverse questioni osservate in precedenza, in particolare quella relativa al fatto che il quadro esistente dei requisiti patrimoniali di CVA non riesce a rilevare adeguatamente il rischio di CVA.

(45) Nell'attuare la serie iniziale di riforme di Basilea III nel diritto dell'Unione attraverso il CRR, talune operazioni sono state esentate dal calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di CVA. Tali esenzioni sono state concordate per prevenire un potenziale aumento eccessivo del costo di alcune operazioni in derivati innescato dall'introduzione del requisito patrimoniale per il rischio di CVA, in particolare quando le banche non potevano attenuare tale rischio per alcuni clienti che non erano in grado di scambiare garanzie reali. Secondo gli impatti stimati calcolati dall'ABE, i requisiti patrimoniali per il rischio di CVA secondo i principi di Basilea riveduti rimarrebbero indebitamente elevati per le operazioni esentate con tali clienti. Al fine di assicurare che i clienti delle banche continuino a coprire i propri rischi finanziari tramite operazioni in derivati, durante l'attuazione dei principi di Basilea riveduti dovrebbero essere mantenute tali esenzioni.

(46) Tuttavia l'effettivo rischio di CVA delle operazioni esentate può costituire una fonte di rischio significativo per le banche che applicano tali esenzioni; se tali rischi si concretizzassero, le banche interessate potrebbero subire perdite significative. Come evidenziato dall'ABE nella sua relazione sull'aggiustamento della valutazione del credito del febbraio del 2015, i rischi di CVA delle operazioni esentate sollevano preoccupazioni prudenziali che non vengono attualmente affrontate dal CRR. Per assistere le autorità di vigilanza a monitorare il rischio di CVA derivante dalle operazioni esentate, gli enti dovrebbero segnalare il calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di CVA delle operazioni esentate che sarebbero tenuti a rispettare qualora tali operazioni non fossero esentate. Inoltre l'ABE dovrebbe elaborare orientamenti destinati ad aiutare le autorità di vigilanza a individuare un rischio di CVA eccessivo e a migliorare l'armonizzazione delle azioni di vigilanza in questo settore in tutta l'UE.

(46 bis) Per aumentare la proporzionalità del regime di autorizzazione per la riduzione degli strumenti di passività ammissibili di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, che è applicabile anche agli enti e alle passività soggetti al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 806/2014⁵, gli enti il cui piano di risoluzione prevede la liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza non dovrebbero essere tenuti a ottenere l'autorizzazione preventiva dell'autorità di risoluzione per ridurre le passività ammissibili nei casi in cui l'autorità di risoluzione abbia fissato un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili che non superi il requisito di fondi propri dell'ente di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE.

(47) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013 e il regolamento (UE)n. 806/2014,

⁵ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

2021/0342 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor*
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

a) il punto 12 è soppresso;

a bis) i punti 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti:

"15) "impresa madre", un'impresa che controlla, ai sensi del punto 37, una o più imprese;

16) "filiazione", un'impresa che è controllata, ai sensi del punto 37, da un'altra impresa. Le filiazioni di filiazioni sono parimenti considerate come filiazioni dell'impresa che è la loro impresa madre apicale;"

b) il punto 18 è sostituito dal seguente:

"18) "impresa strumentale", un'impresa la cui attività principale, a prescindere dal fatto che sia fornita a imprese all'interno del gruppo o a clienti esterni al gruppo, consiste in uno dei seguenti punti:

a) estensione diretta dell'attività bancaria;

b) leasing operativo, proprietà o gestione di beni, prestazione di servizi di elaborazione dati o qualsiasi altra attività nella misura in cui tali attività sono accessorie all'attività bancaria;

c) altra attività che l'ABE considera simile a quelle di cui alle lettere a) e b);"

c) il punto 20 è sostituito dal seguente:

"20) "società di partecipazione finanziaria", un'impresa che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) è un ente finanziario;

b) non è una società di partecipazione finanziaria mista;

c) almeno una sua filiazione è un ente;

d) più del 50 % di uno qualsiasi dei seguenti indicatori è associato, su base costante, a filiazioni che sono enti o enti finanziari e ad attività svolte dall'impresa stessa non connesse all'acquisizione o alla detenzione di partecipazioni in filiazioni se tali attività sono della stessa natura di quelle svolte da enti o enti finanziari:

i) il patrimonio netto dell'impresa sulla base della sua situazione consolidata;

ii) le attività dell'impresa sulla base della sua situazione consolidata;

- iii) le entrate dell'impresa sulla base della sua situazione consolidata;
- iv) altri indicatori considerati rilevanti dall'autorità competente;"

L'autorità competente può non tener conto di uno degli indicatori di cui al primo comma, punti i), ii) e iii), se ritiene che, nella fattispecie considerata, tale indicatore non fornisca un quadro fedele e veritiero delle principali attività e dei principali rischi del gruppo. L'autorità competente notifica senza indugio all'ABE qualsiasi decisione di cui alla prima frase. Tale notifica contiene una giustificazione circostanziata e dettagliata di ordine qualitativo e quantitativo del motivo per cui l'applicazione dell'indicatore in questione non è più considerata adeguata, del motivo per cui l'impresa non supera tale indicatore in modo sostanziale e del motivo per cui l'indicatore non ha fornito un quadro fedele e veritiero delle principali attività e dei principali rischi del gruppo.";

d) è inserito il seguente punto 20 bis:

20 bis) "holding di investimento", una holding di investimento ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033⁶;"

⁶ Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

e) il punto 26 è sostituito dal seguente:

"26) "ente finanziario", un'impresa che soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

a) l'impresa non è un ente, una società di partecipazione industriale pura o una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE, tranne nei casi in cui una società di partecipazione assicurativa mista abbia un ente filiazione o una SSPE;

b) l'impresa soddisfa una delle condizioni seguenti:

i) l'attività principale dell'impresa consiste nell'acquisizione o nella detenzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato I, punti da 2 a 12 e punti 15-[17], della direttiva 2013/36/UE, o nell'esercizio di uno o più servizi o attività di cui all'allegato I, sezione A o B, della direttiva 2014/65/UE⁷ in relazione agli strumenti finanziari elencati nella sezione C di tale allegato di detta direttiva;

ii) l'impresa è un'impresa di investimento, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un prestatore di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366⁸, ad esclusione degli enti e delle autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere e) e f), una società di gestione del risparmio o un'impresa strumentale;"

⁷ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁸ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

f) è inserito il seguente punto 26 bis:

"26 bis) "società di partecipazione industriale pura", un'impresa che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) l'attività principale dell'impresa consiste nell'acquisizione o nella detenzione di partecipazioni;
- b) l'impresa non è contemplata al punto 27, lettera a) o lettere da d) a l) e non è un'impresa di investimento o una società di gestione del risparmio o un prestatore di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366, ad esclusione degli enti e delle autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere e) e f), della direttiva (UE) 2015/2366;
- c) nessuna delle imprese in cui detiene partecipazioni sono contemplate al punto 27;"
- g) al punto 27, la lettera c) è soppressa;
- h) il punto 28 è sostituito dal seguente:

"28) "ente impresa madre in uno Stato membro", un ente in uno Stato membro avente come filiazione un ente o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in un ente o ente finanziario e che non è a sua volta filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;"

i) il punto 35 è sostituito dal seguente:

"35) "partecipazione", una partecipazione ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2013/34/UE, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, o il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;"

j) al punto 37 il riferimento "all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE" è sostituito da un riferimento "all'articolo 22 della direttiva (UE) 2013/34/UE";

k) il punto 52 è sostituito dal seguente:

"52) "rischio operativo", il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni oppure da eventi esogeni, ivi compresi, tra l'altro, il rischio giuridico, il rischio di modello e i rischi relativi alle TIC, ma non il rischio strategico e di reputazione;"

l) sono inseriti i seguenti punti da 52 bis a 52 decies:

"52 bis) "rischio giuridico", il rischio di perdite, ivi compresi, tra l'altro, i costi, le ammende, le sanzioni o i danni punitivi, causate da eventi che danno luogo a procedimenti giudiziari, tra cui:

- a) azioni di vigilanza e transazioni private;
- b) mancata azione, nei casi in cui tale azione è necessaria per rispettare un obbligo giuridico;
- c) azione intrapresa per evitare il rispetto di un obbligo giuridico;
- d) eventi di condotta illecita, ossia eventi dovuti a dolo o negligenza, compresa l'inadeguata offerta di servizi finanziari o informazioni inadeguate sul rischio finanziario dei prodotti venduti;
- e) mancato rispetto di qualsiasi obbligo derivante da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o internazionali applicabili;
- f) mancato rispetto di qualsiasi obbligo derivante da accordi contrattuali, norme interne e codici di condotta stabiliti in conformità alle norme e alle prassi nazionali o internazionali;
- g) mancato rispetto delle norme etiche.

Il rischio giuridico non comprende rimborsi a terzi o a dipendenti e pagamenti connessi a opportunità commerciali, se non vi è stata violazione delle norme o del codice deontologico e se l'ente ha adempiuto ai propri obblighi in maniera tempestiva, né spese legali esterne, se l'evento che dà origine a tali spese non è un evento di rischio operativo;

52 ter) "rischio di modello", il rischio di perdite derivanti da decisioni basate principalmente sui risultati di modelli interni, a causa di errori nella progettazione, nello sviluppo, nella stima dei parametri, nell'attuazione o nell'utilizzo di tali modelli, incluso quanto segue:

- a) l'inadeguata configurazione di un determinato modello interno e delle sue caratteristiche;
- b) l'inadeguata verifica dell'idoneità di un determinato modello interno per lo strumento finanziario da valutare o per il prodotto per cui è necessario stabilire il prezzo, o della sua idoneità per le condizioni di mercato applicabili;
- c) gli errori nell'applicazione di un determinato modello interno;
- d) l'erroneità delle valutazioni al valore di mercato e della misurazione del rischio a seguito di un errore al momento dell'inserimento di una negoziazione nel sistema di negoziazione;
- e) l'uso di un determinato modello interno o dei suoi risultati per uno scopo al quale esso non è destinato o per il quale non è stato concepito, compresa la manipolazione dei parametri di modellizzazione;
- f) il monitoraggio o la validazione non tempestivi e inefficaci delle prestazioni o della capacità previsionale del modello per valutare se quest'ultimo sia ancora adeguato allo scopo;

52 quater) "rischi relativi alle TIC", i rischi di perdite correlati a qualunque circostanza ragionevolmente identificabile in relazione all'uso della rete e dei sistemi informativi che, qualora si concretizzino, potrebbero compromettere la sicurezza della rete e dei sistemi informativi, di eventuali strumenti o processi dipendenti dalle tecnologie, delle operazioni e dei processi, oppure della fornitura dei servizi producendo effetti negativi nell'ambiente digitale o fisico;

52 quinquies) "rischio ambientale, sociale o di governance (ESG)", il rischio di effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori ambientali, sociali o di governance (ESG) sulle controparti o le attività investite dell'ente. In tale contesto, i rischi ESG sono i fattori alla base di categorie di rischio esistenti, quali il rischio di credito, il rischio operativo e il rischio di mercato;

52 sexies) "rischio ambientale", il rischio di effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori ambientali sulle controparti o le attività investite dell'ente, compresi i fattori connessi alla transizione verso gli obiettivi indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852.

Il rischio ambientale comprende sia il rischio fisico che il rischio di transizione;

52 septies) "rischio fisico", nell'ambito del rischio ambientale globale, il rischio di effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, degli effetti fisici dei fattori ambientali sulle controparti o le attività investite dell'ente;

52 octies) "rischio di transizione", nell'ambito del rischio ambientale globale, il rischio di effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, della transizione delle attività e dei settori economici verso un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale sulle controparti o le attività investite dell'ente;

52 nonies) "rischio sociale", il rischio di effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori sociali sulle controparti o le attività investite dell'ente;

52 decies) "rischio di governance", il rischio di effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori di governance sulle controparti o le attività investite dell'ente;"

m) i punti 54, 55 e 56 sono sostituiti dai seguenti:

"54) "probabilità di default" o "PD", la probabilità di default di un debitore o, ove applicabile, di una linea di credito nell'orizzonte temporale di un anno e, nel contesto del rischio di diluizione, la probabilità di diluizione su un anno;

55) "perdita in caso di default" o "LGD", il rapporto tra la perdita su un'esposizione relativa a una singola linea di credito a causa del default di un debitore o, ove applicabile, di una linea di credito e l'importo in essere al momento del default o a una determinata data di riferimento successiva alla data del default e, nel contesto del rischio di diluizione, la perdita in caso di diluizione, ossia il rapporto tra la perdita su un'esposizione relativa a un credito acquistato dovuta alla diluizione e l'importo in essere in base al credito acquistato;

56) "fattore di conversione" o "fattore di conversione del credito" o "CCF", il rapporto tra l'importo non utilizzato di un impegno di una singola linea di credito che potrebbe essere utilizzato a partire da un determinato momento prima del default e pertanto in essere al momento del default e l'importo non utilizzato dell'impegno derivante da tale linea, dove l'entità dell'impegno è determinata dal limite consigliato, a meno che il limite non consigliato sia più elevato;"

o) i punti 58, 59 e 60 sono sostituiti dai seguenti:

"58) "protezione del credito di tipo reale" o "FCP", la tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dal diritto dell'ente, nell'eventualità del default del debitore o della linea di credito o al verificarsi di altri eventi creditizi specifici che riguardano il debitore, di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l'appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l'importo dell'esposizione all'ammontare della differenza tra l'importo dell'esposizione e l'importo di un credito nei confronti dell'ente, ovvero di sostituirlo con tale ammontare;

59) "protezione del credito di tipo personale" o "UFCP", la tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dall'obbligo di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità del default del debitore o della linea di credito al verificarsi di altri specifici eventi creditizi;

60) "strumento assimilato al contante", un certificato di deposito, un'obbligazione, compresa l'obbligazione garantita, o qualsiasi altro strumento non subordinato emesso dall'ente prestatore, per il quale l'ente prestatore ha già ricevuto il pagamento integrale e che sarà rimborsato incondizionatamente dall'ente prestatore al valore nominale;"

p) è inserito il seguente punto 60 bis:

"60 bis) "oro in lingotti", oro sotto forma di merce, compresi barre d'oro, lingotti e monete, comunemente accettato dal mercato dei metalli preziosi, dove esistono mercati liquidi per lingotti, il cui valore è determinato dal valore del contenuto di oro, definito in termini di purezza e massa, piuttosto che dal suo interesse per i numismatici;"

q) è inserito il seguente punto 74 bis:

"74 bis) "valore dell'immobile", il valore di un immobile residenziale o di un immobile non residenziale determinato conformemente all'articolo 229, paragrafo 1;"

r) il punto 75 è sostituito dal seguente:

"75) "immobile residenziale", uno degli elementi seguenti:

a) un immobile che ha la natura di abitazione e che soddisfa tutte le leggi e i regolamenti applicabili che consentono l'occupazione a fini abitativi;

b) un immobile che ha la natura di abitazione e che è ancora in costruzione, a condizione che si preveda che l'immobile soddisfi tutte le leggi e i regolamenti applicabili che consentono l'occupazione a fini abitativi;

c) il diritto di abitare un appartamento in cooperative edilizie situate in Svezia;

d) un terreno accessorio di un bene immobile di cui alle lettere a), b) o c);"

s) sono inseriti i seguenti punti da 75 bis a 75 septies:

"75 bis) "immobile non residenziale", un immobile che non è un immobile residenziale;

75 ter) "esposizione inerente ad immobili produttori di reddito" (esposizione IPRE), un'esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o non residenziali per cui l'adempimento delle obbligazioni creditizie relative all'esposizione dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dagli immobili che garantiscono tale esposizione, piuttosto che dalla capacità del debitore di adempiere alle obbligazioni creditizie da altre fonti. La fonte principale di tali flussi di cassa corrisponderebbe ai canoni di leasing o di locazione, o alla vendita degli immobili residenziali o degli immobili non residenziali;

75 quater) "esposizione inerente ad immobili non produttori di reddito" (esposizione non-IPRE), qualsiasi esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o non residenziali che non è un'esposizione IPRE;

75 quinquies) "esposizione garantita da immobili residenziali" o "esposizione garantita da un'ipoteca su immobili residenziali" o "esposizione garantita da beni immobili residenziali", un'esposizione garantita da un'ipoteca su immobili residenziali o un'esposizione considerata tale conformemente all'articolo 108, paragrafo 3;

75 sexies) "esposizione garantita da immobili non residenziali" o "esposizione garantita da un'ipoteca su immobili non residenziali" o "esposizione garantita da beni immobili non residenziali", un'esposizione garantita da un'ipoteca su immobili non residenziali;

75 septies) "esposizione garantita da immobili" o "esposizione garantita da un'ipoteca su immobili" o "esposizione garantita da beni immobili", un'esposizione garantita da un'ipoteca su immobili residenziali o non residenziali o un'esposizione considerata tale conformemente all'articolo 108, paragrafo 3;"

t) i punti 78 e 79 sono sostituiti dai seguenti:

"78) "tasso annuale di default", il rapporto tra il numero di debitori o, ove applicabile, di linee di credito in stato di default in un periodo che inizia un anno prima di una data di osservazione T e il numero di debitori, o il numero di linee di credito per le quali la classificazione come default è applicata a livello di linea a norma dell'articolo 178, paragrafo 1, secondo comma, assegnati a tale grado o pool un anno prima di tale data di osservazione T;

79) "esposizioni ADC" o "esposizioni per l'acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni", esposizioni verso società o società veicolo che finanziano l'acquisizione di terreni a fini di sviluppo e costruzione o che finanziano lo sviluppo e la costruzione di immobili residenziali o non residenziali;"

t bis) è inserito il seguente punto 79 bis:

"79 bis) "esposizione non ADC", qualsiasi esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o non residenziali che non è un'esposizione ADC;"

u) il punto 114 è sostituito dal seguente:

"114) "partecipazione indiretta", qualsiasi esposizione verso un soggetto intermedio che abbia un'esposizione in strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario o in passività emesse da un ente per cui, se gli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario o le passività emesse dall'ente fossero azzerati definitivamente, la perdita che subirebbe di conseguenza l'ente non sarebbe significativamente diversa da quella che subirebbe in caso di possesso diretto di tali strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario o di tali passività emesse dall'ente;"

v) il punto 126 è sostituito dal seguente:

"126) "posizione sintetica", un investimento da parte di un ente in uno strumento finanziario il cui valore è direttamente collegato al valore degli strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario o al valore delle passività emesse da un ente;"

v bis) al punto 127, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) gli enti sono consolidati integralmente conformemente all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE e sono inclusi nella vigilanza su base consolidata di un ente che è un ente impresa madre in uno Stato membro conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del presente regolamento e soggetto ai requisiti in materia di fondi propri;"

w) il punto 144 è sostituito dal seguente:

"144) "unità di negoziazione", un gruppo ben definito di negoziatori (dealer) costituito dall'ente per gestire congiuntamente un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o posizioni esterne al portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 104 ter, paragrafi 5 e 6, applicando una strategia di business ben definita e coerente e operando nell'ambito della stessa struttura di gestione dei rischi;"

x) il punto 145 è così modificato:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) le attività o passività consolidate dell'ente relative ad attività con controparti aventi sede nello Spazio economico europeo, escluse le esposizioni infragruppo nello Spazio economico europeo, superano entrambe il 75 % del bilancio consolidato totale dell'ente, escluse in entrambi i casi le esposizioni infragruppo;"

b) è inserito il comma seguente:

"Ai fini della lettera e), un ente può escludere le posizioni in derivati che ha assunto con i suoi clienti non finanziari e le posizioni in derivati che utilizza per coprire tali posizioni, a condizione che il valore combinato delle posizioni escluse calcolato conformemente all'articolo 273 bis, paragrafo 3, non superi il 10 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio dell'ente.";

y) sono aggiunti i seguenti punti 151 e 152:

"151) "esposizione rotativa", un'esposizione nella quale il saldo in essere del mutuatario può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi da esso decisi entro un limite concordato;

152) "esposizione transattiva", qualsiasi esposizione rotativa che abbia almeno 12 mesi di storia in materia di rimborso e che rientri in una delle seguenti tipologie:

a) un'esposizione per la quale, su base regolare almeno ogni 12 mesi, l'importo da rimborsare alla data di rimborso prevista successiva è determinato come l'importo utilizzato a una data di riferimento predefinita o secondo le modalità contrattuali di rimborso, con tutte le date di rimborso programmate non posteriori a 12 mesi, a condizione che l'importo dovuto all'ente creditizio sia stato rimborsato integralmente a ciascuna data di rimborso prevista per i 12 mesi precedenti;

b) una concessione di scoperto se non vi sono stati prelievi nel corso dei 12 mesi precedenti.";

1 bis) all'articolo 4 è inserito il paragrafo 5:

"5. Ai fini del punto 18, lettere a), b e c), l'ABE emana orientamenti che specificano i criteri per l'individuazione delle attività entro il [OP: inserire la data = 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010;"

2) l'articolo 5 è così modificato:

a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3) "perdita attesa" o "EL", il rapporto, relativo a una singola linea di credito, tra l'importo che si prevede di perdere su un'esposizione in una delle seguenti situazioni e l'importo seguente:

i) in caso di potenziale default di un debitore su un periodo di un anno, l'importo in essere al momento del default;

ii) in caso di potenziale evento di diluizione su un periodo di un anno, l'importo in essere alla data in cui si verifica l'evento di diluizione;"

b) sono aggiunti i seguenti punti da 4 a 10:

"4) "obbligazione creditizia", qualsiasi obbligazione derivante da un contratto di credito, compresi il capitale, gli interessi maturati e le commissioni, dovuta da un debitore;

5) "esposizione creditizia", qualsiasi elemento in bilancio, o qualsiasi elemento fuori bilancio che determina o può determinare un'obbligazione creditizia;

"linea di credito", un'esposizione creditizia derivante da un contratto o da una serie di contratti tra un debitore e un ente;

7) "margine di cautela", una maggiorazione incorporata nelle stime dei parametri di rischio per tenere conto dell'intervallo previsto di errori di stima derivanti da carenze individuate in dati, metodi di stima e modifiche di parametri di sottoscrizione, propensione al rischio, politiche di raccolta e recupero e qualsiasi altra fonte di ulteriore incertezza, nonché di errori di stima generali;

7 bis) "rettifica appropriata", l'impatto sulle stime dei parametri di rischio derivante dall'applicazione di metodologie nell'ambito della stima dei parametri di rischio per correggere le carenze individuate in dati, metodi di stima e per tenere conto delle modifiche di parametri di sottoscrizione, propensione al rischio, politiche di raccolta e recupero e qualsiasi altra fonte di ulteriore incertezza nella misura del possibile onde evitare distorsioni nelle stime dei parametri di rischio;

8) "piccola e media impresa" o "PMI", una piccola e media impresa o una PMI quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, ma tenendo conto solo del fatturato annuo tra i criteri elencati all'articolo 2 dell'allegato di tale raccomandazione;

9) "impegno", qualsiasi accordo contrattuale che un ente offre a un cliente per concedere crediti, acquistare attività o emettere sostituti del credito. Qualsiasi accordo di questo tipo che può essere annullato incondizionatamente dall'ente in qualsiasi momento senza preavviso al debitore o qualsiasi accordo che può essere annullato dall'ente se il debitore manca di adempiere alle condizioni stabilite nella documentazione sulla linea di credito, comprese le condizioni che devono essere soddisfatte dal debitore prima di qualsiasi utilizzo iniziale o successivo nell'ambito dell'accordo, costituisce parimenti un impegno.

Gli accordi contrattuali che soddisfano tutte le condizioni seguenti non sono impegni:

- a) accordi contrattuali in cui l'ente non riceve commissioni o onorari per istituire o mantenere tali accordi contrattuali;
- b) accordi contrattuali in base ai quali il cliente è tenuto a rivolgersi all'ente per il primo utilizzo e per ogni utilizzo successivo nell'ambito di tali accordi contrattuali;

c) accordi contrattuali in cui l'ente ha piena autorità sull'esecuzione di ciascun utilizzo, indipendentemente dal rispetto da parte del cliente delle condizioni stabilite nella documentazione dell'accordo contrattuale;

d) accordi contrattuali in base ai quali l'ente può valutare il merito di credito del cliente immediatamente prima di decidere in merito all'esecuzione di ciascun utilizzo, a condizione che l'ente abbia attuato e applichi procedure interne che garantiscono che tale valutazione è effettuata prima dell'esecuzione di ciascun utilizzo;

e) accordi contrattuali offerti a una società, compresa una PMI, che è oggetto di un attento monitoraggio su base continuativa;

10) "impegno revocabile incondizionatamente", qualsiasi impegno le cui condizioni consentono all'ente di revocare tale impegno e, per le linee di credito al dettaglio nella misura massima consentita dalla normativa in materia di protezione dei consumatori e dalla legislazione correlata, in qualsiasi momento senza preavviso al debitore o che prevede effettivamente la revoca automatica a seguito del deterioramento del merito di credito del mutuatario.";

4) all'articolo 10 bis, l'unico comma è così modificato:

"Ai fini dell'applicazione del presente capo, le imprese di investimento e le holding di investimento sono considerate società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro o società di partecipazione finanziaria madri nell'UE se tali imprese di investimento o holding di investimento sono le imprese madri di un ente o di un'impresa di investimento soggetti al presente regolamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033.";

5 bis) all'articolo 13, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le grandi filiazioni degli enti imprese madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate agli articoli 437, 438, 440, 442, 449 bis, 450, 451, 451 bis e 453 su base individuale o, se del caso, in conformità al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.";

6) l'articolo 18 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

a bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le partecipazioni in enti e in enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento sono consolidate proporzionalmente, in base alla quota di capitale detenuta, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.";

a ter) l'ultimo comma del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti possono in particolare autorizzare o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 22, paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE.";

b) al paragrafo 7, il primo comma è così modificato:

"Se un ente possiede una filiazione che è un'impresa diversa da un ente o da un ente finanziario o detiene una partecipazione in tale impresa, esso applica a tale filiazione o partecipazione il metodo del patrimonio netto (*equity method*).";

b bis) al paragrafo 8, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"8. Le autorità competenti possono esigere il consolidamento integrale o proporzionale di una filiazione o di un'impresa in cui un ente detiene una partecipazione qualora tale filiazione o impresa non sia un ente o un ente finanziario e siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:";

c) è inserito un nuovo paragrafo 10:

"10. L'ABE presenta una relazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] in merito alla completezza e all'adeguatezza delle definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e delle disposizioni di cui agli articoli da 10 bis a 24 del presente regolamento concernenti la vigilanza su tutti i tipi di rischi ai quali gli enti sono esposti a livello consolidato. L'ABE valuta in particolare ogni eventuale discrepanza residua presente in tali definizioni e disposizioni unitamente alla loro interazione con la disciplina contabile applicabile e a qualsiasi aspetto residuo che potrebbe porre vincoli non intenzionali a una vigilanza consolidata che sia esaustiva e adattabile a nuove fonti o nuovi tipi di rischi o strutture che potrebbero portare ad arbitraggio regolamentare. L'ABE aggiorna la relazione periodicamente e almeno una volta ogni tre anni.

Alla luce delle conclusioni dell'ABE, la Commissione può, se del caso, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per adeguare le definizioni pertinenti o l'ambito del consolidamento prudenziale al fine di tenere conto degli sviluppi nei mercati finanziari e assicurare una completa vigilanza su base consolidata.";

6 bis) l'articolo 19 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Un ente o un ente finanziario che è una filiazione o un'impresa in cui è detenuta una partecipazione non devono essere inclusi nel consolidamento qualora l'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa interessata sia inferiore al più basso dei due importi seguenti:";

b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2. Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE possono decidere, caso per caso, nei casi indicati di seguito, di non includere nel consolidamento un ente o un ente finanziario che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione:";

7) l'articolo 20 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nel caso di domande per l'ottenimento di autorizzazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafo 9, all'articolo 283 e all'articolo 325 terquinquagies presentate da un ente impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione;"

ii) il terzo comma è soppresso;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Quando un ente impresa madre nell'UE e le sue filiazioni, le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE utilizzano il metodo IRB di cui all'articolo 143 su base unificata, le autorità competenti consentono alle imprese madri e alle loro filiazioni, considerate insieme, di soddisfare i criteri di idoneità di cui rispettivamente alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, in maniera adeguata alla struttura del gruppo e ai suoi sistemi, procedure e metodologie di gestione del rischio.";

c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare la procedura di adozione della decisione congiunta di cui al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda le domande di autorizzazione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafo 9, all'articolo 283 e all'articolo 325 terquinquages, al fine di facilitare l'adozione di decisioni congiunte.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il *[OP: inserire la data = 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

7 bis) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti filiazioni o le società di partecipazione finanziaria madri intermedie che sono filiazioni o le società di partecipazione finanziaria mista madri intermedie soddisfano i requisiti di cui gli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.";

8) all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), il punto v) è soppresso;

9) all'articolo 34, sono aggiunti i commi seguenti:

"In deroga al primo comma del presente articolo, in circostanze straordinarie la cui esistenza sarà determinata da un parere fornito dall'ABE, gli enti possono ridurre le rettifiche di valore supplementari complessive nel calcolo dell'importo totale da dedurre dal capitale primario di classe 1.

Ai fini dell'emissione del parere di cui al secondo comma, l'ABE vigila sulle condizioni di mercato per valutare se si siano verificate circostanze straordinarie e, di conseguenza, ne dà immediata comunicazione alla Commissione.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli indicatori e le condizioni che tale autorità utilizzerà per determinare l'esistenza delle circostanze straordinarie di cui al secondo comma nonché per specificare la riduzione delle rettifiche di valore supplementari aggregate complessive di cui a tale comma.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 2 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

10) l'articolo 36 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni (metodo IRB), la carenza in base al metodo IRB, ove applicabile, calcolata conformemente all'articolo 159;"

b) al paragrafo 1, lettera k), il punto v) è soppresso;

11) all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) le deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a iv), e lettere l), m) e n), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;"

11 bis) l'articolo 47 quater è così modificato:

a) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, alla parte dell'esposizione deteriorata garantita da o assistita dalla controgaranzia di un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a e), laddove alle esposizioni non garantite verso quest'ultimo sarebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, si applicano i seguenti fattori:";

b) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, la parte dell'esposizione deteriorata garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione è esclusa dai requisiti stabiliti nel presente articolo.";

12) all'articolo 48, il paragrafo 1 è così modificato:

a) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a iv), e lettere l), m) e n), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;"

b) alla lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a iv), e lettere l), m) e n), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;"

13) all'articolo 49, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le partecipazioni per cui non sono effettuate deduzioni conformemente al paragrafo 1 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2.

Le partecipazioni per cui non sono effettuate deduzioni conformemente ai paragrafi 2 o 3 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio al 100 %.";

14) all'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k, punti da ii) a iv), e lettere l), m) e n), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;"

15) all'articolo 62, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, il valore in eccesso risultante dall'IRB se applicabile, al lordo degli effetti fiscali, calcolato conformemente all'articolo 159 fino allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3.";

16) all'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a iv), e lettere l), m) e n), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;"

17) all'articolo 72 ter, paragrafo 3, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Oltre alle passività di cui al paragrafo 2, del presente articolo l'autorità di risoluzione può consentire che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera il 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, purché:";

18) all'articolo 72 decies, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a iv), e lettere l), m) e n), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;"

19) l'articolo 84 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il capitale primario di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:

i) l'importo del capitale primario di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:

- laddove la filiazione rientri tra quelle elencate all'articolo 81, paragrafo 1, lettera a), ma non sia un'impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1, a seconda dei casi;

- laddove la filiazione sia un'impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1, a seconda dei casi;

ii) l'importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o, nelle filiazioni di paesi terzi, a eventuali regolamenti di vigilanza locali, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;"

b) al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) consolida un ente filiazione in cui detiene solo una partecipazione minoritaria in virtù del legame di controllo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 37;"

20) all'articolo 85, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il capitale di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:

i) l'importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:

- laddove la filiazione rientri tra quelle elencate all'articolo 81, paragrafo 1, lettera a), ma non sia un'impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1, a seconda dei casi;

- laddove la filiazione sia un'impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1, a seconda dei casi;

ii) l'importo del capitale di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o, nelle filiazioni di paesi terzi, a eventuali regolamenti di vigilanza locali, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;"

20 bis) all'articolo 87, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i fondi propri della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:

i) l'importo dei fondi propri della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:

- laddove la filiazione rientri tra quelle elencate all'articolo 81, paragrafo 1, lettera a), ma non sia un'impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante fondi propri, a seconda dei casi;

- laddove la filiazione sia un'impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante fondi propri, a seconda dei casi;

ii) l'importo dei fondi propri relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o, nelle filiazioni di paesi terzi, a un eventuale requisito di vigilanza locale in materia di fondi propri;"

21) è inserito il seguente articolo 88 ter:

"Articolo 88 ter
Imprese di paesi terzi

Ai fini del presente titolo II, per "impresa di investimento" ed "ente" si intendono anche le imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell'Unione, rientrerebbero nella definizione di tali termini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 3.";

22) l'articolo 89 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. A una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15 % del capitale ammissibile dell'ente in un'impresa che non è un soggetto del settore finanziario, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3.

2. La somma degli importi delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1 che supera il 60 % del suo capitale ammissibile è soggetto alle disposizioni di cui al paragrafo 3.";

b) il paragrafo 4 è soppresso;

23) l'articolo 92 è così modificato:

a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. L'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato come segue:

a) gli enti calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come segue:

$$TREA = \max \{U-TREA; xS-TREA\}$$

dove:

TREA = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) del soggetto;

U-TREA = l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio (U-TREA) del soggetto calcolato conformemente al paragrafo 4;

S-TREA = l'importo complessivo standardizzato dell'esposizione al rischio (S-TREA) del soggetto calcolato conformemente al paragrafo 5;

x = 72,5 %;

b) in deroga alla lettera a), uno Stato membro può decidere che l'importo complessivo dell'esposizione al rischio sia l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente al paragrafo 4, per gli enti che fanno parte di un gruppo con un ente impresa madre nello stesso Stato membro, a condizione che tale ente impresa madre o, nel caso di gruppi composti da un organismo centrale e da enti affiliati permanentemente, l'insieme costituito dall'organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati calcoli l'importo complessivo dell'esposizione al rischio conformemente alla lettera a) su base consolidata.

4. L'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio è calcolato sommando gli elementi di cui alle lettere da a) a f) del presente paragrafo, dopo aver tenuto conto del paragrafo 6:

- a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, calcolati conformemente al titolo II e all'articolo 379, relativamente a tutte le attività di un ente;
- b) i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente per quanto segue:
 - i) il rischio di mercato, calcolato conformemente al titolo IV della presente parte;
 - ii) le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti, come determinato conformemente alla parte quattro;
- c) i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, calcolati conformemente al titolo IV della presente parte per tutte le attività soggette a rischio di cambio o rischio di posizione in merci;
- c bis) i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento, calcolati conformemente al titolo V della presente parte, ad eccezione dell'articolo 379;

- d) i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, calcolati conformemente al titolo VI della presente parte;
- e) i requisiti di fondi propri per il rischio operativo, calcolati conformemente al titolo III della presente parte;
- f) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte per i seguenti tipi di operazioni e accordi, calcolati conformemente al titolo II della presente parte:
 - i) contratti elencati all'allegato II e derivati su crediti;
 - ii) operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito basate su titoli o merci;
 - iii) finanziamenti con margini basati su titoli o merci;
 - iv) operazioni con regolamento a lungo termine.";
- b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. L'importo complessivo standardizzato dell'esposizione al rischio è calcolato come la somma del paragrafo 4, lettere da a) ad f), dopo aver tenuto conto del paragrafo 6 e dei requisiti che seguono:

- a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e il rischio di diluizione di cui al paragrafo 4, lettera a), e per il rischio di controparte di cui alla lettera f) di tale paragrafo sono calcolati senza ricorrere ad alcuno dei seguenti metodi:
 - i) il metodo dei modelli interni per gli accordi quadro di compensazione di cui all'articolo 221;

- ii) il metodo basato sui rating interni di cui al capo 3;
 - iii) il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA) di cui agli articoli 258, 259 e 260 e il metodo della valutazione interna (IAA) di cui all'articolo 265;
 - iv) il metodo di cui alla presente parte, titolo II, capo 6, sezione 6;
- b) i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di cui al paragrafo 4, lettera b), punto i), sono calcolati senza utilizzare:
- i) il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, né
 - ii) il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA) di cui agli articoli 258, 259 e 260 e il metodo della valutazione interna (IAA) di cui all'articolo 265;
- c) i requisiti di fondi propri per tutte le sue attività soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci di cui al paragrafo 4, lettera c), sono calcolati senza ricorrere al metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter.

6. Le disposizioni che seguono si applicano ai calcoli dell'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio di cui al paragrafo 4 e dell'importo standardizzato dell'esposizione al rischio di cui al paragrafo 5:

- a) i requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 4, lettere c), c bis), d), e) e f), comprendono quelli derivanti da tutte le attività di un ente;
- b) gli enti moltiplicano i requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 4, lettere da b) a e), per 12,5.";

24) all'articolo 92 bis, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) un coefficiente basato sul rischio del 18 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3;"

24 bis) l'articolo 94 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il valore assoluto della posizione lunga aggregata è sommato al valore assoluto della posizione corta aggregata.";

ii) sono aggiunti i commi seguenti:

"Ai fini del primo comma, per posizione lunga si intende che il valore di mercato della posizione aumenta quando aumenta il valore del suo principale fattore di rischio e per posizione corta si intende che il valore di mercato della posizione diminuisce quando aumenta il valore del principale fattore di rischio della posizione.

Ai fini del primo comma, il valore della posizione lunga (corta) aggregata è pari alla somma dei valori delle singole posizioni lunghe (corte) incluse nel calcolo conformemente alla lettera a).";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 10:

"10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo per individuare il principale fattore di rischio di una posizione e per determinare se un'operazione rappresenta una posizione lunga o corta di cui all'articolo 94, paragrafo 3, all'articolo 273 bis, paragrafo 3, e all'articolo 325 bis, paragrafo 2.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto del metodo elaborato per le norme tecniche di regolamentazione prescritte conformemente all'articolo 279 bis, paragrafo 3, lettera b).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [1 anno dopo l'entrata in vigore del regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

25) all'articolo 102, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), le posizioni del portafoglio di negoziazione sono assegnate alle unità di negoziazione istituite a norma dell'articolo 104 ter.";

26) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

"Articolo 104

Inclusione nel portafoglio di negoziazione

1. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali posizioni includere nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, conformemente all'articolo 102 e al presente articolo, tenendo conto della capacità e delle prassi dell'ente in materia di gestione del rischio. L'ente documenta pienamente il rispetto di dette politiche e procedure, le sottopone a un audit interno almeno una volta l'anno e mette i risultati di tale audit a disposizione delle autorità competenti.

1 bis. L'unità indipendente di controllo del rischio di una banca effettua su base continuativa una valutazione per accertare se gli strumenti sia all'interno che all'esterno del portafoglio di negoziazione siano correttamente designati inizialmente come strumenti di negoziazione o strumenti non di negoziazione nell'ambito delle attività di negoziazione della banca.

2. Gli enti assegnano al portafoglio di negoziazione le posizioni nei seguenti strumenti:

a) strumenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8, per l'inclusione nel portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (*alternative correlation trading portfolio* - ACTP);

b) strumenti che darebbero luogo a una posizione corta netta creditoria o in strumenti di capitale esterna al portafoglio di negoziazione, ad eccezione delle passività proprie dell'ente, fatto salvo il caso in cui tali posizioni soddisfino i criteri di cui al paragrafo 2, lettera e);

- c) strumenti risultanti da impegni di sottoscrizione di titoli, laddove tali impegni di sottoscrizione si riferiscano soltanto a titoli che si prevede saranno effettivamente acquistati dall'ente alla data di regolamento;
- d) strumenti classificati in maniera inequivocabile come aventi finalità di negoziazione in base alla disciplina contabile applicabile all'ente;
- e) strumenti derivanti da attività di supporto agli scambi;
- f) organismi di investimento collettivo detenuti con finalità di negoziazione, purché soddisfino almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 7;
- g) strumenti di capitale quotati;
- h) operazioni di finanziamento tramite titoli legate alla negoziazione;
- i) opzioni o altri derivati incorporati nelle passività proprie che sono assegnati all'esterno del portafoglio di negoziazione e che riguardano il rischio di credito o azionario.

Ai fini della lettera b), un ente ha una posizione corta netta in strumenti di capitale se una diminuzione del prezzo dello strumento di capitale si traduce in un profitto per l'ente. Un ente ha una posizione corta netta creditoria se l'aumento del differenziale creditizio o il deterioramento del merito di credito dell'emittente o del gruppo di emittenti si traduce in un profitto per l'ente. Gli enti monitorano costantemente i casi in cui gli strumenti danno luogo a una posizione corta netta creditoria o in strumenti di capitale esterna al portafoglio di negoziazione.

Ai fini della lettera i), un ente separa l'opzione incorporata, o altro derivato, che si riferisce al rischio di credito o azionario dalla propria passività all'esterno del portafoglio di negoziazione e assegna l'opzione incorporata, o altro derivato, al portafoglio di negoziazione e lascia la propria passività all'esterno del portafoglio di negoziazione. Se, a motivo della sua natura, non è possibile separare lo strumento, l'intero strumento è quindi assegnato al portafoglio di negoziazione.

3. Gli enti non assegnano al portafoglio di negoziazione le posizioni nei seguenti strumenti:

- a) strumenti designati per cartolarizzazioni tramite warehousing;
- b) strumenti relativi a partecipazioni immobiliari;
- c) strumenti di capitale non quotati;
- d) strumenti relativi al credito al dettaglio e alle PMI;
- e) altri organismi di investimento collettivo rispetto a quelli di cui al paragrafo 2, lettera f);
- f) contratti derivati e organismi di investimento collettivo con uno o più degli strumenti sottostanti di cui alle lettere da a) a d);
- g) strumenti detenuti per fini di copertura di un determinato rischio di una o più posizioni in uno strumento di cui alle lettere da a) a f) e da h) a i);
- h) proprie passività dell'ente, fatto salvo il caso in cui tali strumenti soddisfino i criteri di cui al paragrafo 2, lettera e), o i criteri di cui al paragrafo 2, terzo comma.
- i) strumenti in fondi speculativi.

4. In deroga al paragrafo 2, un ente può lasciare al di fuori del portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento di cui alle lettere da d) a i) di tale paragrafo, previa approvazione della sua autorità competente. L'autorità competente dà la propria approvazione qualora l'ente abbia dimostrato con soddisfazione dell'autorità che la posizione non è detenuta a fini di negoziazione o non copre posizioni detenute a fini di negoziazione.

4 bis. In deroga al paragrafo 3, un ente può assegnare al portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento di cui alla lettera i) di tale paragrafo, previa approvazione della sua autorità competente. L'autorità competente dà la propria approvazione qualora l'ente abbia dimostrato con soddisfazione dell'autorità che la posizione è detenuta a fini di negoziazione o copre posizioni detenute a fini di negoziazione e che l'ente soddisfa almeno una delle condizioni specificate al paragrafo 7 per tale posizione.

5. Se un ente ha assegnato al portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento diverso dagli strumenti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c), l'autorità competente dell'ente può chiedere a quest'ultimo di fornire prove per giustificare tale assegnazione. Se l'ente non riesce a fornire prove adeguate, la sua autorità competente può richiederli di riassegnare tale posizione escludendola dal portafoglio di negoziazione.

6. Se un ente ha assegnato al di fuori del portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento diverso dagli strumenti di cui al paragrafo 3, l'autorità competente dell'ente può chiedere a quest'ultimo di fornire prove per giustificare tale assegnazione. Se l'ente non riesce a fornire prove adeguate, la sua autorità competente può richiederli di riassegnare tale posizione al portafoglio di negoziazione.

7. Un ente assegna al portafoglio di negoziazione una posizione in un organismo di investimento collettivo detenuta con finalità di negoziazione e non contemplata al paragrafo 3, lettera f), se l'ente soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell'OIC;
- b) l'ente non è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell'OIC, ma è a conoscenza del contenuto del regolamento di gestione dell'OIC ed è in grado di ottenere quotazioni giornaliere per l'OIC.

8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione destinate a specificare ulteriormente il processo che gli enti utilizzano per calcolare e monitorare le posizioni corte nette creditorie o in strumenti di capitale all'esterno del portafoglio di negoziazione di cui al paragrafo 2, lettera b).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

27) l'articolo 104 bis è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ABE monitora la gamma di prassi di vigilanza ed emana, entro il 28 giugno 2024, orientamenti su cosa si intenda per circostanze eccezionali ai fini del primo comma e del paragrafo 5. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Fino alla pubblicazione di tali orientamenti da parte dell'ABE, le autorità competenti notificano all'ABE le loro decisioni se autorizzare o meno un ente a riclassificare una posizione, e la relativa motivazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.";

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La riclassificazione di una posizione a norma del presente articolo è irrevocabile, fatto salvo nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 1.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. In deroga al paragrafo 1, un ente può riclassificare una posizione esterna al portafoglio di negoziazione come posizione del portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104, paragrafo 2, lettera d), senza chiedere l'autorizzazione alla sua autorità competente. In tal caso i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 continuano ad applicarsi all'ente. L'ente notifica immediatamente alla propria autorità competente se si sia verificata tale riclassificazione.";

28) l'articolo 104 ter è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), gli enti stabiliscono unità di negoziazione e assegnano ciascuna delle posizioni del loro portafoglio di negoziazione e delle posizioni esterne a tale portafoglio di cui ai paragrafi 5 e 6 ad una di tali unità. Le posizioni del portafoglio di negoziazione sono attribuite alla stessa unità di negoziazione solo se tali posizioni sono conformi alla strategia di business concordata per l'unità di negoziazione e sono coerentemente gestite e monitorate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.";

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. Per calcolare i propri requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, gli enti assegnano ciascuna delle loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci a unità di negoziazione istituite a norma del paragrafo 1 che gestiscono rischi analoghi a tali posizioni.

6. In deroga al paragrafo 5, nel calcolare i propri requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, gli enti possono istituire una o più unità di negoziazione alle quali assegnare esclusivamente posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci. Tali unità di negoziazione non sono soggette ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.";

29) è inserito il seguente articolo 104 quater:

"Articolo 104 quater

Trattamento delle coperture del rischio di cambio dei coefficienti di capitale

1. Un ente che ha deliberatamente assunto una posizione di rischio al fine di ottenere una copertura, almeno parziale, nei confronti di fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei suoi coefficienti di capitale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), può, previa autorizzazione delle autorità competenti, escludere tale posizione di rischio dai requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui all'articolo 325, paragrafo 1, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'importo massimo della posizione di rischio che è escluso dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato è limitato all'importo della posizione di rischio che neutralizza la sensibilità di uno qualsiasi dei coefficienti di capitale alle fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio;

- b) la posizione di rischio è esclusa dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per almeno 6 mesi;
 - c) l'ente ha stabilito un quadro adeguato di gestione del rischio per coprire le fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei suoi coefficienti di capitale, comprese una strategia di copertura e una struttura di governance chiare;
 - d) l'ente ha fornito alle autorità competenti una giustificazione per l'esclusione di una posizione di rischio dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, i dettagli di tale posizione di rischio e l'importo da escludere dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
2. L'eventuale esclusione di posizioni di rischio dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ai sensi del paragrafo 1 è applicata coerentemente.
3. Le autorità competenti approvano eventuali modifiche da parte dell'ente al quadro di gestione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera c), e ai dettagli delle posizioni di rischio di cui al paragrafo 1, lettera d).
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
- a) le posizioni di rischio che un ente può assumere deliberatamente al fine di ottenere copertura, almeno parziale, nei confronti di fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei coefficienti di capitale di un ente di cui al paragrafo 1, primo comma;
 - b) le modalità per la definizione dell'importo massimo di cui al paragrafo 1, lettera a), e le modalità con cui un ente esclude tale importo per ciascuno dei metodi di cui all'articolo 325, paragrafo 1;

c) i criteri che devono essere soddisfatti dal quadro di gestione del rischio di un ente di cui al paragrafo 1, lettera c), affinché sia considerato adeguato ai fini del presente articolo.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 2 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

29 bis) all'articolo 105, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti rivalutano le posizioni del portafoglio di negoziazione almeno giornalmente utilizzando la valutazione del fair value (valore equo). Le variazioni di valore di tali posizioni sono riportate nel conto profitti e perdite dell'ente.";

30) l'articolo 106 è così modificato:

a) al paragrafo 3, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su crediti concluso con il terzo sono inclusi nel portafoglio di negoziazione al fine del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), entrambe le posizioni sono assegnate alla stessa unità di negoziazione istituita a norma dell'articolo 104 ter, paragrafo 1, che gestisce rischi analoghi.";

b) al paragrafo 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su strumenti di capitale concluso con un terzo, ammissibile come fornitore di protezione, sono inclusi nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato secondo il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), entrambe le posizioni sono assegnate alla stessa unità di negoziazione istituita a norma dell'articolo 104 ter, paragrafo 1, che gestisce rischi analoghi.";

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se l'ente copre le esposizioni al rischio di tasso di interesse esterne al portafoglio di negoziazione utilizzando una posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse registrata nel suo portafoglio di negoziazione, tale posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse è considerata una copertura interna ai fini della valutazione del rischio di tasso di interesse derivante da posizioni diverse dalla negoziazione conformemente agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ricorrendo ai metodi di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettere a), b) e c), la posizione soggetta al rischio di tasso di interesse è stata assegnata a un portafoglio separato dalle altre posizioni del portafoglio di negoziazione, la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nell'attenuazione del rischio di mercato delle coperture interne dell'esposizione al rischio di tasso di interesse;

b) ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ricorrendo ai metodi di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), la posizione è stata assegnata a un'unità di negoziazione istituita a norma dell'articolo 104 ter la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nell'attenuazione del rischio di mercato delle coperture interne dell'esposizione al rischio di tasso di interesse;

c) l'ente ha pienamente documentato come la posizione attenui il rischio di tasso di interesse derivante da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti di cui agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE.";

d) sono inseriti i seguenti paragrafi 5 bis e 5 ter:

"5 bis. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), l'ente può assegnare a tale portafoglio altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assunte con terzi o il suo stesso portafoglio di negoziazione, a condizione che detto ente compensi perfettamente il rischio di mercato di tali altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assunte con il suo stesso portafoglio di negoziazione assumendo posizioni soggette al rischio di tasso di interesse opposte con terzi.

5 ter. All'unità di negoziazione di cui al paragrafo 5, lettera b), si applicano i requisiti seguenti:

a) tale unità di negoziazione può comprendere altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assunte con terzi o con altre unità di negoziazione dell'ente, a condizione che tali posizioni soddisfino i requisiti per l'inclusione nel portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 104 e tali altre unità di negoziazione compensino perfettamente il rischio di mercato di tali altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assumendo posizioni soggette al rischio di tasso di interesse opposte con terzi;

b) a tale unità di negoziazione non sono assegnate posizioni del portafoglio di negoziazione diverse da quelle di cui alla lettera a);

c) in deroga all'articolo 104 ter, tale unità di negoziazione non è soggetta ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di tale articolo.";

e) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"6. I requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le posizioni assegnate al portafoglio separato di cui al paragrafo 5, lettera a), o all'unità di negoziazione di cui alla lettera b) di tale paragrafo sono calcolati su base autonoma, in aggiunta ai requisiti di fondi propri per le altre posizioni del portafoglio di negoziazione.

7. Se un ente copre un'esposizione al rischio di CVA ricorrendo a uno strumento derivato assunto con il proprio portafoglio di negoziazione, la posizione in tale strumento derivato è riconosciuta come una copertura interna per l'esposizione al rischio di CVA ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di CVA secondo i metodi di cui agli articoli 383 o 384, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) la posizione in derivati è riconosciuta come copertura ammissibile ai sensi dell'articolo 386;
- b) se la posizione in derivati è soggetta a uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettere b) o c), o all'articolo 325 sexies, paragrafo 1, lettera c), l'ente compensa perfettamente il rischio di mercato di tale posizione derivata assumendo posizioni opposte con terzi.

La posizione opposta del portafoglio di negoziazione per la copertura interna riconosciuta conformemente al primo comma è inclusa nel portafoglio di negoziazione dell'ente ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.";

31) L'articolo 107 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e f), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 o, se autorizzato dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 143, il metodo basato sui rating interni di cui al capo 3.

2. Per le esposizioni da negoziazione e per i contributi al fondo di garanzia verso una controparte centrale, gli enti applicano il trattamento stabilito nel capo 6, sezione 9, per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e f). Per tutti gli altri tipi di esposizioni verso una controparte centrale, gli enti trattano tali esposizioni come segue:

a) come esposizioni verso un ente per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP qualificata;

b) come esposizioni verso un'impresa per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP non qualificata.

3. Ai fini del presente regolamento le esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi, enti creditizi di paesi terzi e borse di paesi terzi, nonché le esposizioni verso enti finanziari di paesi terzi autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte delle autorità di paesi terzi e soggetti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità, sono trattate come esposizioni verso un ente soltanto se il paese terzo applica a tale soggetto requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Ai fini del paragrafo 3, per le esposizioni verso un'impresa di investimento di un paese terzo, un ente creditizio di un paese terzo e una borsa di un paese terzo che non sono trattate come esposizioni verso un ente, alle quali un ente applica il metodo IRB a norma del capo 3 del presente titolo ma senza utilizzare le proprie stime interne della perdita in caso di default (LGD), gli enti utilizzano il valore della LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, lettera a).";

32) l'articolo 108 è sostituito dal seguente:

"Articolo 108

Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB per il rischio di credito e il rischio di diluizione

1. Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo standardizzato di cui al capo 2 o il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne per la perdita in caso di default (LGD) ai sensi dell'articolo 143, l'ente può tenere conto dell'effetto dell'FCP conformemente al capo 4 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e f) e, se del caso, degli importi delle perdite attese (EL) ai fini del calcolo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 62, lettera d).

2. Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo IRB avvalendosi di stime interne per la LGD ai sensi dell'articolo 143, l'ente può tenere conto dell'effetto dell'FCP conformemente al capo 3 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e f), e, se del caso, degli importi delle perdite attese (EL) ai fini del calcolo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 62, lettera d).

2 bis. Se applica il metodo IRB avvalendosi di stime interne per la LGD ai sensi dell'articolo 143 tanto per l'esposizione originaria quanto per esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione, un ente può tenere conto dell'effetto dell'UFCP conformemente al capo 3 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e f) e, se del caso, degli importi delle perdite attese (EL) ai fini del calcolo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 62, lettera d). In tutti gli altri casi, a tali fini, l'ente può tenere conto dell'effetto dell'UFCP nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese (EL) conformemente al capo 4.

3. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 4, i prestiti a favore di persone fisiche possono essere considerati esposizioni garantite da un'ipoteca su immobili residenziali, anziché essere trattati come esposizioni garantite, ai fini della parte tre, titolo II, capi 2, 3 e 4 a seconda dei casi, se in uno Stato membro sono state soddisfatte le condizioni seguenti per tali prestiti:

a) la maggior parte dei prestiti a favore di persone fisiche per l'acquisto di immobili residenziali in tale Stato membro non sono erogati come ipoteche in termini giuridici;

- b) la maggior parte dei prestiti a favore di persone fisiche per l'acquisto di immobili residenziali in tale Stato membro è garantita da un fornitore della protezione avente una valutazione del merito di credito da parte di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) prescelta corrispondente a una classe di merito di credito pari a 1 o 2, il quale è tenuto a rimborsare integralmente l'ente qualora il debitore originario sia inadempiente;
- c) l'ente dispone del diritto giuridico di ipotecare l'immobile residenziale nel caso in cui il fornitore della protezione di cui alla lettera b) non adempia agli obblighi derivanti dalla garanzia fornita o sia insolvente.

Le autorità competenti informano l'ABE laddove le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) siano soddisfatte nei territori nazionali soggetti alle loro giurisdizioni e forniscono i nomi dei fornitori della protezione ammissibili a tale trattamento che soddisfano le condizioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 4.

L'ABE pubblica l'elenco di tutti questi fornitori della protezione ammissibili sul proprio sito web e aggiorna tale elenco con cadenza annuale.

4. Ai fini del paragrafo 3, i prestiti di cui al medesimo paragrafo possono essere trattati come esposizioni garantite da un'ipoteca su immobili residenziali, anziché essere trattati come esposizioni garantite, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) per un'esposizione trattata secondo il metodo standardizzato, l'esposizione soddisfa tutti i requisiti per essere assegnata alla classe di esposizioni del metodo standardizzato "esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili" ai sensi degli articoli 124 e 125, con l'eccezione che l'ente che concede il prestito non detiene un'ipoteca sull'immobile residenziale;

- b) per un'esposizione trattata secondo il metodo IRB, l'esposizione soddisfa tutti i requisiti per essere assegnata alla classe di esposizioni del metodo IRB "esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto ii), con l'eccezione che l'ente concedente il prestito non detiene un'ipoteca sull'immobile;
- c) l'immobile residenziale non è gravato da alcuna ipoteca al momento della concessione del prestito e per i prestiti concessi a decorrere dal 1° gennaio 2014 il debitore è impegnato per contratto a non concedere gravami ipotecari senza il consenso dell'ente che ha originariamente concesso il prestito;
- d) il fornitore della protezione è un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 e il garante ha una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI corrispondente a una classe di merito di credito pari a 1 o 2;
- e) il fornitore della protezione è un ente o un soggetto del settore finanziario tenuto a rispettare requisiti patrimoniali paragonabili a quelli applicabili agli enti o alle imprese di assicurazione;
- f) il fornitore della protezione ha costituito un fondo di mutua garanzia interamente finanziato o una protezione equivalente per le imprese di assicurazione al fine di assorbire le perdite da rischio di credito, la cui calibrazione è periodicamente riveduta dalla sua autorità competente ed è soggetta a prove di stress periodiche, almeno ogni due anni;

g) l'ente è contrattualmente e giuridicamente autorizzato ad ipotecare l'immobile residenziale nel caso in cui il fornitore della protezione non adempia agli obblighi derivanti dalla garanzia fornita o sia insolvente.

Gli enti che esercitano l'opzione di cui al paragrafo 3 per un determinato fornitore della protezione ammissibile nel contesto del meccanismo di cui al suddetto paragrafo procedono in tal senso per tutte le loro esposizioni verso persone fisiche garantite da tale fornitore della protezione nel contesto di tale meccanismo.";

33) è inserito il seguente articolo 110 bis:

"Articolo 110 bis

Monitoraggio di accordi contrattuali diversi dagli impegni

Gli enti monitorano gli accordi contrattuali che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 5, punto 9, secondo comma, lettere da a) a e), e documentano il rispetto di tutte le suddette condizioni in modo soddisfacente per le rispettive autorità competenti.";

34) l'articolo 111 è sostituito dal seguente:

"Articolo 111

Valore dell'esposizione

1. Il valore dell'esposizione di un elemento dell'attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell'articolo 110, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi dell'articolo 34 relative ad attività non ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente, delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e di altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo.

2. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari alle percentuali, indicate di seguito, del valore nominale di tali elementi dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche conformemente all'articolo 110 e delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m):

- a) 100 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 1;
- b) 50 % per gli elementi di cui alla categoria 2;

- c) 40 % per gli elementi di cui alla categoria 3;
- d) 20 % per gli elementi di cui alla categoria 4;
- e) 10 % per gli elementi di cui alla categoria 5.

3. Il valore dell'esposizione di un impegno su un elemento fuori bilancio di cui al paragrafo 2 è inferiore alle percentuali, indicate di seguito, del valore nominale dell'impegno dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m):

- a) la percentuale di cui al paragrafo 2 applicabile all'elemento in relazione al quale si assume l'impegno;
- b) la percentuale di cui al paragrafo 2 applicabile al tipo di impegno.

4. Gli accordi contrattuali offerti da un ente, ma non ancora accettati dal cliente, che diventerebbero impegni qualora venissero accettati dal cliente, sono trattati come impegni e la percentuale applicabile è quella prevista ai sensi del paragrafo 2. Per gli accordi contrattuali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, punto 9, secondo comma, la percentuale applicabile a tale tipo di accordo contrattuale è pari allo 0 %.

5. Quando un ente si avvale del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223, il valore dell'esposizione dei titoli o delle merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un'operazione di vendita con patto di riacquisto, di un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o merci in prestito o di finanziamenti con margini è maggiorato delle rettifiche per volatilità adeguate per detti titoli o merci, conformemente agli articoli 223 e 224.

6. Il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'elenco dell'allegato II è determinato conformemente al capo 6, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione come specificato in tale capo. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini può essere determinato conformemente al capo 4 o al capo 6.

7. Qualora l'esposizione sia coperta da una protezione del credito di tipo reale, il valore dell'esposizione può essere modificato conformemente al capo 4.

8. L'ABE presenta alla Commissione entro il 31 dicembre 2026 una relazione che illustra:

a) i pertinenti criteri che potrebbero essere utilizzati dagli enti per assegnare gli elementi fuori bilancio, ad eccezione di quelli già inclusi nell'allegato I, alle categorie da 1 a 5 di cui all'allegato I;

- b) i fattori che possono limitare la capacità degli enti di annullare gli impegni revocabili incondizionatamente di cui all'allegato I;
- c) il processo che potrebbe essere predisposto per notificare all'ABE la classificazione da parte degli enti di altri elementi fuori bilancio che comportano rischi analoghi a quelli di cui all'allegato I.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2028.";

35) l'articolo 112 è così modificato:

a) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

"k) esposizioni da debito subordinato;"

b) la lettera i), è sostituita dalla seguente:

"i) esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC;"

36) l'articolo 113 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora un'esposizione sia soggetta a protezione del credito, il valore dell'esposizione o il fattore di ponderazione del rischio applicabile a tale esposizione, a seconda dei casi, può essere modificato conformemente al presente capo e al capo 4.";

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Al valore dell'esposizione di qualsiasi elemento per il quale non è fornita alcuna ponderazione del rischio a norma del capo 2 è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.";

c) al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 o a elementi di classe 2, un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l'approvazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:";

d) al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la controparte è un ente o un ente finanziario cui si applicano requisiti prudenziali adeguati;"

36 bis) l'articolo 115 è così modificato:

a) è aggiunto il seguente paragrafo 0:

"0. Alle esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella X, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.

Tabella X:

Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

Fattore di ponderazione del rischio	20 %	50 %	50 %	100 %	100 %	150 %
-------------------------------------	------	------	------	-------	-------	-------

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alle esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza delle amministrazioni regionali o autorità locali interessate, conformemente alla tabella Y.

Tabella Y:

Classe di merito di credito alla quale sono assegnate le esposizioni verso l'amministrazione centrale

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Fattore di ponderazione del rischio	20 %	50 %	100 %	100 %	100 %	150 %
-------------------------------------	------	------	-------	-------	-------	-------

Per le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali in paesi la cui amministrazione centrale è priva di rating, il fattore di ponderazione del rischio è pari al 100 %."

c) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. In deroga ai paragrafi 0 e 1, le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali sono trattate come le esposizioni verso le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default.";

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le esposizioni nei confronti di chiese o comunità religiose costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, nella misura in cui riscuotano imposte conformemente alla normativa che conferisce loro questo diritto, sono trattate come esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali. In questo caso, il paragrafo 2 non si applica.";

e) il primo comma del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. In deroga ai paragrafi 0 e 1, quando le autorità competenti di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione trattano le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali come le esposizioni verso la rispettiva amministrazione centrale e non vi è nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default, gli enti possono applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione identico.";

f) il paragrafo 5 è così modificato:

"5. In deroga ai paragrafi 0 e 1, alle esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali degli Stati membri diverse da quelle di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e denominate e finanziate nella valuta nazionale di detta amministrazione regionale o autorità locale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.";

36 ter) l'articolo 116 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le esposizioni verso organismi del settore pubblico per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta sono trattate conformemente all'articolo 115, paragrafo 0.";

b) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

"L'ABE mantiene una banca dati accessibile al pubblico di tutti gli organismi del settore pubblico all'interno dell'Unione che sono trattate dalle autorità competenti come esposizioni verso l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'ente locale.";

36 quater) all'articolo 117, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta sono ponderate per il rischio conformemente alla tabella Z. Il fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta è del 50 %.

Tabella Z:

Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6			
Fattore di ponderazione del rischio		20 %	30 %	50 %	100 %	100 %	150 %	150 %	150 %

37) all'articolo 119, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

38) all'articolo 120, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Alle esposizioni per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 3, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.

Tabella 3

Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio		20 %	30 %	50 %	100 %	100 % 150 %

2. Alle esposizioni con durata originaria pari o inferiore a tre mesi per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta e alle esposizioni che derivano da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali con durata originaria pari o inferiore a sei mesi e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta, si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 4 che corrisponde alla valutazione del merito di credito dell'ECAI in conformità all'articolo 136.

Tabella 4

Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio	20 %	20 %	20 %	50 %	50 %	150 %";

39) l'articolo 121 è sostituito dal seguente:

"Articolo 121

Esposizioni verso enti privi di rating

1. Alle esposizioni verso gli enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta si applica una delle classi seguenti:

- a) le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe A, se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:
 - i) l'ente dispone di una capacità adeguata per far fronte ai propri impegni finanziari, compresi i rimborsi del capitale e degli interessi, in modo tempestivo, per la vita prevista delle attività o delle esposizioni e indipendentemente dai cicli economici e dalle condizioni commerciali;
 - ii) l'ente soddisfa o supera il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, modificato dai requisiti di cui all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punti i) e vi), e all'articolo 459, lettera a), ove applicabile, i requisiti di fondi propri specifici di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, il requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE o eventuali requisiti di vigilanza o normativi locali equivalenti e aggiuntivi in vigore in paesi terzi, nella misura in cui tali requisiti sono applicabili a tale ente e devono essere soddisfatti dal capitale primario di classe 1, dal capitale di classe 1 o dai fondi propri, a seconda del caso, o, se le esposizioni verso un ente finanziario sono trattate come esposizioni verso un ente conformemente all'articolo 119, paragrafo 5, eventuali requisiti prudenziali comparabili;

- iii) le informazioni sull'eventuale soddisfacimento o superamento dei requisiti di cui al punto ii) da parte dell'ente sono rese pubbliche o altrimenti rese disponibili all'ente prestatore;
- iv) dalla valutazione condotta dall'ente prestatore a norma dell'articolo 79, lettera b), della direttiva 2013/36/UE non è emerso che l'ente non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);
- b) le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe B, se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono e almeno una delle condizioni di cui alla lettera a) non è soddisfatta:
- i) l'ente è soggetto a un notevole rischio di credito, comprese capacità di rimborso che dipendono da condizioni economiche o commerciali stabili o favorevoli;
- ii) l'ente soddisfa o supera il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, modificato dai requisiti di cui all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto i) e all'articolo 459, lettera a), ove applicabile, i requisiti di fondi propri specifici di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE o eventuali requisiti di vigilanza o normativi locali equivalenti e aggiuntivi in paesi terzi, nella misura in cui tali requisiti sono pubblicati e devono essere soddisfatti dal capitale primario di classe 1, dal capitale di classe 1 o dai fondi propri, a seconda del caso, o, se le esposizioni verso un ente finanziario sono trattate come esposizioni verso un ente conformemente all'articolo 119, paragrafo 5, eventuali requisiti prudenziali comparabili;

- iii) le informazioni sull'eventuale soddisfacimento dei requisiti di cui al punto ii) da parte dell'ente sono rese pubbliche o altrimenti rese disponibili all'ente prestatore;
- iv) dalla valutazione condotta dall'ente prestatore a norma dell'articolo 79, lettera b), della direttiva 2013/36/UE non è emerso che l'ente non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii).

Ai fini del punto ii), i requisiti di vigilanza o normativi locali equivalenti e aggiuntivi non comprendono riserve di capitale equivalenti a quelle definite all'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE;

c) qualora le esposizioni verso enti non siano assegnate alla classe A o B, oppure qualora sia soddisfatta una qualsiasi delle seguenti condizioni, le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe C:

- i) l'ente presenta rischi di default significativi e margini di sicurezza limitati;
- ii) è molto probabile che condizioni commerciali, finanziarie o economiche avverse determinino o abbiano determinato l'incapacità dell'ente di far fronte ai propri impegni finanziari;
- iii) laddove la legge prescriva per l'ente la redazione di un bilancio sottoposto a revisione, il revisore esterno ha emesso un giudizio di revisione negativo o ha espresso dubbi sostanziali nei bilanci o nelle relazioni di revisione nei 12 mesi precedenti in merito alla capacità dell'ente di mantenere la continuità aziendale.

2. Alle esposizioni assegnate alla classe A, B o C conformemente al paragrafo 1 è assegnato un fattore di ponderazione del rischio come segue:

a) alle esposizioni assegnate alla classe A, B o C che soddisfano una qualsiasi delle seguenti condizioni è assegnato un fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni a breve termine in conformità della tabella 5:

i) l'esposizione ha una durata originaria pari o inferiore a tre mesi;

ii) l'esposizione ha una durata originaria pari o inferiore a sei mesi e deriva da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali;

b) alle esposizioni assegnate alla classe A che non sono a breve termine è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 30 % se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:

i) l'esposizione non soddisfa nessuna delle condizioni di cui alla lettera a);

ii) il coefficiente di capitale per il capitale primario di classe 1 dell'ente è pari o superiore al 14 %;

iii) il coefficiente di leva finanziaria dell'ente è pari o superiore al 5 %;

c) alle esposizioni assegnate alla classe A, B o C che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) o b) è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 5.

Se un'esposizione verso un ente non è denominata nella valuta nazionale della giurisdizione di costituzione di tale ente oppure se tale ente ha contabilizzato l'obbligazione creditizia in una succursale in una giurisdizione diversa e l'esposizione non è nella valuta nazionale della giurisdizione in cui opera tale succursale, il fattore di ponderazione del rischio assegnato conformemente alle lettere a), b) o c), a seconda dei casi, alle esposizioni diverse da quelle con durata pari o inferiore a un anno derivanti da elementi potenziali relativi al commercio autoliquidantisi che derivano da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali non è inferiore a quello di un'esposizione verso l'amministrazione centrale del paese in cui l'ente è costituito.

Tabella 5

Valutazione del rischio di credito Classe A Classe B Classe C

Fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni a breve termine 20 % 50 % 150 %

Fattore di ponderazione del rischio 40 % 75 % 150 %

3. Per le esposizioni verso enti finanziari trattate come esposizioni verso enti conformemente all'articolo 119, paragrafo 5, gli Stati membri possono determinare condizioni corrispondenti al paragrafo 1, lettere a) e b), al fine di valutare se assegnare le esposizioni alla lettera a) o alla lettera b) del paragrafo 1. Gli enti assegnano le esposizioni verso enti finanziari trattate come esposizioni verso enti conformemente all'articolo 119, paragrafo 5, valutando se le condizioni corrispondenti fissate dal rispettivo Stato membro sono soddisfatte o superate.";

40) l'articolo 122 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la tabella 6 è sostituita dalla seguente:

"Tabella 6

Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6		
Fattore di ponderazione del rischio		20 %	50 %	75 %	100 %	150 %	150 %	150 %";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Alle esposizioni per le quali tale valutazione non è disponibile è attribuita una ponderazione del 100 %.";

41) è inserito il seguente articolo 122 bis:

"Articolo 122 bis

Esposizioni da finanziamenti specializzati

1. Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese di cui all'articolo 112, lettera g), gli enti distinguono come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche seguenti:

a) si tratta di esposizioni verso un soggetto creato ad hoc per finanziare o amministrare attività materiali, o di esposizioni economicamente analoghe a tali esposizioni;

- b) si tratta di esposizioni non inerenti al finanziamento di immobili e che rientrano nelle definizioni di esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica, esposizioni da finanziamento di progetti o esposizioni da finanziamento su merci di cui al paragrafo 3;
- c) le condizioni contrattuali che disciplinano l'obbligo relativo all'esposizione conferiscono all'ente un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;
- d) la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione relativa all'esposizione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia iniziativa imprenditoriale.

2. Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta direttamente applicabile è assegnato un fattore di ponderazione del rischio a norma della tabella 6aa:

Tabella 6aa

Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio	20 %	50 %	75 %	100 %	150 %	150 %

3. Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile sono assegnati fattori di ponderazione del rischio come segue:

- a) laddove un'esposizione da finanziamenti specializzati sia destinata a finanziare l'acquisizione di attività materiali, tra le quali navi, aeromobili, satelliti, vagoni ferroviari e flotte, e il reddito che deve essere prodotto da tali attività si presenta sotto forma di flussi di cassa generati dall'attività materiale specifica oggetto di finanziamento e data in pegno o assegnata al prestatore ("esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica"), gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 %;
- b) laddove la finalità di un'esposizione da finanziamenti specializzati sia fornire finanziamenti a breve termine di riserve, scorte o crediti su merci negoziate in borsa (*exchange-traded commodities*), compresi petrolio greggio, metalli o raccolti, e il reddito generato da tali riserve, scorte o crediti deve essere dato dai proventi della vendita della merce in questione ("esposizioni da finanziamento su merci"), gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 %;

c) laddove la finalità di un'esposizione da finanziamenti specializzati sia finanziare un progetto, il che può concretizzarsi sotto forma di finanziamento della costruzione di una nuova installazione o di rifinanziamento di un'installazione esistente, con o senza miglioramenti, per lo sviluppo o l'acquisizione di installazioni di grandi dimensioni, complesse e costose, comprese centrali elettriche, impianti di trasformazione di sostanze chimiche, miniere, infrastrutture di trasporto, infrastrutture ambientali e di telecomunicazioni, e l'ente prestatore tenga principalmente in considerazione i redditi generati dal progetto, sia come fonte di rimborso che come garanzia per il prestito ("esposizioni da finanziamento di progetti"), gli enti applicano i fattori di ponderazione del rischio seguenti:

i) 130 % se il progetto al quale l'esposizione fa riferimento è in fase preoperativa;

ii) a condizione che non si applichi la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 501 bis, l'80 % se il progetto al quale l'esposizione fa riferimento è in fase operativa e l'esposizione soddisfa tutti i criteri seguenti:

- vi sono restrizioni contrattuali alla capacità del debitore di svolgere attività che possano ledere gli interessi dei prestatori, tra cui il divieto di emettere nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito esistenti;

- il debitore dispone di sufficienti fondi di riserva integralmente coperti da disponibilità liquide o altri meccanismi finanziari con garanti con un rating elevato per coprire il fabbisogno in termini di riserva per imprevisti e di capitale di esercizio per tutta la vita utile del progetto oggetto di finanziamento;
- il progetto al quale l'esposizione fa riferimento genera flussi di cassa prevedibili e che coprono tutti i futuri rimborsi del prestito;
- la fonte del rimborso dell'obbligazione dipende da una controparte principale che è uno dei soggetti seguenti:
 - una banca centrale, un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale, a condizione che sia loro attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma degli articoli 114 e 115 o che sia loro attribuito un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;
 - un organismo del settore pubblico, a condizione che gli sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 20 % a norma dell'articolo 116 o che gli sia attribuito un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;
 - una società a cui è stato assegnato un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;

- le disposizioni contrattuali che disciplinano l'esposizione verso il debitore prevedono un elevato grado di tutela per l'ente prestatore in caso di default del debitore;
 - la controparte principale o le altre controparti che soddisfano analogamente i criteri di ammissibilità della controparte principale tutelano in maniera efficace l'ente prestatore nei confronti di perdite derivanti dalla cessazione del progetto;
 - all'ente prestatore sono concessi in garanzia, nella misura consentita dalla legge applicabile, tutte le attività e tutti i contratti necessari per la gestione del progetto;
 - l'ente prestatore è in grado di assumere il controllo del soggetto debitore in caso di evento di default;
- iii) 100 % se il progetto al quale l'esposizione si riferisce è in fase operativa e l'esposizione non soddisfa le condizioni di cui al punto ii) del presente comma;
- d) ai fini della lettera c), punto ii), terzo trattino, i flussi di cassa generati sono considerati prevedibili solo se una parte considerevole delle entrate soddisfa una o più delle condizioni seguenti:
- i) le entrate sono basate sulla disponibilità;
 - ii) le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;
 - iii) le entrate sono soggette a contratto prendi o paghi (take-or-pay);

e) ai fini della lettera c), per fase operativa si intende la fase in cui il soggetto appositamente costituito per finanziare il progetto o economicamente comparabile soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

- i) il soggetto dispone di un flusso di cassa netto positivo sufficiente a coprire l'eventuale obbligazione contrattuale residua;
- ii) il soggetto dispone di un debito a lungo termine in diminuzione.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano più in dettaglio le condizioni alle quali sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 3, lettera a), punto i), e lettera c), punto ii).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 1 anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. Entro il 31 dicembre 2026, l'ABE presenta alla Commissione una relazione che illustra:

- a) un'analisi dell'evoluzione delle tendenze e delle condizioni sui mercati per il finanziamento di attività materiali a destinazione specifica nonché dell'impatto del nuovo quadro in termini di aumento dei requisiti patrimoniali per progetti corrispondenti;
- b) un'analisi della rischioosità effettiva delle esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica durante un intero ciclo economico;
- c) un'analisi dell'opportunità di definire un sottogruppo di "finanziamenti di attività materiali a destinazione specifica di qualità elevata" e di assegnare a tale sottogruppo di esposizioni un trattamento prudenziale specifico, a determinate condizioni, che rifletta meglio il loro minore livello di rischio, come nel caso delle esposizioni da finanziamento di progetti di qualità elevata di cui al paragrafo 3, lettera c), punto ii).

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2028.";

42) l'articolo 123 è sostituito dal seguente:

"Articolo 123

Esposizioni al dettaglio

1. Le esposizioni che soddisfano tutti i criteri che seguono sono considerate esposizioni al dettaglio:

- a) l'esposizione è un'esposizione verso una o più persone fisiche o un'esposizione verso una PMI ai sensi dell'articolo 5, punto 8; :

b) l'importo totale dovuto all'ente, alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal debitore o dal gruppo di clienti connessi, compresa qualsiasi esposizione in stato di default ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 quinquies, fino al valore dell'immobile, non può superare 1 milione di EUR, per quanto noto all'ente, che adotta misure ragionevoli per confermare tale situazione;

c) l'esposizione rientra in un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono notevolmente ridotti;

d) l'ente interessato tratta l'esposizione nel proprio quadro di gestione del rischio e gestisce l'esposizione internamente come esposizione al dettaglio in modo coerente nel tempo e in maniera analoga al trattamento da parte dell'ente di altre esposizioni al dettaglio.

Il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è ammissibile ad essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.

2. Le seguenti esposizioni non sono considerate esposizioni al dettaglio:

a) esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;

b) esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a);

c) tutte le altre esposizioni sotto forma di titoli.

3. Alle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 1 è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 75 %, fatta eccezione per le esposizioni transattive, alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 45 %.
4. A un'esposizione verso una o più persone fisiche diversa da un'esposizione al dettaglio a norma del paragrafo 1 è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
5. In deroga al paragrafo 3, alle esposizioni dovute a prestiti concessi da un ente a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all'ente di parte della pensione o della retribuzione del debitore è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- a) per il rimborso del prestito, il debitore autorizza incondizionatamente il fondo pensione o il datore di lavoro a effettuare pagamenti diretti all'ente deducendo i pagamenti mensili per il prestito dalla pensione o dalla retribuzione mensile del debitore;
 - b) i rischi di decesso, inabilità lavorativa, disoccupazione o riduzione della pensione o retribuzione mensile netta del debitore sono adeguatamente coperti da una polizza assicurativa sottoscritta a beneficio dell'ente;

c) i pagamenti mensili che devono essere effettuati dal debitore per tutti i prestiti che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b) non superano complessivamente il 20 % della pensione o retribuzione mensile del debitore;

d) la durata originaria massima del prestito è uguale o inferiore a dieci anni.";

43) è inserito il seguente articolo 123 bis:

"Articolo 123 bis

Esposizioni con disallineamento di valuta

1. Per le esposizioni verso persone fisiche assegnate a una delle classi di esposizioni al dettaglio o le esposizioni verso persone fisiche che possono essere considerate esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali, il fattore di ponderazione del rischio assegnato conformemente al capo 2 è moltiplicato per un fattore pari a 1,5 e il fattore di ponderazione del rischio calcolato in tal modo non è superiore al 150 %, se sono soddisfatte le condizioni che seguono:

a) l'esposizione è denominata in una valuta diversa da quella della fonte di reddito del debitore;

b) il debitore non dispone di una copertura per il suo rischio di pagamento in ragione del disallineamento di valuta, né mediante uno strumento finanziario né mediante un reddito in valuta estera che corrisponde alla valuta dell'esposizione, oppure il totale di tali coperture a disposizione del debitore copre meno del 90 % di tutte le rate per l'esposizione in questione.

Se un ente non è in grado di individuare tali esposizioni soggette a disallineamento di valuta, il moltiplicatore del fattore di ponderazione del rischio pari a 1,5 si applica a tutte le esposizioni prive di copertura la cui valuta sia diversa dalla valuta nazionale del paese di residenza del debitore.

2. Ai fini del presente articolo, per fonte di reddito si intende qualsiasi fonte che genera flussi di cassa a favore del debitore, comprese le rimesse, i redditi da locazione o gli stipendi, esclusi i proventi della vendita di attività o analoghe azioni di ricorso da parte dell'ente.

3. In deroga al paragrafo 1, se la coppia di valute di cui al paragrafo 1, lettera a), è costituita dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II), il fattore moltiplicativo di 1,5 non si applica.";

44) l'articolo 124 è sostituito dal seguente:

"Articolo 124

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili

1. Un'esposizione non ADC che non soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 3 è trattata come segue:

a) un'esposizione non IPRE è ponderata per il rischio come un'esposizione non garantita dal bene immobile interessato;

b) un'esposizione IPRE è assoggettata a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %.

1 bis. Qualsiasi parte di un'esposizione non ADC che superi l'importo nominale del privilegio che garantisce l'esposizione, ma in cui le condizioni di cui al paragrafo 3 sono rispettate per la parte di esposizione fino all'importo nominale del privilegio, è trattata a norma del paragrafo 1.

2. Un'esposizione non ADC garantita da un bene immobile, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 3, è trattata come segue:

a) se l'esposizione è garantita da un immobile residenziale, l'esposizione è trattata conformemente all'articolo 125, paragrafo 1, se l'esposizione soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:

i) il bene immobile produttore di reddito a garanzia dell'esposizione è la residenza primaria del debitore, tanto laddove il bene immobile nel suo complesso costituisca un'unità abitativa singola quanto laddove l'unità abitativa costituisca una parte separata all'interno di un bene immobile;

ii) l'esposizione è verso una persona fisica ed è garantita da un'unità abitativa produttrice di reddito, tanto laddove il bene immobile nel suo complesso costituisca un'unità abitativa unica quanto laddove l'unità abitativa sia una parte separata all'interno del bene immobile, e le esposizioni totali dell'ente verso tale persona fisica non sono garantite da più di quattro beni immobili, compresi quelli che non sono immobili residenziali o che non soddisfano nessuno dei criteri di cui al presente punto, oppure quattro unità abitative separate all'interno di beni immobili;

- iii) l'esposizione garantita da immobili residenziali è verso associazioni o cooperative di persone fisiche disciplinate dalla legge e costituite esclusivamente per concedere ai propri soci l'uso di una residenza primaria nell'immobile che garantisce i prestiti;
- iv) l'esposizione è garantita da immobili residenziali di imprese di edilizia residenziale pubblica o associazioni senza scopo di lucro disciplinate dalla legge e che esistono per soddisfare finalità sociali e per offrire ai locatari alloggi di lunga durata;
- v) l'esposizione è un'esposizione non IPRE;
- b) se l'esposizione è garantita da immobili residenziali e l'esposizione non soddisfa alcuna delle condizioni di cui alla lettera a), punti da i) a v), l'esposizione è trattata conformemente all'articolo 125, paragrafo 2;
- c) se l'esposizione è garantita da un immobile non residenziale, l'esposizione è trattata come segue:
 - i) un'esposizione non IPRE è trattata conformemente all'articolo 126, paragrafo 1;
 - ii) un'esposizione IPRE è trattata conformemente all'articolo 126, paragrafo 2.

3. Per poter beneficiare del trattamento di cui all'articolo 125 o all'articolo 126, un'esposizione garantita da un bene immobile soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) il bene immobile che garantisce l'esposizione soddisfa una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i) il bene immobile è stato completato integralmente;

ii) il bene immobile è una foresta o un terreno agricolo;

iii) il prestito è a favore di una persona fisica e il bene immobile è un immobile residenziale in costruzione o un terreno su cui è progettata la costruzione di un immobile residenziale, laddove tale progetto sia stato legittimamente approvato da tutte le autorità interessate, a seconda dei casi, e se è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:

- il bene immobile a garanzia dell'esposizione non ha più di quattro unità abitative e sarà la residenza primaria del debitore, tanto laddove il bene immobile nel suo complesso costituisca un'unità abitativa singola quanto laddove l'unità abitativa costituisca una parte separata all'interno di tale bene immobile, e il prestito a tale persona fisica non finanzia indirettamente esposizioni ADC;

- un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale oppure un organismo del settore pubblico, le esposizioni verso i quali sono trattate rispettivamente ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2, e dell'articolo 116, paragrafo 4, dispone dei poteri giuridici e della capacità per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sarà terminato entro un lasso di tempo ragionevole ed è tenuta/o o si è impegnata/o in modo giuridicamente vincolante a terminarlo laddove la costruzione non verrebbe altrimenti terminata entro un lasso di tempo ragionevole. In alternativa, è predisposto un meccanismo giuridico equivalente per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sarà terminato entro un lasso di tempo ragionevole;

- b) l'esposizione è garantita da un privilegio di primo grado detenuto dall'ente sul bene immobile oppure l'ente detiene il privilegio di primo grado e qualsiasi altro privilegio di rango sequenzialmente inferiore su tale immobile;
- c) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
- d) tutte le informazioni richieste al momento dell'assunzione dell'esposizione e a fini di monitoraggio sono adeguatamente documentate, comprese quelle concernenti la capacità di rimborso del debitore e la valutazione dell'immobile. Al fine di valutare la capacità di rimborso del debitore, gli enti mettono in atto politiche di sottoscrizione comprendenti le metriche pertinenti per tale valutazione e i loro rispettivi livelli massimi e ottengono prove adeguate del reddito del debitore al momento della concessione del prestito;
- e) i requisiti di cui all'articolo 208 e le regole di valutazione di cui all'articolo 229, paragrafo 1, sono rispettati.

Ai fini della lettera c), gli enti possono escludere situazioni nelle quali fattori puramente macroeconomici incidono tanto sul valore dell'immobile quanto sulle prestazioni del debitore.

4. In deroga al paragrafo 3, lettera b), nelle giurisdizioni nelle quali privilegi di rango junior conferiscono al titolare un diritto sulla garanzia reale validamente opponibile e che costituisce un fattore efficace di attenuazione del rischio di credito, si possono riconoscere anche i privilegi di rango junior detenuti da un ente diverso da quello che detiene il privilegio di rango senior, anche nel caso in cui l'ente non detenga quest'ultimo privilegio o non detenga un privilegio che si colloca tra un privilegio di rango più senior e un privilegio di rango più junior, entrambi detenuti da tale ente.

I privilegi che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità di cui al presente paragrafo o al paragrafo 3 possono essere riconosciuti come tali anche per le esposizioni associate a linee di credito non utilizzate. Se l'utilizzo della linea di credito è subordinato alla costituzione anticipata o simultanea di un privilegio nella misura in cui l'ente è interessato al privilegio a fronte dell'utilizzo della linea di credito, tale per cui l'ente non ha alcun interesse nel privilegio se la linea di credito non è utilizzata, tale privilegio può essere riconosciuto per l'esposizione derivante dalla linea di credito non utilizzata.

Ai fini del primo comma, le regole che disciplinano i privilegi assicurano tutti gli aspetti riportati in appresso:

- a) ogni ente che detiene un privilegio su un bene immobile può avviare la vendita di quest'ultimo indipendentemente dagli altri soggetti che detengono un privilegio su tale bene immobile;
- b) laddove la vendita del bene immobile non sia effettuata mediante un'asta pubblica, i soggetti che detengono un privilegio di rango senior adottano misure ragionevoli per ottenere un valore equo di mercato o il miglior prezzo ottenibile nelle circostanze in cui esercitano autonomamente qualsiasi potere di vendita.

5. Ai fini dell'articolo 125, paragrafo 2, e dell'articolo 126, paragrafo 2, il rapporto esposizione/valore ("ETV") è calcolato dividendo l'importo dell'esposizione per il valore dell'immobile alle condizioni che seguono:

- a) l'importo dell'esposizione è calcolato come l'importo residuo dell'obbligazione creditizia relativa all'esposizione garantita dall'immobile e qualsiasi importo non utilizzato ma irrevocabile che, una volta utilizzato, aumenterebbe il valore dell'esposizione garantita dall'immobile;
- b) l'importo dell'esposizione è calcolato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell'articolo 110, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi dell'articolo 34 relative ad attività non ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente, delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e di altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione o a qualsiasi forma di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale, ad eccezione dei conti di depositi costituiti in garanzia presso l'ente prestatore che soddisfano tutti i requisiti per la compensazione in bilancio, nel contesto di accordi quadro di compensazione ai sensi degli articoli 196 e 206 oppure ai sensi di altri accordi di compensazione delle poste in bilancio ai sensi degli articoli 195 e 205, e sono stati costituiti in garanzia in maniera incondizionata e irrevocabile ai soli fini dell'adempimento dell'obbligazione creditizia connessa all'esposizione garantita dall'immobile;

c) per le esposizioni che devono essere trattate a norma dell'articolo 125, paragrafo 2, o dell'articolo 126, paragrafo 2, se una parte diversa dall'ente detiene un privilegio di rango senior e un privilegio di rango junior detenuto dall'ente è riconosciuto a norma del paragrafo 4, l'importo lordo dell'esposizione è calcolato come la somma dell'importo lordo dell'esposizione del privilegio dell'ente e degli importi lordi dell'esposizione per tutti gli altri privilegi di rango equivalente o superiore a quello del privilegio dell'ente. Se non si dispone di informazioni sufficienti per accertare il rango degli altri privilegi, l'ente dovrebbe trattare tali privilegi classificandoli con un rango pari (pari passu) a quello del privilegio junior detenuto dall'ente. L'ente determina innanzitutto il fattore di ponderazione del rischio conformemente all'articolo 125, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2 ("ponderazione del rischio di base"), a seconda dei casi. Successivamente rettifica tale fattore per un moltiplicatore pari a 1,25, ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio dei privilegi di rango junior. Qualora il fattore di ponderazione del rischio di base corrisponda alla categoria ETV inferiore, il moltiplicatore non è applicato. La ponderazione del rischio risultante dalla moltiplicazione del fattore di ponderazione del rischio di base per 1,25 è limitata al valore del fattore di ponderazione del rischio che si applicherebbe all'esposizione qualora i requisiti di cui al paragrafo 3 non fossero soddisfatti.

Ai fini della lettera a), se un ente dispone di più di un'esposizione garantita dallo stesso bene immobile e tali esposizioni sono garantite da privilegi su tale bene immobile sequenzialmente in ordine di rango senza che alcun terzo detenga alcun privilegio afferente a un rango intermedio, le esposizioni sono trattate come un'unica esposizione combinata e gli importi lordi dell'esposizione per le singole esposizioni sono sommati per calcolare l'importo lordo dell'esposizione per tale unica esposizione combinata.

6. Gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'applicazione del paragrafo 7. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.

Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è l'autorità competente, essa dovrebbe provvedere affinché le autorità e gli enti nazionali pertinenti dotati di mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell'intenzione dell'autorità competente di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria nel suo Stato membro in conformità del paragrafo 7.

Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è diversa dall'autorità competente, lo Stato membro adotta le necessarie disposizioni atte ad assicurare l'adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra l'autorità competente e l'autorità designata ai fini della corretta applicazione del presente articolo. In particolare, le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione adeguata degli obblighi imposti all'autorità designata ai sensi del presente articolo. Detta cooperazione mira ad evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente tra autorità competente e autorità designata, nonché ad assicurare che si tenga opportunamente conto dell'interazione con altre misure, in particolare le misure adottate a norma dell'articolo 458 del presente regolamento e all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.

7. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 430 bis e di qualsiasi altro indicatore pertinente, l'autorità designata a norma del paragrafo 6 del presente articolo valuta periodicamente e almeno una volta l'anno se le ponderazioni del rischio di cui all'articolo 125 e all'articolo 126 per le esposizioni garantite da immobili situati nel proprio territorio siano basate in maniera appropriata su quanto segue:

- a) le perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili;
- b) gli sviluppi orientati al futuro sul mercato dei beni immobili.

Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma, un'autorità designata conformemente al paragrafo 6 del presente articolo concluda che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125 o all'articolo 126 non rispecchiano adeguatamente i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali o su immobili non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità competente e qualora ritenga che l'inadeguatezza della ponderazione del rischio potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura del suo Stato membro, essa può aumentare i fattori di ponderazione del rischio applicabili a tali esposizioni entro gli intervalli di valori previsti al quarto comma del presente paragrafo, o imporre criteri più severi di quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

L'autorità designata conformemente al paragrafo 6 del presente articolo notifica all'ABE e al CERS gli eventuali adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e dei criteri applicati ai sensi del presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale notifica l'ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato. L'ABE e il CERS pubblicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri per le esposizioni di cui agli articoli 125 e 126 e all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), applicati dall'autorità pertinente.

Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, l'autorità designata a norma del paragrafo 6 può aumentare i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 125, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 126, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 126, paragrafo 2, primo comma, o imporre criteri più severi di quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo per le esposizioni verso uno o più segmenti immobiliari garantite da ipoteche su beni immobili situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità competente. L'autorità non aumenta tali fattori di ponderazione del rischio oltre il 150 %.

Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, l'autorità designata a norma del paragrafo 6 può altresì ridurre le percentuali del valore dell'immobile di cui all'articolo 125, paragrafo 1, o all'articolo 126, paragrafo 1, o le percentuali dell'ETV che definiscono la categoria di ponderazione del rischio ETV di cui alla tabella 6aaa all'articolo 125, paragrafo 2, o alla tabella 6c all'articolo 126, paragrafo 2. L'autorità designata garantisce la coerenza tra tutte le categorie di ponderazione del rischio ETV in modo tale che la ponderazione del rischio di una categoria di ponderazione del rischio ETV inferiore sia sempre inferiore o uguale alla ponderazione del rischio di una categoria di ponderazione del rischio ETV superiore.

8. Qualora l'autorità designata a norma del paragrafo 6 stabilisca fattori di ponderazione del rischio più elevati o criteri più rigorosi ai sensi del paragrafo 7, gli enti dispongono di un periodo transitorio di sei mesi per applicarli.

9. L'ABE, in stretta collaborazione con il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 7.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

10. Per mezzo di raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, e in stretta collaborazione con l'ABE, il CERS può fornire orientamenti alle autorità designate conformemente al paragrafo 6 del presente articolo in merito ad entrambi i due aspetti seguenti:

- a) i fattori che potrebbero "incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura" ai sensi del paragrafo 7, secondo comma;
- b) i parametri di riferimento indicativi di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 6 deve tenere conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati.

11. A tutte le loro corrispondenti esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti di un altro Stato membro, gli enti stabiliti in uno Stato membro applicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che sono stati fissati dalle autorità di tale altro Stato membro conformemente al paragrafo 7.

12. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il termine "meccanismo giuridico equivalente" predisposto per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sarà terminato entro un lasso di tempo ragionevole, conformemente all'articolo 124, paragrafo 3, lettera a), punto iii).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 1 anno dopo l'entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

45) l'articolo 125 è sostituito dal seguente:

"Articolo 125

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali

1. Un'esposizione garantita da un immobile residenziale che soddisfa una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera a), punti da i) a v), è trattata come segue:

a) alla parte dell'esposizione fino al 55 % del valore dell'immobile è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.

Se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 20 %, l'importo del 55 % del valore dell'immobile è ridotto dell'importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente.

Se i privilegi non detenuti dall'ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio dell'ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 20 %, l'importo del 55 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior detenuti e non detenuti dall'ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:

- i) il 55 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior (sia detenuti dall'ente che detenuti da altri enti) per
- ii) l'importo dei privilegi non detenuti dall'ente di rango pari (pari passu) al privilegio dell'ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari.

Ai fini della presente lettera, se, a norma dell'articolo 124, paragrafo 7, l'autorità competente o designata, a seconda dei casi, ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale inferiore del valore dell'immobile rispetto ai valori di cui alla presente lettera, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la percentuale fissati a norma dell'articolo 124, paragrafo 7;

- b) l'eventuale parte restante dell'esposizione è ponderata per il rischio come un'esposizione non garantita da immobili residenziali.

2. A un'esposizione garantita da un immobile residenziale che non soddisfa una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera a), punti da i) a v), è assegnato il fattore di ponderazione del rischio fissato conformemente alla rispettiva categoria di ponderazione del rischio ETV della tabella 6aaa seguente.

Ai fini del presente paragrafo, se, a norma dell'articolo 124, paragrafo 7, l'autorità competente o designata, a seconda dei casi, ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale dell'ETV inferiore rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la percentuale fissati a norma dell'articolo 124, paragrafo 7.

Tabella 6aaa

ETV	$ETV \leq 50 \%$	$50 \% < ETV \leq 60 \%$	$60 \% < ETV \leq 80 \%$	$80 \% < ETV \leq 90 \%$	$90 \% < ETV \leq 100 \%$	$ETV > 100 \%$
-----	------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------

Fattore di ponderazione del rischio	30 %	35 %	45 %	60 %	75 %	105 %
-------------------------------------	------	------	------	------	------	-------

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti possono applicare il trattamento di cui al paragrafo 1 alle esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, qualora l'autorità competente di tale Stato membro abbia pubblicato tassi di perdita per tali esposizioni che, sulla base dei dati aggregati segnalati da tutti gli enti in tale Stato membro a norma dell'articolo 430 bis per tale mercato immobiliare nazionale, non superino alcuno dei seguenti limiti per le perdite aggregate tra tutti gli enti con tali esposizioni in essere nell'anno precedente:

a) l'importo aggregato segnalato dagli enti di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera a), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,3 %.

b) l'importo aggregato segnalato dagli enti di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera b), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,5 %.

3. Gli enti possono applicare la deroga di cui al paragrafo 2, terzo comma, anche nei casi in cui le autorità competenti di un paese terzo che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione, come da decisione di cui all'articolo 107, paragrafo 4, pubblicano tassi di perdita corrispondenti per esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio del loro paese.";

46) l'articolo 126 è sostituito dal seguente:

"Articolo 126

Esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali

1. Un'esposizione garantita da un immobile non residenziale di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera c), punto i), è trattata come segue:

a) alla parte dell'esposizione fino al 55 % del valore dell'immobile è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 60 %.

Se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 60 %, l'importo del 55 % del valore dell'immobile è ridotto dell'importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente.

Se i privilegi non detenuti dall'ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio dell'ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 60 %, l'importo del 55 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior detenuti e non detenuti dall'ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:

- i) il 55 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior (sia detenuti dall'ente che detenuti da altri enti) per
- ii) l'importo dei privilegi non detenuti dall'ente di rango pari (pari passu) al privilegio dell'ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari.

Ai fini della presente lettera, se, a norma dell'articolo 124, paragrafo 7, l'autorità competente o designata, a seconda dei casi, ha fissato fattori di ponderazione del rischio più elevati o una percentuale inferiore del valore dell'immobile rispetto ai valori di cui alla presente lettera, gli enti utilizzano i fattori di ponderazione del rischio e la percentuale fissati a norma dell'articolo 124, paragrafo 7;

- b) l'eventuale parte restante dell'esposizione è ponderata per il rischio come un'esposizione non garantita da tale bene immobile.

2. A un'esposizione di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera c), punto ii), è assegnato il fattore di ponderazione del rischio fissato conformemente alla rispettiva categoria di ponderazione del rischio ETV della tabella 6c.

Ai fini del presente paragrafo, se, a norma dell'articolo 124, paragrafo 7, l'autorità competente o designata, a seconda dei casi, ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale dell'ETV inferiore rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la percentuale fissati a norma dell'articolo 124, paragrafo 7.

Tabella 6c

$ETV \leq 60 \%$ $60 \% < ETV \leq 80 \%$ $ETV > 80 \%$

Fattore di ponderazione del rischio 70 % 90 % 110 %

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti possono applicare il trattamento di cui al paragrafo 1 alle esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, qualora l'autorità competente di tale Stato membro abbia pubblicato tassi di perdita per tali esposizioni che, sulla base dei dati aggregati segnalati da tutti gli enti in tale Stato membro a norma dell'articolo 430 bis per tale mercato immobiliare nazionale, non superino alcuno dei seguenti limiti per le perdite, aggregate tra tutte tali esposizioni in essere nell'anno precedente:

a) l'importo aggregato segnalato dagli enti di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera d), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,3 %.

b) l'importo aggregato segnalato dagli enti di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera e), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,5 %.

3. Gli enti possono applicare la deroga di cui al paragrafo 2, terzo comma, anche nei casi in cui le autorità competenti di un paese terzo che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione, come da decisione di cui all'articolo 107, paragrafo 4, pubblicano tassi di perdita corrispondenti per esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio del loro paese.";

47) è inserito un nuovo articolo 126 bis:

"Articolo 126 bis

Esposizioni per l'acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni

1. A un'esposizione ADC è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %.

2. Alle esposizioni ADC relative a immobili residenziali può tuttavia essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, a condizione che l'ente applichi solide norme di assunzione e monitoraggio che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 74 e 79 della direttiva 2013/36/UE e che almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

a) i contratti di prevendita o pre-locazione finanziaria giuridicamente vincolanti, per i quali l'acquirente o il locatario ha effettuato un cospicuo deposito in denaro soggetto a trattenuta in caso di risoluzione del contratto, o qualora il finanziamento sia garantito in modo equivalente, costituiscono una parte significativa dei contratti totali;

b) il debitore ha notevole capitale proprio a rischio, rappresentato come importo adeguato del capitale proprio conferito dal debitore rispetto al valore stimato dell'immobile residenziale al momento del completamento.

c) i contratti di vendita giuridicamente vincolanti, anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato a rate in funzione dei progressi dei lavori di costruzione, costituiscono una parte significativa dei contratti totali.

3. L'ABE emana entro il [OP, inserire la data = 1 anno dopo l'entrata in vigore] orientamenti destinati a specificare i termini "cospicuo deposito in denaro", "finanziamento garantito in modo equivalente", "importo adeguato del capitale proprio conferito dal debitore", "parte significativa dei contratti totali" e "notevole capitale proprio a rischio".

Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

48) l'articolo 127 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini del calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche di cui al presente paragrafo per una esposizione acquistata già in stato di default, gli enti includono nel calcolo l'eventuale differenza positiva tra l'importo dovuto dal debitore in relazione a tale esposizione e la somma degli elementi seguenti:

i) la riduzione aggiuntiva dei fondi propri qualora tale esposizione sia stata completamente cancellata; e

ii) eventuali riduzioni dei fondi propri già esistenti relative a tale esposizione.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per definire la parte garantita di un'esposizione in stato di default, le garanzie reali e personali sono ammissibili ai fini dell'attenuazione del rischio di credito a norma del capo 4.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al valore di esposizioni non-IPRE garantite da immobili residenziali o non residenziali in conformità rispettivamente dell'articolo 125 e dell'articolo 126 che rimane dopo le rettifiche di valore su crediti specifiche è attribuito il più elevato tra un fattore di ponderazione del rischio del 100 % e il fattore di ponderazione del rischio fissato conformemente all'articolo 124, paragrafo 7, se si è verificato un default conformemente all'articolo 178.";

d) il paragrafo 4 è soppresso;

49) l'articolo 128 è sostituito dal seguente:

"Articolo 128

Esposizioni da debito subordinato

1. Le seguenti esposizioni sono trattate come esposizioni da debito subordinato:

a) esposizioni debitorie che sono subordinate a crediti vantati da altri creditori ordinari non garantiti;

b) strumenti di fondi propri nella misura in cui tali strumenti non siano considerati esposizioni in strumenti di capitale a norma dell'articolo 133, paragrafo 1; e

c) esposizioni derivanti dalla detenzione, da parte dell'ente, di strumenti di passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 ter.

2. Alle esposizioni da debito subordinato è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni siano detratte dai fondi propri o soggette al trattamento di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma. ";

50) l'articolo 129 è così modificato:

a) al paragrafo 3 è inserito il comma seguente:

"Ai fini della valutazione di un bene immobile, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2162 possono consentire che tale bene sia valutato a un valore pari o inferiore al valore di mercato, oppure in quegli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la valutazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari, al valore del credito ipotecario di tale bene immobile senza applicare i limiti di cui all'articolo 229, paragrafo 1, lettera d).";

b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"4. Alle obbligazioni garantite per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6a, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.";

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le obbligazioni garantite per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile fatta da un'ECAI prescelta sono ponderate per il rischio sulla base del fattore di ponderazione attribuito alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite verso l'ente emittente. Si applica la seguente corrispondenza tra i fattori di ponderazione del rischio:

a) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 20 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 10 %;

a bis) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 30 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 15 %;

a ter) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 40 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 20 %;

b) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 50 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 25 %;

b bis) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 75 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 35 %;

c) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 100 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 50 %;

d) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 150 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 100 %.";

51) All'articolo 132 quater, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un impegno di valore minimo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo come il valore corrente dell'importo garantito scontato applicando un fattore di sconto derivato da un tasso privo di rischio a norma dell'articolo 325 terdecies, paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi. Gli enti possono ridurre il valore dell'esposizione dell'impegno di valore minimo di tutte le perdite riconosciute rispetto all'impegno di valore minimo a norma dei principi contabili applicabili.";

52) l'articolo 133 è sostituito dal seguente:

"Articolo 133

Esposizioni in strumenti di capitale

1. Tutti i seguenti elementi sono classificati come esposizioni in strumenti di capitale:

- a) qualsiasi esposizione che soddisfi tutte le condizioni seguenti:
 - i) l'esposizione è irredimibile, nel senso che il rendimento dei fondi investiti può essere conseguito soltanto mediante la vendita dell'investimento o la vendita dei diritti sull'investimento oppure mediante la liquidazione dell'emittente;
 - ii) l'esposizione non costituisce un'obbligazione da parte dell'emittente; e
 - iii) l'esposizione conferisce un credito residuale sulle attività o sul reddito dell'emittente;
- b) strumenti che si qualificherebbero come elementi di classe 1 se emessi da un ente;

- c) strumenti che costituiscono un'obbligazione da parte dell'emittente e soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti:
- i) l'emittente può differire il regolamento dell'obbligazione a tempo indeterminato;
 - ii) l'obbligazione impone o consente, a discrezione dell'emittente, il regolamento mediante l'emissione di un numero fisso di azioni dell'emittente;
 - iii) l'obbligazione impone o consente, a discrezione dell'emittente, il regolamento mediante l'emissione di un numero variabile di azioni dell'emittente e, ceteris paribus, qualsiasi variazione del valore dell'obbligazione è attribuibile a, paragonabile a e si sviluppa nella stessa direzione della variazione del valore di un numero fisso di azioni dell'emittente;
 - iv) il titolare dello strumento ha la possibilità di richiedere che l'obbligazione sia regolata in azioni, fatto salvo il caso in cui sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - nel caso di uno strumento negoziato, l'ente può dimostrare all'autorità competente, su richiesta, che lo strumento è negoziato sul mercato piuttosto come debito dell'emittente che come suo capitale;

- nel caso di strumenti non negoziati, l'ente può dimostrare all'autorità competente, su richiesta, che lo strumento dovrebbe essere trattato come una posizione debitoria.

Ai fini della lettera c), punto iii), sono incluse le obbligazioni che richiedono o consentono il regolamento mediante l'emissione di un numero variabile di azioni dell'emittente, per le quali la variazione del valore monetario dell'obbligazione è pari alla variazione del valore equo di un numero fisso di azioni moltiplicato per un fattore specificato, dove tanto il fattore quanto il numero di azioni di riferimento sono fissi.

Ai fini del punto iv), qualora sia soddisfatta una delle condizioni ivi previste, l'ente può scomporre i rischi a fini regolamentari, previa autorizzazione dell'autorità competente;

d) obbligazioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli strutturati in maniera tale che la sostanza economica sia simile alle esposizioni di cui alle lettere a), b) e c), comprese le passività il cui rendimento è collegato a quello degli strumenti di capitale;

e) esposizioni in strumenti di capitale che sono registrate come prestito ma derivano da un debt-equity swap (scambio di debiti per azioni) effettuato nel contesto di regolari operazioni di realizzo o di ristrutturazione del debito.

2. Gli investimenti in strumenti di capitale non sono trattati come esposizioni in strumenti di capitale in nessuno dei casi seguenti:

- a) gli investimenti in strumenti di capitale sono strutturati in maniera tale che la loro sostanza economica sia analoga a quella di strumenti di debito che non soddisfano i criteri di nessuna delle lettere del paragrafo 1;
- b) gli investimenti azionari costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione.

3. Alle esposizioni in strumenti di capitale, diverse da quelle di cui ai paragrafi da 4 a 7, è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 250 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni debbano essere detratte o ponderate per il rischio conformemente alla parte due.

4. Alle seguenti esposizioni in strumenti di capitale verso società non quotate è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 400 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni debbano essere detratte o ponderate per il rischio conformemente alla parte due:

- a) investimenti per fini di rivendita a breve termine;
- b) investimenti in imprese di venture capital o investimenti analoghi acquisiti in previsione di significative plusvalenze a breve termine.

In deroga al primo comma, agli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale, compresi gli investimenti in strumenti di capitale di imprese clienti con i quali l'ente intrattiene o intende stabilire una relazione d'affari a lungo termine e debt-equity swap per fini di ristrutturazione di imprese è assegnato un fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 3 o 5, a seconda dei casi. Ai fini del presente articolo, un investimento a lungo termine in strumenti di capitale è un investimento in strumenti di capitale detenuto per tre anni o più o compiuto con l'intenzione di mantenerlo per tre anni o più, secondo quanto approvato dall'alta dirigenza dell'ente.

5. Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti possono assegnare un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alle esposizioni in strumenti di capitale assunte nell'ambito di programmi legislativi destinati a promuovere determinati settori dell'economia, fino alla parte di tali esposizioni in strumenti di capitale che complessivamente non supera il 10 % dei fondi propri degli enti, che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- a) i programmi legislativi prevedono sovvenzioni consistenti o garanzie, anche da parte di banche multilaterali di sviluppo, enti creditizi pubblici di sviluppo come definiti all'articolo 429 bis, paragrafo 2, od organizzazioni internazionali, per l'investimento a favore dell'ente;
- b) i programmi legislativi comportano una qualche forma di vigilanza pubblica;
- c) i programmi legislativi comportano restrizioni agli investimenti in strumenti di capitale, quali limitazioni alle dimensioni e ai tipi di imprese in cui l'ente investe, quantità ammissibili di interessenze partecipative, ubicazione geografica e altri fattori pertinenti che limitano il rischio potenziale dell'investimento per l'ente.

6. Alle esposizioni in strumenti di capitale verso banche centrali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

7. A una partecipazione che è registrata come prestito ma che deriva da un debt-equity swap effettuato nel contesto di regolari operazioni di realizzo o di ristrutturazione del debito non è assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello che si applicherebbe se l'esposizione in strumenti di capitale fosse trattata come un'esposizione non in strumenti di capitale.";

53) l'articolo 134 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai valori all'incasso è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %. La cassa posseduta e detenuta dall'ente o in transito e i valori assimilati ricevono una ponderazione dello 0 %.";

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati per i derivati su crediti di tipo first-to-default. A tal fine i fattori di ponderazione del rischio delle attività sottostanti incluse nel paniere sono aggregati fino a un massimo del 1 250 % e moltiplicati per l'importo nominale della protezione fornita dal derivato su crediti per ottenere l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per l'esposizione relativa a tale derivato.

Per i derivati su crediti di tipo second-to-default, il trattamento è identico, ad eccezione per il fatto che nell'aggregazione dei fattori di ponderazione del rischio si esclude dal calcolo l'attività sottostante con l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso. Tale trattamento si applica anche ai derivati su crediti di tipo nth-to-default, per i quali le attività n-1 con gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio più bassi sono escluse dal calcolo.";

54) all'articolo 135 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. L'ABE, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) preparano entro il [OP: inserire la data = 1 anno dopo l'entrata in vigore] una relazione sugli ostacoli alla disponibilità di valutazioni del merito di credito di ECAI, in particolare per le imprese, nonché sulle possibili misure per affrontarli tenendo conto delle differenze tra i settori economici e le zone geografiche.";

55) l'articolo 138 è così modificato:

a) è aggiunta la seguente lettera g):

"g) Per le esposizioni verso enti, un ente non utilizza una valutazione del merito di credito di un'ECAI che integra ipotesi di sostegno statale implicito, fatto salvo il caso in cui la rispettiva valutazione del merito di credito dell'ECAI si riferisca a un ente posseduto o istituito e finanziato da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali.";

b) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della lettera g), nel caso di enti, diversi da enti posseduti o istituiti e finanziati da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali, per i quali esistono solo valutazioni del merito di credito di ECAI che integrano ipotesi di sostegno statale implicito, le esposizioni verso tali enti sono trattate come esposizioni verso enti privi di rating conformemente all'articolo 121.

Per sostegno statale implicito si intende che l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale possono intervenire per impedire ai creditori dell'ente di subire perdite in caso di default o crisi finanziaria dell'ente.";

56) all'articolo 139, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) determina una ponderazione del rischio superiore a quanto accadrebbe altrimenti se l'esposizione fosse trattata come priva di rating e l'esposizione in questione:

i) non è un'esposizione da finanziamenti specializzati né un'esposizione sotto forma di obbligazioni garantite;

ii) è di rango pari o inferiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;

b) determina una ponderazione del rischio inferiore a quanto accadrebbe altrimenti se l'esposizione fosse trattata come priva di rating e l'esposizione in questione:

i) non è un'esposizione da finanziamenti specializzati né un'esposizione sotto forma di obbligazioni garantite;

ii) è di rango pari o superiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;"

57) l'articolo 141 è sostituito dal seguente:

"Articolo 141

Posizioni in valuta nazionale e in valuta estera

1. Una valutazione del merito di credito relativa ad una posizione denominata nella valuta nazionale del debitore non è utilizzata per ottenere un fattore di ponderazione del rischio per un'esposizione verso lo stesso debitore che sia denominata in valuta estera.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora un'esposizione derivi dalla partecipazione di un ente a un prestito accordato, o garantito contro il rischio di convertibilità e trasferimento, da una banca multilaterale di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto nel mercato, la valutazione del merito di credito relativa all'elemento in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata per derivare una ponderazione del rischio per un'esposizione sullo stesso debitore denominata in valuta estera.

Ai fini del primo comma, qualora l'esposizione denominata in valuta estera sia garantita contro il rischio di convertibilità e di trasferimento, la valutazione del merito di credito relativa all'elemento in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata soltanto ai fini della ponderazione del rischio sulla parte garantita di tale esposizione. La parte di tale esposizione che non è garantita è ponderata per il rischio sulla base di una valutazione del merito di credito del debitore che si riferisce a un elemento denominato in tale valuta estera.";

58) all'articolo 142, il paragrafo 1 è così modificato:

a) sono inseriti i seguenti punti da 1 bis) a 1 sexies):

"1 bis) "classe di esposizioni", le classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), lettera a1), punti i) e ii), lettera b), lettera c), punti da i) a iii), lettera d), punti da i) a iv), lettera e), lettera e1), lettera f) e lettera g);

1 ter) "esposizione verso imprese", qualsiasi esposizione assegnata alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punti da i) a iii);

1 quater) "esposizione al dettaglio", qualsiasi esposizione assegnata alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iv);

1 quinquies) "esposizione verso amministrazioni regionali e autorità locali e verso organismi del settore pubblico" o "esposizione RGLA-PSE", qualsiasi esposizione assegnata alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2), lettera a1), punti i) e ii);";

b) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) "tipo di esposizione", un gruppo di esposizioni gestite in maniera analoga, che possono essere limitate a un solo soggetto o a un unico sottoinsieme di soggetti all'interno di un gruppo, purché lo stesso tipo di esposizione sia gestito in modo diverso in altri soggetti del gruppo;"

c) i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4) "soggetto di grandi dimensioni del settore finanziario regolamentato", un soggetto del settore finanziario che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) le attività totali del soggetto o le attività totali della sua impresa madre, laddove il soggetto abbia un'impresa madre, calcolate su base individuale o consolidata sono pari o superiori a 70 miliardi di EUR, utilizzando l'ultimo bilancio o bilancio consolidato sottoposto a revisione per determinare la dimensione delle attività;

b) il soggetto è tenuto a rispettare requisiti prudenziali, direttamente su base individuale o consolidata, oppure indirettamente come conseguenza del consolidamento prudenziale della sua impresa madre, ai sensi del presente regolamento, del regolamento (UE) 2019/2033, della direttiva 2009/138/CE o di requisiti prudenziali stabiliti per legge in un paese terzo almeno equivalenti a quelli di tali atti dell'Unione;

5) "soggetto del settore finanziario non regolamentato", un soggetto del settore finanziario che non soddisfa la condizione di cui al punto 4, lettera b);"

d) è inserito il seguente punto 5 bis):

"5 bis) "grande impresa", qualsiasi impresa avente un fatturato annuo consolidato superiore a 500 milioni di EUR o appartenente a un gruppo il cui fatturato totale annuo per il gruppo consolidato è superiore a 500 milioni di EUR. Nell'effettuare la valutazione della soglia del fatturato, gli importi devono essere quelli indicati nel bilancio sottoposto a revisione delle imprese o, per le imprese che fanno parte di gruppi consolidati, dei loro gruppi consolidati conformemente al principio contabile applicabile all'impresa madre capogruppo del gruppo consolidato. Le cifre devono essere basate sugli importi medi calcolati nel corso dei tre anni precedenti o sugli ultimi importi aggiornati ogni tre anni dalla banca.";

e) sono inseriti i seguenti punti da 8 a 12:

"8) "metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD", fa riferimento alla modellizzazione di una rettifica della PD o della LGD dell'esposizione sottostante;

9) "soglia minima di ponderazione del rischio per il fornitore di protezione", il fattore di ponderazione del rischio applicabile a un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore di protezione;

10) per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo IRB utilizzando stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143, per protezione del credito di tipo personale "riconosciuta" si intende una protezione del credito di tipo personale il cui effetto sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o degli importi delle perdite attese dell'esposizione sottostante è preso in considerazione con uno dei metodi che seguono, conformemente all'articolo 108, paragrafo 2 bis:

a) metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD;

b) metodo della sostituzione dei parametri di rischio nell'ambito dell'A-IRB, in conformità dell'articolo 192, punto 8;

11) "SA-CCF", la percentuale applicabile ai sensi del capo 2, per la quale il valore nominale di un elemento fuori bilancio viene moltiplicato al fine di calcolarne il valore dell'esposizione ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 2;

12) "IRB-CCF", stime interne del CCF.";

59) l'articolo 143 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il ricorso al metodo IRB, nonché alle stime interne della LGD e del CCF, è soggetto ad autorizzazione preventiva per ciascuna classe di esposizioni, per ciascun sistema di rating nonché per ciascun metodo per la stima di LGD e CCF utilizzati.";

b) al paragrafo 3, primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) modifiche sostanziali dell'ambito di applicazione di un sistema di rating che l'ente è stato autorizzato ad utilizzare;

b) modifiche sostanziali di un sistema di rating che l'ente è stato autorizzato ad utilizzare.";

c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le modifiche dei sistemi di rating.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per la valutazione della rilevanza dell'uso di un sistema di rating esistente per altre esposizioni aggiuntive non già coperte da tale sistema di rating e il carattere sostanziale delle modifiche ai sistemi di rating nel quadro del metodo IRB.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

60) all'articolo 144, paragrafo 1, il primo comma è così modificato:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) l'ente ha convalidato ciascun sistema di rating su un periodo di tempo adeguato prima dell'autorizzazione ad utilizzare tale sistema di rating, ha valutato durante tale periodo se ciascun sistema di rating è adatto al rispettivo ambito di applicazione e ha apportato a ciascun sistema di rating le modifiche necessarie conseguenti alla sua valutazione;"

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) l'ente ha assegnato e continua ad assegnare ciascuna esposizione nell'ambito di applicazione di un sistema di rating ad una classe o pool di tale sistema di rating.";

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

61) l'articolo 147 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni esposizione è classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:

a) esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;

a1) esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali e verso organismi del settore pubblico ("RGLA-PSE"), classificate in una delle classi di esposizioni seguenti:

i) esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali ("RGLA");

ii) esposizioni verso organismi del settore pubblico (PSE);

b) esposizioni verso enti;

c) esposizioni verso imprese, classificate nelle classi di esposizioni seguenti:

i) imprese generali;

ii) esposizioni da finanziamenti specializzati;

iii) crediti verso imprese acquistati;

- d) esposizioni verso clienti al dettaglio, classificate nelle classi di esposizioni seguenti:
 - i) esposizioni rotative al dettaglio qualificate (QRRE);
 - ii) esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali;
 - iii) crediti al dettaglio acquistati;
 - iv) altre esposizioni al dettaglio;
- e) esposizioni in strumenti di capitale;
 - e1) esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC;
- f) elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;
- g) altre attività diverse dai crediti.";
- b) al paragrafo 3, la lettera a) è soppressa;
- c) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali od organismi del settore pubblico sono assegnate alle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera a1), punto i) o ii), a meno che non siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale conformemente all'articolo 115 o 116. Le esposizioni trattate come esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 115 o 116 sono assegnate alla classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera a).";

d) al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono soppresse;

e) il paragrafo 5 è così modificato:

i) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) esposizioni verso una PMI, ai sensi dell'articolo 5, punto 8, a condizione, in questo caso, che l'importo totale dovuto all'ente o alle imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente o gruppo di clienti connessi debitore, comprese le eventuali esposizioni in stato di default, ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 quinquies, fino al valore dell'immobile, secondo le informazioni in possesso dell'ente, il quale adotta tutte le misure ragionevoli per verificare l'importo di tale esposizione, non superi 1 milione di EUR;

iii) le esposizioni garantite da immobili residenziali, compresi i privilegi di primo rango e successivi, i prestiti a termine, le linee di credito rotative basate sulla home equity e le esposizioni di cui all'articolo 108, paragrafi 3 e 4, indipendentemente dall'entità dell'esposizione, a condizione che l'esposizione rientri in una delle tipologie seguenti:

- un'esposizione verso una persona fisica;
- un'esposizione verso associazioni o cooperative di persone fisiche disciplinate dal diritto nazionale ed esistenti al solo fine di concedere ai propri soci l'uso di una residenza primaria nell'immobile oggetto del prestito;"

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le esposizioni non sono gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nelle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punti da i) a iii);"

iii) sono aggiunti i commi seguenti:

"Le esposizioni che soddisfano tutte le condizioni di cui alla lettera a), punto iii), e alle lettere b), c), e d), sono assegnate alla classe di esposizioni "esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali" di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii).

In deroga al terzo comma, le autorità competenti possono escludere dalla classe di esposizioni "esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali" di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii), i prestiti a favore di persone fisiche che hanno ipotecato più di quattro immobili o unità abitative e attribuire tali prestiti a una delle classi di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) e iii).";

e bis) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. Alla classe di esposizioni QRRE sono assegnate le esposizioni al dettaglio appartenenti a un tipo di esposizione che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) le esposizioni afferenti a tale tipo di esposizione sono verso una o più persone fisiche;
- b) le esposizioni afferenti a tale tipo di esposizione sono rotative, non assistite da garanzia e revocabili dall'ente nella misura in cui non sono utilizzate immediatamente e incondizionatamente;
- c) l'esposizione massima di tale tipo di esposizione verso un'unica persona fisica è al massimo pari a 100 000 EUR;
- d) tale tipo di esposizione ha presentato una bassa volatilità dei tassi di perdita, rispetto al livello medio di tali tassi, in particolare all'interno delle fasce basse di PD;
- e) il trattamento delle esposizioni assegnate a tale tipo di esposizioni come esposizioni rotative al dettaglio qualificate è coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti di tale tipo di esposizione.

In deroga alla lettera b), per le linee di credito garantite connesse a un conto sul quale è accreditato lo stipendio non si applica il requisito che l'esposizione non sia assistita da garanzia. In tal caso gli importi recuperati dalla garanzia non sono presi in considerazione nella stima della LGD.

Gli enti individuano all'interno della classe di esposizioni QRRE le esposizioni transattive ("QRRE transattive"), come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 152, e le esposizioni che non sono transattive ("QRRE rotative"). In particolare le QRRE con una storia in materia di rimborso inferiore a 12 mesi sono classificate come QRRE rotative.";

f) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"6. Fatto salvo il caso in cui siano assegnate alla classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera e1), le esposizioni di cui all'articolo 133, paragrafo 1, sono classificate nella classe delle esposizioni in strumenti di capitale di cui al paragrafo 2, lettera e).

7. Tutte le obbligazioni creditizie non classificate nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), a1), b), d), e), e 1) ed f), sono classificate in una delle classi di esposizioni di cui alla lettera c) di tale paragrafo.";

g) al paragrafo 8, sono aggiunti i commi seguenti:

"Tali esposizioni sono classificate nella classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), punto ii), e sono ripartite nelle categorie seguenti: "finanziamento di progetti (PF)", "finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (OF)", "finanziamento su merci (CF)" e "immobili produttori di reddito (IPRE)".

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) la classificazione come finanziamento di progetti, finanziamento di attività materiali a destinazione specifica e finanziamento su merci, coerentemente con le definizioni di cui al capo 2;
- b) la determinazione della categoria IPRE, in particolare prevedendo quali esposizioni ADC ed esposizioni garantite da immobili non possono o non devono essere classificate come IPRE, qualora tali esposizioni dipendano sostanzialmente dai flussi di cassa generati dall'immobile per il loro rimborso.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

- h) è aggiunto il seguente paragrafo 11:

"11. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente le classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, nonché le condizioni e i criteri per l'assegnazione delle esposizioni a tali classi, ove necessario.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2026.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

62) l'articolo 148 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Un ente autorizzato ad applicare il metodo IRB a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, attua, insieme a qualsiasi impresa madre e alle sue filiazioni, tale metodo per almeno una delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), lettera a1), punti i) e ii), lettera b), lettera c), punti da i) a iii), lettera d), punti da i) a iv), e lettera g). Quando un ente ha attuato il metodo IRB per un determinato tipo di esposizione, lo fa per tutte le esposizioni rientranti in tale classe di esposizioni, fatto salvo il caso in cui abbia ricevuto l'autorizzazione delle autorità competenti a utilizzare il metodo standardizzato in modo permanente conformemente all'articolo 150.

Previa autorizzazione delle autorità competenti, l'attuazione del metodo IRB all'interno di una determinata classe di esposizioni può avvenire in maniera sequenziale per i diversi tipi di esposizioni rientranti nella stessa unità operativa, per diverse unità operative dello stesso gruppo, oppure per l'uso di stime interne della LGD o l'uso di IRB-CCF.

2. Le autorità competenti stabiliscono il periodo di tempo durante il quale un ente, un'impresa madre e le sue filiazioni sono tenuti ad attuare il metodo IRB per tutte le esposizioni rientranti in una determinata classe di esposizioni in diversi tipi di esposizioni rientranti nella stessa unità operativa, in diverse unità operative del medesimo gruppo o per l'uso di stime interne della LGD o l'uso di IRB-CCF, a seconda dei casi. Tale periodo è ritenuto adeguato dalle autorità competenti sulla base della natura e della dimensione delle attività dell'ente interessato o dell'impresa madre e delle sue filiazioni, nonché del numero e della natura dei sistemi di rating da attuare.

3. Gli enti applicano il metodo IRB secondo le condizioni fissate dalle autorità competenti.

L'autorità competente stabilisce tali condizioni in modo da assicurare che la flessibilità prevista al paragrafo 1 non sia utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti in materia di fondi propri per quanto riguarda i tipi di esposizioni e le unità operative che devono ancora essere inclusi nel metodo IRB o nell'uso di stime interne della LGD e nell'uso di IRB-CCF.";

b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi;

62 bis) all'articolo 149, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso del metodo standardizzato non è finalizzato a praticare un arbitraggio regolamentare, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità delle esposizioni totali di questo tipo dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;"

63) l'articolo 150 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti applicano il metodo standardizzato per tutte le esposizioni seguenti:

a) esposizioni assegnate alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e);

b) esposizioni assegnate a classi di esposizioni o appartenenti a tipi di esposizione all'interno di una classe di esposizioni per le quali gli enti non hanno ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti a utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese.

Un ente autorizzato a utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per una determinata classe di esposizioni può, previa autorizzazione dell'autorità competente, applicare il metodo standardizzato per taluni tipi di esposizioni rientranti in tale classe di esposizioni laddove tali tipi di esposizioni sono irrilevanti in termini di dimensione e profilo di rischio percepito.

Oltre alle esposizioni di cui al secondo comma, un ente può, previa autorizzazione dell'autorità competente, applicare il metodo standardizzato per le seguenti esposizioni quando il metodo IRB è applicato ad altri tipi di esposizioni nell'ambito della rispettiva classe di esposizioni:

a) esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali, gli organi amministrativi e gli organismi del settore pubblico, purché:

i) non vi sia alcuna differenza di rischio tra le esposizioni verso l'amministrazione centrale o la banca centrale e le altre esposizioni in ragione di specifici assetti pubblici; e

ii) alle esposizioni verso l'amministrazione centrale e la banca centrale si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2 o 4;

b) esposizioni di un ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione del risparmio o un'impresa strumentale soggetta ad opportuni requisiti prudenziali, oppure un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;

c) esposizioni tra enti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7.

Un ente al quale è consentito utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio soltanto per alcuni tipi di esposizione rientranti in una classe di esposizioni applica il metodo standardizzato per i restanti tipi di esposizioni all'interno di tale classe di esposizioni.

Oltre alle esposizioni di cui al secondo e terzo comma, un ente può applicare il metodo standardizzato per le esposizioni verso chiese e comunità religiose che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 115, paragrafo 3.";

b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

64) l'articolo 151 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni assegnate alla classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), sono calcolati conformemente all'articolo 150.";

b) i paragrafi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"7. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti forniscono stime interne della LGD e, ove applicabile ai sensi dell'articolo 166, paragrafi 8 e 8 ter, IRB-CCF in conformità dell'articolo 143 e della sezione 6. Gli enti utilizzano la SA-CCF laddove l'articolo 166, paragrafi 8 e 8 ter, non consenta l'uso di IRB-CCF.

8. Gli enti applicano i valori della LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, e la SA-CCF conformemente all'articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter, per le esposizioni seguenti:

a) esposizioni assegnate alla classe di esposizioni "esposizioni verso enti" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera b);

b) esposizioni verso soggetti del settore finanziario diverse da quelle di cui alla lettera a);

c) esposizioni verso grandi imprese non assegnate alla classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto ii).

Per le esposizioni appartenenti alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), lettera a1), punti i) e ii), e lettera c), punti da i) a iii), ad eccezione delle esposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, gli enti applicano i valori della LGD fissati all'articolo 161, paragrafo 1, e la SA-CCF ai sensi dell'articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter, fatto salvo il caso in cui siano stati autorizzati a utilizzare stime interne delle LGD e dei CCF per tali esposizioni ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo.

9. Per le esposizioni di cui al paragrafo 8, secondo comma, l'autorità competente consente agli enti di utilizzare stime interne delle LGD e IRB-CCF, ove applicabile, a norma dell'articolo 166, paragrafi 8 e 8 ter, in conformità dell'articolo 143 e della sezione 6.";

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 11 e 12:

"11. Per le esposizioni sotto forma di azioni o quote di OIC appartenenti alla classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e1), gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 152.

12. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il trattamento di cui al presente capo che è applicabile alle esposizioni sotto forma di crediti acquistati di cui agli articoli 153 e 154, ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di default e per il rischio di diluizione di tali esposizioni, anche per il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

65) all'articolo 152, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli enti che applicano il metodo look-through conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e che non utilizzano i metodi di cui al presente capo o al capo 5, a seconda dei casi, per la totalità o parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC, calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese per tali esposizioni sottostanti conformemente ai principi seguenti:

- a) per le esposizioni sottostanti che sarebbero classificate nella classe di esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2;
- b) per le esposizioni assegnate a elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 254 come se fossero detenute direttamente da tali enti;
- c) per tutte le altre esposizioni sottostanti, gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2.";

66) l'articolo 153 è così modificato:

a) Il titolo dell'articolo 153 è sostituito dal seguente:

"Importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, delle esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali e verso organismi del settore pubblico, delle esposizioni verso enti e delle esposizioni verso imprese";

b) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Ferma restando l'applicazione dei trattamenti specifici di cui ai paragrafi 2 e 3, gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, delle esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali e verso organismi del settore pubblico, delle esposizioni verso enti e delle esposizioni verso imprese sono calcolati secondo le formule seguenti:";

c) al paragrafo 1, il punto iii) è sostituito dal seguente:

"iii) se $0 < PD < 1$, allora:

$$RW = \left(LGD \cdot N \left(\frac{1}{\sqrt{1-R}} \cdot G(PD) + \sqrt{\frac{R}{1-R}} \cdot G(0,999) \right) - LGD \cdot PD \right) \cdot \frac{1 + (M - 2,5) \cdot b}{1 - 1,5 \cdot b} \cdot 12,5$$

dove:

N = la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard, ossia $N(x)$ corrisponde alla probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x ;

G = la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard, ossia se $x = G(z)$, il valore di x è tale per cui $N(x) = z$;

R = il coefficiente di correlazione, definito come:

$$R = 0,12 \cdot \frac{1 - e^{-50 \cdot PD}}{1 - e^{-50}} + 0,24 \cdot \left(1 - \frac{1 - e^{-50 \cdot PD}}{1 - e^{-50}} \right)$$

b = il fattore di aggiustamento in funzione della durata, definito come:

$$b = [0,11852 - 0,05478 \cdot \ln(PD)]^2$$

M = la durata, espressa in anni e determinata conformemente all'articolo 162.";

d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Per le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario regolamentati e soggetti del settore finanziario non regolamentati che non sono in stato di default, il coefficiente di correlazione R di cui al paragrafo 1, punto iii), o al paragrafo 4, a seconda dei casi, è moltiplicato per 1,25 in sede di calcolo dei fattori di ponderazione del rischio di tali esposizioni.";

e) il paragrafo 3 è soppresso;

f) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti tengono conto dei fattori di cui al paragrafo 5, secondo comma, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

67) l'articolo 154 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) se $PD < 1$, allora:

$$RW = \left(LGD \cdot N \left(\frac{1}{\sqrt{1-R}} \cdot G(PD) + \sqrt{\frac{R}{1-R}} \cdot G(0,999) \right) - LGD \cdot PD \right) \cdot 12,5$$

dove:

N = la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard, ossia $N(x)$ corrisponde alla probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x ;

G = la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard, ossia se $x = G(z)$, il valore di x è tale per cui $N(x) = z$;

R = il coefficiente di correlazione, definito come:

$$R = 0,03 \cdot \frac{1 - e^{-35 \cdot PD}}{1 - e^{-35}} + 0,16 \cdot \left(1 - \frac{1 - e^{-35 \cdot PD}}{1 - e^{-35}} \right)$$

b) il paragrafo 2 è soppresso;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le esposizioni al dettaglio che non sono in stato di default e sono garantite o parzialmente garantite da immobili residenziali, un coefficiente di correlazione R di 0,15 sostituisce il valore prodotto dalla formula del coefficiente di correlazione di cui al paragrafo 1.

Il fattore di ponderazione calcolato per un'esposizione parzialmente garantita da immobili residenziali ai sensi del paragrafo 1, punto ii), tenuto conto di un coefficiente di correlazione R di cui al primo comma del presente paragrafo, è applicato anche alla parte non garantita dell'esposizione sottostante.";

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per le QRRE che non sono in stato di default, un coefficiente di correlazione R di 0,04 sostituisce il valore prodotto dalla formula del coefficiente di correlazione di cui al paragrafo 1.

Le autorità competenti verificano la volatilità relativa dei tassi di perdita delle QRRE appartenenti allo stesso tipo di esposizione, nonché della classe di esposizioni QRRE aggregate, e si scambiano informazioni, tra Stati membri e con l'ABE, sulle caratteristiche tipiche dei tassi di perdita di tali esposizioni.";

68) l'articolo 155 è soppresso;

69) all'articolo 157 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

"6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

- a) la metodologia per il calcolo dell'importo delle esposizioni ponderato per il rischio di diluizione dei crediti acquistati, compreso il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'articolo 160, paragrafo 4, e le condizioni per l'uso delle stime interne e dei parametri del metodo *fall-back*;
- b) la valutazione del criterio di irrilevanza per il tipo di esposizione di cui al paragrafo 5.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

70) l'articolo 158 è così modificato:

- a) al paragrafo 5, l'ultimo comma è soppresso;
- b) i paragrafi 7, 8 e 9 sono soppressi;

71) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Articolo 159

Trattamento degli importi delle perdite attese, della carenza in base al metodo IRB e dell'eccesso in base al metodo IRB

Gli enti sottraggono gli importi delle perdite attese delle esposizioni di cui all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10 dalla somma di tutti gli elementi seguenti:

- a) le rettifiche di valore su crediti generali e specifiche relative a tali esposizioni, calcolate a norma dell'articolo 110;
- b) le rettifiche di valore supplementari relative alle attività non ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente determinate a norma dell'articolo 34 riguardanti tali esposizioni;
- c) altre riduzioni dei fondi propri relative a tali esposizioni diverse dalle detrazioni effettuate a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m).

Se il calcolo effettuato a norma del primo comma determina un importo positivo, l'importo ottenuto è denominato "eccesso in base al metodo IRB". Se il calcolo effettuato a norma del primo comma determina un importo negativo, l'importo ottenuto è denominato "carenza in base al metodo IRB".

Ai fini del calcolo di cui al primo comma, gli enti trattano gli sconti determinati a norma dell'articolo 166, paragrafo 1, sulle esposizioni in bilancio acquistate in stato di default alla stregua delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Gli sconti su esposizioni in bilancio acquistate non in stato di default non possono essere inclusi nel calcolo della carenza o dell'eccesso in base al metodo IRB. Le rettifiche di valore su crediti specifiche relative alle esposizioni in stato di default non sono utilizzate per coprire gli importi delle perdite attese su altre esposizioni. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relative a tali esposizioni non sono inclusi nel calcolo della carenza o dell'eccesso in base al metodo IRB.";

72) alla sezione 4, è inserita la seguente sottosezione 0:

"Sottosezione 0

Esposizioni coperte da garanzie fornite da amministrazioni centrali e banche centrali degli
Stati membri o dalla BCE

Articolo 159 bis

Non applicazione degli input floor per la PD, la LGD e il CCF

Ai fini del capo 3, e in particolare per quanto concerne l'articolo 160, paragrafo 1, l'articolo 161, paragrafo 4, l'articolo 164, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 8 quater, quando un'esposizione è coperta da una garanzia ammissibile fornita da un'amministrazione centrale o da una banca centrale o dalla BCE, gli *input floor* per la PD, la LGD e il CCF non si applicano alla parte dell'esposizione coperta da tale garanzia. Tuttavia la parte dell'esposizione non coperta da tale garanzia è soggetta agli *input floor* per la PD, la LGD e il CCF interessati.";

73) l'articolo 160 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni "esposizioni verso enti" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera b), o "esposizioni verso imprese" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), ai soli fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, in particolare ai fini dell'articolo 153, dell'articolo 157 e dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, i valori della PD utilizzati come dati immessi nelle formule per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e delle perdite attese non sono inferiori al valore seguente: 0,05 % ("*input floor* della PD").";

a bis) è inserito il paragrafo 1 bis:

"1 bis. Per le esposizioni assegnate alle esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali e verso organismi del settore pubblico di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a1), ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, i valori della PD utilizzati come dati immessi nelle formule per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e delle perdite attese non sono inferiori al valore seguente: 0,03 % ("*input floor* della PD").";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per un'esposizione coperta da un'UFCP, un ente che utilizza stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143 tanto per l'esposizione coperta dall'UFCP quanto per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione può riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella PD conformemente all'articolo 183.";

c) il paragrafo 5 è soppresso;

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati la PD è posta pari alla EL stimata dall'ente per il rischio di diluizione. Un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente all'articolo 143 e può scomporre le sue stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare la stima della PD derivante da questa scomposizione. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale nel calcolo della PD conformemente al capo 4.";

e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell'articolo 143 ad utilizzare le proprie stime della LGD per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati può riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le PD fatto salvo l'articolo 161, paragrafo 3.";

74) l'articolo 161 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per le esposizioni di primo rango (senior) senza FCP ammissibile verso amministrazioni centrali e banche centrali nonché soggetti del settore finanziario: 45 %";

ii) è inserita la seguente lettera a bis):

"a bis) per le esposizioni di primo rango (senior) senza FCP ammissibile verso imprese che non sono soggetti del settore finanziario: 40 %";

iii) la lettera c) è soppressa;

iv) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati di primo rango (senior) per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o per i quali le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 40 %;"

v) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati: 100 %.";

b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Per un'esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale, un ente che utilizza stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143 tanto per l'esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale quanto per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione può riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella LGD conformemente all'articolo 183.

4. Per le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni "esposizioni verso imprese" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punti da i) a iii), ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, e in particolare ai fini dell'articolo 153, paragrafo 1, punto iii), dell'articolo 157, dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, se vengono utilizzate stime interne della LGD, i valori della LGD utilizzati come dati immessi nelle formule per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e delle perdite attese non sono inferiori a i seguenti valori di input floor della LGD, e calcolati ai sensi del paragrafo 6:

Esclusione di responsabilità: Si noti che per consentire le osservazioni degli Stati membri, le tabelle possono apparire in modo diverso rispetto alla proposta COM. Si prega di fare sempre riferimento alla proposta della Commissione per la visualizzazione corretta delle tabelle.

Tabella 2a

Input floor della LGD (LGD_{floor}) per le esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "esposizioni verso imprese" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punti da i) a iii)

classe di esposizione "esposizioni verso imprese"

esposizione priva di FCP ammissibile ($LGD_{U-floor}$)

25 %

esposizione pienamente garantita da FCP ammissibile ($LGD_{S-floor}$)

garanzie reali finanziarie 0 %

crediti

10 %

immobili residenziali o non residenziali

10 %

altre garanzie reali su beni materiali

15 %";

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:

"5. Per le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni "esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali e verso organismi del settore pubblico" (RGLA-PSE), di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a1), ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, se vengono utilizzate stime interne della LGD, i valori della LGD utilizzati come dati immessi nelle formule per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e delle perdite attese non sono inferiori al valore seguente: 5 %.

6. Ai fini del paragrafo 4, gli *input floor* della LGD di cui alla tabella 2a di tale paragrafo per le esposizioni pienamente garantite da FCP ammissibile si applicano quando il valore della FCP, in seguito all'applicazione delle rettifiche per volatilità H_c ed H_{fx} in questione ai sensi dell'articolo 230, è almeno uguale al valore dell'esposizione sottostante. Tali valori si applicano alla FCP ammissibile ai sensi del presente capo. In tal caso, il tipo di FCP "Altre garanzie reali su beni materiali" di cui alla tabella 2aaa dell'articolo 230 è inteso come "Altre FCP ammissibili a norma del presente capo".

L'*input floor* della LGD (LGD_{floor}) applicabile per un'esposizione parzialmente garantita da FCP è calcolato come media ponderata di $LGD_{U-floor}$ per la parte dell'esposizione priva di FCP e $LGD_{S-floor}$ per la parte pienamente garantita, come segue:

$$LGD_{floor} = LGD_{U-floor} \cdot \frac{E_U}{E \cdot (1 + H_E)} + LGD_{S-floor} \cdot \frac{E_S}{E \cdot (1 + H_E)}$$

dove:

$LGD_{U-floor}$ e $LGD_{S-floor}$ sono i valori pertinenti delle soglie minime di cui alla tabella 2a;

E , E_S , E_U e H_E sono determinati come specificato all'articolo 230.

7. Se un ente che utilizza stime interne della LGD per un dato tipo di esposizione verso imprese non garantite non è in grado di tenere conto dell'effetto della FCP che garantisce una delle esposizioni di tale tipo nelle stime interne della LGD anche a causa della carenza di dati su recuperi per tale FCP, l'ente in questione è autorizzato ad applicare la formula di cui all'articolo 230, con l'eccezione che il termine LGD_U in tale formula corrisponde alla stima interna della LGD dell'ente per esposizioni non garantite. In tal caso la FCP è ammissibile conformemente al capo 4 e la stima interna della LGD dell'ente utilizzata come termine LGD_U è calcolata sulla base dei dati sulle perdite sottostanti, esclusi eventuali recuperi derivanti da tale FCP.";

75) l'articolo 162 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le esposizioni per le quali un ente non ha ricevuto l'autorizzazione dell'autorità competente a utilizzare stime interne della LGD, il valore della durata ("M") è applicato coerentemente ed è fissato a 2,5 anni, ad eccezione delle esposizioni derivanti da operazioni di finanziamento tramite titoli, per le quali M è pari a 0,5 anni o, in alternativa, è calcolato conformemente al paragrafo 2."

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Per le esposizioni per le quali un ente applica stime interne della LGD, il valore della durata ("M") è calcolato utilizzando periodi di tempo espressi in anni, come stabilito nel presente paragrafo e fatti salvi i paragrafi da 3 a 5 del presente articolo. M non è superiore a 5 anni tranne nei casi di cui all'articolo 384, paragrafo 1, nei quali si utilizza M come ivi specificato. M è calcolato come segue in ciascuno dei casi seguenti:";

ii) sono inserite le seguenti lettere d bis) e d ter):

"d bis) per operazioni di prestito garantite che sono soggette a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a 20 giorni. La durata viene ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione;

d ter) per un accordo quadro di compensazione comprendente più di un tipo di operazione corrispondente alle lettere c), d), o d bis), M è la durata residua media ponderata delle operazioni, dove M è quanto meno il periodo di detenzione più lungo (espresso in anni) applicabile a tali operazioni di cui all'articolo 224, paragrafo 2 (10 giorni o 20 giorni, a seconda dei casi). La durata viene ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione;"

iii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) per strumenti diversi da quelli menzionati nel presente paragrafo o quando un ente non è in grado di calcolare M secondo le modalità di cui alla lettera a), M è pari al tempo restante massimo (espresso in anni) di cui dispone il debitore per estinguere pienamente le sue obbligazioni contrattuali (capitale, interessi e commissioni) e non può essere comunque inferiore a un anno;"

iv) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) per gli enti che utilizzano i metodi di cui all'articolo 382 bis, paragrafo 1, lettera a) o b), per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di CVA delle operazioni con una determinata controparte, M non è superiore a 1 nella formula di cui all'articolo 153, paragrafo 1, punto iii), ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di controparte per le stesse operazioni, di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera a) o f), a seconda dei casi;"

v) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

"j) per le esposizioni rotative, il valore di M è determinato utilizzando la data massima di cessazione contrattuale della linea di credito. Gli enti non utilizzano la data di rimborso dell'utilizzo attuale del credito se tale data non corrisponde alla data massima di cessazione contrattuale della linea di credito.";

c) il paragrafo 3 è così modificato:

i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

"Qualora la documentazione richieda la rivalutazione e l'adeguamento dei margini su base giornaliera ed includa disposizioni che consentano la pronta liquidazione o la compensazione delle garanzie in caso di default o mancata ricostituzione dei margini, M corrisponde alla durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a un giorno:";

ii) il secondo comma è così modificato:

ii bis) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le operazioni di finanziamento al commercio a breve termine autoliquidantisi connesse con lo scambio di beni o servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 80, e i crediti verso imprese acquistati, a condizione che le rispettive esposizioni abbiano una durata residua fino a 1 anno;

ii ter) è aggiunta la seguente lettera e):

"e) le lettere di credito emesse e confermate a breve termine, ossia che hanno durata inferiore a 1 anno, e autoliquidantisi.";

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per le esposizioni verso imprese stabilite nell'Unione che non sono grandi imprese ai sensi dell'articolo 142, punto 5 bis), gli enti possono scegliere di fissare per tutte tali esposizioni M secondo le modalità di cui al paragrafo 1 anziché di applicare il paragrafo 2.";

e) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Ai fini dell'espressione in anni del numero minimo di giorni di cui al paragrafo 2, lettere da c) a d ter), e al paragrafo 3, il numero minimo di giorni è diviso per 365,25.";

76) l'articolo 163 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, e in particolare ai fini dell'articolo 154, dell'articolo 157 e dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, i valori della PD utilizzati come dati immessi nelle formule per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e delle perdite attese non sono inferiori a quanto segue:

a) 0,1 % per QRRE rotative;

b) 0,05 % per le esposizioni al dettaglio diverse dalle QRRE rotative.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per un'esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale, un ente che utilizza stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143 per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione può riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella PD conformemente all'articolo 183.";

77) l'articolo 164 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Gli enti forniscono stime interne delle LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti esposti nella sezione 6 del presente capo e all'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti conformemente all'articolo 143. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 100 %. Se un ente può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della perdita attesa per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati, può utilizzare la stima interna della LGD.

2. Gli enti che utilizzano stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143 per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella LGD conformemente all'articolo 183.";

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per le esposizioni verso clienti al dettaglio, di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), e in particolare ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, dell'articolo 157 e dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, i valori della LGD utilizzati come dati immessi nelle formule per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e delle perdite attese non sono inferiori ai valori di *input floor* della LGD di cui alla tabella 2aa e conformemente ai paragrafi 4 bis e 4 ter:

Esclusione di responsabilità: Si noti che per consentire le osservazioni degli Stati membri, le tabelle possono apparire in modo diverso rispetto alla proposta COM. Si prega di fare sempre riferimento alla proposta della Commissione per la visualizzazione corretta delle tabelle.

Tabella 2aa

Input floor della LGD (LGD_{floor}) per le esposizioni al dettaglio

esposizione priva di FCP ($LGD_{U-floor}$)

Esposizione al dettaglio garantita da immobili residenziali N/D

QRRE 50 %";

Altre esposizioni al dettaglio 30 %";

esposizione garantita da FCP ($LGD_{S-floor}$)

Esposizione al dettaglio garantita da immobili residenziali 5 %";

QRRE N/D

Altre esposizioni al dettaglio garantite da garanzie reali finanziarie 0 %";

Altre esposizioni al dettaglio garantite da crediti commerciali 10 %";

Altre esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o non residenziali 10 %";

Altre esposizioni al dettaglio garantite con altre garanzie reali su beni materiali 15 %";

d) sono inseriti i seguenti paragrafi 4 bis e 4 ter:

"4 bis. Ai fini del paragrafo 4 si applica quanto segue:

- a) gli *input floor* della LGD di cui al paragrafo 4, tabella 2aa, sono applicabili alle esposizioni garantite da FCP quando tale protezione è ammissibile ai sensi del presente capo;
- b) fatta eccezione per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali, gli *input floor* della LGD di cui al paragrafo 4, tabella 2aa, sono applicabili alle esposizioni pienamente garantite da FCP laddove il valore della FCP, previa applicazione delle rettifiche per volatilità pertinenti ai sensi dell'articolo 230, sia almeno uguale al valore dell'esposizione sottostante;
- c) fatta eccezione per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali, l'*input floor* della LGD applicabile per un'esposizione parzialmente garantita da FCP è calcolata secondo la formula di cui all'articolo 161, paragrafo 5;
- d) per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali, l'*input floor* della LGD applicabile è fissato al 5 % indipendentemente dal livello di garanzia reale fornita dall'immobile residenziale.";

78) alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 4, la sottosezione 3 è soppressa;

79) l'articolo 166 è così modificato:

a) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio diversi dai contratti di cui all'elenco dell'allegato II è calcolato utilizzando la IRB-CCF o la SA-CCF, in conformità con i paragrafi 8 bis e 8 ter e l'articolo 151, paragrafo 8.

Qualora solo i saldi di utilizzo delle linee rotative siano stati cartolarizzati, gli enti garantiscono di continuare a detenere l'importo richiesto di fondi propri a fronte dei saldi non utilizzati associati alla cartolarizzazione.

Un ente che non ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare la IRB-CCF per un elemento fuori bilancio calcola il valore dell'esposizione come l'importo irrevocabile ma non utilizzato moltiplicato per la SA-CCF in questione.

L'ente che utilizza la IRB-CCF calcola il valore dell'esposizione per gli impegni non utilizzati moltiplicando l'importo non utilizzato per una IRB-CCF.";

b) sono inseriti i seguenti paragrafi 8 bis, 8 ter e 8 quater:

"8 bis. Per un'esposizione per la quale un ente non ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare la IRB-CCF, il CCF applicabile è la SA-CCF come previsto al capo 2 per gli stessi tipi di elementi di cui all'articolo 111. L'importo al quale si applica la SA-CCF è il valore inferiore tra quello dell'importo irrevocabile ma non utilizzato e quello che riflette eventuali vincoli alla disponibilità della linea, compresa l'esistenza di un limite massimo del potenziale importo del prestito correlato al flusso di cassa comunicato del debitore. Laddove una linea di credito sia soggetta a vincoli in tal modo, l'ente dispone di procedure di monitoraggio e gestione sufficienti di tale linea per sostenere l'esistenza di tale vincolo.

8 ter. Previa autorizzazione delle autorità competenti, gli enti che soddisfano i requisiti per l'uso della IRB-CCF di cui alla sezione 6 utilizzano la IRB-CCF per le esposizioni derivanti da impegni rotativi non utilizzati trattati secondo il metodo IRB, a condizione che tali esposizioni non siano soggette a una SA-CCF del 100 % nel quadro del metodo standardizzato. La SA-CCF è utilizzata per:

- a) tutti gli altri elementi fuori bilancio, in particolare gli impegni non rotativi non utilizzati;
- b) esposizioni per le quali l'ente non soddisfa i requisiti minimi per il calcolo della IRB-CCF di cui alla sezione 6 o per le quali l'autorità competente non ha consentito l'uso di IRB-CCF.

Ai fini del presente articolo, un impegno a concedere crediti è considerato "rotativo" quando consente al debitore di ottenere un prestito nel contesto del quale il debitore stesso ha la flessibilità di decidere con quale frequenza e con quali intervalli di tempo utilizzare il prestito, consentendogli di utilizzare, rimborsare e riutilizzare prestiti ad esso anticipati. Gli accordi contrattuali che consentono pagamenti anticipati e successivi riutilizzi di tali pagamenti anticipati sono considerati rotativi.

8 quater. Laddove si utilizzino IRB-CCF, ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese delle esposizioni derivanti da impegni rotativi diverse dalle esposizioni assegnate alla classe di esposizioni ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), in particolare ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, dell'articolo 157 e dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, il valore dell'esposizione utilizzato come dato immesso nelle formule per il calcolo dell'esposizione ponderata del rischio e delle perdite attese non è inferiore alla somma degli elementi seguenti:

- a) l'importo utilizzato dell'impegno rotativo;
- b) il 50 % dell'importo dell'esposizione fuori bilancio della parte rimanente non utilizzata dell'impegno rotativo calcolato utilizzando la SA-CCF applicabile di cui all'articolo 111.

La somma delle lettere a) e b) è denominata "*input floor* del CCF".;

b bis) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro elemento fuori bilancio e l'ente utilizzi la SA-CCF per l'impegno conformemente al paragrafo 8 bis, l'ente utilizza la più bassa tra le due SA-CCF associate all'impegno e all'altro elemento fuori bilancio.";

- c) il paragrafo 10 è soppresso;

80) l'articolo 167 è soppresso;

81) all'articolo 169, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

"L'ABE emana orientamenti su come applicare nella pratica i requisiti in materia di progettazione del modello, quantificazione del rischio, validazione e applicazione di parametri di rischio tramite l'uso di scale di rating continue o molto granulari per ciascun parametro di rischio. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

82) all'articolo 170, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le caratteristiche dell'operazione, anche per quanto riguarda il prodotto, la protezione del credito di tipo reale, la protezione del credito di tipo personale riconosciuta, le misure del rapporto prestito/valore, il seasoning e il rango (seniority). Gli enti affrontano esplicitamente i casi in cui diverse esposizioni beneficino della stessa protezione del credito di tipo reale o di tipo personale.";

83) all'articolo 171 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. Per l'assegnazione dei rating gli enti utilizzano un orizzonte temporale superiore a un anno. Un rating del debitore deve rappresentare la valutazione dell'ente sulla capacità e la volontà del debitore di operare contrattualmente nonostante condizioni economiche avverse o il verificarsi di eventi imprevisti. I sistemi di rating sono progettati in modo tale che i cambiamenti idiosincratici e, nel caso in cui rappresentino fattori di rischio significativi per il tipo di esposizione, specifici del settore costituiscano un fattore determinante delle migrazioni da una classe all'altra o da un pool all'altro, e in modo tale che anche gli effetti dei cicli economici possano costituire un fattore determinante.";

84) all'articolo 172, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali e organismi del settore pubblico, le esposizioni verso enti e le esposizioni verso imprese, l'assegnazione delle esposizioni avviene secondo i criteri seguenti:"

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) ciascun soggetto giuridico distinto verso cui l'ente è esposto è valutato separatamente;"

c) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della lettera d), l'ente ha politiche appropriate per quanto riguarda il trattamento dei singoli clienti e gruppi di clienti connessi debitori. Tali politiche contengono un processo per l'individuazione del rischio specifico di correlazione sfavorevole per ciascun soggetto giuridico verso il quale l'ente è esposto. Ai fini del capo 6, le operazioni con controparti per le quali è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole sono trattate in modo diverso nel calcolarne il valore dell'esposizione.";

85) l'articolo 173 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali e organismi del settore pubblico, le esposizioni verso enti e le esposizioni verso imprese, il processo di assegnazione soddisfa i requisiti seguenti:";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire le metodologie delle autorità competenti intese a valutare l'integrità del processo di assegnazione e la valutazione regolare e indipendente dei rischi.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

86) l'articolo 174 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli enti utilizzano metodi statistici o altri metodi meccanici (modelli) per l'assegnazione delle esposizioni a debitori o a classi o a pool relativi a operazioni, e sono soddisfatti i requisiti seguenti:";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il modello possiede una buona capacità previsionale e il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti di capitale;"

c) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della lettera a), le variabili immesse nel modello formano una base ragionevole ed efficace per le previsioni da esso derivate. Il modello è esente da distorsioni significative. Deve esistere un legame funzionale tra i dati immessi e i risultati derivanti dal modello, che può essere determinato mediante una valutazione di esperti, se del caso.";

87) l'articolo 176 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, amministrazioni regionali e autorità locali e organismi del settore pubblico, enti e imprese, gli enti rilevano e conservano:";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le esposizioni per le quali il presente capo consente l'utilizzo di stime interne delle LGD o l'utilizzo della IRB-CCF ma per le quali gli enti non ricorrono a tali stime, questi ultimi rilevano e conservano i dati sui raffronti tra le LGD effettive e i valori di cui all'articolo 161, paragrafo 1, e tra CCF effettivi e SA-CCF di cui all'articolo 166, paragrafo 8 bis.";

88) all'articolo 177, il paragrafo 3 è soppresso;

89) l'articolo 178 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Default di un debitore o di una linea di credito"

b) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.";

c) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) l'ente acconsente a una misura di concessione di cui all'articolo 47 ter dell'obbligazione creditizia, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni. ";

d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"L'ABE emana orientamenti sull'applicazione del presente articolo. Tali orientamenti tengono debitamente conto della necessità di incoraggiare gli enti finanziari a intraprendere una ristrutturazione del debito proattiva, preventiva e significativa a sostegno dei debitori. Nell'elaborare tali orientamenti, l'ABE tiene in debita considerazione la necessità di concedere sufficiente flessibilità agli enti quando specificano cosa costituisce una "ridotta obbligazione finanziaria" sostanziale in caso di ristrutturazione onerosa ai fini del paragrafo 3, lettera d).

Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

89 bis) all'articolo 179, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) per superare le distorsioni, l'ente include nelle proprie stime, nella misura del possibile, rettifiche appropriate. Integra nelle proprie stime un margine di cautela sufficiente, commisurato all'intervallo previsto di errori di stima dopo aver incluso nelle proprie stime rettifiche appropriate. Allorché le metodologie e i dati sono considerati meno soddisfacenti, la presumibile gamma di errori è più ampia e il margine di cautela è maggiore.

90) l'articolo 180 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Nel quantificare i parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti, specifici per la stima della PD, alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, alle esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali e organismi del settore pubblico, alle esposizioni verso enti e alle esposizioni verso imprese:";

ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) a prescindere dal fatto che un ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni.";

iii) è aggiunta la seguente lettera i):

"i) a prescindere dal metodo utilizzato per stimare la PD, gli enti stimano una PD per ciascuna classe di rating sulla base del tasso annuale di default medio storico osservato che corrisponde a una media aritmetica basata sul numero di debitori (ponderata per il loro numero), e il ricorso ad altri metodi, comprese le medie ponderate per l'esposizione, non è consentito.";

iv) è aggiunto il comma seguente:

Ai fini della lettera h), se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. I dati comprendono una combinazione rappresentativa di anni positivi e negativi del ciclo economico pertinente per il tipo di esposizione. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti che non hanno ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell'articolo 143 a utilizzare le stime interne delle LGD o a utilizzare la IRB-CCF possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB.

Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono il periodo di riferimento pari ad almeno cinque anni.";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gli enti stimano le PD per ciascuna classe o pool di debitore o operazione sulla base di medie di lungo periodo dei tassi annuali di default e i tassi di default sono calcolati a livello di operazione solo se la definizione di default è applicata a livello di singola linea di credito ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, secondo comma;"

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) a prescindere dal fatto che un ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni.";

iii) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della lettera a), la PD si basa sul tasso annuale di default medio storico osservato.

Ai fini della lettera e), se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato tale periodo più lungo. I dati comprendono una combinazione rappresentativa di anni positivi e negativi del ciclo economico pertinente per il tipo di esposizione. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono il periodo di riferimento pari ad almeno cinque anni.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le metodologie in base alle quali le autorità competenti valutano la metodologia utilizzata da un ente per stimare la PD conformemente all'articolo 143.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

90 bis) all'articolo 180, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) nella misura in cui, per la stima delle PD, un ente impiega i dati sui default desunti dalla propria esperienza, le stime rispecchiano gli attuali requisiti per la sottoscrizione ed eventuali differenze fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello corrente. Se i parametri di sottoscrizione o i sistemi di rating sono cambiati, dopo aver incluso una rettifica appropriata, l'ente applica un più ampio margine di cautela nella sua stima della PD in relazione all'intervallo previsto di errori di stima che non è già coperto dalla rettifica appropriata;"

91) l'articolo 181 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) le lettere da c) a g) sono sostituite dalle seguenti:

"c) gli enti considerano la portata dell'eventuale dipendenza fra il rischio del debitore, da un lato, e il rischio della protezione del credito di tipo reale, diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi, o del fornitore della protezione, dall'altro;

d) eventuali disallineamenti di valuta tra l'obbligazione sottostante e la protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi sono trattati in maniera prudente nella valutazione della LGD da parte dell'ente;

e) nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di una protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi, tali stime non si basano esclusivamente sul valore di mercato stimato della protezione del credito di tipo reale;

f) nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di una protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi, gli enti stabiliscono, relativamente alla gestione, alla certezza del diritto e alla gestione dei rischi di tale protezione del credito di tipo reale, requisiti interni che siano, in linea generale, coerenti con i requisiti di cui al capo 4, sezione 3, sottosezione 1;

g) nella misura in cui un ente riconosce una protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi per la determinazione del valore dell'esposizione al rischio di controparte conformemente al capo 6, sezione 5 o 6, l'importo recuperabile da tale protezione del credito di tipo reale non è preso in considerazione nelle stime della LGD;"

ii) la lettera i), è sostituita dalla seguente:

"i) nella misura in cui commissioni per pagamenti tardivi imposte al debitore prima del momento del default sono state contabilizzate nel conto economico dell'ente, tali importi sono aggiunti alla misura dell'esposizione e della perdita dell'ente;"

iii) sono aggiunti i commi seguenti:

"Ai fini della lettera a), gli enti tengono adeguatamente conto dei recuperi realizzati nel corso dei processi di recupero pertinenti in relazione a qualsiasi forma di FCP nonché di UFCP che non rientra nella definizione di cui all'articolo 142, punto 10.

Ai fini della lettera c), i casi in cui è presente un elevato grado di dipendenza sono trattati in modo prudente.

Ai fini della lettera e), le stime della LGD tengono conto del rischio che l'ente non possa disporre prontamente della garanzia e liquidarla.";

b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per le esposizioni al dettaglio, le stime delle LGD si basano su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di cinque anni. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati in questione coprono almeno un periodo pari a cinque anni. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. L'ABE, in conformità all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, emana orientamenti volti a chiarire il trattamento di qualsiasi forma di protezione del credito di tipo reale e di tipo personale ai fini del paragrafo 1, lettera a), nonché ai fini dell'applicazione dei parametri relativi alla LGD.";

91 bis) è inserito il seguente articolo 181 bis:

"Articolo 181 bis

Entro il [1° luglio 2025] l'ABE trasmette al Consiglio e alla Commissione un'analisi che valuta se la calibrazione e l'applicazione del tasso di sconto negli orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e della LDG e sul trattamento delle esposizioni in stato di default sono adeguate per il calcolo della perdita economica in tutte le esposizioni.";

92) l'articolo 182 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gli enti stimano i fattori di conversione per classe o pool di operazione sulla base dei fattori di conversione realizzati medi per classe o pool di operazione utilizzando la media ponderata dei default derivante da tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati. Qualora gli enti osservino un fattore di conversione realizzato negativo nelle loro osservazioni dei default, il fattore di conversione realizzato su tali osservazioni dovrebbe essere pari a zero ai fini della quantificazione delle loro stime delle IRB-CCF. Gli enti possono utilizzare le informazioni relative al fattore di conversione realizzato nel processo di elaborazione del modello ai fini della differenziazione del rischio.";

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le IRB-CCF degli enti rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e dopo il momento in cui si verifica un evento qualificato come default;" ;

iii) sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):

"g) le IRB-CCF degli enti sono stimate utilizzando un metodo con orizzonte fisso di 12 mesi;

h) le IRB-CCF degli enti si basano su dati di riferimento che rispecchiano le caratteristiche del debitore, dell'operazione e della prassi di gestione della banca in relazione alle esposizioni alle quali si applicano le stime.";

iv) sono aggiunti i commi seguenti:

"Ai fini della lettera c), se è ragionevolmente prevedibile una più forte correlazione positiva fra la frequenza dei default e l'entità del fattore di conversione, le IRB-CCF incorporano un margine di cautela maggiore.

Ai fini della lettera g), ciascun default è collegato alle caratteristiche pertinenti del debitore e della linea di credito alla data di riferimento fissa definita come corrispondente a 12 mesi prima della data del default. Se le linee di credito vanno in default entro dodici mesi dalla concessione della linea di credito e gli enti non rispettano pertanto le pertinenti caratteristiche del debitore e della linea di credito per tali linee di credito alla data di riferimento fissa definita nella prima frase, gli enti tengono comunque conto delle informazioni provenienti da tali linee di credito nelle loro stime delle IRB-CCF.

Ai fini della lettera h), le IRB-CCF applicate ad esposizioni specifiche non si basano su dati che combinano gli effetti di caratteristiche o dati diversi relativi ad esposizioni che presentano caratteristiche di rischio sostanzialmente differenti. Le IRB-CCF sono basate su segmenti opportunamente omogenei. A tal fine, non sono consentite le prassi seguenti o richiederebbero un esame e una motivazione dettagliati:

- a) applicazione di dati sottostanti relativi a PMI/mid-market a debitori che sono grandi imprese;
- b) applicazione di dati provenienti da impegni caratterizzati da un limite "esiguo" di disponibilità residua ad operazioni caratterizzate da un limite "elevato" di disponibilità residua;

- c) applicazione di dati su debitori morosi o bloccati per utilizzi aggiuntivi alla data di riferimento a debitori per i quali non sono noti casi di morosità o restrizioni pertinenti;
- d) uso di dati interessati da modifiche della combinazione di assunzione di prestiti e altri prodotti correlati al credito dei debitori nel periodo di osservazione, fatto salvo il caso in cui tali dati siano stati rettificati in maniera efficace eliminando gli effetti di tali modifiche della combinazione di prodotti.

Ai fini del quarto comma, lettera d), gli enti dimostrano alle autorità competenti di disporre di una comprensione dettagliata dell'impatto delle modifiche della combinazione di prodotti della clientela sulle serie di dati di riferimento delle esposizioni e sulle relative stime del CCF, e che tale impatto è irrilevante o è stato attenuato in maniera efficace nel loro processo di stima. A tale riguardo non è ritenuto adeguato quanto segue:

- a) definizione di soglie minime o massimali per il CCF o le osservazioni dei valori delle esposizioni, ad eccezione della soglia zero, conformemente all'articolo 182, paragrafo 1, lettera a);
- b) uso di stime a livello di debitore che non coprono completamente le opzioni di trasformazione del prodotto pertinenti o che combinano in modo inadeguato prodotti con caratteristiche notevolmente diverse;
- c) rettifica delle sole osservazioni rilevanti influenzate dalla trasformazione del prodotto;

- d) esclusione di osservazioni interessate dalla trasformazione del profilo del prodotto.";
- b) al paragrafo 3, il primo comma è soppresso;
- c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE emana orientamenti per specificare la metodologia che gli enti applicano per stimare le IRB-CCF.";

93) l'articolo 183 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Requisiti per valutare l'effetto della protezione del credito di tipo personale per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali e organismi del settore pubblico e le esposizioni verso imprese nel caso di impiego di stime interne delle LGD e per le esposizioni al dettaglio";

- b) il paragrafo 1 è così modificato:

- i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la garanzia è documentata per iscritto, non revocabile e non modificabile da parte del garante fintantoché l'obbligazione non sia stata interamente onorata, nella misura prevista dall'ammontare e dalla natura della garanzia, e validamente opponibile al garante in un paese in cui questi possiede beni sui quali esercitare le ragioni di diritto;"

ii) sono inserite le seguenti lettere d) ed e):

"d) la garanzia è incondizionata;

e) i derivati su crediti di tipo first-to-default possono essere riconosciuti come protezione del credito di tipo personale ammissibile, ma i derivati su crediti di tipo second-to-default o più in generale nth-to-default non sono riconosciuti come protezione del credito di tipo personale ammissibile.";

iii) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della lettera d), per "garanzia incondizionata" si intende una garanzia nel contesto della quale il contratto di protezione del credito non contiene alcuna clausola il cui adempimento è al di fuori del controllo diretto dell'ente prestatore e che potrebbe impedire al garante di essere tenuto a effettuare il pagamento in modo tempestivo a seguito del default del debitore o di mancato pagamento da parte del debitore originario. Una clausola del contratto di protezione del credito che preveda che un'errata due diligence o una frode da parte dell'ente prestatore annulli o diminuisca l'entità della garanzia offerta dal garante non esclude che tale garanzia sia considerata incondizionata.

Si considerano incondizionate le garanzie nel contesto delle quali il pagamento da parte del garante è subordinato al fatto che l'ente prestatore debba prima perseguire il debitore e che coprono solo le perdite residue dopo che l'ente ha completato il processo di rinegoziazione.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale utilizzando il metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD, conformemente al presente articolo e fatto salvo il requisito di cui al paragrafo 4, oppure il metodo della sostituzione dei parametri di rischio nell'ambito dell'A-IRB di cui all'articolo 236 bis e previo rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui al capo 4. Gli enti dovrebbero disporre di politiche chiare per valutare gli effetti della protezione del credito di tipo personale sui parametri di rischio. Le politiche degli enti sono coerenti con le loro pratiche interne di gestione dei rischi e riflettono i requisiti del presente articolo. Tali politiche specificano chiaramente quale dei metodi specifici descritti nel presente comma è utilizzato per ciascun sistema di rating e gli enti applicano tali politiche in modo coerente nel tempo.";

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Laddove gli enti riconoscano la protezione del credito di tipo personale mediante il metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD, questi dovrebbero rispecchiare l'effetto di riduzione del rischio della protezione del credito di tipo personale per un determinato tipo di esposizioni mediante un adeguamento delle stime della PD o della LGD e alla quota garantita dell'esposizione sottostante non è assegnato un fattore di ponderazione del rischio che sarebbe inferiore alla soglia minima di ponderazione del rischio per il fornitore della protezione. ";

e) il paragrafo 6 è soppresso;

94) alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, la sottosezione 4 è soppressa;

95) all'articolo 192 è aggiunto il seguente punto 5:

5) "metodo della sostituzione dei parametri di rischio nel quadro del metodo A-IRB", la sostituzione, conformemente all'articolo 236 bis, dei parametri di rischio tanto della PD quanto della LGD dell'esposizione sottostante con la PD e la LGD corrispondenti che sarebbero assegnate nel quadro del metodo IRB utilizzando stime proprie della LGD a un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione.";

96) all'articolo 193 è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

"7. Le garanzie reali che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità di cui al presente capo possono essere riconosciute come tali anche per le esposizioni associate a linee di credito non utilizzate. Se l'utilizzo della linea di credito è subordinato all'acquisto o al ricevimento anticipato o simultaneo di una garanzia reale nella misura in cui l'ente è interessato alla garanzia reale a fronte dell'utilizzo della linea di credito, tale per cui l'ente non ha alcun interesse nella garanzia reale se la linea di credito non è utilizzata, tale garanzia può essere riconosciuta per l'esposizione derivante dalla linea di credito non utilizzata.";

97) all'articolo 194, il paragrafo 10 è soppresso;

98) all'articolo 197, il paragrafo 1 è così modificato:

a) le lettere da b) a e) sono sostituite dalle seguenti:

"b) i titoli di debito che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

i) i titoli di debito sono emessi da amministrazioni centrali o banche centrali;

ii) per i titoli di debito è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI o da un'agenzia per il credito all'esportazione che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- l'ECAI o l'agenzia per il credito all'esportazione è stata riconosciuta ammissibile ai fini del capo 2;

- la valutazione del merito di credito è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 1, 2, 3 o 4, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di cui al capo 2;

c) i titoli di debito che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

i) i titoli di debito sono emessi da enti;

ii) per i titoli di debito è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- l'ECAI è stata riconosciuta ammissibile ai fini del capo 2;
- la valutazione del merito di credito è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2;

d) i titoli di debito che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

i) i titoli di debito sono emessi da altri soggetti;

ii) per i titoli di debito è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- l'ECAI è stata riconosciuta ammissibile ai fini del capo 2;
- la valutazione del merito di credito è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;

- e) per i titoli di debito è disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine effettuata da un'ECAI che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
- i) l'ECAI è stata riconosciuta ammissibile ai fini del capo 2; e
 - ii) la valutazione del merito di credito è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;"
- b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
- "g) oro in lingotti;"
- 99) l'articolo 199 è così modificato:
- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Salvo altrimenti specificato all'articolo 124, paragrafo 7, gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso delle imprese d'investimento personale (personal investment company) e gli immobili non residenziali quali gli uffici e i locali per il commercio, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
- a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore;

b) il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dall'andamento del progetto immobiliare o dell'immobile sottostanti, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia.

Ai fini della lettera a), gli enti possono escludere situazioni nelle quali fattori puramente macroeconomici influiscono tanto sul valore dell'immobile quanto sulle prestazioni del debitore. ";

b) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'importo aggregato segnalato dagli enti di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera a), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,3 %;"

c) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'importo aggregato segnalato dagli enti di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera b), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,5 %;"

d) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'importo aggregato segnalato dagli enti di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera d), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,3 %;"

e) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'importo aggregato segnalato dagli enti di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera e), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,5 %.";

f) è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Gli enti possono applicare le esenzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 anche nei casi in cui le autorità competenti di un paese terzo che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione, come da decisione di cui all'articolo 107, paragrafo 4, pubblicano tassi di perdita corrispondenti per esposizioni garantite da immobili residenziali o immobili non residenziali situati nel territorio del loro paese.";

g) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

"Laddove un ente creditizio pubblico di sviluppo ai sensi dell'articolo 429 bis, paragrafo 2, conceda un prestito agevolato ai sensi dell'articolo 429 bis, paragrafo 3, a un altro ente o a un ente finanziario che è autorizzato a svolgere attività di cui ai punti 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE e che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 119, paragrafo 5, del presente regolamento, e laddove tale altro ente o ente finanziario trasferisca direttamente o indirettamente tale prestito agevolato a un debitore finale e ceda il credito derivante dal prestito agevolato come garanzia reale all'ente creditizio pubblico di sviluppo, quest'ultimo può utilizzare il credito ceduto come garanzia reale ammissibile, indipendentemente dalla durata originaria del credito ceduto.";

h) al paragrafo 6, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) l'ente dimostra che in almeno il 90 % di tutte le liquidazioni di un determinato tipo di garanzia reale i proventi non sono inferiori al 70 % del valore della garanzia reale. In caso di sostanziale volatilità dei prezzi di mercato, l'ente è in grado di dimostrare che la sua valutazione della garanzia reale è sufficientemente prudente.";

100) l'articolo 201 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

" d) organizzazioni internazionali alle quali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 118;"

ii) è inserita la seguente lettera f bis):

"f bis) soggetti del settore finanziario regolamentati;"

iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) se non viene fornita la protezione del credito a un'esposizione verso la cartolarizzazione, altre imprese che dispongono di una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta, comprese le imprese madri, le filiazioni o i soggetti affiliati del debitore, se l'esposizione diretta a tali imprese madri, filiazioni o soggetti affiliati ha un fattore di ponderazione del rischio inferiore all'esposizione del debitore;"

iv) è inserita la seguente lettera g bis):

"g bis) se viene fornita la protezione del credito a un'esposizione verso la cartolarizzazione, altre imprese che dispongono di una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta con una classe di merito di credito 1, 2 o 3 e che avevano una valutazione del merito di credito di classe 1 o 2 al momento della concessione della protezione del credito, comprese le imprese madri, le filiazioni e i soggetti affiliati del debitore, se l'esposizione diretta a tali imprese madri, filiazioni o soggetti affiliati ha un fattore di ponderazione del rischio inferiore all'esposizione verso la cartolarizzazione;"

v) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della lettera f bis), per "soggetto del settore finanziario regolamentato" si intende un soggetto del settore finanziario che soddisfa la condizione di cui all'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b).";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Oltre ai fornitori di protezione di cui al paragrafo 1, le società valutate internamente dall'ente in conformità al capo 3, sezione 6, sono fornitori di ammissibili di protezione del credito di tipo personale se l'ente utilizza il metodo IRB per le esposizioni a tali società.";

101) l'articolo 202 è soppresso;

102) all'articolo 204 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. I derivati su crediti di tipo first-to-default e tutti gli altri derivati su crediti di tipo nth-to-default non sono forme ammissibili di protezione del credito di tipo personale ai sensi del presente capo.";

103) all'articolo 208, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il bene immobile assunto come protezione del credito è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni ai quali è o potrebbe essere esposto e gli enti dispongono di procedure per monitorare l'adeguatezza dell'assicurazione.";

104) all'articolo 210, è aggiunto il comma seguente:

"Laddove accordi generali di garanzia, o altre forme di gravame variabile, forniscano all'ente prestatore un credito registrato sulle attività di un'impresa e tale credito contenga tanto attività non ammissibili a fungere da garanzia reale nel quadro del metodo IRB quanto attività ammissibili a svolgere tale funzione, l'ente può riconoscere queste ultime attività come protezione del credito di tipo reale ammissibile. In tal caso detto riconoscimento è subordinato al fatto che tali attività soddisfino i requisiti per l'ammissibilità della garanzia reale nel quadro del metodo IRB di cui al presente capo.";

105) all'articolo 213, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Fermo restando l'articolo 214, paragrafo 1, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti è considerata protezione del credito di tipo personale ammissibile se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la protezione del credito è diretta;
- b) l'entità della protezione del credito è chiaramente definita e incontrovertibile;
- c) il contratto di protezione del credito non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto dell'ente prestatore che:
 - i) consentirebbe al fornitore della protezione di annullare o modificare unilateralmente la protezione del credito;
 - ii) aumenterebbe il costo effettivo della protezione del credito a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta;

iii) potrebbe evitare al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti, o nei casi in cui il contratto di leasing sia scaduto ai fini del riconoscimento del valore residuale garantito a norma dell'articolo 134, paragrafo 7, e dell'articolo 166, paragrafo 4;

iv) potrebbe consentire al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;

d) il contratto di protezione del credito è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito.

Ai fini della lettera c), una clausola del contratto di protezione del credito che preveda che un'errata due diligence o una frode da parte dell'ente prestatore annulli o diminuisca l'entità della protezione del credito offerta dal garante non esclude che tale protezione del credito sia considerata ammissibile.

Ai fini della lettera c), il fornitore della protezione può effettuare il pagamento in un'unica soluzione di tutte le somme dovute a titolo del credito o può assumere i futuri obblighi di pagamento del debitore coperti dal contratto di protezione del credito.";

106) l'articolo 215 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) in caso di default o di mancato pagamento del debitore riconosciuto come tale, l'ente prestatore ha il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo del credito per il quale è fornita la protezione.";

ii) sono aggiunti i commi seguenti:

"Il pagamento da parte del garante non è subordinato alla condizione che l'ente prestatore si rivalga in primo luogo sul debitore.

Nel caso di protezione del credito di tipo personale a copertura di mutui ipotecari su immobili residenziali, i requisiti di cui all'articolo 213, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e al primo comma della presente lettera devono essere rispettati solo entro un termine di ventiquattro mesi.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia o fornite dai soggetti elencati nell'articolo 214, paragrafo 2, o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e all'articolo 213, paragrafo 1, lettera c), punto iii), sono considerati rispettati quando è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) a seguito di default o di mancato pagamento del debitore originario riconosciuto come tale, l'ente prestatore ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante che soddisfi entrambe le condizioni seguenti:

i) il pagamento provvisorio rappresenta una stima attendibile dell'importo della perdita che è probabile l'ente prestatore subisca, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto;

ii) il pagamento provvisorio è proporzionale alla copertura della garanzia personale;

b) l'ente prestatore può dimostrare che gli effetti della garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano tale trattamento. Tale dimostrazione è correttamente documentata ed è assoggettata ad apposite procedure interne di approvazione e di revisione.";

107) all'articolo 216 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. In deroga al paragrafo 1, per un'esposizione verso imprese coperta da un derivato su crediti non è necessario specificare l'evento creditizio di cui alla lettera a), punto iii), di tale paragrafo nel contratto derivato, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) è necessario un voto del 100 % per modificare la durata, il capitale, la cedola, la valuta o il rango dell'esposizione verso imprese sottostante;
- b) il domicilio legale presso il quale è disciplinata l'esposizione verso imprese dispone di una legge fallimentare consolidata che consente ad un'impresa di riorganizzarsi e ristrutturarsi, e prevede un regolare regolamento dei crediti vantati dai creditori.

Qualora le condizioni di cui alle lettere a) e b) non siano soddisfatte, la protezione del credito può essere comunque considerata ammissibile previa una riduzione del valore come previsto dall'articolo 233, paragrafo 2.";

108) l'articolo 217 è soppresso;

109) l'articolo 219 è sostituito dal seguente:

"Articolo 219

Compensazione in bilancio

I prestiti e i depositi presso l'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio sono trattati da tale ente come garanzie reali in contanti ai fini del calcolo dell'effetto della protezione del credito di tipo reale per tali prestiti e depositi dell'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio.";

110) l'articolo 220 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Utilizzo del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità per gli accordi quadro di compensazione";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti che calcolano il "valore dell'esposizione corretto integralmente" (E^*) per le esposizioni soggette ad un accordo quadro di compensazione ammissibile che copre operazioni di finanziamento tramite titoli o altre operazioni correlate ai mercati finanziari calcolano le rettifiche per volatilità che devono applicare utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli articoli da 223 a 227 per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.";

c) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) applicano il valore della rettifica per volatilità o, se del caso, il valore assoluto della rettifica per volatilità appropriato per un dato gruppo di titoli o per un dato tipo di merci, al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale gruppo di titoli, o in merci di tale tipo di merci;"

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti calcolano E^* conformemente alla formula seguente:

$$E^* = \max \left(0; \sum_i E_i - \sum_j C_j + 0,4 \cdot E_{\text{netta}} + 0,6 \cdot \frac{E_{\text{lorda}}}{\sqrt{N}} + \sum_k |E_k^{\text{fx}}| \cdot H_k^{\text{fx}} \right)$$

dove:

i = l'indice che rappresenta tutti i titoli, le merci o le posizioni per cassa separati nell'ambito dell'accordo, che sono concessi in prestito, venduti con un contratto di vendita con patto di riacquisto oppure forniti dall'ente alla controparte;

$j)$ = l'indice che rappresenta tutti i titoli, le merci o le posizioni per cassa separati nell'ambito dell'accordo, che sono assunti in prestito, acquistati con un patto di rivendita oppure detenuti dall'ente;

k = l'indice che rappresenta tutte le valute separate in cui sono denominati titoli, merci o posizioni per cassa nell'ambito dell'accordo;

E_i = il valore dell'esposizione di un determinato titolo, di una determinata merce o posizione per cassa i , oggetto di concessione in prestito, vendita tramite un contratto di vendita con patto di riacquisto oppure fornitura alla controparte in base all'accordo che si applicherebbe in assenza di protezione del credito, laddove gli enti calcolino gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al capo 2 o 3, a seconda dei casi;

C_j = il valore di un determinato titolo, di una determinata merce o posizione per cassa j oggetto di assunzione in prestito, acquisto con un patto di rivendita o detenzione da parte dell'ente nell'ambito dell'accordo;

E_k^{fx} = la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta k diversa da quella di regolamento dell'accordo quale calcolata conformemente al paragrafo 2, lettera b);

H_k^{fx} = la rettifica per la volatilità dovuta al cambio per la valuta k ;

E_{net} = l'esposizione netta dell'accordo, calcolata come segue:

$$E_{\text{net}} = \left| \sum_{l=1}^N |E_l^{\text{sec}}| \cdot H_l^{\text{sec}} \right|$$

dove:

l = l'indice che rappresenta tutti i gruppi distinti degli stessi titoli e tutti i tipi distinti delle stesse merci nell'ambito dell'accordo;

E_l^{sec} = la posizione netta (positiva o negativa) in un determinato gruppo di titoli l , o un determinato tipo di merci l , nell'ambito dell'accordo, calcolata conformemente al paragrafo 2, lettera a);

H_l^{sec} = la rettifica per volatilità adeguata per un determinato gruppo di titoli l , o un determinato tipo di merci l , stabilita conformemente al paragrafo 2, lettera c). Il segno di H_l^{sec} è determinato nel modo seguente:

- a) ha segno positivo quando il gruppo di titoli l è concesso in prestito, venduto tramite contratto di vendita con patto di riacquisto oppure scambiato in modo simile a operazioni di concessione di titoli in prestito o a un contratto di vendita con patto di riacquisto;
- b) ha segno negativo se il gruppo di titoli l è assunto in prestito, acquistato con patto di rivendita oppure scambiato in modo analogo ad operazioni di assunzione di titoli in prestito o a un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo;

N = il numero totale di gruppi distinti degli stessi titoli e di tipi distinti delle stesse merci nell'ambito dell'accordo; ai fini di tale calcolo non si contano i gruppi e i tipi E_l^{sec} per i quali $|E_l^{\text{sec}}|$ è inferiore a $\frac{1}{10} \max_l(|E_l^{\text{sec}}|)$;

E_{lorda} = l'esposizione lorda dell'accordo, calcolata come segue:

$$E_{\text{lorda}} = \sum_{l=1}^N |E_l^{\text{sec}}| \cdot |H_l^{\text{sec}}|;$$

111) l'articolo 221 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per le operazioni di finanziamento tramite titoli o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile che soddisfi i requisiti di cui al capo 6, sezione 7, un ente può calcolare il valore dell'esposizione corretto integralmente (E^*) dell'accordo utilizzando il metodo dei modelli interni, a condizione che l'ente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2.

2. Un ente può utilizzare il metodo dei modelli interni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'ente utilizza tale metodo soltanto per le esposizioni per le quali gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo IRB di cui al capo 3;

b) l'ente è autorizzato a utilizzare tale metodo dalle sue autorità competenti.";

3. Un ente che utilizza il metodo dei modelli interni lo fa per tutte le controparti e tutti i titoli, ad eccezione dei portafogli irrilevanti per i quali può ricorrere al metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all'articolo 220.";

b) il paragrafo 8 è soppresso;

112) l'articolo 223 è così modificato:

a) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per gli elementi fuori bilancio diversi dai derivati trattati secondo il metodo IRB, gli enti calcolano i loro valori dell'esposizione utilizzando CCF del 100 % anziché le SA-CCF o IRB-CCF di cui all'articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter.";

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti calcolano le rettifiche per volatilità utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli articoli da 224 a 227.";

113) all'articolo 224, paragrafo 1, le tabelle da 1 a 4 sono sostituite dalle seguenti:

Esclusione di responsabilità: Si noti che per consentire le osservazioni degli Stati membri, le tabelle possono apparire in modo diverso rispetto alla proposta COM. Si prega di fare sempre riferimento alla proposta della Commissione per la visualizzazione corretta delle tabelle.

"Tabella 1

Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito

Durata residua (m), espressa in anni

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi da soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b)

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d)

Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera h)

periodo di liquidazione di venti giorni (%)	periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)	periodo di liquidazione di venti giorni (%)
periodo di liquidazione di dieci giorni (%)	periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
periodo di liquidazione di venti giorni (%)	periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)	

1	$m \leq 10$	7070,5	0,354	1,414	1	0,707	2,828	2	1,414	
	$1 < m \leq 3$	2,828		1,414	4,243	3	2,121	11,314	8	5,657
	$3 < m \leq 5$	2,828		1,414	5,657	4	2,828	11,314	8	5,657
	$5 < m \leq 10$	5,657	4	2,828	8,485	6	4,243	22,627	16	11,314
	$m > 10$	5,657	4	2,828	16,971	12	8,485	22,627	16	11,314
2-3	$m \leq 11$	4141	0,707	2,828	2	1,414	5,657	4	2,828	
	$1 < m \leq 3$	4,243	3	2,121	5,657	4	2,828	16,971	12	8,485
	$3 < m \leq 5$	4,243	3	2,121	8,485	6	4,243	16,971	12	8,485
	$5 < m \leq 10$	8,485	6	4,243	16,971	12	8,485	33,941	24	16,971
	$m > 10$	8,485	6	4,243	28,284	20	14,142	33,941	24	16,971
4	tutti	21,213	15	10,607	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Esclusione di responsabilità: Si noti che per consentire le osservazioni degli Stati membri, le tabelle possono apparire in modo diverso rispetto alla proposta COM. Si prega di fare sempre riferimento alla proposta della Commissione per la visualizzazione corretta delle tabelle.

Tabella 2

Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve termine

Durata residua (m), espressa in anni

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b), con valutazioni del merito di credito a breve termine

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d), con valutazioni del merito di credito a breve termine

Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera h), con valutazioni del merito di credito a breve termine

	periodo di liquidazione di venti giorni (%)		periodo di liquidazione di dieci giorni (%)	
	periodo di liquidazione di cinque giorni (%)		periodo di liquidazione di venti giorni (%)	
	periodo di liquidazione di dieci giorni (%)		periodo di liquidazione di cinque giorni (%)	
	periodo di liquidazione di venti giorni (%)		periodo di liquidazione di dieci giorni (%)	
	periodo di liquidazione di cinque giorni (%)			
1	0,707	0,5	0,354	1,414
2-3	1,414	1	0,707	2,828

Esclusione di responsabilità: Si noti che per consentire le osservazioni degli Stati membri, le tabelle possono apparire in modo diverso rispetto alla proposta COM. Si prega di fare sempre riferimento alla proposta della Commissione per la visualizzazione corretta delle tabelle.

Tabella 3

Altri tipi di garanzie reali o di esposizioni

periodo di liquidazione di venti giorni (%)	periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)	

Principali indici di strumenti di capitale, principali indici di obbligazioni convertibili	28,284
20	14,142

Altri strumenti di capitale o obbligazioni convertibili quotati in borse valori riconosciute	42,426
30	21,213

Contante	0	0	0
----------	---	---	---

Oro in lingotti	28,284	20	14,142
-----------------	--------	----	--------

Tabella 4

Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta (H_{fx})

periodo di liquidazione di venti giorni (%)	periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)	

11,314	8	5,657
--------	---	-------

114) l'articolo 225 è soppresso;

115) l'articolo 226 è sostituito dal seguente:

"Articolo 226

Maggiorazione delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

Le rettifiche per volatilità di cui all'articolo 224 sono quelle che un ente applica in caso di rivalutazione giornaliera. Se la frequenza della rivalutazione è meno che giornaliera, gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità. Gli enti le calcolano maggiorando le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera, utilizzando la seguente formula della radice quadrata del periodo di tempo:

$$H = H_M \cdot \sqrt{\frac{N_R + (T_M - 1)}{T_M}}$$

dove:

H = la rettifica per volatilità applicabile;

H_M = la rettifica per volatilità in caso di rivalutazione giornaliera;

N_R = il numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni;

T_M = il periodo di liquidazione per il tipo di operazione in questione.";

116) all'articolo 227, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti che utilizzano il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all'articolo 224 possono, per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito, applicare una rettifica per volatilità dello 0 % anziché le rettifiche per volatilità calcolate ai sensi degli articoli da 224 a 226, a patto che le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad h) siano soddisfatte. Agli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 221 è precluso il trattamento di cui al presente articolo.";

117) l'articolo 228 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie per le esposizioni cui viene applicato il metodo standardizzato";

b) il paragrafo 2 è soppresso;

118) l'articolo 229 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Principi di valutazione delle garanzie reali ammissibili diverse dalle garanzie reali finanziarie";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La valutazione di un bene immobile soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a) il valore è stimato in maniera indipendente rispetto al processo dell'ente di acquisizione dell'ipoteca, elaborazione e decisione in merito al prestito, da parte di un perito indipendente che possieda le qualifiche, la capacità e l'esperienza necessarie per effettuare una valutazione;

b) il valore è stimato utilizzando criteri di valutazione prudenti che soddisfano tutti i requisiti seguenti ed è documentato in modo chiaro e trasparente:

i) il valore esclude le aspettative sugli aumenti di prezzo;

ii) il valore è rettificato per tenere conto della possibilità che il prezzo corrente di mercato sia significativamente superiore al valore che sarebbe sostenibile per la durata del prestito;

c) il valore non è superiore al valore di mercato dell'immobile laddove quest'ultimo possa essere stabilito.

d) laddove la valutazione dell'immobile sia rivista, il valore dell'immobile non supera il valore medio misurato per tale immobile, o per un immobile comparabile, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 74 bis, negli ultimi sei anni o, se superiore, il valore al momento della concessione. Ai fini del calcolo del valore medio, gli enti utilizzano la media dei valori degli immobili osservati a intervalli di tempo uguali e il periodo di riferimento comprende almeno tre punti di dati. Ai fini del calcolo del valore medio, gli enti possono utilizzare i risultati della sorveglianza sui valori immobiliari conformemente all'articolo 208, paragrafo 3. Il valore dell'immobile può superare tale valore medio o il valore al momento della concessione, a seconda dei casi, in caso di modifiche apportate all'immobile che ne aumentino inequivocabilmente il valore, come ad esempio miglioramenti dell'efficienza energetica. Il valore dell'immobile non è rivisto verso l'alto se gli enti non hanno dati sufficienti per calcolare il valore medio tranne se l'aumento del valore è basato su modifiche che ne aumentano inequivocabilmente il valore.

Il valore della garanzia reale tiene conto di eventuali diritti di prelazione sull'immobile e rispecchia, se del caso, i risultati della sorveglianza richiesta ai sensi dell'articolo 208, paragrafo 3.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri e i fattori da prendere in considerazione per la valutazione del termine "immobile comparabile" di cui al paragrafo 1, lettera d). L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2026. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

119) l'articolo 230 è sostituito dal seguente:

"Articolo 230

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per un'esposizione con una FCP ammissibile trattata secondo il metodo IRB

1. Nel quadro del metodo IRB, fatta eccezione per le esposizioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 220, gli enti utilizzano la LGD effettiva (LGD*) come LGD ai fini del capo 3 per riconoscere la protezione del credito di tipo reale ammissibile ai sensi del presente capo. Gli enti calcolano la LGD* come segue:

$$LGD^* = LGD_U \cdot \frac{E_U}{E \cdot (1 + H_E)} + LGD_S \cdot \frac{E_S}{E \cdot (1 + H_E)}$$

dove:

E = il valore dell'esposizione prima di tenere conto dell'effetto della protezione del credito di tipo reale. Per un'esposizione assistita da garanzie reali finanziarie ammissibili a norma del presente capo, tale importo è calcolato conformemente all'articolo 223, paragrafo 3. In caso di titoli concessi in prestito o forniti, tale importo corrisponde al contante concesso in prestito o ai titoli concessi in prestito o forniti. Per i titoli concessi in prestito o forniti, il valore dell'esposizione è aumentato applicando la rettifica per volatilità (H_E) ai sensi degli articoli da 223 a 227;

E_S = il valore corrente della protezione del credito di tipo reale ricevuta dopo l'applicazione della rettifica per volatilità applicabile a tale tipo di protezione del credito di tipo reale (H_C) e l'applicazione della rettifica per volatilità per i disallineamenti di valuta (H_{fx}) tra l'esposizione e la protezione del credito di tipo reale, conformemente ai paragrafi 2 e 2 bis. E_S è limitato al seguente valore massimo: $E \cdot (1 + H_E)$;

$$E_U = E \cdot (1 + H_E) - E_S;$$

LGD_U = la LGD applicabile per un'esposizione non garantita come stabilito all'articolo 161, paragrafo 1;

LGD_S = la LGD applicabile alle esposizioni garantite dal tipo di FCP ammissibile utilizzata nell'operazione, come specificato al paragrafo 2, nella tabella 2aaa.

2. La tabella 2aaa specifica i valori di LGD_S e H_c applicabili nella formula di cui al paragrafo 1.

Esclusione di responsabilità: Si noti che per consentire le osservazioni degli Stati membri, le tabelle possono apparire in modo diverso rispetto alla proposta COM. Si prega di fare sempre riferimento alla proposta della Commissione per la visualizzazione corretta delle tabelle.

Tabella 2aaa

Tipo di FCP	LGD_S	Rettifica per volatilità (H_c)
garanzie reali finanziarie	0 %	Rettifica per volatilità H_c di cui agli articoli da 224 a 227.
crediti	20 % 40 %	
immobili residenziali e non residenziali	20 % 40 %	
altre garanzie reali su beni materiali	25 % 40 %	
FCP non ammissibile	Non applicabile	100 %

2 bis. Se una protezione del credito di tipo reale ammissibile è denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, la rettifica per volatilità per il disallineamento di valuta (H_{fx}) è la stessa che si applica ai sensi degli articoli da 224 a 227.

3. In alternativa al trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2, e fatto salvo l'articolo 124, paragrafo 7, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 50 % alla parte dell'esposizione che è, entro i limiti stabiliti rispettivamente all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 126, paragrafo 1, lettera a), pienamente garantita da immobili residenziali o non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro quando sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 199, paragrafo 3 o 4.

4. Per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese per le esposizioni IRB che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 220, gli enti utilizzano E* conformemente all'articolo 220, paragrafo 4, e utilizzano la LGD per le esposizioni non garantite, come stabilito all'articolo 161, paragrafo 1, lettere a), a bis) e b).";

120) l'articolo 231 è sostituito dal seguente:

"Articolo 231

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel caso di pool di protezioni del credito di tipo reale ammissibili per un'esposizione secondo il metodo IRB

Gli enti che hanno ottenuto più tipi di protezioni del credito di tipo reale possono, per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB, applicare la formula di cui all'articolo 230, in modo sequenziale per ogni singolo tipo di garanzia reale. A tal fine, dopo ogni fase di riconoscimento di un singolo tipo di FCP, tali enti riducono il valore residuo dell'esposizione non garantita (E_U) del valore corretto della garanzia reale (E_S) riconosciuto in tale fase. Conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, il totale di E_S in tutti i tipi di protezione del credito di tipo reale è limitato al valore di $E \cdot (1 + H_E)$, risultante nella formula seguente:

$$LGD^* = LGD_U \cdot \frac{E_U}{E \cdot (1 + H_E)} + \sum_i LGD_{S,i} \cdot \frac{E_{S,i}}{E \cdot (1 + H_E)}$$

dove:

$LGD_{S,i}$ = la LGD applicabile alla FCP i , come specificato all'articolo 230, paragrafo 2;

$E_{S,i}$ = il valore corrente della FCP i ottenuto dopo l'applicazione della rettifica per volatilità applicabile per il tipo di FCP (H_c) ai sensi dell'articolo 230, paragrafo 2.";

121) all'articolo 232, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 212, paragrafo 1, i depositi in contante o gli strumenti assimilati al contante detenuti da un ente terzo non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore possono essere trattati come una garanzia fornita dall'ente terzo.";

122) all'articolo 233, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli enti basano le rettifiche per volatilità in caso di disallineamenti di valuta su un periodo di liquidazione di 10 giorni lavorativi, ipotizzando una rivalutazione giornaliera, e calcolano tali rettifiche sulla base delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all'articolo 224. Gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità conformemente all'articolo 226.";

123) l'articolo 235 è così modificato:

a) il titolo è modificato come segue:

"Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo della sostituzione quando l'esposizione garantita è trattata secondo il metodo standardizzato";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'articolo 113, paragrafo 3, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni con protezione del credito di tipo personale a cui tali enti applicano il metodo standardizzato, indipendentemente dal trattamento dell'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione, conformemente alla formula seguente:

$$\max \{0, E - G_A\} \cdot r + G_A \cdot g$$

dove:

E = il valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 111. A tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all'articolo 111, paragrafo 1;

G_A = l'importo della protezione contro il rischio di credito quale calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 233, paragrafo 3 (G^*), ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5;

r = il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 2;

g = il fattore di ponderazione del rischio applicabile a un'esposizione diretta verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti possono estendere il trattamento preferenziale di cui all'articolo 114, paragrafi 4 e 7, alle esposizioni o parti di esposizioni garantite dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale come se tali esposizioni fossero esposizioni dirette verso l'amministrazione centrale o la banca centrale, purché le condizioni di cui all'articolo 114, paragrafo 4 o 7, a seconda dei casi, siano soddisfatte per tali esposizioni dirette.";

124) è inserito il seguente articolo 235 bis:

"Articolo 235 bis

Calcolo degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l'esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB e le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo standardizzato

1. Per le esposizioni con protezione del credito di tipo personale alle quali un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3 e laddove le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo standardizzato, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo la formula seguente:

$$\max \{0, E - G_A\} \cdot r + G_A \cdot g$$

dove:

E = il valore dell'esposizione determinato conformemente al capo 3, sezione 5. A tal fine, gli enti calcolano il valore dell'esposizione per gli elementi fuori bilancio diversi dai derivati trattati secondo il metodo IRB utilizzando CCF del 100 % anziché gli SA-CCF o gli IRB-CCF di cui all'articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter;

G_A = l'importo della protezione contro il rischio di credito quale calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 233, paragrafo 3 (G^*), ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nel capo 3, sezione 5;

r = il fattore di ponderazione del rischio come specificato al capo 3 utilizzando la PD del debitore e la LGD dell'esposizione senza tener conto della protezione del credito di tipo personale;

g = il fattore di ponderazione del rischio applicabile a un'esposizione diretta verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2.

2. Quando l'importo garantito (G_A) è inferiore all'esposizione (E), gli enti possono applicare la formula di cui al paragrafo 1 solo se le parti garantite e non garantite dell'esposizione hanno lo stesso rango (seniority).

3. Gli enti possono estendere il trattamento preferenziale di cui all'articolo 114, paragrafi 4 e 7, alle esposizioni o parti di esposizioni garantite dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale come se tali esposizioni fossero esposizioni dirette verso l'amministrazione centrale o la banca centrale, purché le condizioni di cui all'articolo 114, paragrafo 4 o 7, a seconda dei casi, siano soddisfatte per tali esposizioni dirette.

4. L'importo delle perdite attese per la quota garantita del valore dell'esposizione è pari a zero.

5. Per eventuali quote non garantite del valore dell'esposizione (E), l'ente utilizza il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa corrispondenti all'esposizione sottostante. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 159, gli enti assegnano eventuali rettifiche di valore su crediti generali o specifiche oppure rettifiche di valore supplementari conformemente all'articolo 34 in relazione alle attività dell'ente non ricomprese nel portafoglio di negoziazione o altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione, alla quota non garantita del valore dell'esposizione.";

125) l'articolo 236 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Calcolo degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l'esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB senza l'utilizzo di stime interne della LGD e l'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo IRB";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per un'esposizione con protezione del credito di tipo personale alla quale un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne della perdita in caso di default (LGD), e laddove esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo IRB di cui al capo 3, gli enti determinano la quota garantita dell'esposizione come corrispondente all'importo più basso tra il valore dell'esposizione E e il valore corretto della protezione del credito di tipo personale G_A , calcolato conformemente all'articolo 235 bis, paragrafo 1;"

c) sono inseriti i seguenti paragrafi da 1 bis a 1 quinquies:

"1 bis. Un ente che applica a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione il metodo IRB avvalendosi di stime interne della PD, ma senza l'utilizzo di stime interne della LGD, calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e l'importo delle perdite attese per la quota garantita del valore dell'esposizione utilizzando la PD del fornitore della protezione e la LGD applicabile per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all'articolo 161, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 ter. Per le esposizioni subordinate e la protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti devono applicare alla quota garantita del valore dell'esposizione è la LGD associata ai crediti di primo rango (senior), la quale può riflettere eventuali protezioni del credito di tipo reale che garantiscano l'impegno di protezione del credito di tipo personale conformemente ai requisiti del presente capo.

1 ter. Gli enti calcolano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla quota garantita dell'esposizione sottostante utilizzando la PD, la LGD specificata al paragrafo 1 bis e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, ove applicabile, utilizzano la durata M relativa all'esposizione sottostante, calcolata conformemente all'articolo 162.

1 quater. Gli enti che applicano a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione il metodo IRB avvalendosi del metodo di cui all'articolo 153, paragrafo 5, utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla quota garantita dell'esposizione corrispondenti a quelli di cui all'articolo 153, paragrafo 5, e all'articolo 158, paragrafo 6.

1 quinquies. Fatto salvo il paragrafo 1 quater, gli enti che applicano alle esposizioni garantite il metodo IRB avvalendosi del metodo di cui all'articolo 153, paragrafo 5, calcolano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla quota garantita dell'esposizione utilizzando la PD, la LGD applicabile per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all'articolo 161, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 ter, e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, se del caso, utilizzano la durata M relativa all'esposizione sottostante, calcolata conformemente all'articolo 162. Per le esposizioni subordinate e la protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti devono applicare alla quota garantita del valore dell'esposizione è la LGD associata ai crediti di primo rango (senior), la quale può riflettere eventuali coperture dell'esposizione sottostante ai sensi del presente capo.";

d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per eventuali quote non garantite del valore dell'esposizione (E), gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa corrispondenti all'esposizione sottostante. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 159, gli enti assegnano eventuali rettifiche di valore su crediti generali e specifiche, rettifiche di valore supplementari relative alle attività dell'ente non ricomprese nel portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 34 e altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione diverse dalle deduzioni effettuate conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), alla quota non garantita del valore dell'esposizione.";

126) è inserito il seguente articolo 236 bis:

"Articolo 236 bis

Calcolo degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l'esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB utilizzando stime interne della perdita in caso di default (LGD) e l'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo IRB

1. Per un'esposizione con protezione del credito di tipo personale alla quale un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3 utilizzando stime interne della perdita in caso di default (LGD) e laddove esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo IRB di cui al capo 3 senza l'utilizzo di stime interne della LGD, gli enti determinano la quota garantita dell'esposizione come corrispondente all'importo più basso tra il valore dell'esposizione E e il valore corretto della protezione del credito di tipo personale G_A , calcolato conformemente all'articolo 235 bis, paragrafo 1. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e l'importo della perdita attesa per la quota garantita del valore dell'esposizione sono calcolati utilizzando la PD, la LGD e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, ove applicabile, utilizzando la durata M relativa all'esposizione sottostante, calcolata conformemente all'articolo 162.

2. L'ente che applica il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi delle stime interne della perdita in caso di default (LGD), a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione, determina la LGD conformemente all'articolo 161. Per le esposizioni subordinate e la protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti devono applicare alla quota garantita del valore dell'esposizione è la LGD associata ai crediti di primo rango (senior), la quale può riflettere eventuali coperture dell'esposizione sottostante ai sensi del presente capo.

3. Gli enti che applicano il metodo IRB di cui al capo 3, avvalendosi delle stime interne della LGD, a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione, calcolano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla quota garantita dell'esposizione sottostante utilizzando la PD, la LGD e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e utilizzano la durata M relativa all'esposizione sottostante calcolata, se del caso, conformemente all'articolo 162.

4. Gli enti che applicano alle esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione il metodo IRB avvalendosi del metodo di cui all'articolo 153, paragrafo 5, utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla quota garantita dell'esposizione corrispondenti a quelli di cui all'articolo 153, paragrafo 5, e all'articolo 158, paragrafo 6.

5. Per eventuali quote non garantite del valore dell'esposizione (E), gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa corrispondenti all'esposizione sottostante. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 159, gli enti assegnano eventuali rettifiche di valore su crediti generali e specifiche, rettifiche di valore supplementari relative alle attività dell'ente non ricomprese nel portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 34 e altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione diverse dalle deduzioni effettuate conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), alla quota non garantita del valore dell'esposizione.";

127) nella parte tre, titolo II, capo 4, la sezione 6 è soppressa;

128) l'articolo 273 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione per quanto riguarda i contratti elencati all'allegato II e i derivati su crediti, ad eccezione dei derivati su crediti di cui al paragrafo 3 o 5, in base ad uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 conformemente al presente articolo.";

b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) conformemente all'articolo 183, se l'autorizzazione è stata concessa a norma dell'articolo 143.";

128 bis) all'articolo 273 bis, il paragrafo 3 è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il valore assoluto della posizione lunga aggregata è sommato al valore assoluto della posizione corta aggregata.";

b) sono aggiunti i commi seguenti:

"Ai fini del primo comma, il significato di posizione lunga e posizione corta è lo stesso di cui all'articolo 94, paragrafo 3.

Ai fini del primo comma, il valore della posizione lunga (corta) aggregata è pari alla somma dei valori delle singole posizioni lunghe (corte) incluse nel calcolo conformemente alla lettera c).";

129) l'articolo 273 ter è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Articolo 273 ter

Mancato rispetto delle condizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'esposizione in derivati e del metodo semplificato per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di CVA";

b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli enti cessano di calcolare i valori dell'esposizione delle proprie posizioni in derivati conformemente alla sezione 4 o 5 e di calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 385, a seconda dei casi, entro tre mesi dal verificarsi di una delle situazioni seguenti:";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti che hanno cessato di calcolare i valori dell'esposizione delle proprie posizioni in derivati conformemente alla sezione 4 o 5 e di calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 385, a seconda dei casi, è consentito riprendere il calcolo del valore dell'esposizione delle loro posizioni in derivati di cui alla sezione 4 o 5 e del requisito di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 385 soltanto qualora dimostrino all'autorità competente che tutte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, sono state soddisfatte per un periodo ininterrotto di un anno.";

130) l'articolo 274 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora più accordi di garanzia (*margin agreement*) si applichino allo stesso insieme di attività soggette a compensazione (*netting set*) oppure lo stesso insieme di attività soggette a compensazione includa tanto operazioni soggette a un accordo di garanzia quanto operazioni che non vi sono soggette, l'ente calcola il valore dell'esposizione come segue:

a) l'ente stabilisce gli ipotetici sottoinsiemi di attività soggette a compensazione (*sub-netting set*) interessati, composti da operazioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione, come segue:

i) tutte le operazioni soggette a un accordo di garanzia (*margin agreement*) e allo stesso periodo con rischio di margine (*margin period of risk*) come determinato ai sensi dell'articolo 285, paragrafi da 2 a 5, sono allocate allo stesso sottoinsieme di attività soggette a compensazione;

- ii) tutte le operazioni non soggette a un accordo di garanzia (*margin agreement*) sono allocate allo stesso sottoinsieme di attività soggette a compensazione, distinto da quelli istituiti a norma del punto i);
- b) l'ente calcola il costo di sostituzione dell'insieme di attività soggette a compensazione di cui alla frase introduttiva del presente paragrafo conformemente all'articolo 275, paragrafo 2, tenendo conto di tutte le operazioni all'interno di tale insieme, soggette o meno a un accordo di garanzia (*margin agreement*), e applica tutto quanto segue:
- i) il valore di mercato corrente (CMV) è calcolato per tutte le operazioni rientranti in un insieme di attività soggette a compensazione al lordo delle eventuali garanzie reali detenute o fornite dove i valori di mercato positivi e negativi sono compensati nel calcolo del CMV;
- ii) il NICA, il VM, la TH e l'MTA, ove applicabile, sono calcolati separatamente come la somma degli stessi dati immessi applicabili a ogni singolo accordo di garanzia (*margin agreement*) dell'insieme di attività soggette a compensazione;
- c) l'ente calcola l'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 278 applicando tutto quanto segue:
- i) il moltiplicatore di cui all'articolo 278, paragrafo 1, si basa sui dati immessi per CMV, NICA e VM, a seconda dei casi, in conformità alla lettera b) del presente paragrafo;
- ii) $\sum_a \text{maggiorazione}^{(a)}$ è calcolato conformemente all'articolo 278, separatamente per ciascun ipotetico sottoinsieme di attività soggette a compensazione di cui alla lettera a);"

b) al paragrafo 6 è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, gli enti sostituiscono un'opzione digitale vanilla il cui strike è pari a K con la pertinente combinazione collar di due opzioni call od opzioni put vanilla vendute e acquistate che soddisfano i requisiti seguenti:

a) le due opzioni della combinazione collar presentano:

i) la stessa data di scadenza e lo stesso prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante dell'opzione digitale vanilla;

ii) strike pari rispettivamente a $0,95 \cdot K$ e $1,05 \cdot K$;

b) la combinazione collar replica esattamente il payoff dell'opzione digitale vanilla al di fuori dell'intervallo tra i due strike di cui alla lettera a).

La posizione di rischio delle due opzioni della combinazione collar è calcolata separatamente conformemente all'articolo 279.";

130 bis) all'articolo 276, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il valore corretto per la volatilità di qualsiasi tipo di garanzia reale ricevuta o fornita è calcolato conformemente all'articolo 223;"

130 ter) l'articolo 279 bis è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"a) per le opzioni call e put che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare o vendere lo strumento sottostante a un prezzo positivo ad una singola o a più date in futuro, tranne nei casi in cui tali opzioni sono associate alle categorie di rischio di tasso di interesse o rischio di posizione in merci, gli enti utilizzano la seguente formula:";

b) il paragrafo 3 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) in conformità degli sviluppi normativi internazionali, la formula che gli enti utilizzano per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alle categorie di rischio di tasso di interesse o rischio di posizione in merci compatibili con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse o i prezzi delle merci possono essere negativi, e la volatilità di vigilanza che è adatta per tali formule;"

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].";

130 quater) all'articolo 291, paragrafo 5, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) nella misura in cui si usino i calcoli esistenti del rischio di mercato per i requisiti in materia di fondi propri per i rischi di default di cui al titolo IV, capo 1 bis, sezione 5, o per i rischi di default utilizzando un modello interno di rischio di default di cui al titolo IV, capo 1 ter, sezione 3, che contengono già un'ipotesi di LGD, la LGD nella formula utilizzata è pari al 100 %.";

131) nella parte tre, il titolo III è sostituito dal seguente:

**"TITOLO III
REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO OPERATIVO"**

Articolo 311 bis

Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) "evento di rischio operativo", qualsiasi evento connesso a un rischio operativo che generi una perdita o più perdite, nell'arco di uno o più esercizi;
- b) "perdita lorda aggregata", la somma di tutte le perdite lorde connesse allo stesso evento di rischio operativo in uno o più esercizi;
- c) "perdita netta aggregata", la somma di tutte le perdite nette connesse allo stesso evento di rischio operativo in uno o più esercizi.
- d) "perdite raggruppate", tutte le perdite operative provocate da un fattore di attivazione o una causa profonda sottostanti comuni che potrebbero essere raggruppati in un unico evento di perdita operativa.

CAPO 1

Calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo

Articolo 312

Requisito di fondi propri

Il requisito di fondi propri per il rischio operativo è la componente dell'indicatore di attività calcolata conformemente all'articolo 313.

Articolo 313

Componente dell'indicatore di attività

Gli enti calcolano la loro componente dell'indicatore di attività conformemente alla formula seguente:

$$BIC = \begin{cases} 0.12 \cdot BI, & \text{dove } BI \leq 1 \\ 0.12 + 0.15 \cdot (BI - 1), & \text{dove } 1 < BI \leq 30 \\ 4.47 + 0.18 \cdot (BI - 30), & \text{dove } BI > 30 \end{cases}$$

dove:

BIC = la componente dell'indicatore di attività (BIC);

BI = l'indicatore di attività (BI), espresso in miliardi di EUR, calcolato conformemente all'articolo 314.

Articolo 314

Indicatore di attività

1. Gli enti calcolano il loro indicatore di attività conformemente alla formula seguente:

$$BI = ILDC + SC + FC$$

dove:

BI = l'indicatore di attività, espresso in miliardi di EUR;

ILDC= la componente interessi, contratti di leasing e dividendi (ILDC), espressa in miliardi di EUR e calcolata conformemente al paragrafo 2;

SC = la componente servizi (SC), espressa in miliardi di EUR e calcolata conformemente al paragrafo 3;

FC = la componente finanziaria (FC), espressa in miliardi di EUR e calcolata conformemente al paragrafo 4.

2. Ai fini del paragrafo 1, la componente interessi, contratti di leasing e dividendi è calcolata secondo la formula seguente:

$$ILDC = \min(IC, 0.0225 * AC) + DC$$

dove:

ILDC= la componente interessi, contratti di leasing e dividendi;

IC = la componente interessi (IC), ossia i proventi da interessi dell'ente derivanti da tutte le attività finanziarie e altri proventi da interessi, compresi i proventi finanziari da contratti di leasing finanziario e operativo e i profitti da attività in leasing, meno gli interessi passivi dell'ente generati da tutte le passività finanziarie e altri interessi passivi, compresi quelli relativi a contratti di leasing finanziario e operativo, deprezzamenti e riduzioni di valore di attività in leasing operativo e perdite sulle stesse, calcolati come media annua dei valori assoluti delle differenze negli ultimi tre esercizi;

AC = la componente attività (AC), ossia la somma di prestiti, anticipi, titoli fruttiferi, compresi i titoli di Stato, in essere lordi totali dell'ente e le attività in leasing, calcolata come media annua negli ultimi tre esercizi sulla base degli importi alla fine di ciascuno dei rispettivi esercizi;

DC = la componente dividendi (DC), ossia i proventi da dividendi dell'ente derivanti da investimenti in azioni e fondi non consolidati nel bilancio dell'ente, compresi i proventi da dividendi da filiazioni, società collegate e joint venture non consolidate, calcolata come media annua negli ultimi tre esercizi.

3. Ai fini del paragrafo 1, la componente servizi è calcolata secondo la formula seguente:

$$SC = \max(OI, OE) + \max(FI, FE)$$

dove:

SC = la componente servizi;

OI = gli altri ricavi operativi (OI), ossia la media annua negli ultimi tre esercizi dei proventi dell'ente generati da operazioni bancarie ordinarie non compresi in altre voci dell'indicatore di attività ma aventi natura analoga;

OE = le altre spese di gestione (OE), ossia la media annua negli ultimi tre esercizi delle spese e delle perdite dell'ente generate da operazioni bancarie ordinarie non comprese in altre voci dell'indicatore di attività, ma aventi natura analoga, nonché da eventi di rischio operativo;

FI = la componente ricavi relativi a commissioni e compensi (FI), ossia la media annua negli ultimi tre esercizi dei ricavi dell'ente percepiti dalla prestazione di consulenze e servizi, compresi i ricavi percepiti dall'ente in qualità di soggetto che esternalizza servizi finanziari;

FE = la componente spese relative a commissioni e compensi (FE), ossia la media annua negli ultimi tre esercizi delle spese sostenute dall'ente per la ricezione di consulenze e servizi, comprese le spese di esternalizzazione sostenute dall'ente per la fornitura di servizi finanziari, ma escludendo le commissioni di esternalizzazione corrisposte per la fornitura di servizi non finanziari.

Previa autorizzazione dell'autorità competente e nella misura in cui il sistema di tutela istituzionale dispone di strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione di tale rischio, gli enti che sono membri di un sistema di tutela istituzionale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, possono calcolare l'SC al netto dei ricavi percepiti da enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale o delle spese pagate agli stessi.

4. Ai fini del paragrafo 1, la componente finanziaria è calcolata secondo la formula seguente:

$$FC = TC + BC$$

dove:

FC = la componente finanziaria;

TC = la componente portafoglio di negoziazione (TC), ossia la media annua dei valori assoluti negli ultimi tre esercizi del profitto netto o della perdita netta, a seconda dei casi, sul portafoglio di negoziazione dell'ente di cui alla parte tre, titolo I, capo 3, comprese le attività e le passività per la negoziazione, derivante dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio;

BC = la componente portafoglio bancario (BC), ossia la media annua dei valori assoluti negli ultimi tre esercizi del profitto netto o della perdita netta, a seconda dei casi, all'esterno del portafoglio di negoziazione dell'ente, comprese le attività e le passività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio, derivante dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio, e dei profitti e delle perdite realizzati su attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio.

5. Gli enti non utilizzano nessuno degli elementi seguenti nel calcolo del loro indicatore di attività:

- a) ricavi e costi da attività di assicurazione o riassicurazione;
- b) premi pagati e pagamenti ricevuti in relazione a polizze di assicurazione o riassicurazione acquistate;

- c) spese amministrative, comprese le spese per il personale, le commissioni di esternalizzazione corrisposte per la fornitura di servizi non finanziari e altre spese amministrative;
- d) il recupero di spese amministrative compreso il recupero di pagamenti per conto di clienti;
- e) spese per i locali e le immobilizzazioni, fatta eccezione nel caso in cui tali spese derivino da eventi di rischio operativo;
- f) il deprezzamento di attività materiali e l'ammortamento di attività immateriali, ad eccezione del deprezzamento relativo ad attività in leasing operativo, da includere nelle spese per contratti di leasing finanziario e operativo;
- g) accantonamenti e storni di accantonamenti, ad eccezione degli accantonamenti relativi a eventi di rischio operativo;
- h) spese per capitale azionario rimborsabile a richiesta;
- i) riduzioni di valore e storno di riduzioni di valore;
- j) variazioni dell'avviamento rilevate nell'utile (perdita) di esercizio;
- k) l'imposta sul reddito delle società.

5 bis. Se un ente è operativo da meno di tre anni, si avvale di stime aziendali prospettiche nel calcolo delle componenti rilevanti del proprio indicatore di attività, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalla sua autorità competente. L'ente inizia ad usare dati storici appena sono disponibili.

6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le componenti dell'indicatore di attività mediante l'elaborazione di un elenco di sottovoci tipiche, tenendo conto delle norme di regolamentazione internazionali;

b) gli elementi di cui al paragrafo 5.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare gli elementi dell'indicatore di attività, assegnando tali elementi alle celle di segnalazione corrispondenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione^{*5}, se del caso.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 315

Rettifiche relative all'indicatore di attività

1. Gli enti includono nel calcolo del loro indicatore di attività gli elementi di tale indicatore relativi a soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione dal momento della fusione o dell'acquisizione, a seconda dei casi, e considerano gli ultimi tre esercizi.
2. Gli enti possono richiedere all'autorità competente l'autorizzazione per escludere dall'indicatore di attività gli importi relativi a soggetti o attività ceduti.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
 - a) le modalità con cui gli enti determinano le rettifiche all'indicatore di attività di cui ai paragrafi 1 e 2;
 - b) le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 2;
 - c) le tempistiche delle rettifiche di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO 2

Raccolta di dati e governance

Articolo 316

Calcolo della perdita annuale da rischio operativo

1. Gli enti con un indicatore di attività pari o superiore a 750 milioni di EUR calcolano la perdita annuale da rischio operativo come la somma di tutte le perdite nette in un determinato esercizio, calcolate a norma dell'articolo 318, paragrafo 1, che sono pari o superiori alle soglie relative ai dati sulle perdite di cui all'articolo 319, paragrafo 1 o 2, rispettivamente.

In deroga al primo comma, le autorità competenti possono concedere una deroga all'obbligo di calcolare la perdita annuale da rischio operativo agli enti aventi un indicatore di attività non superiore a 1 miliardo di EUR, a condizione che l'ente abbia dimostrato, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, che sarebbe indebitamente oneroso per l'ente stesso applicare il primo comma.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'indicatore di attività pertinente è il valore più elevato di tale indicatore tra quelli che l'ente ha segnalato nelle ultime otto date di riferimento per la segnalazione.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la condizione di "indebitamente oneroso" ai fini del paragrafo 1.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 317

Serie di dati sulle perdite

1. Gli enti che calcolano la perdita annuale da rischio operativo conformemente all'articolo 316, paragrafo 1, dispongono di dispositivi, processi e meccanismi per compilare e mantenere aggiornata su base continuativa una serie di dati sulle perdite, indicando per ciascun evento di rischio operativo registrato gli importi della perdita lorda, i recuperi non assicurativi, i recuperi assicurativi, la data di riferimento e le perdite raggruppate, comprese quelle derivanti da eventi di condotta illecita.

2. La serie di dati sulle perdite dell'ente rileva tutti gli eventi di rischio operativo derivanti da tutti i soggetti rientranti nell'ambito dei consolidamenti a norma della parte uno, titolo II, capo 2.

3. Ai fini del paragrafo 1, gli enti:

a) includono nella serie di dati sulle perdite ciascun evento di rischio operativo registrato durante uno o più esercizi;

- b) utilizzano la data di contabilizzazione per includere le perdite relative a eventi di rischio operativo nella serie di dati sulle perdite;
- c) imputano le perdite e i recuperi relativi a un evento di rischio operativo comune o a eventi di rischio operativo connessi nel tempo e contabilizzati su più esercizi ai corrispondenti esercizi della serie di dati sulle perdite, in linea con il loro trattamento contabile.

4. Gli enti raccolgono inoltre:

- a) informazioni sulle date di riferimento degli eventi di rischio operativo, tra cui:
 - i) la data in cui l'evento di rischio operativo si è verificato o ha avuto inizio ("data dell'evento"), laddove disponibile;
 - ii) la data in cui l'ente è venuto a conoscenza dell'evento di rischio operativo ("data di scoperta");
 - iii) la data o le date in cui un evento di rischio operativo determina una perdita, o la riserva o l'accantonamento a fronte di una perdita, rilevata nel conto economico dell'ente ("data di contabilizzazione");
- b) informazioni su eventuali recuperi di importi di perdite lorde nonché informazioni descrittive sulle determinanti o sulle cause degli eventi di perdita.

Il livello di dettaglio delle informazioni descrittive è commisurato all'entità dell'importo della perdita lorda.

5. L'ente non include nella serie di dati sulle perdite gli eventi di rischio operativo relativi al rischio di credito contabilizzati nell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo al rischio di credito. Gli eventi di rischio operativo che si riferiscono al rischio di credito ma non sono contabilizzati nell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo al rischio di credito sono inclusi nella serie di dati sulle perdite.

6. Gli eventi di rischio operativo relativi al rischio di mercato sono trattati come rischio operativo e sono inclusi nella serie di dati sulle perdite.

7. Su richiesta dell'autorità competente, l'ente è in grado di associare i suoi dati storici interni sulle perdite al tipo di evento.

8. Ai fini del presente articolo, gli enti garantiscono la robustezza, la solidità e le prestazioni dell'infrastruttura informatica necessaria per mantenere e aggiornare la serie di dati sulle perdite confermando tutto quanto segue:

- a) che i sistemi e le infrastrutture informatici dell'ente ai fini del presente articolo sono robusti e resilienti e che tali caratteristiche possono essere mantenute in modo continuativo;
- b) che l'infrastruttura informatica dell'ente messa a punto ai fini del presente articolo è soggetta a processi di gestione della configurazione, delle modifiche e delle versioni;

- c) se l'ente esternalizza parti della manutenzione dell'infrastruttura informatica messa a punto ai fini del presente articolo, che tale robustezza, tale solidità e tali prestazioni dell'infrastruttura informatica sono garantite, confermando almeno quanto segue:
- i) che i sistemi e le infrastrutture informatici dell'ente ai fini del presente articolo sono robusti e resilienti e che tali caratteristiche possono essere mantenute in modo continuativo;
 - ii) che il processo di pianificazione, creazione, collaudo e utilizzo dell'infrastruttura informatica ai fini del presente articolo è valido e corretto con riferimento alla gestione del progetto, alla gestione del rischio e alla governance, all'ingegnerizzazione, alla garanzia della qualità e alla pianificazione delle prove, alla modellazione e allo sviluppo dei sistemi, alla garanzia della qualità in tutte le attività, comprese le revisioni del codice e, se del caso, la verifica del codice e il collaudo, compresa l'accettazione da parte dell'utente;
 - iii) che l'infrastruttura informatica dell'ente ai fini del presente articolo è soggetta a processi di gestione della configurazione, delle modifiche e delle versioni;
 - iv) che il processo di pianificazione, creazione, collaudo e utilizzo dell'infrastruttura informatica e dei piani di emergenza ai fini del presente articolo sia approvato dall'organo di amministrazione o dall'alta dirigenza dell'ente e che questi ultimi siano periodicamente informati sulle prestazioni dell'infrastruttura informatica ai fini del presente articolo.

9. Ai fini del paragrafo 7 del presente articolo, l'ABE è investita del compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano una tassonomia del rischio operativo conforme alle norme internazionali nonché una metodologia per classificare gli eventi di perdita inclusi nella serie di dati basati su tale tassonomia del rischio operativo.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

10. Ai fini del paragrafo 8, l'ABE elabora orientamenti intesi a spiegare gli elementi tecnici necessari per garantire la robustezza, la solidità e le prestazioni dei dispositivi di governance messi in atto per mantenere la serie di dati sulle perdite, prestando particolare attenzione ai sistemi e alle infrastrutture informatici.

Detti orientamenti sono emanati conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 318

Calcolo della perdita netta e della perdita lorda

1. Ai fini dell'articolo 316, paragrafo 1, per ciascun evento di rischio operativo gli enti calcolano la perdita netta come segue:

$\text{perdita netta} = \text{perdita lorda} - \text{recupero}$

dove:

perdita lorda = una perdita connessa a un evento di rischio operativo prima di recuperi di qualsiasi tipo;

recupero = uno o più eventi indipendenti, correlati all'evento di rischio operativo originario, separati tra loro in termini temporali, nel contesto dei quali l'ente riceve fondi o afflussi di benefici economici da un soggetto terzo.

Gli enti mantengono su base continuativa un calcolo aggiornato della perdita netta per ogni specifico evento di rischio operativo. A tal fine gli enti aggiornano il calcolo della perdita netta sulla base delle variazioni osservate o stimate della perdita lorda e del recupero per ciascuno degli ultimi dieci esercizi. Qualora siano osservate perdite, connesse al medesimo evento di rischio operativo, nel corso di più esercizi nell'arco di tale intervallo temporale di dieci anni, l'ente calcola e mantiene aggiornati:

- a) la perdita netta, la perdita lorda e il recupero per ciascuno degli esercizi dell'intervallo temporale di dieci anni in cui sono stati registrati la perdita netta, la perdita lorda e il recupero in questione;
- b) la perdita netta aggregata, la perdita lorda aggregata e il recupero aggregato di tutti gli esercizi pertinenti dell'intervallo temporale di dieci anni.

2. Ai fini del paragrafo 1, nel calcolo della perdita lorda sono inclusi gli elementi seguenti:

- a) costi diretti, compresi riduzioni di valore, regolamenti, importi pagati per risarcire danni, sanzioni, interessi di mora e spese legali, rilevati a conto economico dell'ente e svalutazioni dovute all'evento di rischio operativo, includendo:
 - i) se l'evento di rischio operativo è connesso al rischio di mercato, i costi per liquidare le posizioni di mercato rientranti nell'importo delle perdite registrato relativo alle voci del rischio operativo;
 - ii) se i pagamenti sono connessi a inadempienze o inadeguatezza dei processi dell'ente, sanzioni, interessi passivi, oneri per pagamenti tardivi, spese legali e imposte, ad esclusione dell'importo originariamente dovuto a titolo d'imposta, a meno che tale importo non sia già incluso alla lettera e);
- b) i costi sostenuti in conseguenza dell'evento di rischio operativo, comprese le spese esterne direttamente connesse all'evento di rischio operativo e i costi di riparazione o sostituzione, sostenuti per ripristinare la situazione che era predominante prima che si verificasse l'evento di rischio operativo;
- c) gli accantonamenti o le riserve contabilizzati nel conto economico per le potenziali ripercussioni da perdite operative, comprese quelle generate da eventi di condotta illecita;
- d) le perdite derivanti da eventi di rischio operativo aventi un impatto finanziario definitivo, temporaneamente iscritte in conti transitori o d'ordine e non ancora rispecchiate nel conto economico ("pending losses");

e) gli impatti economici negativi contabilizzati in un esercizio, dovuti a eventi di rischio operativo che hanno inciso sui flussi di cassa o sui bilanci degli esercizi precedenti ("timing losses").

Ai fini della lettera d), le "pending losses" significative sono incluse nella serie di dati sulle perdite entro un periodo di tempo commisurato alle dimensioni e all'età della voce in sospeso.

Ai fini della lettera e), l'ente include le "timing losses" significative nella serie di dati sulle perdite qualora tali perdite siano dovute a eventi di rischio operativo che si estendono su più di un esercizio e danno luogo a un rischio giuridico. Gli enti includono nell'importo delle perdite registrato relativo alla voce del rischio operativo di un esercizio le perdite dovute alla correzione di errori di contabilizzazione verificatisi in un esercizio precedente, anche se tali perdite non incidono direttamente su terzi. Laddove vi siano "timing losses" significative e l'evento di rischio operativo incida direttamente su terzi, inclusi clienti, fornitori e dipendenti dell'ente, quest'ultimo include anche la rideterminazione ufficiale delle relazioni finanziarie precedentemente emesse.

3. Ai fini del paragrafo 1, dal calcolo della perdita lorda sono esclusi gli elementi seguenti:

- a) i costi dei contratti di manutenzione generale per immobili, impianti e macchinari;
- b) le spese interne o esterne finalizzate a migliorare l'attività aziendale dopo le perdite da rischio operativo, compresi gli aggiornamenti, i miglioramenti e i potenziamenti, nonché le iniziative concernenti la valutazione del rischio;
- c) i premi assicurativi.

4. Ai fini del paragrafo 1, i recuperi sono utilizzati per ridurre le perdite lorde soltanto se l'ente ha ricevuto il pagamento. I crediti non sono considerati recuperi.

Su richiesta dell'autorità competente, l'ente fornisce tutta la documentazione necessaria per effettuare la verifica dei pagamenti ricevuti e presi in considerazione nel calcolo della perdita netta di un evento di rischio operativo.

Articolo 319

Soglie relative ai dati sulle perdite

1. Ai fini del calcolo di una perdita annuale da rischio operativo come previsto dall'articolo 316, paragrafo 1, gli enti tengono conto, a partire dalla serie di dati sulle perdite, degli eventi di rischio operativo aventi una perdita netta, calcolata conformemente all'articolo 318, pari o superiore a 20 000 EUR.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 e ai fini dell'articolo 446, gli enti calcolano la perdita annuale da rischio operativo di cui all'articolo 316, paragrafo 1, tenendo conto, a partire dalla serie di dati sulle perdite, degli eventi di rischio operativo aventi una perdita netta, calcolata conformemente all'articolo 318, pari o superiore a 100 000 EUR.

3. In caso di evento di rischio operativo che determini perdite che perdurano per più esercizi, di cui all'articolo 318, paragrafo 1, secondo comma, la perdita netta da prendere in considerazione per le soglie di cui ai paragrafi 1 e 2 è la perdita netta aggregata.

Articolo 320

Esclusione di perdite

1. Gli enti possono chiedere alle proprie autorità competenti di autorizzarli a escludere dal calcolo della perdita annuale da rischio operativo dell'ente eventi di rischio operativo eccezionali che non sono più rilevanti per il profilo di rischio dell'ente, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'ente può dimostrare con soddisfazione dell'autorità competente che la causa dell'evento di rischio operativo all'origine di tali perdite da rischio operativo non si ripeterà;
- b) la perdita netta aggregata del corrispondente evento di rischio operativo presenta una delle caratteristiche seguenti:
 - i) è pari o superiore al 15 % della perdita annuale media da rischio operativo dell'ente, calcolata su un intervallo temporale di dieci esercizi e sulla base della soglia di cui all'articolo 319, paragrafo 1, quando l'evento di perdita da rischio operativo si riferisce ad attività che fanno ancora parte dell'indicatore di attività;
 - ii) in relazione a un evento di rischio operativo che si riferisce ad attività dismesse e quindi escluse dall'indicatore di attività ai sensi dell'articolo 315, paragrafo 2;
- c) la perdita da rischio operativo è rimasta nella banca dati delle perdite per un periodo minimo di 1 anno, fatto salvo il caso in cui la perdita da rischio operativo sia correlata ad attività dismesse e quindi escluse dall'indicatore di attività ai sensi dell'articolo 315, paragrafo 2.

Ai fini della lettera c), il periodo minimo di 1 anno decorre dalla data in cui l'evento di rischio operativo, incluso nella serie di dati sulle perdite, è diventato per la prima volta superiore alla soglia di rilevanza di cui all'articolo 319, paragrafo 1.

2. L'ente che richiede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 fornisce all'autorità competente giustificazioni documentate per l'esclusione di un evento eccezionale di rischio operativo, che includono:

- a) una descrizione dell'evento di rischio operativo di cui si chiede l'esclusione;
- b) la prova che la perdita derivante dall'evento di rischio operativo è superiore alla soglia di rilevanza per l'esclusione della perdita di cui al paragrafo 1, lettera b), compresa la data in cui tale evento di rischio operativo è divenuto superiore alla soglia di rilevanza;
- c) la data in cui l'evento di rischio operativo interessato sarebbe escluso, tenuto conto del periodo minimo di conservazione di cui al paragrafo 1, lettera c);
- d) il motivo per cui l'evento di rischio operativo non è più ritenuto rilevante per il profilo di rischio dell'ente;
- e) la dimostrazione che non esistono esposizioni giuridiche analoghe o residue e che l'evento di rischio operativo da escludere non ha rilevanza per altre attività o altri prodotti;
- f) relazioni di riesame o validazione indipendenti dell'ente, che confermano che l'evento di rischio operativo non è più rilevante e che non vi sono esposizioni giuridiche analoghe o residue;
- g) prova del fatto che gli organi competenti dell'ente, attraverso i processi di approvazione in essere presso lo stesso, hanno approvato la richiesta di esclusione dell'evento di rischio operativo e la data di tale approvazione;
- h) l'impatto dell'esclusione dell'evento di rischio operativo sulla perdita annuale da rischio operativo.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni che l'autorità competente è tenuta a valutare a norma del paragrafo 1, comprese le modalità di calcolo della perdita annuale media da rischio operativo e le specifiche sulle informazioni da raccogliere a norma del paragrafo 2 o ulteriori informazioni ritenute necessarie per effettuare la valutazione.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 321

Inclusione di perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione

1. Le perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione sono incluse nella serie di dati sulle perdite non appena gli elementi dell'indicatore di attività relativi a tali soggetti o attività sono inclusi nel calcolo di tale indicatore dell'ente a norma dell'articolo 315, paragrafo 1. A tal fine gli enti includono le perdite osservate durante un periodo di dieci anni prima dell'acquisizione o della fusione.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità con cui gli enti determinano le rettifiche alla serie di dati sulle perdite a seguito dell'inclusione delle perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 322

Completezza, esattezza e qualità dei dati sulle perdite

1. Gli enti dispongono di un'organizzazione e di processi per garantire ed esaminare in modo indipendente la completezza, l'esattezza e la qualità dei dati sulle perdite.
2. Le autorità competenti riesaminano periodicamente la qualità dei dati sulle perdite degli enti che calcolano la perdita annuale da rischio operativo conformemente all'articolo 316, paragrafo 1. Le autorità competenti conducono tale riesame almeno ogni tre anni per gli enti con un indicatore di attività superiore a 1 miliardo di EUR.

Articolo 323

Quadro di gestione del rischio operativo

1. Gli enti dispongono di:

- a) un sistema di valutazione e gestione del rischio operativo ben documentato, strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio, che costituisce parte integrante del processo di monitoraggio e controllo del profilo di rischio operativo dell'ente e per il quale sono state definite responsabilità chiare. Il sistema di valutazione e gestione del rischio operativo individua le esposizioni dell'ente al rischio operativo e tiene traccia dei dati pertinenti sul rischio operativo, compresi i dati sulle perdite significative;
- b) una funzione di gestione del rischio operativo indipendente dalle attività e dalle unità operative dell'ente;
- c) un sistema di segnalazione all'alta dirigenza che fornisca relazioni sul rischio operativo alle funzioni pertinenti all'interno dell'ente;
- d) un sistema di monitoraggio e segnalazione periodici delle esposizioni al rischio operativo e delle perdite rilevate, nonché procedure per intraprendere azioni correttive adeguate;
- e) procedure che assicurino l'osservanza dei requisiti e politiche per il trattamento dei casi di non conformità;
- f) riesami periodici dei processi e dei sistemi di valutazione e gestione del rischio operativo dell'ente, condotti da revisori interni o esterni che possiedono le conoscenze necessarie per effettuare tali riesami;

- g) processi interni di validazione che operino in modo corretto ed efficace;
- h) flussi di dati e processi associati al sistema di valutazione del rischio operativo trasparenti e accessibili.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad h), tenendo conto delle dimensioni e della complessità degli enti.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

^{*5} Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).";

132) l'articolo 325 è così modificato:

a) i paragrafi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per tutte le sue posizioni del portafoglio di negoziazione e tutte le sue posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci conformemente ai metodi seguenti:

a) il metodo standardizzato alternativo di cui al capo 1 bis;

b) il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 ter per le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l'ente ha ottenuto l'autorizzazione dalle autorità competenti a utilizzare tale metodo alternativo di cui all'articolo 325 terquingies, paragrafo 1;

c) il metodo standardizzato semplificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che l'ente soddisfi le condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1.

In deroga al primo comma, l'ente non calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio per le posizioni del portafoglio di negoziazione e le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio laddove tali posizioni siano dedotte dai fondi propri dell'ente. L'ente documenta l'uso della disposizione di cui al presente paragrafo, compresa la sua rilevanza, e, su richiesta, rende disponibili le informazioni alla sua autorità competente.

2. I requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato semplificato corrispondono alla somma dei requisiti di fondi propri seguenti, a seconda dei casi:

- a) i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione di cui al capo 2, moltiplicati per:
 - i) 1,3, per i rischi generali e specifici di posizioni in strumenti di debito, esclusi gli strumenti inerenti a cartolarizzazione di cui all'articolo 337;
 - ii) 3,5, per i rischi generali e specifici di posizioni in strumenti di capitale;
- b) i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui al capo 3, moltiplicati per 1,2;
- c) i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione in merci di cui al capo 4, moltiplicati per 1,9;
- d) i requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione di cui all'articolo 337.

3. L'ente che utilizza il metodo alternativo dei modelli interni di cui al paragrafo 1, lettera b), per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni del portafoglio di negoziazione e delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o rischio di posizione in merci segnala alle autorità competenti il calcolo mensile dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo standardizzato alternativo di cui al paragrafo 1, lettera a), per ciascuna unità di negoziazione alla quale tali posizioni sono state assegnate ai sensi dell'articolo 104 ter.

4. L'ente può utilizzare congiuntamente il metodo standardizzato alternativo di cui al paragrafo 1, lettera a), e il metodo alternativo dei modelli interni di cui al paragrafo 1, lettera b), su base permanente all'interno di un gruppo, a condizione che il totale dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati utilizzando il metodo alternativo dei modelli interni rappresenti almeno il 10 % del totale dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. L'ente non utilizza alcuno di tali metodi in combinazione con il metodo standardizzato semplificato di cui al paragrafo 1, lettera c).

5. L'ente non si avvale del metodo alternativo dei modelli interni di cui al paragrafo 1, lettera b), per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all'interno del suo portafoglio di negoziazione o posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP) di cui ai paragrafi 6, 7 e 8.";

b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità con cui gli enti sono tenuti a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci secondo i metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 104 ter, paragrafi 5 e 6, ove applicabile.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 9 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

133) l'articolo 325 bis è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Condizioni per l'utilizzo del metodo standardizzato semplificato";

b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. L'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ricorrendo al metodo standardizzato semplificato di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera c), a condizione che l'entità delle operazioni dell'ente in e fuori bilancio soggette a rischio di mercato sia pari o inferiore a ciascuna delle soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile, utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:";

c) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) sono incluse tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o di posizione in merci, ad eccezione delle posizioni che sono escluse dal calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio a norma dell'articolo 104 quater o che sono dedotte dai fondi propri dell'ente";

ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) il valore assoluto della posizione lunga aggregata è sommato al valore assoluto della posizione corta aggregata.";

iii) sono aggiunti i commi seguenti:

"Ai fini del primo comma, il significato di posizione lunga e posizione corta è lo stesso di cui all'articolo 94, paragrafo 3.

Ai fini del primo comma, il valore della posizione lunga (corta) aggregata è pari alla somma dei valori delle singole posizioni lunghe (corte) incluse nel calcolo conformemente alle lettere a) e b).";

d) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"5. L'ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera c), entro tre mesi dal verificarsi di uno dei casi seguenti:";

e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'ente che ha cessato di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera c), è autorizzato a iniziare a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ricorrendo a tale metodo soltanto nel caso in cui dimostri all'autorità competente che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte ininterrottamente per un anno intero.";

f) il paragrafo 8 è soppresso;

134) all'articolo 325 ter è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Qualora un'autorità competente non abbia concesso all'ente l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 per almeno un ente o un'impresa del gruppo, per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato su base consolidata conformemente al presente titolo si applicano i requisiti seguenti:

- a) l'ente calcola le posizioni nette e i requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo per tutte le posizioni in enti o imprese del gruppo per i quali l'ente ha ottenuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 2, utilizzando il trattamento di cui al paragrafo 1;
- b) l'ente calcola le posizioni nette e i requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo individualmente per tutte le posizioni in ciascun ente o in ciascuna impresa del gruppo per i quali l'ente non ha ottenuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 2;
- c) l'ente calcola i requisiti di fondi propri totali conformemente al presente titolo su base consolidata sommando gli importi calcolati alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

Ai fini del calcolo di cui alle lettere a) e b), gli enti e le imprese di cui alle lettere a) e b) utilizzano la stessa valuta utilizzata per le segnalazioni impiegata per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al presente titolo su base consolidata per il gruppo.";

135) l'articolo 325 quater è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Ambito di applicazione, struttura e requisiti qualitativi del metodo standardizzato alternativo"

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti dispongono e mettono a disposizione delle autorità competenti una serie documentata di politiche, procedure e controlli interni per verificare e imporre l'osservanza dei requisiti di cui al presente capo. Eventuali modifiche di tali politiche, procedure e controlli sono notificate alle autorità competenti in tempo utile.";

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 6:

"3. Gli enti dispongono di un'unità autonoma di controllo del rischio, indipendente dalle unità di negoziazione e che riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente. Tale unità di controllo del rischio è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione del metodo standardizzato alternativo. Essa elabora e analizza mensilmente relazioni sui risultati del metodo standardizzato alternativo, nonché sull'adeguatezza dei limiti in materia di attività di negoziazione dell'ente.

4. Gli enti sottopongono a revisione indipendente il metodo standardizzato alternativo che utilizzano ai fini del presente capo, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, nel contesto del regolare processo di revisione interna oppure affidando tale compito a un'impresa terza.

Ai fini del primo comma, per impresa terza si intende un'impresa che fornisce agli enti servizi di consulenza o di audit e che dispone di personale sufficientemente qualificato nel settore del rischio di mercato, anche per quanto riguarda la comprensione delle ipotesi e dei meccanismi sottostanti del metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato.

L'esito di tale revisione è comunicato agli organismi di gestione adeguati.

5. La revisione del metodo standardizzato alternativo di cui al paragrafo 4 riguarda tanto l'attività delle unità di negoziazione quanto quella dell'unità indipendente di controllo del rischio e valuta tutti gli elementi seguenti:

- a) le politiche, le procedure e i controlli interni per verificare e imporre l'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 1;
- b) l'adeguatezza della documentazione del sistema e dei processi di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo del rischio di cui al paragrafo 2;
- c) l'accuratezza delle misurazioni delle sensibilità e del processo utilizzato per ricavare tali misurazioni dai modelli di determinazione del prezzo (*pricing*) dell'ente che fungono da base per la segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza, di cui all'articolo 325 unvicies;

d) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti di dati utilizzate nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo standardizzato alternativo, compresa l'indipendenza di tali fonti di dati.

L'ente effettua la revisione di cui al primo comma almeno una volta all'anno o con minore frequenza qualora possa dimostrare con soddisfazione dell'autorità competente che le dimensioni e la complessità delle attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione giustificano una revisione meno frequente.";

136) l'articolo 325 undecies è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in un organismo di investimento collettivo (OIC) utilizzando uno dei metodi seguenti:

a) l'ente che soddisfa la condizione di cui all'articolo 104, paragrafo 7, lettera a), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione applicando il metodo look-through alle posizioni sottostanti dell'OIC, su base mensile, come se tali posizioni fossero detenute direttamente dall'ente;

b) l'ente che soddisfa la condizione di cui all'articolo 104, paragrafo 7, lettera b), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione utilizzando uno dei metodi seguenti:

i) calcola il requisito di fondi propri per il rischio di mercato dell'OIC considerando la posizione nell'OIC come un'unica posizione in strumenti di capitale assegnata alla categoria "Altri settori" di cui all'articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, tabella 8;

ii) calcola il requisito di fondi propri per il rischio di mercato dell'OIC conformemente ai limiti fissati nel regolamento di gestione dell'OIC e nella normativa pertinente.

Ai fini del calcolo di cui al punto ii), l'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di controparte e i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle posizioni in derivati dell'OIC utilizzando il metodo semplificato di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 3.";

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Ai fini dei metodi di cui al paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), l'ente:

- a) applica i requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 e la maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4 a una posizione nell'OIC, qualora il regolamento di gestione di quest'ultimo gli consenta di investire in esposizioni soggette a tali requisiti di fondi propri. Utilizzando il metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), l'ente considera la posizione nell'OIC come un'unica posizione in strumenti di capitale priva di rating assegnata alla categoria "Senza rating" di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafo 1, tabella 2;
- b) utilizza, per tutte le posizioni nello stesso OIC, lo stesso metodo tra quelli di cui al paragrafo 1, lettera b), per calcolare i requisiti di fondi propri su base autonoma come portafoglio separato.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), l'ente determina il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato determinando il portafoglio teorico cui si applicherebbero i requisiti di fondi propri più elevati conformemente all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera a), sulla base del regolamento di gestione dell'OIC o della normativa pertinente, tenendo conto della leva finanziaria nella misura massima, ove applicabile.

L'ente utilizza lo stesso portafoglio teorico di cui al primo comma per calcolare, se del caso, i requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 e la maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4 in relazione a una posizione nell'OIC.

La metodologia elaborata dall'ente per determinare i portafogli teorici di tutte le posizioni in OIC per cui sono utilizzati i calcoli di cui al primo comma è approvata dalla sua autorità competente.";

d) sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

"6. Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in OIC conformemente al metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), possono fare affidamento su un terzo per lo svolgimento di tali calcoli, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il terzo è:

i) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;

ii) per gli OIC che non rientrano nel punto i), la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a);

iii) un fornitore esterno, a condizione che i dati o le informazioni siano raccolti dal fornitore presso i terzi di cui ai primi due punti della presente lettera o da un altro fornitore esterno di questo tipo;

b) il terzo fornisce all'ente dati o informazioni adeguati che mancano per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di mercato della posizione in OIC secondo il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a);

c) un revisore esterno dell'ente ha confermato l'adeguatezza dei dati o delle informazioni del terzo di cui alla lettera b) e l'autorità competente dell'ente ha accesso illimitato a tali dati e informazioni su richiesta.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente gli elementi tecnici della metodologia volta a determinare i portafogli teorici ai fini del metodo di cui al paragrafo 4, compreso il modo in cui gli enti tengono conto nella metodologia, ove applicabile, della leva finanziaria nella misura massima.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

137) all'articolo 325 octodecies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I fattori di rischio vega sui cambi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al cambio sono le volatilità implicite dei tassi di cambio tra coppie di valute. Tali volatilità implicite sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle corrispondenti opzioni soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni.";

138) all'articolo 325 vicies, paragrafo 1, la formula per s_k è sostituita dalla seguente:

$$s_k = \frac{V_i(1.01 \cdot vol_k, x, y) - V_i(vol_k, x, y)}{0,01}$$

139) l'articolo 325 unvicies è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In deroga al primo comma, le autorità competenti possono esigere che un ente cui è stata concessa l'autorizzazione a usare il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 ter utilizzi le funzioni di determinazione del prezzo del sistema di misurazione dei rischi del suo metodo dei modelli interni nel calcolo delle sensibilità ai sensi del presente capo ai fini del calcolo e della segnalazione dei requisiti di cui all'articolo 325, paragrafo 3.";

b) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio o della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità di controllo del rischio indipendente all'interno dell'ente;"

c) al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio o della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità di controllo del rischio indipendente all'interno dell'ente;"

d) al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più idonee a rilevare le sensibilità della posizione rispetto alle formule riportate nella presente sottosezione, che la trasformazione lineare di cui al primo comma riflette la sensibilità al rischio vega e che le sensibilità che ne risultano non differiscono sostanzialmente da tali formule.";

e) è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis:

"L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione con l'obiettivo di specificare cosa si intende per differenza sostanziale ai fini, rispettivamente, del paragrafo 5, lettera b), e del paragrafo 6, lettera b).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [2 anni dopo l'entrata in vigore del CRR3].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

140) l'articolo 325 ter viene così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, il requisito di fondi propri per il rischio di default non si applica alle posizioni detenute dagli enti in strumenti di debito propri.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Per i derivati su strumenti di capitale e crediti non inerenti a cartolarizzazione negoziati, gli importi del JTD per singola componente sono determinati applicando il metodo look-through.";

141) all'articolo 325 sexvicies è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Ai fini del presente articolo, a un'esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al titolo II, capo 2.";

142) all'articolo 325 novovicies, il paragrafo 2 è soppresso;

142 bis) l'articolo 325 untricies è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli importi netti del JTD sono moltiplicati:

a) se si tratta di prodotti non segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default corrispondenti al rispettivo merito di credito di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafi 1 e 2;

b) se si tratta di prodotti segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default di cui all'articolo 325 octovicies, paragrafo 1.";

b) la formula per " DRC_b " è sostituita dalla seguente:

$$DRC_b = \sum_{i \in \text{lunghe}} RW_i \cdot \text{nettoJTD}_i - WtS_{ACTP} \cdot \left(\sum_{i \in \text{corte}} RW_i \cdot |\text{nettoJTD}_i| \right)$$

143) all'articolo 325 duotricies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I fattori di ponderazione del rischio relativi ai fattori di rischio basati sulle valute incluse nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 septquingages, paragrafo 7, lettera b), e sulla valuta nazionale dell'ente sono i seguenti:

a) per i fattori di rischio del tasso privo di rischio, i fattori di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1, tabella 3, divisi per $\sqrt{2}$;

b) per il fattore del rischio di inflazione e i fattori del rischio di base *cross currency*, i fattori di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 2 divisi per $\sqrt{2}$.";

144) l'articolo 325 quinquies è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) alla tabella 4, il settore della categoria 13 è sostituito dal seguente:

"Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale, finanziatori di prestiti agevolati e obbligazioni garantite";

ii) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini del presente articolo, a un'esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al titolo II, capo 2.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. In deroga al paragrafo 2, gli enti possono assegnare un'esposizione al rischio di un'obbligazione garantita priva di rating alla categoria 4 se l'ente che ha emesso l'obbligazione garantita ha una classe di merito di credito da 1 a 3.";

145) all'articolo 325 sextricies, paragrafo 1, la definizione del termine p_{kl} (nome) è sostituita dalla seguente:

" p_{kl} (nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici; è pari al 35 % se i due nomi delle sensibilità k ed l rientrano nelle categorie da 1 a 18 di cui all'articolo 325 quintricies, paragrafo 1, tabella 4, altrimenti è pari all'80 %;"

146) all'articolo 325 septricies, la definizione di γ_{bc} (rating) è sostituita dalla seguente:

" γ_{bc} (rating) è uguale a:

- a) 1, se le categorie b e c sono categorie da 1 a 17 e ad entrambe le categorie corrisponde la stessa categoria di merito di credito (o "classe di merito di credito da 1 a 3" o "classe di merito di credito da 4 a 6"), altrimenti è considerato pari al 50 %; ai fini di tale calcolo, si considera che la categoria 1 appartenga alla stessa categoria di merito di credito delle categorie con classe di merito di credito da 1 a 3;
- b) 1, se la categoria b o c è la categoria 18;
- c) 1, se la categoria b o c è la categoria 19 e l'altra categoria ha una classe di merito di credito da 1 a 3, altrimenti è considerato pari al 50 %;
- d) 1, se la categoria b o c è la categoria 20 e l'altra categoria ha una classe di merito di credito da 4 a 6, altrimenti è considerato pari al 50 %;"

147) l'articolo 325 octotricies è così modificato:

a) alla tabella 6, il settore della categoria 13 è sostituito dal seguente:

"Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale, finanziatori di prestiti agevolati e obbligazioni garantite";

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"Ai fini del presente articolo, a un'esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al titolo II, capo 2.

In deroga al paragrafo 2, gli enti possono assegnare un'esposizione al rischio di un'obbligazione garantita priva di rating alla categoria 4 se l'ente che emette l'obbligazione garantita ha una classe di merito di credito da 1 a 3.";

148) all'articolo 325 quadragies, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Ai fini del presente articolo, a un'esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al titolo II, capo 2.";

150) l'articolo 325 unquingages è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le categorie per i fattori di rischio vega sono analoghe a quelle stabilite per i fattori di rischio delta conformemente al presente capo, sezione 3, sottosezione 1.

2. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai fattori di rischio vega sono assegnati in base alla classe di rischio dei fattori di rischio, come segue:

Esclusione di responsabilità: Si noti che per consentire le osservazioni degli Stati membri, le tabelle possono apparire in modo diverso rispetto alla proposta COM. Si prega di fare sempre riferimento alla proposta della Commissione per la visualizzazione corretta delle tabelle.

Tabella 11

Classe di rischio Fattori di ponderazione del rischio

GIRR 100 %

Rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione 100 %

Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno dell'ACTP) 100 %

Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno dell'ACTP) 100 %

Rischio azionario (alta capitalizzazione e indici) 77,78 %

Rischio azionario (bassa capitalizzazione e altri settori) 100 %

Posizione in merci 100 %

Rischio di cambio 100 %";

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) il paragrafo 6 è così modificato:

"6. Per i fattori del rischio di curvatura su tasso di interesse generico, differenziali creditizi e posizioni in merci, il fattore di ponderazione del rischio di curvatura è la variazione parallela di tutti i vertici per ciascuna curva sulla base del fattore di ponderazione del rischio delta più elevato tra quelli di cui alla sottosezione 1 per la categoria pertinente.";

151) l'articolo 325 terquingages è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il metodo alternativo dei modelli interni può essere utilizzato dall'ente per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, a condizione che l'ente soddisfi tutti i requisiti di cui al presente capo.";

b) al paragrafo 2, il primo comma è così modificato:

i) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) le unità di negoziazione hanno soddisfatto i requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 novoquingages, paragrafo 3;

d) le unità di negoziazione hanno soddisfatto i requisiti relativi all'assegnazione di profitti e perdite ("assegnazione P & L") di cui all'articolo 325 sexages;"

ii) è aggiunta la seguente lettera g):

"g) alle unità di negoziazione non sono state assegnate posizioni in OIC che soddisfano la condizione di cui all'articolo 104, paragrafo 7, lettera b).";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione a utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni soddisfano anche l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 325, paragrafo 3.";

al paragrafo 9, il primo comma è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) limitare il calcolo della maggiorazione a quella risultante dagli scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche di cui all'articolo 325 novodequagies, paragrafo 6;"

ii) è aggiunta la seguente lettera c):

"c) escludere dal calcolo della maggiorazione di cui all'articolo 325 novodequagies, paragrafo 6, gli scostamenti evidenziati dai test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche o reali;"

152) all'articolo 325 quaterquingies è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. L'ente che si avvale di un modello interno alternativo calcola i requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci conformemente alla seguente formula:

$$AIMA_{totale} = \min(AIMA + PLA_{maggiorazione} + ASA_{non-aima} ; ASA_{all\ portfolio}) + \max(AIMA - ASA_{aima} ; 0)$$

dove:

$AIMA$ = la somma dei requisiti di fondi propri di cui ai paragrafi 1 e 2;

$PLA_{maggiorazione}$ = il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 325 sexages, paragrafo 2;

$ASA_{tutti\ i\ portafogli}$ = i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera a), per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e di tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci;

$ASA_{non-aima}$ = i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera a), per il portafoglio delle posizioni del portafoglio di negoziazione e delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci per le quali l'ente utilizza il metodo standardizzato alternativo per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato;

ASA_{aima} = i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera a), per il portafoglio delle posizioni del portafoglio di negoziazione e delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci per le quali l'ente utilizza l'approccio di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato;"

153) all'articolo 325 sexquingages è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per l'utilizzo dei dati immessi nel modello di misurazione dei rischi di cui al presente articolo, compresi i criteri concernenti l'accuratezza dei dati e i criteri concernenti la calibrazione dei dati immessi qualora i dati di mercato siano insufficienti.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [data corrispondente a 9 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

153 bis) l'articolo 325 septquingages è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa all'ERM II sono incluse nella sottocategoria "coppie di valute più liquide" nella categoria generale del fattore di rischio di cambio di cui alla tabella 2.";

b) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. Valute di Stati membri che partecipano all'ERM II sono incluse nella sottocategoria "valute più liquide e valuta nazionale" nella categoria generale del fattore di rischio di tasso di interesse di cui alla tabella 2.";

154) l'articolo 325 octoquinquagies è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare dati di mercato messi a disposizione da fornitori esterni.";

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Le autorità competenti possono imporre a un ente di considerare non modellizzabile un fattore di rischio che è stato valutato come modellizzabile dall'ente a norma del paragrafo 1, qualora i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati al fattore di rischio non rispettino, in maniera ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, i requisiti di cui all'articolo 325 sexquingquagies, paragrafo 6.";

c) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. In circostanze straordinarie, che si verificano durante periodi di significativa riduzione di determinate attività di negoziazione sui mercati finanziari, le autorità competenti possono consentire a tutti gli enti che utilizzano il metodo di cui al presente capo di considerare modellizzabili alcuni fattori di rischio che sono stati valutati come non modellizzabili da tali enti conformemente al paragrafo 1, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i fattori di rischio oggetto del trattamento corrispondono alle attività di negoziazione che sono significativamente ridotte sui mercati finanziari;
- b) il trattamento è applicato temporaneamente e per non più di sei mesi nell'arco di un esercizio;
- c) il trattamento di cui al primo comma non riduce significativamente i requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato degli enti che lo applicano;

d) le autorità competenti notificano immediatamente all'ABE qualsiasi decisione che consenta agli enti di applicare il metodo di cui al presente capo per considerare modellizzabili alcuni fattori di rischio che sono stati valutati come non modellizzabili, nonché le attività di negoziazione interessate, motivando tale decisione.";

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio conformemente al paragrafo 1, anche quando vengono utilizzati i dati di mercato di cui al paragrafo 2 ter, nonché la frequenza di tale valutazione.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 9 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

155) l'articolo 325 novoquinquagies è così modificato:

a) il paragrafo 6 è così modificato:

i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

"Il fattore moltiplicativo (mc) corrisponde quanto meno alla somma del valore di 1,5 e di una maggiorazione stabilita in conformità della tabella 3. Per il portafoglio di cui al paragrafo 5, la maggiorazione è calcolata in base al numero di scostamenti che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi, evidenziati dai test retrospettivi dell'ente sulla misura del valore a rischio calcolata come previsto alla lettera a) del presente comma. Il calcolo della maggiorazione è soggetto ai requisiti seguenti:";

ii) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"In circostanze straordinarie le autorità competenti possono consentire a un ente di:

a) limitare il calcolo della maggiorazione a quella risultante dagli scostamenti nel contesto di test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche qualora il numero degli scostamenti nel contesto dei test retrospettivi sulle variazioni reali non sia dovuto a carenze del modello interno alternativo dell'ente;

b) escludere dal calcolo della maggiorazione gli scostamenti evidenziati dai test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche o reali qualora tali scostamenti non siano dovuti a carenze del modello interno alternativo dell'ente.";

iii) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini del primo comma, le autorità competenti possono aumentare il valore di mc al di sopra della somma di cui a tale comma qualora il modello interno alternativo dell'ente evidenzii carenze nel misurare adeguatamente i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.";

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. In deroga ai paragrafi 2 e 6 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non conteggiare uno scostamento se una variazione giornaliera del valore del suo portafoglio che supera la relativa misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente è attribuibile a un fattore di rischio non modellizzabile.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 10:

"10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni e i criteri secondo i quali un ente può essere autorizzato a non conteggiare uno scostamento se una variazione giornaliera del valore del suo portafoglio che supera la relativa misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente è attribuibile a un fattore di rischio non modellizzabile.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

156) l'articolo 325 sexagies è così modificato:

a) i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'unità di negoziazione di un ente soddisfa i requisiti relativi all'assegnazione P & L se le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione basate sul modello di misurazione dei rischi dell'ente sono prossime o sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di tale unità di negoziazione, sulla base del modello di determinazione del prezzo dell'ente.

2. In deroga al paragrafo 1, se le variazioni teoriche del valore del portafoglio di un'unità di negoziazione basate sul modello di misurazione dei rischi dell'ente sono sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di tale unità di negoziazione, sulla base del modello di determinazione del prezzo dell'ente, quest'ultimo calcola, per tutte le posizioni assegnate a tale unità di negoziazione, un requisito aggiuntivo di fondi propri oltre ai requisiti di fondi propri di cui all'articolo 325 quaterquingages, paragrafi 1 e 2.

3. Per ciascuna posizione in una determinata unità di negoziazione, l'osservanza del requisito relativo all'assegnazione P & L di cui al paragrafo 1 da parte dell'ente porta all'individuazione di un elenco preciso dei fattori di rischio che sono ritenuti adeguati per la verifica dell'osservanza, da parte dell'ente, dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 novoquingages.";

b) il paragrafo 4 è così modificato:

i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) i criteri che specificano se le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione sono prossime o sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi normativi internazionali;

b) il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui al paragrafo 2;"

ii) la lettera e) è soppressa;

iii) gli ultimi due commi sono sostituiti dai seguenti:

"L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [data corrispondente a 9 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

157) l'articolo 325 unsexagies è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera i):

"i) per le posizioni in OIC, gli enti esaminano le posizioni sottostanti degli OIC almeno su base settimanale ai fini del calcolo dei loro requisiti di fondi propri conformemente al presente capo; gli enti che non dispongono di dati immessi o informazioni adeguati per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in OIC conformemente al metodo look-through, possono fare affidamento su un terzo per l'ottenimento di tali dati immessi o informazioni, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i) il terzo è:

- l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
- per gli OIC che non rientrano nel primo trattino del presente punto i), la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a);
- un fornitore esterno, a condizione che i dati o le informazioni siano raccolti dal fornitore presso i terzi di cui ai primi due trattini del presente punto o da un altro fornitore esterno di questo tipo;

ii) il terzo fornisce all'ente dati immessi o informazioni adeguati per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di mercato della posizione in OIC secondo il metodo di cui al primo comma;

iii) un revisore esterno dell'ente ha confermato l'adeguatezza dei dati o delle informazioni del terzo di cui al punto ii) e l'autorità competente dell'ente ha accesso illimitato a tali dati e informazioni su richiesta.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'ente può utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie generali di fattori di rischio e, ai fini del calcolo della misura della perdita attesa non vincolata (*unconstrained expected shortfall measure*) UEST di cui all'articolo 325 quinquagies, paragrafo 1, tra categorie generali di fattori di rischio solo se il suo metodo di misurazione di tali correlazioni è solido, coerente con gli orizzonti di liquidità applicabili o, con soddisfazione dell'autorità competente dell'ente, con l'orizzonte temporale di base di 10 giorni di cui all'articolo 325 sexquingies, paragrafo 1, e attuato con correttezza.";

c) il paragrafo 3 è soppresso;

158) all'articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, la lettera b) è così modificata:

"b) l'ente dispone di un'unità autonoma di controllo del rischio, indipendente dalle unità di negoziazione e che riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente. Tale unità:

i) è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione dei modelli interni di misurazione del rischio utilizzati nel contesto del metodo alternativo dei modelli interni ai fini del presente capo;

ii) è responsabile del sistema di gestione globale del rischio;

iii) elabora e analizza giornalmente relazione sui risultati dei modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti patrimoniali per i rischi di mercato e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti in materia di attività di negoziazione.

Un'unità di validazione separata dall'unità di controllo del rischio effettua la validazione iniziale e continuativa di qualsiasi modello interno di misurazione del rischio utilizzato nel contesto del metodo alternativo dei modelli interni ai fini del presente capo.";

158 bis) all'articolo 325 quinquages, il paragrafo 1 è così modificato:

"1. Tutte le posizioni dell'ente che sono state assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 terquingies, paragrafo 2, sono soggette a un requisito di fondi propri per il rischio di default ove tali posizioni contengano almeno un fattore di rischio classificato nelle categorie generali di rischio "rischio azionario" o "rischio di differenziali creditizi" a norma dell'articolo 325 septingies, paragrafo 1 e non siano posizioni detenute da un ente in strumenti di debito propri. Il requisito di fondi propri, che è incrementale rispetto ai rischi riflessi dai requisiti di fondi propri di cui all'articolo 325 quaterquingies, paragrafo 1, è calcolato utilizzando il modello interno di rischio di default dell'ente. Tale modello soddisfa i requisiti stabiliti nella presente sezione.";

159) l'articolo 325 novogies è così modificato:

a) il paragrafo 5 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,01 % per le esposizioni alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente agli articoli da 114 a 118 del presente regolamento e dello 0,02 % per le obbligazioni garantite alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio del 10 % conformemente all'articolo 129. Negli altri casi le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,03%.";

ii) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) un ente che è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, per la classe di esposizioni e il sistema di rating corrispondenti a un determinato emittente utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare le probabilità di default di tale emittente, purché siano disponibili i dati per effettuare tale stima;

e) un ente che non è stato autorizzato a stimare le probabilità di default di cui alla lettera d) elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare tali probabilità di default in maniera coerente con i requisiti applicabili alle stime della probabilità di default ai sensi del presente articolo.";

iii) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della lettera d), i dati per effettuare la stima delle probabilità di default di un determinato emittente di una posizione del portafoglio di negoziazione sono disponibili qualora, alla data del calcolo, l'ente disponga di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione per lo stesso debitore per il quale stima le probabilità di default conformemente al titolo II, capo 3, sezione 1, per calcolare i propri requisiti di fondi propri di cui a tale capo.";

b) il paragrafo 6 è così modificato:

i) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) un ente che è stato autorizzato a stimare la perdita in caso di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, per la classe di esposizioni e il sistema di rating corrispondenti a una determinata esposizione utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare la perdita in caso di default di tale emittente, purché siano disponibili i dati per effettuare tale stima;

d) un ente che non è stato autorizzato a stimare la perdita in caso di default di cui alla lettera c) elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare tale perdita in caso di default in maniera coerente con i requisiti applicabili alle stime della perdita in caso di default ai sensi del presente articolo.";

ii) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della lettera c), i dati per effettuare la stima della perdita in caso di default di un determinato emittente di una posizione del portafoglio di negoziazione sono disponibili qualora, alla data del calcolo, l'ente disponga di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione per la stessa esposizione per la quale stima la perdita in caso di default conformemente al titolo II, capo 3, sezione 1, per calcolare i propri requisiti di fondi propri di cui a tale capo.";

160) all'articolo 337, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel determinare i fattori di ponderazione del rischio ai fini del paragrafo 1, gli enti utilizzano esclusivamente il metodo di cui al titolo II, capo 5, sezione 3.";

161) all'articolo 338, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai fini del presente articolo, l'ente determina il proprio portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8.

2. L'ente stabilisce come requisito di fondi propri a fronte del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione di correlazione il maggiore degli importi seguenti:

- a) il requisito totale di fondi propri per il rischio specifico che si applicherebbe solo alle posizioni lunghe nette del portafoglio di negoziazione di correlazione;
- b) il requisito totale di fondi propri per il rischio specifico che si applicherebbe solo alle posizioni corte nette del portafoglio di negoziazione di correlazione.";

161 bis) l'articolo 351 è sostituito dal seguente:

"Se la somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro dell'ente, calcolate in base al metodo indicato all'articolo 352, rappresenta più del 2 % del totale dei fondi propri dell'ente, quest'ultimo calcola il requisito di fondi propri per il rischio di cambio. Il requisito di fondi propri per il rischio di cambio è pari alla somma della posizione netta generale in cambi e della posizione netta in oro dell'ente nella valuta utilizzata per le segnalazioni moltiplicata per il coefficiente dell'8 %.";

162) all'articolo 352, il paragrafo 2 è soppresso;

163) l'articolo 361 è così modificato:

a) la lettera c) è soppressa;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Gli enti notificano l'uso che fanno del presente articolo alle loro autorità competenti.";

164) nella parte tre, titolo IV, il capo 5 è soppresso;

165) all'articolo 381 è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini del presente titolo, per "rischio di CVA" si intende il rischio di perdite derivanti da variazioni del valore del CVA, calcolato per il portafoglio di operazioni con una controparte di cui al primo comma, dovute a fluttuazioni dei fattori di rischio di differenziali creditizi della controparte e di altri fattori di rischio incorporati nel portafoglio di operazioni.";

166) l'articolo 382 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Un ente include nel calcolo dei fondi propri di cui al paragrafo 1 le operazioni di finanziamento tramite titoli valutate al valore equo ai sensi della disciplina contabile applicabile a tale ente laddove le esposizioni al rischio di CVA dell'ente derivanti da tali operazioni sono significative.";

b) sono inseriti i seguenti paragrafi 4 bis e 4 ter:

"4 bis. In deroga al paragrafo 4, un ente può scegliere di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, utilizzando uno dei metodi applicabili di cui all'articolo 382 bis, per le operazioni escluse ai sensi del paragrafo 4, se l'ente utilizza coperture ammissibili determinate ai sensi dell'articolo 386 per attenuare il rischio di CVA di tali operazioni. Gli enti stabiliscono politiche per specificare l'applicazione e il calcolo dei propri requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tali operazioni.

4 ter. Gli enti segnalano alle proprie autorità competenti i risultati dei calcoli dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tutte le operazioni di cui al paragrafo 4. Ai fini di tale obbligo di segnalazione, gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando i metodi pertinenti di cui all'articolo 382 bis, paragrafo 1, che avrebbero utilizzato per soddisfare un requisito di fondi propri per il rischio di CVA se tali operazioni non fossero escluse dall'ambito di applicazione ai sensi del paragrafo 4."

c) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni e i criteri che gli enti utilizzano per valutare se le esposizioni al rischio di CVA derivanti da operazioni di finanziamento tramite titoli valutate al valore equo sono significative, nonché la frequenza di tale valutazione.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 2 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

167) è inserito il seguente articolo 382 bis:

"Articolo 382 bis

Metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA

1. Un ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tutte le operazioni di cui all'articolo 382 secondo i metodi seguenti:

- a) il metodo standardizzato di cui all'articolo 383, qualora l'ente abbia ottenuto dalle autorità competenti l'autorizzazione a ricorrere a tale metodo;
- b) il metodo di base di cui all'articolo 384;
- c) il metodo semplificato di cui all'articolo 385, a condizione che l'ente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo.

2. Un ente non utilizza il metodo di cui al paragrafo 1, lettera c), in combinazione con i metodi di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).

3. Un ente può utilizzare una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA su base permanente nelle situazioni seguenti:

- a) per controparti diverse;
- b) per insiemi ammissibili diversi di attività soggette a compensazione con la stessa controparte;
- c) per operazioni diverse dello stesso insieme ammissibile di attività soggette a compensazione, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - i) l'ente suddivide l'insieme di attività soggette a compensazione in due insiemi ipotetici di attività soggette a compensazione e alloca tutte le operazioni soggette al metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), allo stesso insieme ipotetico e tutte le operazioni soggette al metodo di cui al paragrafo 1, lettera b), all'altro insieme ipotetico di attività soggette a compensazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA;
 - ii) la suddivisione di cui alla lettera a) è coerente con il modo in cui l'ente determina la compensazione giuridica del CVA calcolato a fini contabili;
 - iii) l'autorizzazione concessa dalle autorità competenti a utilizzare il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), è limitata all'insieme ipotetico di attività soggette a compensazione per il quale l'ente utilizza il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.

Gli enti stabiliscono politiche per spiegare come utilizzano una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), secondo quanto stabilito nel presente paragrafo, per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA in via permanente.";

168) l'articolo 383 è sostituito dal seguente:

"Articolo 383

Metodo standardizzato

1. Le autorità competenti concedono a un ente l'autorizzazione a calcolare i suoi requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per un portafoglio di operazioni con una o più controparti utilizzando il metodo standardizzato conformemente al paragrafo 3 dopo aver valutato se l'ente soddisfa i requisiti seguenti:

- a) l'ente ha istituito un'unità distinta responsabile della gestione globale del rischio dell'ente e della copertura del rischio di CVA;
- b) per ciascuna controparte interessata, l'ente ha sviluppato un modello del CVA regolamentare per calcolare il CVA di tale controparte conformemente all'articolo 383 bis;
- c) per ciascuna controparte interessata, l'ente è in grado di calcolare, almeno su base mensile, le sensibilità del proprio CVA ai fattori di rischio interessati come stabilito ai sensi dell'articolo 383 ter;
- d) per tutte le posizioni in coperture ammissibili riconosciute ai sensi dell'articolo 386 ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri dell'ente per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato, l'ente è in grado di calcolare, almeno su base mensile, le sensibilità di tali posizioni ai fattori di rischio pertinenti determinati conformemente all'articolo 383 ter.

e) l'ente ha istituito un'unità di controllo del rischio, che è indipendente dalle unità di negoziazione e dall'unità di cui alla lettera a) e riferisce direttamente all'organo di amministrazione. Tale unità di controllo del rischio è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione del metodo standardizzato ed elabora e analizza mensilmente relazioni sui risultati di tale metodo. Inoltre l'unità di controllo del rischio valuta l'adeguatezza dei limiti in materia di attività di negoziazione dell'ente e include i risultati di tale valutazione nelle sue relazioni mensili; dispone di un numero sufficiente di membri del personale aventi un livello di competenze adeguato ad adempiere i propri compiti.

Ai fini della lettera c), la sensibilità del CVA di una controparte rispetto a un fattore di rischio indica la variazione relativa del valore di tale CVA, risultante dalla variazione del valore di uno dei fattori di rischio pertinenti per tale CVA, calcolata utilizzando il modello del CVA regolamentare dell'ente conformemente agli articoli 383 decies e 383 undecies.

Ai fini della lettera d), la sensibilità di una posizione in una copertura ammissibile rispetto a un fattore di rischio indica la variazione relativa del valore di tale posizione, risultante dalla variazione del valore di uno dei fattori di rischio pertinenti per tale posizione, calcolata utilizzando il modello di determinazione del prezzo dell'ente conformemente agli articoli 383 decies e 383 undecies.

2. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA si applicano le seguenti definizioni:

a) "classe di rischio", una delle categorie seguenti:

i) rischio di tasso di interesse;

ii) rischio di differenziali creditizi della controparte;

iii) rischio di differenziali creditizi di riferimento;

iv) rischio azionario;

v) rischio di posizione in merci;

vi) rischio di cambio;

b) "portafoglio CVA", il portafoglio composto dal CVA aggregato e da tutte le coperture ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera d);

c) "CVA aggregato", la somma dei CVA calcolati utilizzando il modello del CVA regolamentare per tutte le controparti di cui al paragrafo 1, primo comma.

3. Gli enti determinano i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato come somma dei due requisiti di fondi propri seguenti calcolati conformemente all'articolo 383 ter:

- a) i requisiti di fondi propri per il rischio delta che rilevano il rischio di variazioni nel portafoglio CVA dell'ente dovute a fluttuazioni dei pertinenti fattori di rischio non connessi alla volatilità;
- b) i requisiti di fondi propri per il rischio vega che rilevano il rischio di variazioni nel portafoglio CVA dell'ente dovute a fluttuazioni dei pertinenti fattori di rischio connessi alla volatilità.";

169) sono inseriti i seguenti articoli da 383 bis a 383 quatervicies:

"Articolo 383 bis

Modello del CVA regolamentare

1. Il modello del CVA regolamentare utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell'articolo 383 è concettualmente solido, è applicato con correttezza e soddisfa tutti i requisiti seguenti:

- a) il modello del CVA regolamentare è in grado di modellizzare il CVA di una data controparte, riconoscendo un accordo di compensazione e di garanzia (*margin agreement*) a livello di insieme di attività soggette a compensazione, se del caso, conformemente al presente articolo;
- b) l'ente stima le probabilità di default della controparte di cui alla lettera a) in considerazione dei differenziali creditizi della controparte e della perdita in caso di default prevista dal consenso di mercato per tale controparte;

- c) la perdita attesa in caso di default di cui alla lettera a) corrisponde alla perdita in caso di default prevista dal consenso di mercato di cui alla lettera b), fatto salvo il caso in cui l'ente possa dimostrare che il rango del portafoglio di operazioni con tale controparte differisce da quello delle obbligazioni di primo rango (senior) non garantite emesse da tale controparte;
- d) in ogni momento futuro, l'esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni con una controparte è calcolata ricorrendo a un modello di esposizione rivalutando tutte le operazioni incluse in tale portafoglio, sulla base delle variazioni congiunte simulate dei fattori di rischio di mercato che sono rilevanti per tali operazioni utilizzando un congruo numero di scenari, nonché attualizzando i prezzi alla data di calcolo utilizzando tassi d'interesse privi di rischio;
- e) il modello del CVA regolamentare è in grado di modellizzare una dipendenza significativa tra l'esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni e i differenziali creditizi della controparte;

f) se le operazioni del portafoglio sono incluse in un insieme di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (*margin agreement*) e di rivalutazione giornaliera, la garanzia reale fornita e ricevuta nel quadro di tale accordo è riconosciuta come uno strumento di attenuazione del rischio nel contesto dell'esposizione futura attualizzata simulata, laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- i) l'ente determina il periodo con rischio di margine per tale insieme di attività soggette a compensazione conformemente ai requisiti di cui all'articolo 285, paragrafi 2 e 5, e riflette tale periodo nel calcolo dell'esposizione futura attualizzata simulata;
- ii) tutte le caratteristiche applicabili dell'accordo di garanzia (*margin agreement*), compresi la frequenza delle richieste di margine, il tipo di garanzia reale contrattualmente ammissibile, gli importi soglia, gli importi minimi dei trasferimenti, gli importi indipendenti e i margini iniziali tanto per l'ente quanto per la controparte, sono adeguatamente rispecchiate nel calcolo dell'esposizione futura attualizzata simulata;
- iii) l'ente ha istituito un'unità di gestione delle garanzie reali che è conforme all'articolo 287 per tutte le garanzie reali riconosciute per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato.

Ai fini della lettera a), il CVA ha segno positivo ed è calcolato in funzione della perdita attesa in caso di default della controparte, di un insieme adeguato di probabilità di default della controparte in momenti futuri e di un insieme adeguato di esposizioni future attualizzate simulate del portafoglio di operazioni con tale controparte in momenti futuri fino alla scadenza dell'operazione di durata maggiore compresa in tale portafoglio.

Ai fini della lettera b), se i differenziali sui credit default swap della controparte sono osservabili sul mercato, l'ente utilizza tali differenziali. Laddove tali differenziali sui credit default swap non siano disponibili, l'ente utilizza uno dei metodi seguenti:

- i) differenziali creditizi tratti da altri strumenti emessi dalla controparte che rispecchiano le condizioni di mercato correnti;
- ii) variabili proxy del differenziale che sono adeguate in considerazione del rating, del settore e della regione della controparte.

Ai fini della giustificazione di cui alla lettera d), la garanzia reale ricevuta dalla controparte non modifica il rango dell'esposizione.

Ai fini della lettera e), punto iii), laddove abbia già istituito l'unità per l'utilizzo del metodo dei modelli interni di cui all'articolo 283, l'ente non è tenuto a istituire un'unità aggiuntiva per la gestione delle garanzie reali qualora dimostri alle proprie autorità competenti che tale unità soddisfa i requisiti di cui all'articolo 287 per tutte le garanzie reali riconosciute per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di CVA utilizzando il metodo standardizzato.

2. L'ente che utilizza un modello del CVA regolamentare soddisfa tutti i requisiti qualitativi seguenti:

- a) il modello di esposizione di cui al paragrafo 1, lettera d), fa parte del sistema interno di gestione del rischio di CVA dell'ente che comprende l'identificazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e la segnalazione interna del CVA e del rischio di CVA a fini contabili;
- b) l'ente dispone di un processo per assicurare il rispetto di una serie documentata di politiche interne, controlli, valutazioni delle prestazioni del modello nonché procedure relative al modello di esposizione di cui al paragrafo 1, lettera d);
- c) l'ente dispone di un'unità indipendente di validazione responsabile della validazione effettiva iniziale e continuativa del modello del CVA regolamentare;
- d) l'alta dirigenza dell'ente partecipa attivamente al processo di controllo del rischio e considera il controllo del rischio di CVA un aspetto essenziale dell'attività, al quale devono essere consacrate adeguate risorse;
- e) l'ente documenta il processo di validazione iniziale e continuativa del proprio modello di esposizione di cui al paragrafo 1, lettera d), con un livello di dettaglio tale da consentire a un terzo di comprendere le modalità di funzionamento dei modelli, i loro limiti e le loro ipotesi principali, nonché di ricreare l'analisi. Tale documentazione stabilisce la frequenza minima con cui sarà condotta la validazione continuativa, nonché altre circostanze (quali un improvviso cambiamento nel comportamento del mercato) in base alle quali è effettuata una validazione aggiuntiva; descrive come viene condotta la validazione rispetto ai flussi di dati e ai portafogli, quali analisi vengono utilizzate e come vengono costruiti i portafogli rappresentativi di controparti;

- f) i modelli di determinazione del prezzo utilizzati nel modello di esposizione di cui al paragrafo 1, lettera a), per un dato scenario di fattori di rischio di mercato simulati sono sottoposti a verifica a fronte di parametri di riferimento indipendenti adeguati per un'ampia gamma di stati di mercato come parte del processo di validazione iniziale e continuativa del modello. I modelli di determinazione del prezzo relativi alle opzioni tengono conto della non linearità del valore delle opzioni con riferimento ai fattori di rischio di mercato;
- g) un riesame indipendente del sistema interno di gestione del rischio di CVA dell'ente di cui alla lettera a) del presente paragrafo è effettuato dal processo di audit interno dell'ente su base regolare. Tale riesame dovrebbe comprendere tanto le attività dell'unità di cui all'articolo 383, paragrafo 1, lettera a), quanto quelle dell'unità indipendente di controllo del rischio di cui alla lettera c) del presente paragrafo;
- h) il modello utilizzato dall'ente per calcolare l'esposizione futura attualizzata simulata di cui al paragrafo 1, lettera a), riflette le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione e gli accordi di garanzia (*margin agreement*) in modo tempestivo, completo e prudente. Le condizioni generali e le clausole specifiche sono archiviate in una banca dati sicura soggetta ad audit formale e periodico. Anche la trasmissione al modello di esposizione dei dati relativi alle condizioni generali e clausole specifiche delle operazioni e degli accordi di garanzia (*margin agreement*) è soggetta ad audit interno e sono predisposte procedure formali di verifica della corrispondenza tra il modello interno e i sistemi di dati fonte per verificare su base continuativa che le condizioni generali, le clausole specifiche e gli accordi di garanzia dell'operazione siano presi in considerazione nel sistema di esposizione in modo corretto o, almeno, prudente;

- i) i dati di mercato attuali e storici utilizzati nel modello impiegato dall'ente per il calcolo dell'esposizione futura attualizzata simulata di cui al paragrafo 1, lettera a), sono acquisiti indipendentemente dalle linee di business. Essi sono immessi nel modello utilizzato dall'ente per calcolare l'esposizione futura attualizzata simulata di cui al paragrafo 1, lettera a), in modo tempestivo e completo e gestiti nel contesto di una banca dati sicura soggetta ad audit formale e periodico. L'ente dispone di un processo in materia di integrità dei dati ben sviluppato per gestire rilevazioni di dati inadeguate. Nel caso in cui il modello faccia affidamento su approssimazioni dei dati di mercato, l'ente elabora politiche interne per individuare approssimazioni adeguate e dimostra empiricamente su base continuativa che tali approssimazioni forniscono una rappresentazione prudente del rischio sottostante;
- j) il modello di esposizione riflette informazioni specifiche e contrattuali dell'operazione al fine di aggregare le esposizioni comprese nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione. L'ente verifica che le operazioni siano assegnate all'insieme di attività soggette a compensazione appropriato nell'ambito del modello.

Ai fini del calcolo del requisito di fondi propri per i rischi di CVA di cui alla lettera a), il modello di esposizione può contemplare specifiche e ipotesi diverse al fine di soddisfare tutti i requisiti di cui all'articolo 383 bis, fatta eccezione per i dati di mercato immessi e il riconoscimento della compensazione che rimangono gli stessi utilizzati ai fini contabili.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità con cui l'ente determina le variabili proxy del differenziale di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), ai fini del calcolo delle probabilità di default.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) ulteriori elementi tecnici che l'ente prende in considerazione nel calcolare la perdita attesa in caso di default della controparte, le probabilità di default della controparte e l'esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni con tale controparte nonché il CVA, come indicato al paragrafo 1, lettera a);

b) quali altri strumenti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), sono adeguati per stimare le probabilità di default della controparte e le modalità con cui gli enti effettuano tale stima.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 3 e 4 alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) le condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell'uso del metodo standardizzato di cui all'articolo 383, paragrafo 3;
- b) la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti verificano la conformità dell'ente ai requisiti di cui agli articoli 383 e 383 bis.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione 36 *mesi* [dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 383 ter

Requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega

1. Gli enti applicano i fattori di rischio delta e vega descritti negli articoli da 383 quater a 383 nonies e la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 8 per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega.

2. Per ciascuna classe di rischio di cui all'articolo 383, paragrafo 2, la sensibilità dei CVA aggregati e la sensibilità di tutte le posizioni in coperture ammissibili rientranti nell'ambito di applicazione dei requisiti di fondi propri per i rischi delta o vega nei confronti di ciascuno dei fattori di rischio delta o vega inclusi in tale classe di rischio sono calcolate utilizzando le formule corrispondenti di cui agli articoli 383 decies e 383 undecies. Se il valore di uno strumento dipende da diversi fattori di rischio, la sensibilità è determinata separatamente per ciascun fattore di rischio.

Per il calcolo delle sensibilità al rischio vega dei CVA aggregati, sono incluse le sensibilità tanto alle volatilità utilizzate nel modello di esposizione per simulare i fattori di rischio quanto alle volatilità utilizzate per rivalutare le operazioni in opzioni in portafoglio con la controparte.

In deroga al paragrafo 1, previa autorizzazione delle autorità competenti, un ente può utilizzare definizioni alternative di sensibilità al rischio delta e vega ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi del presente capo, a condizione che l'ente soddisfi tutte le condizioni seguenti:

- a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio e della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità di controllo del rischio indipendente all'interno dell'ente;
- b) l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più idonee a rilevare le sensibilità della posizione rispetto alle formule di cui agli articoli 383 decies e 383 undecies, che le sensibilità delta che ne risultano non differiscono sostanzialmente dalle formule di cui all'articolo 383 decies e che le sensibilità vega che ne risultano non differiscono sostanzialmente dalle formule di cui all'articolo 383 undecies.

2 bis. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione con l'obiettivo di specificare cosa si intende per differenza sostanziale ai fini del paragrafo 2, lettera b).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [2 anni dopo l'entrata in vigore del CRR3].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. Se una copertura ammissibile è uno strumento su indici, gli enti calcolano le sensibilità di tale copertura ammissibile a tutti i fattori di rischio pertinenti applicando la variazione di uno dei fattori di rischio pertinenti a ciascuna delle componenti dell'indice.

4. L'ente può introdurre fattori di rischio aggiuntivi che corrispondono a strumenti su indici ammissibili per le seguenti classi di rischio:

- i) rischio di differenziali creditizi della controparte,
- ii) rischio di differenziali creditizi di riferimento e
- iii) rischio azionario.

Ai fini dei rischi delta, uno strumento su indici è considerato ammissibile se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 325 decies. Per i rischi vega, tutti gli strumenti su indici sono considerati ammissibili.

L'ente calcola le sensibilità del CVA e delle coperture ammissibili a fattori di rischio su indici ammissibili in aggiunta alle sensibilità ai fattori di rischio non indicizzati.

L'ente calcola le sensibilità delta e vega a un fattore di rischio su indici ammissibili come una singola sensibilità rispetto all'indice ammissibile sottostante. Se il 75 % delle componenti di un indice ammissibile è assegnato allo stesso settore di cui agli articoli 383 sexdecies, 383 novodecies e 383 unvicies, l'ente assegna l'indice ammissibile a quello stesso settore. In caso contrario, l'ente assegna la sensibilità alla categoria di indici ammissibili applicabile.

5. Le sensibilità ponderate del CVA aggregato e del valore di mercato di tutte le coperture ammissibili a ciascun fattore di rischio sono calcolate moltiplicando le rispettive sensibilità nette per il fattore di ponderazione corrispondente, secondo le formule seguenti:

$$WS_k^{CVA} = RW_k \cdot S_k^{CVA}$$

$$WS_k^{coperture} = RW_k S_k^{coperture}$$

dove:

k = l'indice che rappresenta il fattore di rischio k ;

RW_k = il fattore di ponderazione del rischio applicabile al fattore di rischio k ;

WS_k^{CVA} = la sensibilità ponderata del CVA aggregato al fattore di rischio k ;

S_k^{CVA} = la sensibilità netta del CVA aggregato al fattore di rischio k ;

$WS_k^{coperture}$ = la sensibilità ponderata del valore di mercato di tutte le coperture ammissibili nel portafoglio CVA al fattore di rischio k ;

$S_k^{coperture}$ = la sensibilità netta del valore di mercato di tutte le coperture ammissibili nel portafoglio CVA al fattore di rischio k .

6. Gli enti calcolano la sensibilità ponderata netta WS_k del portafoglio CVA al fattore di rischio k secondo la formula seguente:

$$WS_k = WS_k^{CVA} - WS_k^{coperture}$$

7. Le sensibilità ponderate nette all'interno della stessa categoria sono aggregate secondo la formula seguente, utilizzando le correlazioni corrispondenti ρ_{kl} per le sensibilità ponderate all'interno della stessa categoria di cui agli articoli 383 terdecies, 383 vicies e 383 septdecies che danno luogo alla sensibilità specifica per categoria K_b :

$$K_b = \sqrt{\sum_k WS_k^2 + \sum_{k \in b} \sum_{l \in b, k \neq l} \rho_{kl} WS_k WS_l + R \cdot \sum_{k \in b} ((WS_k^{coperture})^2)}$$

dove:

K_b = la sensibilità specifica per categoria della categoria b;

ρ_{kl} = i corrispondenti parametri di correlazione infracategoria;

R = il parametro di limitazione della copertura pari a 0,01;

WS_k = le sensibilità ponderate nette.

WS_l = le sensibilità ponderate nette per il fattore di rischio l all'interno della categoria b.

8. La sensibilità specifica per categoria è calcolata conformemente ai paragrafi 5, 6 e 7 per ciascuna categoria all'interno di una classe di rischio. Una volta che la sensibilità specifica per categoria è stata calcolata per tutte le categorie, le sensibilità ponderate a tutti i fattori di rischio nelle diverse categorie sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, utilizzando le corrispondenti correlazioni γ_{bc} per le sensibilità ponderate nelle diverse categorie di cui agli articoli 383 terdecies, 383 quindecies, 383 octodecies, 383 duovicies e 383 quaterdecies, dando luogo a requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega:

Risk – class specific own funds requirement for delta or vega risk

$$= m_{CVA} \sqrt{\sum_b K_b^2 + \sum_b \sum_{b \neq c} \gamma_{bc} S_b S_c}$$

dove:

m_{CVA} = un fattore moltiplicatore pari a 1; le autorità competenti possono aumentare il valore di m_{CVA} se il modello del CVA regolamentare dell'ente presenta carenze nel misurare adeguatamente i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA;

K_b = la sensibilità specifica per categoria della categoria b;

γ_{bc} = il parametro di correlazione tra le categorie b e c;

$S_b = \max\{-K_b; \min(\sum_{k \in b} WS_k; K_b)\}$ per tutti i fattori di rischio nella categoria b;

$S_c = \max\{-K_c; \min(\sum_{k \in c} WS_k; K_c)\}$ per tutti i fattori di rischio nella categoria c.

Articolo 383 quater

Fattori del rischio di tasso di interesse

1. Per i fattori di rischio delta su tasso di interesse, compreso il rischio di tasso di inflazione, è prevista una categoria per ogni valuta e, in tale contesto, ciascuna categoria contiene diversi tipi di fattori di rischio.

I fattori di rischio delta su tasso di interesse applicabili agli strumenti sensibili ai tassi di interesse compresi nel portafoglio CVA sono i tassi privi di rischio per ogni valuta interessata e per ciascuna delle scadenze seguenti: 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni e 30 anni.

I fattori di rischio delta su tasso di interesse applicabili agli strumenti sensibili al tasso di inflazione compresi nel portafoglio CVA sono i tassi di inflazione per ogni valuta interessata e per ciascuna delle scadenze seguenti: 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni e 30 anni.

2. Le valute per le quali un ente applica i fattori di rischio delta su tasso di interesse conformemente al paragrafo 1 sono le valute incluse nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 septinquagies, paragrafo 7, lettera b), la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni e la valuta degli Stati membri che partecipano all'ERM II.

3. Per le valute non specificate al paragrafo 2, i fattori di rischio delta su tasso di interesse corrispondono alla variazione assoluta del tasso di inflazione e la variazione parallela dell'intera curva priva di rischio per una determinata valuta.

4. Gli enti ottengono i tassi privi di rischio per ogni valuta dagli strumenti del mercato monetario detenuti nel loro portafoglio di negoziazione che hanno il rischio di credito più basso, compresi gli swap su indici overnight.

5. Se gli enti non possono applicare il metodo di cui al paragrafo 4, i tassi privi di rischio si basano su una o più curve swap implicite nel mercato utilizzate dagli enti per valutare le posizioni in base ai prezzi di mercato, quali le curve swap dei tassi interbancari di offerta.

Qualora i dati sulle curve swap implicite nel mercato descritte al primo comma del presente paragrafo siano insufficienti, i tassi privi di rischio possono essere calcolati sulla base della curva dei titoli sovrani più adeguata per una determinata valuta.

Articolo 383 quinquies

Fattori del rischio di cambio

1. I fattori di rischio delta sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili ai tassi di cambio a vista corrispondono ai tassi di cambio a vista tra la valuta in cui è denominato lo strumento e la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni o la valuta di base dell'ente se questo utilizza una valuta di base in conformità dell'articolo 325 octodecies, paragrafo 7. Vi è un'unica categoria per coppia di valute, contenente un unico fattore di rischio e un'unica sensibilità netta.

2. I fattori di rischio vega sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità dovuta al cambio sono le volatilità implicite dei tassi di cambio tra le coppie di valute di cui al paragrafo 1. Vi è un'unica categoria per tutte le valute e le scadenze, contenente tutti i fattori di rischio vega sui cambi e un'unica sensibilità netta.

3. Gli enti non sono tenuti a distinguere tra le varianti onshore e offshore di una valuta per i fattori di rischio delta e vega sui cambi.

Articolo 383 sexies

Fattori del rischio di differenziali creditizi della controparte

1. Il fattore di rischio delta su differenziali creditizi della controparte applicabili agli strumenti sensibili ai differenziali creditizi della controparte compresi nel portafoglio CVA corrisponde ai differenziali creditizi delle singole controparti nonché agli strumenti di riferimento e agli indici ammissibili per ciascuna delle scadenze seguenti: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni.

2. La classe di rischio di differenziali creditizi della controparte non è soggetta ai requisiti di fondi propri per il rischio vega.

Articolo 383 septies

Fattori del rischio di differenziali creditizi di riferimento

1. Il fattore di rischio delta su differenziali creditizi di riferimento applicabile agli strumenti sensibili ai differenziali creditizi di riferimento compresi nel portafoglio CVA corrisponde ai differenziali creditizi di tutte le scadenze per tutti gli strumenti di riferimento compresi in una categoria. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.
2. Il fattore di rischio vega su differenziali creditizi di riferimento applicabile agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità dei differenziali creditizi di riferimento corrisponde alle volatilità dei differenziali creditizi di tutte le scadenze per tutti gli strumenti di riferimento compresi in una categoria. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.

Articolo 383 octies

Fattori del rischio azionario

1. Le categorie per tutti i fattori del rischio azionario sono le categorie di cui all'articolo 383 vicies.
2. I fattori di rischio delta sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale sono i prezzi a pronti di tutti gli strumenti di capitale assegnati alla stessa categoria di cui al paragrafo 1. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.
3. I fattori di rischio vega su strumenti di capitale che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità degli strumenti di capitale sono le volatilità implicite di tutti gli strumenti di capitale assegnati alla stessa categoria di cui al paragrafo 1. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.

Articolo 383 nonies

Fattori del rischio di posizione in merci

1. Le categorie per tutti i fattori del rischio di posizione in merci sono le categorie settoriali di cui all'articolo 383 tervecies.

2. I fattori di rischio delta su posizioni in merci che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili ai prezzi a pronti delle merci sono i prezzi a pronti di tutte le merci assegnate alla stessa categoria settoriale di cui al paragrafo 1. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria settoriale.

3. I fattori di rischio vega su posizioni in merci che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità dei prezzi delle merci sono le volatilità implicite di tutte le merci assegnate alla stessa categoria settoriale di cui al paragrafo 1. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria settoriale.

Articolo 383 decies

Sensibilità al rischio delta

1. Gli enti calcolano le sensibilità delta costituite da fattori del rischio di tasso di interesse come segue:

a) le sensibilità delta del CVA aggregato a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio, nonché di una copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, sono calcolate come segue:

$$S_{r_{kt}}^{CVA} = \frac{V_{CVA}(r_{kt} + 0.0001, x, y \dots) - V_{CVA}(r_{kt}, x, y \dots)}{0.0001}$$

$$S_{r_{kt}}^{copertura_i} = \frac{V_i(r_{kt} + 0.0001, w, z \dots) - V_i(r_{kt}, w, z \dots)}{0.0001}$$

dove:

$S_{r_{kt}}^{CVA}$ = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore di rischio del tasso privo di rischio;

r_{kt} = il valore del fattore di rischio del tasso privo di rischio k con scadenza t;

V_{CVA} = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;

x, y = fattori di rischio diversi rispetto a r_{kt} in V_{CVA} ;

$S_{r_{kt}}^{copertura_i}$ = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore di rischio del tasso privo di rischio;

V_i = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;

w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a r_{kt} nella funzione di determinazione del prezzo V_i .

b) le sensibilità delta dai fattori di rischio costituiti da tassi di inflazione, nonché da una copertura ammissibile rispetto a tale fattore di rischio, sono calcolate come segue:

$$S_{infl_{kt}}^{CVA} = \frac{V_{CVA}(infl_{kt} + 0.0001, x, y \dots) - V_{CVA}(infl_{kt}, x, y \dots)}{0.0001}$$

$$S_{infl_{kt}}^{copertura_i} = \frac{V_i(infl_{kt} + 0.0001, w, z \dots) - V_i(infl_{kt}, w, z \dots)}{0.0001}$$

dove:

$S_{infl_{kt}}^{CVA}$ = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di tasso di inflazione;

$infl_{kt}$ = il valore di un fattore di rischio di tasso di inflazione k con scadenza t;

V_{CVA} = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;

x, y = fattori di rischio diversi rispetto a $infl_{kt}$ in V_{CVA} ;

$S_{infl_{kt}}^{copertura_i}$ = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di tasso di inflazione;

V_i = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;

w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a $infl_{kt}$ nella funzione di determinazione del prezzo V_i .

2. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da tassi di cambio a vista, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:

$$S_{FX_k}^{CVA} = \frac{V_{CVA}(1.01 \cdot FX_k, x, y \dots) - V_{CVA}(FX_k, x, y \dots)}{0.01}$$

$$S_{FX_k}^{copertura_i} = \frac{V_i(1.01 \cdot FX_k, w, z \dots) - V_i(FX_k, w, z \dots)}{0.01}$$

dove:

$S_{FX_k}^{CVA}$ = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di tasso di cambio a vista;

FX_k = il valore del fattore di rischio del tasso di cambio a vista k;

V_{CVA} = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;

x, y = fattori di rischio diversi rispetto a FX_k in V_{CVA} ;

$S_{FX_k}^{copertura_i}$ = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di tasso di cambio a vista;

V_i = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;

w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a FX_k nella funzione di determinazione del prezzo V_i .

3. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da tassi di differenziali creditizi della controparte, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:

$$S_{ccs_{kt}}^{CVA} = \frac{V_{CVA}(ccs_{kt} + 0.0001, x, y \dots) - V_{CVA}(ccs_{kt}, x, y \dots)}{0.0001}$$

$$S_{ccs_{kt}}^{copertura_i} = \frac{V_i(ccs_{kt} + 0.0001, w, z \dots) - V_i(ccs_{kt}, w, z \dots)}{0.0001}$$

dove:

$S_{ccs_{kt}}^{CVA}$ = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di tasso dei differenziali creditizi della controparte;

ccs_{kt} = il valore del fattore di rischio di tasso di differenziali creditizi della controparte k alla scadenza t;

V_{CVA} = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;

x, y = fattori di rischio diversi rispetto a ccs_{kt} in V_{CVA} ;

$S_{ccs_{kt}}^{copertura_i}$ = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di tasso di differenziali creditizi della controparte;

V_i = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;

w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a ccs_{kt} nella funzione di determinazione del prezzo V_i .

4. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da tassi di differenziali creditizi di riferimento, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:

$$S_{rcs_{kt}}^{CVA} = \frac{V_{CVA}(ccs_{kt} + 0.0001, x, y \dots) - V_{CVA}(rcs_{kt}, x, y \dots)}{0.0001}$$

$$S_{rcs_{kt}}^{copertura_i} = \frac{V_i(rcs_{kt} + 0.0001, w, z \dots) - V_i(rcs_{kt}, w, z \dots)}{0.0001}$$

dove:

$S_{rcs_{kt}}^{CVA}$ = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di tasso di differenziali creditizi di riferimento;

rcs_{kt} = il valore del fattore di rischio di tasso di differenziali creditizi di riferimento k alla scadenza t;

V_{CVA} = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;

x, y = fattori di rischio diversi rispetto a ccs_{kt} in V_{CVA} ;

$S_{rcs_{kt}}^{copertura_i}$ = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di tasso di differenziali creditizi di riferimento;

V_i = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;

w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a ccs_{kt} nella funzione di determinazione del prezzo V_i .

5. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da prezzi a pronti di strumenti di capitale, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:

$$S_{EQ}^{CVA} = \frac{V_{CVA}(1.01 \cdot EQ, x, y \dots) - V_{CVA}(EQ, x, y \dots)}{0.01}$$

$$S_{EQ}^{copertura_i} = \frac{V_i(1.01 \cdot EQ, w, z \dots) - V_i(EQ, w, z \dots)}{0.01}$$

dove:

S_{EQ}^{CV} = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di prezzo a pronti di strumenti di capitale;

EQ = il valore del prezzo a pronti degli strumenti di capitale;

V_{CVA} = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;

x, y = fattori di rischio diversi rispetto a EQ in V_{CVA} ;

$S_{EQ}^{copertura_i}$ = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di prezzo a pronti di strumenti di capitale;

V_i = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i ;

w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a EQ nella funzione di determinazione del prezzo V_i .

6. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da prezzi a pronti di merci, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:

$$S_{CTY}^{CVA} = \frac{V_{CVA}(1.01 \cdot CTY, x, y \dots) - V_{CVA}(CTY, x, y \dots)}{0.01}$$

$$S_{CTY}^{copertura_i} = \frac{V_i(1.01 \cdot CTY, w, z \dots) - V_i(CTY, w, z \dots)}{0.01}$$

dove:

S_{CTY}^{CVA} = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di prezzo a pronti di merci;

CTY = il valore del prezzo a pronti delle merci;

V_{CVA} = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;

x, y = fattori di rischio diversi rispetto a CTY in V_{CVA} ;

$S_{CTY}^{copertura_i}$ = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di prezzo a pronti di merci;

V_i = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i ;

w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a CTY nella funzione di determinazione del prezzo V_i .

Articolo 383 undecies

Sensibilità al rischio vega

Gli enti calcolano le sensibilità al rischio vega del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da volatilità implicita, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:

$$S_{vol_{kt}}^{CVA} = \frac{V_{CVA}(1.01 \cdot vol_k, x, y \dots) - V_{CVA}(vol_k, x, y \dots)}{0.01}$$

$$S_{vol_k}^{copertura_i} = \frac{V_i(1.01 \cdot vol_k, w, z \dots) - V_i(vol_k, w, z \dots)}{0.01}$$

dove:

$S_{vol_k}^{CVA}$ = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di volatilità implicita;

vol_k = il valore del fattore del rischio di volatilità implicita, espresso in percentuale;

V_{CVA} = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;

x, y = i fattori di rischio diversi rispetto a vol_k nella funzione di determinazione del prezzo V_{CVA} ;

$S_{vol_k}^{copertura_i}$ = le sensibilità dello strumento di copertura ammissibile i a un fattore del rischio di volatilità implicita;

V_i = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;

w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a vol_k nella funzione di determinazione del prezzo V_i .

Articolo 383 duodecies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di tasso di interesse

1. Per le valute di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, i fattori di ponderazione del rischio delle sensibilità delta ai tassi privi di rischio per ciascuna categoria nella tabella 1 sono i seguenti:

Esclusione di responsabilità: Si noti che per consentire le osservazioni degli Stati membri, le tabelle possono apparire in modo diverso rispetto alla proposta COM. Si prega di fare sempre riferimento alla proposta della Commissione per la visualizzazione corretta delle tabelle.

Tabella 1

Categoria	Scadenza	Fattore di ponderazione del rischio
-----------	----------	-------------------------------------

1	1 anno	1,11 %
---	--------	--------

2	2 anni	0,93 %
---	--------	--------

3	5 anni	0,74 %
---	--------	--------

4	10 anni	0,74 %
---	---------	--------

5	30 anni	0,74 %
---	---------	--------

2. Per le valute diverse da quelle di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio delle sensibilità delta ai tassi privi di rischio è pari all'1,58 %.

3. Per il rischio di tasso di inflazione denominato in una delle valute di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio della sensibilità al rischio di tasso di inflazione è pari all'1,11 %.

4. Per il rischio di tasso di inflazione denominato in una valuta diversa da quelle di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio della sensibilità al rischio di tasso di inflazione è pari all'1,58 %.

5. I fattori di ponderazione del rischio da applicare alle sensibilità ai fattori di rischio vega su tasso di interesse e ai fattori di rischio vega di tasso di inflazione per tutte le valute sono pari al 100 %.

Articolo 383 terdecies

Correlazioni infracategoria per il rischio di tasso di interesse

1. Per le valute di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, i parametri di correlazione che gli enti applicano per l'aggregazione delle sensibilità delta ai tassi privi di rischio tra le diverse categorie di cui alla tabella 2 sono i seguenti:

Esclusione di responsabilità: Si noti che per consentire le osservazioni degli Stati membri, le tabelle possono apparire in modo diverso rispetto alla proposta COM. Si prega di fare sempre riferimento alla proposta della Commissione per la visualizzazione corretta delle tabelle.

Tabella 2

Categoria	1	2	3	4	5
1	100 %	91 %	72 %	55 %	31 %
2	100 %	87 %	72 %	45 %	
3	100 %	91 %	68 %		
4	100 %	83 %			
5	100 %				

2. Il parametro di correlazione che gli enti applicano per l'aggregazione della sensibilità al rischio delta di tasso di inflazione e della sensibilità delta al tasso privo di rischio denominate nella stessa valuta è pari al 40 %.

3. Il parametro di correlazione che gli enti applicano per l'aggregazione della sensibilità ai fattori di rischio vega di tasso di inflazione e della sensibilità ai fattori di rischio vega di tasso di interesse denominate nella stessa valuta è pari al 40 %.

Articolo 383 quaterdecies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di cambio

1. I fattori di ponderazione del rischio per tutte le sensibilità delta al fattore di rischio di cambio tra la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni e un'altra valuta sono pari all'11 %.

2. Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio riguardanti coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa all'ERM II è uno dei seguenti:

a) il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per 3;

b) l'oscillazione massima all'interno della banda di oscillazione formalmente convenuta dallo Stato membro e dalla Banca centrale europea, se tale banda di oscillazione è più limitata della banda di oscillazione di cui all'ERM II.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio relativo a valute di cui al paragrafo 2 che partecipano all'ERM II con una banda di oscillazione convenuta formalmente più limitata del 15 % circa rispetto alla banda standard è pari all'oscillazione percentuale massima all'interno di tale banda più limitata.

4. I fattori di ponderazione del rischio per tutte le sensibilità vega al fattore di rischio di cambio sono pari al 100 %.

Articolo 383 quindecies

Correlazioni per il rischio di cambio

1. All'aggregazione di sensibilità al fattore di rischio di cambio delta tra categorie è applicato un parametro di correlazione uniforme pari al 60 %.

2. All'aggregazione di sensibilità al fattore di rischio di cambio vega tra categorie è applicato un parametro di correlazione uniforme pari al 60 %.

Articolo 383 sexdecies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi della controparte

1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di differenziali creditizi della controparte sono gli stessi per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 3 e sono i seguenti:

Esclusione di responsabilità: Si noti che per consentire le osservazioni degli Stati membri, le tabelle possono apparire in modo diverso rispetto alla proposta COM. Si prega di fare sempre riferimento alla proposta della Commissione per la visualizzazione corretta delle tabelle.

Tabella 3

Numero della categoria	Merito di credito	Settore	Fattore di ponderazione del rischio
1	Tutti	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri	0,5 %
2	Classe di merito di credito da 1 a 3	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118	0,5 %
3	Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico		1,0 %
4	Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati		5,0 %
5	Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive		3,0 %

- 6 Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto 3,0 %
- 7 Tecnologia, telecomunicazioni 2,0 %
- 8 Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche 1,5 %
- 9 Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri 1,0 %
- 10 Classe di merito di credito 1 Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi 1,5 %
- Classi di merito di credito da 2 a 3 Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi 2,5 %
- 11 Altri settori 5,0 %
- 12 Indici ammissibili 1,5 %
- 13 Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 2,0 %
- 14 Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico 4,0 %
- 15 Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati 12,0 %

16 Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive 7,0 %

17 Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto 8,5 %

18 Tecnologia, telecomunicazioni 5,5 %

19 Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche 5,0 %

20 Altri settori 12,0 %

21 Indici ammissibili 5,0 %

2. Per assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente a una sola delle categorie settoriali della tabella 3. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 11 o alla categoria 20 della tabella 3, a seconda del merito di credito dell'emittente.

3. Gli enti assegnano alle categorie 12 e 21 della tabella 3 solo le esposizioni che fanno riferimento a indici ammissibili di cui all'articolo 383 ter, paragrafo 4.

4. Gli enti utilizzano un metodo look-through per determinare le sensibilità di un'esposizione che fa riferimento a un indice non ammissibile.

Articolo 383 septdecies

Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi della controparte

1. Tra due sensibilità WS_k e WS_l , derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali da 1 a 11 e da 13 a 20, come stabilito all'articolo 383 sexdecies, paragrafo 1, tabella 3, il parametro di correlazione ρ_{kl} è fissato come segue:

$$\rho_{kl} = \rho_{kl}^{(scadenza)} \cdot \rho_{kl}^{(nome)} \cdot \rho_{kl}^{(qualità)}$$

dove:

$\rho_{kl}^{(scadenza)}$ è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(nome)}$ è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, al 90 % se i due nomi sono distinti ma giuridicamente collegati, mentre è pari al 50 % negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(qualità)}$ è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nelle categorie da 1 a 11 o rientrano entrambi nelle categorie da 13 a 20, mentre è pari all'80 % negli altri casi.

2. Tra due sensibilità WS_k e WS_l , derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali 12 e 21, il parametro di correlazione ρ_{kl} è fissato come segue:

$$\rho_{kl} = \rho_{kl}^{(scadenza)} \cdot \rho_{kl}^{(nome)} \cdot \rho_{kl}^{(qualità)}$$

dove:

$\rho_{kl}^{(scadenza)}$ è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(nome)}$ è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici e i due indici appartengono alla medesima serie, al 90 % se i due indici sono gli stessi ma appartengono a serie distinte, mentre è pari all'80 % negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(qualità)}$ è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nella categoria 12 o entrambi nella categoria 21, mentre è pari all'80 % negli altri casi.

Articolo 383 octodecies

Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi della controparte

Le correlazioni tra categorie per il rischio delta su differenziali creditizi sono le seguenti:

Esclusione di responsabilità: Si noti che per consentire le osservazioni degli Stati membri, le tabelle possono apparire in modo diverso rispetto alla proposta COM. Si prega di fare sempre riferimento alla proposta della Commissione per la visualizzazione corretta delle tabelle.

Tabella 4

Categoria	1, 2, 3, 11 e 12	4 e 13	5 e 14	6 e 15	7 e 16	8 e 17	9 e 18	10 e 19
1, 2, 3, 11 e 12	100 %	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	0 %	45 %
4 e 13	100 %	5 %	15 %	20 %	5 %	0 %	45 %	
5 e 14	100 %	20 %	25 %	5 %	0 %	45 %		
6 e 15	100 %	25 %	5 %	0 %	45 %			
7 e 16	100 %	5 %	0 %	45 %				
8 e 17	100 %	0 %	45 %					
9 e 18	100 %	0 %						
10 e 19	100 %							

Articolo 383 novodecies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi di riferimento

1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di differenziali creditizi di riferimento sono gli stessi per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) e tutte le esposizioni verso differenziali creditizi di riferimento all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 5 e sono i seguenti:

Esclusione di responsabilità: Si noti che per consentire le osservazioni degli Stati membri, le tabelle possono apparire in modo diverso rispetto alla proposta COM. Si prega di fare sempre riferimento alla proposta della Commissione per la visualizzazione corretta delle tabelle.

Tabella 5

Numero della categoria	Merito di credito Settore	Fattore di ponderazione del rischio
------------------------	---------------------------	-------------------------------------

1	Tutti Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri	0,5 %
---	--	-------

2	Classe di merito di credito da 1 a 3 Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 1180,5 %	
---	--	--

3	Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	1,0 %
---	--	-------

4	Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	5,0 %
---	---	-------

5	Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	3,0 %
---	---	-------

- 6 Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto 3,0 %
- 7 Tecnologia, telecomunicazioni 2,0 %
- 8 Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche 1,5 %
- 9 Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri 1,0 %
- 10 Classe di merito di credito 1 Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi 1,5 %
- Classi di merito di credito da 2 a 3 Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi 2,5 %
- 11 Altri settori 5,0 %
- 12 Indici ammissibili 1,5 %
- 13 Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 2,0 %
- 14 Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico 4,0 %
- 15 Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati 12,0 %
- 16 Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive 7,0 %

17 Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto 8,5 %

18 Tecnologia, telecomunicazioni 5,5 %

19 Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche 5,0 %

20 Indici ammissibili 5,0 %

21 Altri settori 12,0 %

2. I fattori di ponderazione del rischio per le volatilità dei differenziali creditizi di riferimento sono fissati al 100 %.

3. Per assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente a una sola delle categorie settoriali della tabella 5. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 21 della tabella 5, a seconda del merito di credito dell'emittente.

4. Gli enti assegnano alle categorie 12 e 20 solo le esposizioni che fanno riferimento a indici ammissibili di cui all'articolo 383 ter, paragrafo 4.

5. Gli enti utilizzano un metodo look-through per determinare le sensibilità di un'esposizione che fa riferimento a un indice non ammissibile.

Articolo 383 vicies

Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi di riferimento

1. Tra due sensibilità WS_k e WS_l , derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali da 1 a 11 e da 13 a 20 di cui all'articolo 383 novodecies, paragrafo 1, tabella 5, il parametro di correlazione ρ_{kl} è fissato come segue:

$$\rho_{kl} = \rho_{kl}^{(scadenza)} \cdot \rho_{kl}^{(nome)} \cdot \rho_{kl}^{(qualità)}$$

dove:

$\rho_{kl}^{(scadenza)}$ è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(nome)}$ è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, al 90 % se i due nomi sono gli stessi ma giuridicamente collegati, mentre è pari al 50 % negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(qualità)}$ è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nelle categorie da 1 a 11 o rientrano entrambi nelle categorie da 13 a 20, mentre è pari all'80 % negli altri casi.

2. Tra due sensibilità WS_k e WS_l , derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali 12 e 21, il parametro di correlazione ρ_{kl} è fissato come segue:

$$\rho_{kl} = \rho_{kl}^{(scadenza)} \cdot \rho_{kl}^{(nome)} \cdot \rho_{kl}^{(qualità)}$$

dove:

$\rho_{kl}^{(scadenza)}$ è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(nome)}$ è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici e i due indici appartengono alla medesima serie, al 90 % se i due indici sono gli stessi ma appartengono a serie distinte, mentre è pari all'80 % negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(qualità)}$ è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nella categoria 12 o entrambi nella categoria 21, mentre è pari all'80 % negli altri casi.

Articolo 383 vices bis

Correlazione tra categorie per il rischio di differenziali creditizi di riferimento

1. Le correlazioni tra categorie per il rischio delta su differenziali creditizi di riferimento e il rischio vega su differenziali creditizi di riferimento sono le stesse della correlazione tra categorie per il rischio delta su differenziali creditizi della controparte, di cui all'articolo 383 octodecies, tabella 4.

2. In deroga al paragrafo 1, i valori di correlazione tra categorie calcolati al paragrafo 1 sono divisi per 2 per le correlazioni tra una categoria dei gruppi da 1 a 11 e una categoria dei gruppi da 13 a 19.

Articolo 383 unvicies

Categorie di fattori di ponderazione del rischio per il rischio azionario

1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di prezzo a pronti di strumenti di capitale sono gli stessi per tutte le esposizioni al rischio azionario all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 6 e sono i seguenti:

Esclusione di responsabilità: Si noti che per consentire le osservazioni degli Stati membri, le tabelle possono apparire in modo diverso rispetto alla proposta COM. Si prega di fare sempre riferimento alla proposta della Commissione per la visualizzazione corretta delle tabelle.

Tabella 6

Numero della categoria	Capitalizzazione di mercato	Economia	Settore
Fattore di ponderazione del rischio di prezzo a pronti di strumenti di capitale			
1	Alta	Economia di mercato emergente	Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici 55 %
2		Telecomunicazioni, prodotti industriali	60 %
3		Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	45 %
4		Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia	55 %
5		Economia avanzata	Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici 30 %
6		Telecomunicazioni, prodotti industriali	35 %

7	Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	40 %
8	Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia	50 %
9	BassaEconomia di mercato emergente	Tutti i settori descritti per le categorie numero 1, 2, 3 e 4
10	Economia avanzata	Tutti i settori descritti per le categorie numero 5, 6, 7 e 8
11	Altri settori	70 %
12	Alta Economia avanzata	Indici ammissibili
13	Altro Indici ammissibili	25 %

2. Ai fini del paragrafo 1, gli elementi costitutivi di un'alta capitalizzazione e quelli di una bassa capitalizzazione sono specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325 septquingages, paragrafo 7.

3. Ai fini del paragrafo 1, gli elementi costitutivi di un mercato emergente e di un'economia avanzata sono specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325 triquadrages, paragrafo 3.

4. Nell'assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore economico. Gli enti assegnano ciascun emittente ad una delle categorie settoriali di cui al paragrafo 1, tabella 6, e assegnano tutti gli emittenti dello stesso settore economico allo stesso settore. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 11. Gli emittenti di strumenti di capitale multisettoriali o multinazionali sono assegnati a una particolare categoria in base al settore e alla regione in cui essi operano in modo più significativo.

5. I fattori di ponderazione del rischio per il rischio vega su strumenti di capitale sono fissati al 78 % per le categorie da 1 a 8 e per la categoria 12 e al 100 % per tutte le altre categorie.

Articolo 383 duovicies

Correlazioni tra categorie per il rischio azionario

Il parametro di correlazione tra categorie per il rischio delta e vega su strumenti di capitale è fissato a:

- a) 15 %, se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10 di cui all'articolo 383 unvicies, paragrafo 1, tabella 6;
- b) 75 %, se le due categorie sono le categorie 12 e 13 di cui all'articolo 383 unvicies, paragrafo 1, tabella 6;
- c) 45 %, se una delle categorie è la categoria 12 o 13 di cui all'articolo 383 unvicies, paragrafo 1, tabella 6, e l'altra categoria rientra tra le categorie da 1 a 10 dell'articolo 383 unvicies, paragrafo 1, tabella 6;
- d) 0 %, se una delle due categorie è la categoria 11 di cui all'articolo 383 unvicies, paragrafo 1, tabella 6.

Articolo 383 quatervicies

Categorie relative ai fattori di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci

1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di prezzo a pronti di merci sono gli stessi per tutte le esposizioni al rischio di posizione in merci all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 7 e sono i seguenti:

Esclusione di responsabilità: Si noti che per consentire le osservazioni degli Stati membri, le tabelle possono apparire in modo diverso rispetto alla proposta COM. Si prega di fare sempre riferimento alla proposta della Commissione per la visualizzazione corretta delle tabelle.

Tabella 7

Numero della categoria Nome della categoria Fattore di ponderazione del rischio di prezzo a pronti di merci (punti percentuali)

1	Energia – combustibili solidi	30 %
2	Energia – combustibili liquidi	35 %
3	Energia – scambio di energia elettrica e di emissioni	60 %
4	Trasporto	80 %
5	Metalli – non preziosi	40 %
6	Combustibili gassosi	45 %
7	Metalli preziosi (incluso l'oro)	20 %
8	Semi e semi oleosi	35 %
9	Zootecnia e settore lattiero-caseario	25 %
10	Merci tenere (softs) e altre merci agricole	35 %
11	Altre merci	50 %

2. I fattori di ponderazione del rischio per il rischio vega di posizione in merci sono fissati al 100 %.

Articolo 383 quater

Categorie relative ai fattori di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci

1. Il parametro di correlazione tra categorie per il rischio delta di posizione in merci è fissato a:

- a) 20 %, se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10 di cui all'articolo 383 ter, paragrafo 1, tabella 7;
- b) 0 %, se una delle due categorie è la categoria 11 di cui all'articolo 383 ter, paragrafo 1, tabella 7.

2. Il parametro di correlazione tra categorie per il rischio vega di posizione in merci è fissato a:

- a) 20 %, se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10 di cui all'articolo 383 ter, paragrafo 1, tabella 7;
- b) 0 %, se una delle due categorie è la categoria 11 di cui all'articolo 383 ter, paragrafo 1, tabella 7.";

170) gli articoli 384, 385 e 386 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 384

Metodo di base

1. L'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi, per un portafoglio di operazioni con una o più controparti utilizzando una delle seguenti formule, secondo quanto opportuno:

- a) la formula di cui al paragrafo 2, qualora l'ente includa nel calcolo una o più coperture ammissibili riconosciute ai sensi dell'articolo 386;
- b) la formula di cui al paragrafo 3, qualora l'ente non includa nel calcolo alcuna copertura ammissibile riconosciuta ai sensi dell'articolo 386.

I metodi di cui alle lettere a) e b) non sono utilizzati in combinazione.

2. L'ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), calcola i requisiti di fondi propri per i rischi di CVA come segue:

$$BACVA^{totale} = DS_{CVA} \cdot (\beta \cdot BACVA^{csr-senza\ copertura} + (1 - \beta) \cdot BACVA^{csr-con\ copertura})$$

dove:

$BACVA^{totale}$ = i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo il metodo di base;

$BACVA^{csr-senza\ copertura}$ = i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo il metodo di base calcolati conformemente al paragrafo 3 per un ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b);

DS_{CVA} = 0,65;

β = 0,25;

$$BACVA^{csr-con\ copertura} = \sqrt{\left(\rho \cdot \sum_c (SCVA_c - SNH_c) - IH\right)^2 + (1 - \rho^2) \cdot \sum_c (SCVA_c - SNH_c)^2 + \sum_c HMA_c}$$

dove:

$$SVA_c = \frac{1}{a} \cdot RW_c \cdot \sum_{NS \in c} M_{NS}^c \cdot EAD_{NS}^c \cdot DF_{NS}^c$$

$$SNH_c = \sum_{h \in c} r_{hc} \cdot RW_h^{SN} \cdot M_h^{SN} \cdot B_h^{SN} \cdot DF_h^{SN}$$

$$IH = \sum_i RW_i^{ind} \cdot M_i^{ind} \cdot B_i^{ind} \cdot DF_i^{ind}$$

$$HMA_c = \sum_h (1 - r_{hc}^2) \cdot (RW_h \cdot M_h^{SN} \cdot B_h^{SN} \cdot DF_h^{SN})^2$$

a = 1,4;

ρ = 0,5;

c = l'indice che rappresenta tutte le controparti per le quali l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

NS = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con una determinata controparte per cui l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

h = l'indice che rappresenta tutti gli strumenti single-name riconosciuti come coperture ammissibili ai sensi dell'articolo 386 per una determinata controparte per cui l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

i = l'indice che rappresenta tutti gli strumenti su indici riconosciuti come coperture ammissibili ai sensi dell'articolo 386 per tutte le controparti per cui l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

RW_c = il fattore di ponderazione del rischio applicabile alla controparte "c". La controparte "c" è assegnata a uno dei fattori di ponderazione del rischio in base a una combinazione di settore e merito di credito e determinata conformemente alla tabella 1. In assenza di rating esterni per una specifica controparte, gli enti possono, previa approvazione dell'autorità di vigilanza, associare il rating interno a un rating esterno corrispondente e assegnare un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito da 1 a 3 o alle classi di merito di credito da 4 a 6. Altrimenti devono essere applicati i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni prive di rating;

M_{NS}^c = la scadenza effettiva (*effective maturity*) dell'insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c;

Per l'ente che utilizza i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, M_{NS}^c è calcolata conformemente all'articolo 162, paragrafo 2, lettera g). Tuttavia, ai fini di tale calcolo, M_{NS}^c non è limitata a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione.

Per l'ente che non utilizza i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, M_{NS}^c è la scadenza media nozionale ponderata di cui all'articolo 162, paragrafo 2, lettera b). Tuttavia, ai fini di tale calcolo, M_{NS}^c non è limitata a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione.

EAD_{NS}^c = il valore dell'esposizione al rischio di controparte dell'insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c, compreso l'effetto della garanzia reale in conformità con i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, come applicabile al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) ed f);

DF_{NS}^c = il fattore di sconto di vigilanza per l'insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c.

Per l'ente che utilizza i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, il fattore di sconto di vigilanza è fissato a 1. In tutti gli altri casi, il fattore di sconto di vigilanza è calcolato come segue:

$$\frac{1 - e^{-0.05 \cdot M_{NS}^c}}{0.05 \cdot M_{NS}^c}$$

r_{hc} = la correlazione di vigilanza tra il rischio di differenziali creditizi della controparte c e il rischio di differenziali creditizi di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile h per la controparte c, determinata conformemente alla tabella 2;

M_h^{SN} = la durata residua di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile;

B_h^{SN} = l'importo nozionale di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile;

DF_h^{SN} = il fattore di sconto di vigilanza per uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile, calcolato come segue:

$$\frac{1 - e^{-0.05 M_h^{SN}}}{0.05 \cdot M_h^{SN}}$$

RW_h^{SN} = il fattore di ponderazione del rischio di vigilanza di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile. Tali fattori di ponderazione del rischio si basano su una combinazione di settore e merito di credito del differenziale creditizio di riferimento dello strumento di copertura e sono determinati conformemente alla tabella 1;

M_i^{ind} = la durata residua di una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile. Nel caso di più posizioni nello stesso strumento su indici, M_i^{ind} è la scadenza nozionale ponderata di tutte tali posizioni;

B_i^{ind} = il nozionale totale di una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile. Nel caso di più posizioni nello stesso strumento su indici, B_i^{ind} è la scadenza nozionale ponderata di tutte tali posizioni;

DF_i^{ind} = il fattore di sconto di vigilanza per una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile, calcolato come segue:

$$\frac{1 - e^{-0.05M_i^{ind}}}{0.05 \cdot M_i^{ind}}$$

RW_i^{ind} = il fattore di ponderazione del rischio di vigilanza di uno strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile; RW_i^{ind} si basa su una combinazione di settore e merito di credito di tutte le componenti dell'indice, calcolata come segue:

a) se tutte le componenti dell'indice appartengono allo stesso settore e presentano lo stesso merito di credito, determinati conformemente alla tabella 1, RW_i^{ind} è calcolato come il fattore di ponderazione del rischio pertinente di cui alla tabella 1 per tale settore e tale merito di credito moltiplicato per 0,7;

b) se le componenti dell'indice non appartengono tutte allo stesso settore o non presentano tutte lo stesso merito di credito, RW_i^{ind} è calcolato come media ponderata dei fattori di ponderazione del rischio di tutte le componenti dell'indice, come stabilito conformemente alla tabella 1, moltiplicato per 0,7.

Esclusione di responsabilità: Si noti che per consentire le osservazioni degli Stati membri, le tabelle possono apparire in modo diverso rispetto alla proposta COM. Si prega di fare sempre riferimento alla proposta della Commissione per la visualizzazione corretta delle tabelle.

Tabella 1

Settore della controparte

Classe di merito di credito da 1 a 3

Classe di merito di credito da 4 a 6 e privo di rating

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118

Classe di merito di credito da 1 a 3 0,5 %

Classe di merito di credito da 4 a 6 e privo di rating 2,0 %

Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico

1,0 %

4,0 %

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

5,0 %

12,0 %

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

3,0 %

7,0 %

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

3,0 %

8,5 %

Tecnologia, telecomunicazioni

2,0 %

5,5 %

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

1,5 %

5,0 %

Altri settori

5,0 %

12,0 %

Esclusione di responsabilità: Si noti che per consentire le osservazioni degli Stati membri, le tabelle possono apparire in modo diverso rispetto alla proposta COM. Si prega di fare sempre riferimento alla proposta della Commissione per la visualizzazione corretta delle tabelle.

Tabella 2

Correlazioni tra differenziale creditizio della controparte e copertura single-name

Copertura single-name h della controparte c

Valore di r_{hc}

Controparti di cui all'articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto i)

100 %

Controparti di cui all'articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto ii)

80 %

Controparti di cui all'articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto iii)

50 %

3. Un ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA come segue:

$$BACVA^{csr-senza\ copertura} = 0.65 \cdot \sqrt{\left(\rho \cdot \sum_c SCVA_c\right)^2 + (1 - \rho^2) \cdot \sum_c SCVA_c^2}$$

dove tutti i termini sono quelli di cui al paragrafo 2.

Articolo 385

Metodo semplificato

1. Un ente che soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2, o che sia stato autorizzato dalle proprie autorità competenti a norma dell'articolo 273 bis, paragrafo 4, ad applicare il metodo di cui all'articolo 282 può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA come importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione al rischio di controparte per le posizioni escluse dal portafoglio di negoziazione e le posizioni del portafoglio di negoziazione rispettivamente di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) ed f), divisi per 12,5.
2. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 si applicano i requisiti seguenti:
 - a) solo le operazioni soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA di cui all'articolo 382 sono soggette a tale calcolo;
 - b) i derivati su crediti riconosciuti come coperture interne a fronte delle esposizioni al rischio di controparte non sono inclusi in tale calcolo.
3. L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2, o all'articolo 273 bis, paragrafo 4, a seconda dei casi, si conforma ai requisiti di cui all'articolo 273 ter.

Articolo 386

Coperture ammissibili

1. Le posizioni in strumenti di copertura sono riconosciute come "coperture ammissibili" ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente agli articoli 383 e 384 se tali posizioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

- a) tali posizioni sono utilizzate al fine di attenuare il rischio di CVA e sono gestite come tali;
- b) tali posizioni possono essere assunte con terzi o con il portafoglio di negoziazione dell'ente come copertura interna, nel qual caso rispettano il requisito di cui all'articolo 106, paragrafo 7;
- c) solo le posizioni in strumenti di copertura di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere riconosciute come coperture ammissibili per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di CVA ai sensi rispettivamente degli articoli 383 e 384;
- d) un dato strumento di copertura costituisce una posizione unica in una copertura ammissibile e non può essere suddiviso in più di una posizione in più di una copertura ammissibile.

2. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell'articolo 383, sono riconosciute come coperture ammissibili soltanto le posizioni negli strumenti di copertura seguenti:

- a) strumenti a copertura della variabilità del differenziale creditizio della controparte, ad eccezione degli strumenti di cui all'articolo 325, paragrafo 5;
- b) strumenti a copertura della variabilità della componente relativa all'esposizione del rischio di CVA, ad eccezione degli strumenti di cui all'articolo 325, paragrafo 5.

3. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell'articolo 384, sono riconosciute come coperture ammissibili soltanto le posizioni negli strumenti di copertura seguenti:

- a) credit default swap single-name e contingent credit default swap single-name, che fanno riferimento:
 - i) direttamente alla controparte;
 - ii) a un soggetto giuridicamente collegato alla controparte, dove giuridicamente collegato si riferisce ai casi in cui lo strumento di riferimento e la controparte sono un'impresa madre e la sua filiazione oppure due filiazioni di una stessa impresa madre;
 - iii) a un soggetto che appartiene allo stesso settore e alla stessa regione della controparte;
- b) index credit default swap.

4. Le posizioni in strumenti di copertura assunte con terzi riconosciute come coperture ammissibili ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 e incluse nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA non sono soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al titolo IV.

5. Le posizioni in strumenti di copertura non riconosciute come coperture ammissibili a norma del presente articolo sono soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al titolo IV.";

170 bis) l'articolo 400 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) esposizioni che derivano da linee di credito non utilizzate classificate tra gli elementi fuori bilancio della "categoria 5" nell'allegato I o accordi contrattuali che soddisfano le condizioni per non essere trattati come impegni a norma dell'articolo 5, paragrafo 9), e purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti connessi un accordo in virtù del quale la linea di credito può essere utilizzata soltanto a condizione che sia stato verificato che non siano superati il limite applicabile in conformità dell'articolo 395, paragrafo 1;"

b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 129;"

c) al paragrafo 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) 50% dei crediti documentari fuori bilancio della "categoria 4" e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio della "categoria 3" di cui all'allegato I con durata originaria pari o inferiore a un anno e, previo accordo delle autorità competenti, 80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di mutua garanzia con statuto di enti creditizi;"

171) l'articolo 402 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per il calcolo dei valori dell'esposizione ai fini dell'articolo 395, salvo se proibito dalla normativa nazionale applicabile, gli enti possono ridurre il valore di un'esposizione o di una parte di un'esposizione garantita da immobili residenziali ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'importo del valore dell'immobile costituito in garanzia, ma al massimo del 55 % del valore dell'immobile, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:";

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le autorità competenti degli Stati membri hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 20 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 7;"

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per il calcolo dei valori dell'esposizione ai fini dell'articolo 395, salvo se proibito dalla normativa nazionale applicabile, gli enti possono ridurre il valore di un'esposizione o di una parte di un'esposizione garantita da immobili non residenziali ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 1, dell'importo del valore dell'immobile costituito in garanzia, ma al massimo del 55 % del valore dell'immobile, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:";

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le autorità competenti degli Stati membri hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 60 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 7;"

171 bis) l'articolo 425 è così modificato:

a) al paragrafo 1, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Fatta salva l'approvazione preliminare dell'autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale, l'ente può esentare gli afflussi, del tutto o in parte, se l'ente di provenienza degli afflussi è un'impresa madre o un ente filiazione dell'ente.";

b) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del presente regolamento o l'ente centrale o un membro di una rete (network) soggetta alla deroga di cui all'articolo 10 del presente regolamento;"

171 ter) all'articolo 428, paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

"k) linee di credito irrevocabili non utilizzate classificate come elementi della "categoria 4", della "categoria 3" o della "categoria 2" ai sensi dell'allegato I.";

172) all'articolo 429, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini del paragrafo 4, lettera e), del presente articolo e dell'articolo 429 octies, per "acquisto o vendita standardizzati" si intende l'acquisto o la vendita di un'attività finanziaria secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna dell'attività finanziaria entro il periodo stabilito generalmente dalla legge o da convenzioni del mercato interessato.";

172 bis) all'articolo 429 bis, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c bis):

"c bis) ove l'ente sia membro di una rete di cui all'articolo 113, paragrafo 7, le esposizioni cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente all'articolo 114 e derivanti da attività equivalenti a depositi nella stessa valuta di altri membri della rete derivanti da un deposito minimo legale o statutario conformemente all'articolo 422, paragrafo 3, lettera b). In tal caso le esposizioni di altri membri di tale rete che costituiscono un deposito minimo legale o statutario non sono soggette alla lettera c).";

173) l'articolo 429 quater è così modificato:

a) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per le negoziazioni non compensate mediante QCCP, il contante versato alla controparte destinataria non è soggetto a separazione dalle attività dell'ente;"

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti non includono le garanzie reali ricevute nel calcolo del NICA quale definito all'articolo 272, punto 12 bis.";

c) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. In deroga ai paragrafi 3 e 4, un ente può riconoscere le garanzie reali ricevute a norma della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) la garanzia reale è ricevuta da un cliente per un contratto derivato compensato dall'ente per conto di tale cliente;

b) il contratto di cui alla lettera a) è compensato mediante QCCP;

c) se la garanzia reale è stata ricevuta sotto forma di margine iniziale, tale garanzia è separata dalle attività dell'ente.";

d) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4 o 5, per determinare il valore dell'esposizione di quanto segue:

a) contratti derivati elencati all'allegato II e derivati su crediti, se usano tale metodo anche per determinare il valore dell'esposizione di detti contratti al fine di soddisfare i requisiti di fondi propri stabiliti all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b) derivati su crediti ai quali applicano il trattamento di cui all'articolo 273, paragrafo 3 o 5, se sono soddisfatte le condizioni per l'uso di tale metodo.";

174) l'articolo 429 septies è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti calcolano, conformemente all'articolo 111, paragrafo 2, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti, le operazioni di finanziamento tramite titoli e le posizioni di cui all'articolo 429 quinquies.

Nel caso in cui si tratti di un impegno riferito all'estensione di un altro impegno, si applica l'articolo 166, paragrafo 9.";

b) il paragrafo 3 è soppresso;

175) all'articolo 429 octies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti trattano il contante connesso ad acquisti standardizzati e attività finanziarie connesse a vendite standardizzate che rimangono in bilancio fino alla data di regolamento come attività a norma dell'articolo 429, paragrafo 4, lettera a).";

176) l'articolo 430 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera h):

"h) le loro esposizioni verso rischi ambientali, sociali e di governance.";

b) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

"2 bis. Nel segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, gli enti comunicano separatamente i calcoli di cui all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettere a), b) e c), per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischi di cambio e di posizione in merci.

2 ter. Nel segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, gli enti comunicano separatamente i calcoli di cui all'articolo 325 quaterquingies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e all'articolo 325 quaterquingies, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), e per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischi di cambio e di posizione in merci assegnate a unità di negoziazione per le quali gli enti hanno ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni conformemente all'articolo 325 terquingies, paragrafo 2.";

c) al paragrafo 7, quarto comma, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) le esposizioni verso rischi ESG, da presentare entro il [OP: inserire la data = un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].";

d) sono inseriti i seguenti paragrafi 8 bis e 8 ter:

"8 bis. L'ABE presenta alla Commissione una relazione annuale sullo stato di avanzamento dell'attuazione delle raccomandazioni formulate sulla base del mandato di cui al paragrafo 8 del presente articolo e la pubblica sul proprio sito web.

8 ter. Nell'esercitare i suoi mandati a norma del presente regolamento, l'ABE elabora norme tecniche di attuazione per specificare gli obblighi di segnalazione, valuta in maniera dettagliata se i costi di segnalazione, a carico degli enti, associati ai rispettivi obblighi di segnalazione siano proporzionati ai benefici apportati dagli obblighi di segnalazione ai fini della vigilanza. In particolare l'ABE valuta e comunica, dal punto di vista della proporzionalità, l'impatto di una riduzione degli obblighi di segnalazione sul costo e sull'efficacia della vigilanza per gli enti piccoli e non complessi. Inoltre le misure tese ad aumentare la proporzionalità sono espressamente evidenziate nelle norme tecniche di attuazione nonché nei progetti di documentazione.";

177) all'articolo 430 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti segnalano su base annuale alle loro autorità competenti i seguenti dati aggregati per ciascun mercato immobiliare nazionale cui sono esposti:

- a) le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali conformemente all'articolo 124, paragrafo 2, in ciascun caso fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e il 55 % del valore dell'immobile, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 7;
- b) le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali conformemente all'articolo 124, paragrafo 2, in ciascun caso fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e il 100 % del valore degli immobili residenziali;
- c) il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali conformemente all'articolo 124, paragrafo 2, in ciascun caso fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e il 100 % del valore degli immobili residenziali;
- d) le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e il 55 % del valore dell'immobile, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 7;

e) le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali conformemente all'articolo 124, paragrafo 2, in ciascun caso fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e il 100 % del valore degli immobili non residenziali;

f) il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali conformemente all'articolo 124, paragrafo 2, in ciascun caso fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e il 100 % del valore degli immobili non residenziali;"

177 bis) l'articolo 430 ter è soppresso;

178) l'articolo 433 è sostituito dal seguente:

"Articolo 433

Frequenza e ambito di applicazione dell'informativa

Gli enti pubblicano le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III secondo le modalità stabilite nel presente articolo e negli articoli 433 bis, 433 ter, 433 quater e 434.

L'ABE pubblica le informative annuali sul proprio sito web nella stessa data in cui l'ente pubblica il bilancio, o il prima possibile dopo tale data.

L'ABE pubblica le informative semestrali e trimestrali sul proprio sito web nella stessa data in cui l'ente pubblica la relazione finanziaria per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data.

Il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi della presente parte e dei pertinenti bilanci è ragionevole e, comunque, non supera i termini fissati dalle autorità competenti a norma dell'articolo 106 della direttiva 2013/36/UE.";

179) l'articolo 433 bis, paragrafo 1, è così modificato:

a) alla lettera b), il punto xiv) è sostituito dal seguente:

"xiv) articolo 455, paragrafo 2, lettere a), b) e c);"

b) alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) articolo 438, lettere d), d bis) e h);"

180) all'articolo 433 ter, paragrafo 1, la lettera a) è così modificata:

a) il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) articolo 438, lettere c) e d);"

b) è aggiunto il seguente punto iv):

"iv) articolo 442, lettere c) e d);"

c) è aggiunto il seguente punto v):

"v) articolo 449 bis.";

180 bis) all'articolo 433 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2) In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti piccoli e non complessi che sono enti non quotati pubblicano unicamente le metriche principali di cui all'articolo 447, paragrafo 2, i rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG) di cui all'articolo 449 bis e le esposizioni al rischio di credito di cui all'articolo 442, lettere c) e d), su base annua.";

180 ter) all'articolo 433 quater, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) su base semestrale le metriche principali di cui all'articolo 447.";

181) all'articolo 433 quater, il paragrafo 2 è così modificato:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) articolo 438, lettere c), d) e d bis);"

a bis) è aggiunta la seguente lettera e bis):

"le informazioni di cui all'articolo 449 bis;"

b) è aggiunta la seguente lettera g):

"g) articolo 442, lettere c) e d).";

182) l'articolo 434 è sostituito dal seguente:

"Articolo 434

Mezzi di informazione

1. Gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi presentano all'ABE tutte le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III in formato elettronico entro la data in cui gli tali enti pubblicano i propri bilanci o le proprie relazioni finanziarie per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data. L'ABE pubblica anche la data di presentazione di tali informazioni.

L'ABE garantisce che le informative pubblicate sul sito web dell'ABE contengano informazioni identiche a quelle presentate all'ABE dagli enti. Gli enti hanno il diritto di ripresentare all'ABE le informazioni conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 434 bis. L'ABE rende disponibile sul proprio sito web la data in cui è avvenuta la nuova presentazione.

L'ABE predispone e tiene aggiornato lo strumento che specifica la corrispondenza tra i modelli e le tabelle per le informative e quelli sulle segnalazioni a fini di vigilanza. Lo strumento che specifica la corrispondenza è accessibile al pubblico sul sito web dell'ABE.

Gli enti, pur non essendo tenuti a farlo, possono continuare a pubblicare un documento autonomo che fornisce una fonte facilmente accessibile di informazioni prudenziali per gli utilizzatori di tali informazioni o una specifica sezione inserita o allegata ai bilanci o alle relazioni finanziarie degli enti contenente l'informativa richiesta e facilmente identificabile per gli utilizzatori. Gli enti possono includere nel proprio sito web un link al sito web dell'ABE dove le informazioni prudenziali sono pubblicate in modo centralizzato.

2. Gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi presentano all'ABE le informative in formato elettronico di cui rispettivamente all'articolo 433 bis e all'articolo 433 quater, ma non oltre la data di pubblicazione dei bilanci o delle relazioni finanziarie per il periodo corrispondente o il prima possibile dopo tale data. Qualora le relazioni finanziarie siano pubblicate prima della presentazione delle informazioni a norma dell'articolo 430 per lo stesso periodo, le informative possono essere presentate nella stessa data delle relazioni degli enti o il prima possibile dopo tale data. Se l'informativa è richiesta per un periodo nel quale l'ente non redige alcuna relazione finanziaria, l'ente trasmette all'ABE le informazioni concernenti tali informative non appena possibile.

2 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli enti possono presentare all'ABE le informazioni di cui all'articolo 450 separatamente dalle altre informazioni richieste a norma dei titoli II e III ed entro due mesi dalla data in cui gli enti pubblicano i propri bilanci per l'anno corrispondente.

3. L'ABE pubblica sul proprio sito web le informative di enti piccoli e non complessi sulla base delle informazioni segnalate da tali enti alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 430.

4. Sebbene la proprietà dei dati e la responsabilità della loro accuratezza restino in capo agli enti che li producono, l'ABE rende disponibili sul proprio sito web le informazioni che devono essere pubblicate ai sensi della presente parte. L'ABE è responsabile di eventuali errori redazionali, tecnici o procedurali che si verificano sotto il suo controllo e che possono modificare le informative rispetto alle informazioni segnalate o fornite dagli enti. Un archivio rimane accessibile per un periodo di tempo non inferiore al periodo di conservazione previsto dalla normativa nazionale per le informazioni contenute nelle relazioni finanziarie degli enti.

5. L'ABE monitora il numero di visite al suo punto di accesso unico sulle informative degli enti e include le relative statistiche nelle sue relazioni annuali.";

183) l'articolo 434 bis è così modificato:

a) la prima frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

"L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli uniformi per l'informativa, le relative istruzioni, informazioni sulla politica di rappresentazione e soluzioni informatiche per l'informativa richiesta ai sensi dei titoli II e III.";

b) la quinta frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

"L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].";

183 bis) è inserito l'articolo 434 ter:

"Articolo 434 ter

Relazione di fattibilità sull'uso delle informazioni segnalate da enti diversi dagli enti piccoli e non complessi per pubblicare un'ampia serie di informative sul sito web dell'ABE

1. L'ABE elabora una relazione sulla fattibilità di utilizzare le informazioni qualitative e quantitative segnalate dagli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi alle autorità competenti conformemente all'articolo 430 al fine di pubblicarle sul suo sito web e ridurre in tal modo l'onere di informativa a carico di tali enti.

2. La relazione prende in considerazione i precedenti lavori dell'ABE in materia di raccolta integrata di dati, si basa su un'analisi costi-benefici complessiva che include i costi procurati alle autorità competenti, agli enti e all'ABE, e prende in considerazione eventuali sfide tecniche, operative e giuridiche.

3. Entro un anno dalla presentazione della relazione di cui al presente articolo la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa.";

184) l'articolo 438 è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'importo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri basati sul processo di revisione prudenziale di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE per affrontare rischi diversi da quello di leva finanziaria eccessiva, nonché la loro composizione;"

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) l'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, e i corrispondenti requisiti di fondi propri determinati a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, da ripartire, a seconda dei casi, per le diverse categorie di rischio o classi di esposizioni al rischio di cui alla parte tre e, se del caso, la spiegazione dell'effetto che l'applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dell'importo di fondi propri e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio;"

c) è aggiunta la seguente lettera d bis):

"d bis) laddove siano tenuti a calcolare i seguenti importi, l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 4, e l'importo complessivo standardizzato dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 5, da ripartire, a seconda dei casi, per le diverse categorie di rischio o classi di esposizioni al rischio di cui alla parte tre e, se del caso, la spiegazione dell'effetto che l'applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dell'importo di fondi propri e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio;"

d) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) le esposizioni in bilancio e fuori bilancio, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e le perdite attese associate per ciascuna categoria di finanziamenti specializzati di cui alla tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5, e le esposizioni in bilancio e fuori bilancio e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le categorie di esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 133;"

185) l'articolo 445 è sostituito dal seguente:

"Articolo 445

Informativa sulle esposizioni al rischio di mercato secondo il metodo standardizzato

1. Gli enti ai quali le autorità competenti non hanno concesso l'autorizzazione a utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato di cui all'articolo 325 terquinquages e che utilizzano il metodo standardizzato semplificato conformemente all'articolo 325 bis o alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, pubblicano una panoramica generale delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione.

2. Gli enti che calcolano i loro requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo IV, capo 1 bis, pubblicano i loro requisiti di fondi propri totali, i loro requisiti di fondi propri per il metodo basato sulle sensibilità, il loro requisito per il rischio di default e i loro requisiti di fondi propri per i rischi residui. L'informativa sui requisiti di fondi propri per le misure dei metodi basati sulle sensibilità e per il rischio di default è ripartita per gli strumenti seguenti:

- a) strumenti finanziari diversi dagli strumenti inerenti a cartolarizzazione detenuti nel portafoglio di negoziazione, con ripartizione per classe di rischio e indicazione separata dei requisiti di fondi propri per il rischio di default;
- b) strumenti inerenti a cartolarizzazione non detenuti nell'ACTP, con indicazione separata dei requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi nonché dei requisiti di fondi propri per il rischio di default;
- c) strumenti inerenti a cartolarizzazione detenuti nell'ACTP, con indicazione separata dei requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi nonché dei requisiti di fondi propri per il rischio di default.";

186) è inserito il seguente articolo 445 bis:

"Articolo 445 bis

Informativa sul rischio di CVA

1. Gli enti soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA pubblicano le informazioni seguenti:

- a) una panoramica generale dei loro processi per individuare, misurare, coprire e monitorare il loro rischio di CVA;

b) se gli enti soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2; laddove tali condizioni siano soddisfatte, se gli enti hanno scelto di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo semplificato di cui all'articolo 385; laddove gli enti abbiano scelto di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo semplificato, i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo tale metodo;

c) il numero totale di controparti per le quali viene utilizzato il metodo standardizzato, ripartito per tipi di controparti.

2. Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato di cui all'articolo 383 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA pubblicano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti:

a) la struttura e l'organizzazione della loro funzione interna di gestione e governance in relazione al rischio di CVA;

b) i loro requisiti di fondi propri totali per il rischio di CVA secondo il metodo standardizzato con una ripartizione per classe di rischio;

c) una panoramica delle coperture ammissibili utilizzate in tale calcolo, con una ripartizione per tipi ai sensi dell'articolo 386, paragrafo 2.

3. Gli enti che utilizzano il metodo di base di cui all'articolo 384 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA pubblicano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, anche le informazioni seguenti:

- a) i loro requisiti di fondi propri totali per il rischio di CVA secondo il metodo di base nonché le componenti $BACVA^{totale}$ e $BACVA^{csr-con\ copertura}$;
- b) una panoramica delle coperture ammissibili utilizzate in questo calcolo, con una ripartizione per tipi ai sensi dell'articolo 386, paragrafo 3.";

187) l'articolo 446 è sostituito dal seguente:

"Articolo 446

Informativa sul rischio operativo

1. Gli enti pubblicano le informazioni seguenti:

- a) le caratteristiche e gli elementi principali del loro quadro di gestione del rischio operativo;
- b) il loro requisito di fondi propri per il rischio operativo pari alla componente dell'indicatore di attività calcolata conformemente all'articolo 313;

c) l'indicatore di attività, calcolato conformemente all'articolo 314, paragrafo 1, e gli importi di ciascuna delle componenti dell'indicatore di attività e delle relative sottocomponenti per ciascuno dei tre anni pertinenti per il calcolo dell'indicatore di attività;

d) l'importo della riduzione dell'indicatore di attività per ogni esclusione dall'indicatore di attività a norma dell'articolo 315, paragrafo 2, nonché le corrispondenti motivazioni per tale esclusione.

2. Gli enti che calcolano le loro perdite annuali da rischio operativo conformemente all'articolo 316, paragrafo 1, pubblicano le informazioni seguenti in aggiunta alle informazioni elencate al paragrafo 1:

a) le loro perdite annuali da rischio operativo per ciascuno degli ultimi dieci anni, calcolate a norma dell'articolo 316, paragrafo 1;

b) il numero degli eventi di rischio operativo eccezionali e gli importi delle corrispondenti perdite nette aggregate da rischio operativo che sono state escluse dal calcolo della perdita annuale da rischio operativo a norma dell'articolo 320, paragrafo 1, per ciascuno degli ultimi dieci anni, nonché le corrispondenti motivazioni per tali esclusioni.";

188) l'articolo 447 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la composizione dei fondi propri e i coefficienti di capitale basati sul rischio calcolati a norma dell'articolo 92, paragrafo 2;"

b) è aggiunta la seguente lettera a bis):

"a bis) se del caso, i coefficienti di capitale basati sul rischio calcolati a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, utilizzando importi complessivi senza soglia minima dell'esposizione al rischio anziché l'importo complessivo dell'esposizione al rischio;"

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, e, se del caso, gli importi complessivi senza soglia minima dell'esposizione al rischio calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 4;"

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il requisito combinato di riserva di capitale che gli enti sono tenuti a detenere a norma del titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE;"

188 bis) all'articolo 447 è aggiunto un nuovo paragrafo 2:

"2. In deroga al paragrafo 1, gli enti piccoli e non complessi che sono enti non quotati pubblicano unicamente le seguenti metriche principali in formato tabulare:

- a) la composizione dei fondi propri e i coefficienti di capitale basati sul rischio calcolati a norma dell'articolo 92, paragrafo 2;
- b) gli importi complessivi dell'esposizione al rischio calcolati a norma dell'articolo 92, paragrafo 3;
- c) se del caso, l'importo e la composizione dei fondi propri aggiuntivi che gli enti sono tenuti a detenere a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
- d) il requisito combinato di riserva di capitale che gli enti sono tenuti a detenere a norma del titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE;
- e) il coefficiente di leva finanziaria calcolato a norma dell'articolo 429;
- f) la media o, se del caso, le medie del loro coefficiente di copertura della liquidità sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa, calcolato a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
- g) il coefficiente netto di finanziamento stabile alla fine di ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa calcolato conformemente alla parte sei, titolo IV.";

189) l'articolo 449 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 449

Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG) bis

Gli enti pubblicano informazioni sui rischi ESG con una distinzione tra i rischi ambientali, sociali e di governance, e tra i rischi fisici e i rischi di transizione per i rischi ambientali.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano modelli uniformi per l'informativa sui rischi ESG, come stabilito all'articolo 434 bis, garantendone il rispetto e la coerenza con il principio di proporzionalità, evitando nel contempo la duplicazione degli obblighi di informativa stabiliti in altri pertinenti atti del diritto dell'Unione. I modelli non impongono la pubblicazione di informazioni oltre a quelle da segnalare alle autorità competenti a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera h), e dovrebbero tenere conto in particolare delle dimensioni e della complessità dell'ente nonché della relativa esposizione ai rischi ESG degli enti piccoli e non complessi soggetti alle disposizioni dell'articolo 433 ter.";

190) all'articolo 451, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera f):

"f) l'importo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri basati sul processo di revisione prudenziale di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE per affrontare il rischio di leva finanziaria eccessiva, nonché la loro composizione.";

191) l'articolo 455 è sostituito dal seguente:

"Articolo 455

Utilizzo di modelli interni per il rischio di mercato

1. Un ente che utilizza i modelli interni di cui all'articolo 325 terquinquagies per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato pubblica:

- a) gli obiettivi dell'ente nell'intraprendere attività di negoziazione e i processi attuati per identificare, misurare, monitorare e controllare i rischi di mercato dell'ente;
- b) le politiche di cui all'articolo 104, paragrafo 1, per la determinazione delle posizioni da includere nel portafoglio di negoziazione;
- c) una descrizione generale della struttura delle unità di negoziazione oggetto dei modelli interni di cui all'articolo 325 terquinquagies, comprendente per ciascuna unità un'ampia descrizione della strategia di business dell'unità, degli strumenti ivi consentiti e dei tipi principali di rischio in relazione a tale unità;
- d) una panoramica generale delle posizioni del portafoglio di negoziazione non coperte dai modelli interni di cui all'articolo 325 terquinquagies, compresa una descrizione generale della struttura dell'unità e del tipo di strumenti inclusi nelle unità o nelle categorie di unità ai sensi dell'articolo 104 ter;
- e) la struttura e l'organizzazione della funzione di gestione e governance in relazione ai rischi di mercato;

f) l'ambito di applicazione, le caratteristiche principali e le scelte di modellizzazione principali dei diversi modelli interni di cui all'articolo 325 terquinquagies, utilizzati per calcolare gli importi dell'esposizione ai rischi per i modelli principali utilizzati a livello consolidato, nonché una descrizione della misura in cui tali modelli interni rappresentano tutti i modelli utilizzati a livello consolidato, ivi incluse se del caso le informazioni seguenti:

i) un'ampia descrizione del metodo della modellizzazione utilizzato per calcolare la perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), compresa la frequenza di aggiornamento dei dati;

ii) un'ampia descrizione della metodologia utilizzata per calcolare la misura del rischio di scenario di stress di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera b), diversa dalle specifiche di cui all'articolo 325 quatersexagies, paragrafo 3;

iii) un'ampia descrizione del metodo della modellizzazione utilizzato per calcolare il requisito di rischio di default di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 2, compresa la frequenza di aggiornamento dei dati.

2. Gli enti pubblicano su base aggregata per tutte le unità di negoziazione soggette ai modelli interni di cui all'articolo 325 terquinquagies, se del caso, le componenti seguenti:

a) il valore più recente, nonché il valore massimo, minimo e medio dei seguenti elementi per i 60 giorni lavorativi precedenti:

i) la misura della perdita attesa non vincolata come definita all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1;

ii) la misura della perdita attesa non vincolata come definita all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, per ciascuna categoria generale di fattori di rischio regolamentare;

b) il valore più recente nonché quello medio dei seguenti elementi per i 60 giorni lavorativi precedenti:

i) la misura del rischio di perdita attesa come definita all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1;

ii) la misura del rischio di scenario di stress come definita all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera b);

iii) il requisito di fondi propri per il rischio di default come definito all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 2;

iv) la somma dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafi 1 e 2, compreso il fattore moltiplicatore applicabile;

c) il numero di scostamenti evidenziati dai test retrospettivi negli ultimi 250 giorni lavorativi al 99° percentile di cui all'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 1, lettere a) e b), separatamente.

4. Gli enti pubblicano su base aggregata per tutte le unità di negoziazione i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato che sarebbero calcolati conformemente al presente titolo, capo 1 bis, se agli enti non fosse stata concessa l'autorizzazione a utilizzare i propri modelli interni per tali unità di negoziazione.";

192) l'articolo 458 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Qualora gli Stati membri riconoscano le misure stabilite a norma del presente articolo, lo notificano al CERS. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche al Consiglio, alla Commissione, all'ABE e allo Stato membro autorizzato ad applicare le misure.";

b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Prima della scadenza dell'autorizzazione concessa conformemente ai paragrafi 2 e 4, lo Stato membro interessato, in consultazione con il CERS, l'ABE e la Commissione, riesamina la situazione e può adottare, conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 4, una nuova decisione per prorogare il periodo di applicazione delle misure nazionali fino a un massimo di altri due anni ogni volta.";

193) l'articolo 461 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 461 bis

Requisito di fondi propri per i rischi di mercato

La Commissione monitora l'attuazione delle norme internazionali sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato in paesi terzi. Qualora si osservino differenze significative tra l'attuazione da parte dell'Unione e quella da parte dei paesi terzi di tali norme internazionali, anche per quanto concerne l'impatto della normativa in termini di requisiti di fondi propri e per quanto concerne la loro entrata in applicazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità dell'articolo 462 per modificare il presente regolamento:

- a) applicando per un periodo di non oltre tre anni, ove necessario per preservare la parità di condizioni pur mantenendo la sensibilità al rischio, moltiplicatori mirati pari o superiori a 0 e inferiori a 1 ai requisiti di fondi propri degli enti per il rischio di mercato, per classi di rischio o fattori di rischio specifici calcolati utilizzando uno dei metodi di cui all'articolo 325, paragrafo 1, e di cui agli:
 - i) articoli da 325 quater a 325 duoquingages, che specificano il metodo standardizzato alternativo;
 - ii) articoli da 325 terquingages a 325 novosexages, che specificano il metodo alternativo dei modelli interni;
 - iii) articoli da 326 a 361, che specificano il metodo standardizzato semplificato, al fine di compensare le differenze osservate tra le norme in vigore nei paesi terzi e il diritto dell'Unione;

b) posticipando fino a due anni la data a decorrere dalla quale gli enti applicano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui alla parte tre, titolo IV, o uno dei metodi per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui all'articolo 325, paragrafo 1.

Qualora la Commissione adotti un atto delegato conformemente al primo comma, con l'obiettivo che l'introduzione di uno o più moltiplicatori a norma della lettera a) dello stesso comma rimanga temporanea, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per adeguare l'attuazione a livello europeo delle norme internazionali sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, al fine di garantire condizioni di parità più stabili con i paesi terzi, in termini di norme e di impatto di tali norme.";

194) è inserito il seguente articolo 461 ter:

"Articolo 461 ter

Trattamento prudenziale delle cripto-attività

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione riesamina l'opportunità di elaborare un trattamento prudenziale dedicato per le esposizioni verso cripto-attività e, previa consultazione dell'ABE e tenuto conto degli sviluppi internazionali, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, una proposta legislativa.";

195) l'articolo 462 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 10, all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456 a 460 nonché all'articolo 461 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 28 giugno 2013.

3. La delega di potere di cui all'articolo 18, paragrafo 10, all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456 a 460 nonché all'articolo 461 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 10, dell'articolo 244, paragrafo 6, dell'articolo 245, paragrafo 6, degli articoli da 456 a 460 nonché dell'articolo 461 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

196) l'articolo 465 è sostituito dal seguente:

"Articolo 465

Disposizioni transitorie per l'output floor

1. In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli enti possono applicare il fattore "x" seguente per il calcolo del TREA:

- a) 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
- b) 55 % nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- c) 60 % nel periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
- d) 65 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
- e) 70 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al lunedì 31 dicembre 2029.

2. In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli enti possono applicare fino al 31 dicembre 2029 la formula seguente per il calcolo del TREA:

$$\text{TREA} = \min\{\max\{\text{U-TREA}; x \cdot \text{S-TREA}\}; 125\% \cdot \text{U-TREA}\}$$

Ai fini di tale calcolo, gli enti tengono conto dei fattori pertinenti "x" di cui al paragrafo 1.

3. In deroga all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli enti possono assegnare fino al 31 dicembre 2032 un fattore di ponderazione del rischio del 65 % alle esposizioni verso imprese per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta, a condizione che la stima della PD calcolata da tale soggetto per tali debitori conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, non sia superiore allo 0,5 %.

L'ABE monitora il ricorso al trattamento transitorio di cui al primo comma, la disponibilità di valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte per le esposizioni verso imprese e la presenza di eventuali effetti sui prestiti degli enti alle imprese. L'ABE comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2028.

Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.

4. In deroga all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto iv), e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli enti sostituiscono fino al 31 dicembre 2029 alfa con 1 nel calcolo del valore dell'esposizione per i contratti di cui all'allegato II conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3 e 4, laddove gli stessi valori dell'esposizione siano calcolati conformemente al metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, ai fini dell'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio.

5. In deroga all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri possono consentire agli enti di assegnare i seguenti fattori di ponderazione del rischio purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al secondo comma:

a) fino al 31 dicembre 2032, un fattore di ponderazione del rischio del 10 % alla quota delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali fino al 55 % del valore dell'immobile.

Se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 10 %, l'importo del 55 % del valore dell'immobile è ridotto dell'importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente.

Se i privilegi non detenuti dall'ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio dell'ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 10 %, l'importo del 55 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior detenuti e non detenuti dall'ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:

i) il 55 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior (sia detenuti dall'ente che detenuti da altri enti) per

ii) l'importo dei privilegi non detenuti dall'ente di rango pari (pari passu) al privilegio dell'ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari.

b) fino al 31 dicembre 2029, un fattore di ponderazione del rischio del 45 % alla quota delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali fino all'80 % del valore dell'immobile, a condizione che non sia applicata la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 501.

Se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 45 %, l'importo dell'80 % del valore dell'immobile è ridotto dell'importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente.

Se i privilegi non detenuti dall'ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio dell'ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 45 %, l'importo dell'80 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior detenuti e non detenuti dall'ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:

- i) l'80 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior (sia detenuti dall'ente che detenuti da altri enti) per
- ii) l'importo dei privilegi non detenuti dall'ente di rango pari (pari passu) al privilegio dell'ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari.

Ai fini dell'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio conformemente al primo comma, sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le esposizioni sono ammissibili al trattamento di cui all'articolo 125, paragrafo 1;
- b) le esposizioni ammissibili sono ponderate per il rischio conformemente alla parte 3, titolo II, capo 3, del presente regolamento;
- c) l'immobile residenziale a garanzia delle esposizioni ammissibili è situato nello Stato membro che ha esercitato detta discrezionalità;

- d) negli ultimi sei anni le perdite dell'ente sulla parte di tali esposizioni in ciascun caso fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e il 55 % del valore dell'immobile, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 7, non superano in media lo 0,25 % del valore dell'esposizione di tutte le esposizioni in essere in un dato anno, in ciascun caso fino al valore dell'immobile residenziale, conformemente ai valori segnalati dagli enti creditizi per conformarsi all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettere a) e c);
- e) per le esposizioni ammissibili l'ente detiene entrambi i seguenti diritti opponibili in caso di default o mancato pagamento da parte del debitore:
- i) un diritto sull'immobile residenziale a garanzia dell'esposizione o il diritto di ipotecare l'immobile residenziale conformemente all'articolo 108, paragrafo 4, lettera g);
- ii) un diritto su altri beni e redditi del debitore per contratto o in base al diritto nazionale applicabile;

f) l'autorità competente ha verificato che le condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono soddisfatte.

Qualora sia stata esercitata la discrezionalità di cui al primo comma e siano soddisfatte tutte le condizioni associate di cui al secondo comma, gli enti possono assegnare i seguenti fattori di ponderazione del rischio alla quota restante delle esposizioni di cui al secondo comma, lettera b), fino al 31 dicembre 2032:

- a) 52,5 % nel periodo dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2030;
- b) 60 % nel periodo dal 1° gennaio 2031 al 31 dicembre 2031;
- c) 67,5 % nel periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2032.

Quando esercitano il potere discrezionale di cui al primo comma, gli Stati membri ne informano l'ABE motivando la loro decisione. Le autorità competenti notificano all'ABE i dettagli di tutte le verifiche di cui al secondo comma, lettera f).

L'ABE monitora il ricorso al trattamento transitorio di cui al primo comma e comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2028 in merito all'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio associati.

Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.";

196 bis) l'articolo 468 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo"

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 35, fino al 31 dicembre 2025 ("periodo di trattamento temporaneo"), gli enti possono escludere dal calcolo dei loro elementi del capitale primario di classe 1 l'importo A, determinato conformemente alla formula seguente:

$$A = a \cdot f$$

dove:

a = l'importo dei profitti e delle perdite non realizzati accumulati a partire dal 31 dicembre 2019 contabilizzato alla voce di bilancio "Variazioni del valore equo di strumenti di debito misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo", corrispondente alle esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all'articolo 115, paragrafo 2, del presente regolamento e verso organismi del settore pubblico di cui all'articolo 116, paragrafo 4, del presente regolamento, ad esclusione delle attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ("allegato relativo all'IFRS 9") e

f = il fattore applicabile a ciascun anno di riferimento del periodo di trattamento temporaneo conformemente al paragrafo 2.";

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per calcolare l'importo A di cui al paragrafo 1, gli enti applicano il fattore $f = 1$ fino al 31 dicembre 2025.";

196 ter) l'articolo 493 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 129;"

b) al paragrafo 3, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) 50% dei crediti documentari fuori bilancio della "categoria 4" e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio della "categoria 3" di cui all'allegato I con durata originaria pari o inferiore a un anno e, previo accordo delle autorità competenti, 80 % delle garanzie diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di mutua garanzia con statuto di enti creditizi;"

197) è inserito il seguente articolo 494 quinquies:

"Articolo 494 quinquies

Ritorno a metodi meno sofisticati

In deroga all'articolo 149, paragrafi 1, 2 e 3, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al [OP: inserire la data = 36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] un ente può tornare a metodi meno sofisticati per una o più delle classi di esposizioni previste dall'articolo 147, paragrafo 2, laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'ente esisteva già al [OP: inserire data = un giorno prima della data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica] ed era autorizzato dalla sua autorità competente a trattare tali classi di esposizioni secondo il metodo IRB;
- b) l'ente chiede di tornare a un metodo meno sofisticato soltanto una volta durante tale periodo di tre anni;
- c) la richiesta di tornare a un metodo meno sofisticato non è finalizzata a praticare un arbitraggio regolamentare;
- d) l'ente ha notificato formalmente all'autorità competente che desidera tornare a un metodo meno sofisticato per tali classi di esposizioni almeno sei mesi prima di tornare effettivamente a tale metodo;
- e) l'autorità competente non ha sollevato obiezioni alla richiesta dell'ente di attuare tale ritorno entro tre mesi dalla ricezione della notifica di cui alla lettera d).";

198) l'articolo 495 è sostituito dal seguente:

"Articolo 495

Trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB

1. In deroga all'articolo 107, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2029 e fatto salvo l'articolo 495 bis, paragrafo 3, gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare il metodo basato sui rating interni per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per ciascuna esposizione in strumenti di capitale per la quale hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare il metodo basato sui rating interni come l'importo maggiore tra i seguenti:

- a) l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma dell'articolo 495 bis, paragrafi 1 e 2;
- b) l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma del presente regolamento così come era prima del [OP: inserire la data = data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica].

2. Aniché applicare il trattamento di cui al paragrafo 1, gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare il metodo basato sui rating interni per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale possono scegliere di applicare il trattamento di cui all'articolo 133 e le disposizioni transitorie di cui all'articolo 495 bis a tutte le loro esposizioni in strumenti di capitale in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 2029.

Ai fini del presente paragrafo non si applicano le condizioni per tornare all'uso di metodi meno sofisticati di cui all'articolo 149.

3. Gli enti che applicano il trattamento di cui al paragrafo 1 calcolano la perdita attesa conformemente all'articolo 158, paragrafo 7, 8 o 9, a seconda dei casi, conformemente al dettato di tali paragrafi al 1° gennaio 2021.

4. Qualora gli enti chiedano l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale, le autorità competenti non concedono tale autorizzazione dopo il [OP: inserire la data = data di applicazione del presente regolamento].";

199) sono inseriti i seguenti articoli da 495 bis a 495 octies:

"Articolo 495 bis

Disposizioni transitorie per le esposizioni in strumenti di capitale

1. In deroga al trattamento di cui all'articolo 133, paragrafo 3, alle esposizioni in strumenti di capitale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio più elevato tra quello applicabile il [OP: inserire data = un giorno prima della data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica] limitato al 250 % e i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

- a) 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
- b) 130 % nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- c) 160 % nel periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
- d) 190 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
- e) 220 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.

2. In deroga al trattamento di cui all'articolo 133, paragrafo 4, alle esposizioni in strumenti di capitale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio più elevato tra quello applicabile il [OP: inserire data = un giorno prima della data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica] e i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

- a) 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
- b) 160 % nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- c) 220 % nel periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
- d) 280 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
- e) 340 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.

3. In deroga all'articolo 133, gli enti possono continuare ad assegnare lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicabile al [OP: inserire la data = un giorno prima della data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica] alle esposizioni in strumenti di capitale, compresa la parte delle esposizioni non dedotta dai fondi propri conformemente all'articolo 471, verso soggetti di cui erano azionisti al [data di adozione] per sei anni consecutivi e sui quali esercitano almeno un controllo o un'influenza notevole ai sensi della direttiva 2013/34/UE o dei principi contabili cui è soggetto l'ente a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, oppure per i quali l'autorità competente ritiene che esista un rapporto analogo tra qualsiasi persona fisica o giuridica e un'impresa.

Articolo 495 ter

Disposizioni transitorie per le esposizioni da finanziamenti specializzati

1. In deroga all'articolo 161, paragrafo 4, gli input floor della LGD applicabili alle esposizioni da finanziamenti specializzati trattate secondo il metodo IRB, se vengono utilizzate stime interne della LGD, sono gli input floor della LGD applicabili di cui all'articolo 161, paragrafo 4, moltiplicati per i fattori seguenti:

- a) 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027;
- b) 80 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
- c) 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.

2. L'ABE redige una relazione sull'adeguata calibrazione dei parametri di rischio applicabili alle esposizioni da finanziamenti specializzati nel contesto del metodo IRB, e in particolare in materia di stime interne della LGD e di input floor della LGD. L'ABE include in particolare nella sua relazione dati sul numero medio di default e perdite realizzate osservate nell'Unione per diversi campioni di enti con diversi profili di attività e di rischio.

L'ABE presenta tale relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2027, per modificare il trattamento applicabile alle esposizioni da finanziamenti specializzati ai sensi della parte tre, titolo II.

Articolo 495 quater

*Disposizioni transitorie per le esposizioni da leasing
come tecnica di attenuazione del rischio di credito*

1. In deroga all'articolo 230, il valore applicabile di H_c corrispondente ad "altre garanzie reali su beni materiali" per le esposizioni di cui all'articolo 199, paragrafo 7, qualora l'immobile oggetto di leasing corrisponda al tipo di "altre garanzie reali su beni materiali" di protezione del credito di tipo reale, è il valore di H_c per "altre garanzie reali su beni materiali" di cui all'articolo 230, paragrafo 2, tabella 1, moltiplicato per i fattori seguenti:

- a) 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027;
- b) 80 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
- c) 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.

2. L'ABE redige una relazione sulle adeguate calibrazioni dei parametri di rischio associati alle esposizioni da leasing nel contesto del metodo IRB, e in particolare in relazione a LGD_s e H_c di cui all'articolo 230. L'ABE include in particolare nella sua relazione dati sul numero medio di default e perdite realizzate osservate nell'Unione per esposizioni associate a diversi tipi di immobili oggetto di leasing e diversi tipi di enti che praticano attività di leasing.

L'ABE presenta tale relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 30 giugno 2026.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2028, per modificare il trattamento applicabile alle esposizioni derivanti da leasing ai sensi della parte tre, titolo II.

Articolo 495 quinquies

Disposizioni transitorie per gli impegni revocabili incondizionatamente

1. In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un elemento fuori bilancio sotto forma di impegno revocabile incondizionatamente moltiplicando la percentuale prevista in tale articolo per i fattori seguenti:

- a) 0 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029;
- b) 25 % nel periodo dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2030;
- c) 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2031 al 31 dicembre 2031;
- d) 75 % nel periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2032.

Articolo 495 sexies

Disposizioni transitorie per il rating esterno degli enti

In deroga all'articolo 138, lettera g), le autorità competenti possono consentire agli enti di continuare a utilizzare una valutazione del merito di credito di un'ECAI in relazione a un ente che integra ipotesi di sostegno statale implicito fino al 31 dicembre 2029.

Articolo 495 septies

Disposizioni transitorie per i requisiti in materia di rivalutazione degli immobili

In deroga all'articolo 229, paragrafo 1, per le esposizioni garantite da immobili residenziali o immobili non residenziali concesse prima del [OP: inserire la data = data di applicazione del presente regolamento di modifica], gli enti possono continuare a valutare gli immobili residenziali o gli immobili non residenziali a un valore pari o inferiore al valore di mercato, oppure in quegli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la valutazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari, al valore del credito ipotecario di tale immobile fino a quando non sia richiesta una revisione del valore dell'immobile conformemente all'articolo 208, paragrafo 3, o, se anteriore, al 31 dicembre 2027.";

Articolo 495 octies

Disposizioni transitorie per determinati sistemi di garanzia pubblici

In deroga all'articolo 183, paragrafo 1, e all'articolo 213, paragrafo 1, una garanzia revocabile in caso di frode del debitore o il cui grado di protezione del credito possa essere diminuito in tal caso, è considerata soddisfare il requisito di cui all'articolo 183, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 213, paragrafo 1, lettera c), qualora la garanzia sia stata fornita da un soggetto di cui all'articolo 214, paragrafo 2, lettera a), entro il 30 giugno 2022.";

199 bis) l'articolo 500 bis è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 114, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2026, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri, ove tali esposizioni sono denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro, si applica quanto segue:

a) fino al 31 dicembre 2024 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari allo 0 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

b) nel 2025 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 20 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

c) nel 2026 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 50 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2.";

b) al paragrafo 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) 100 % del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2025;

b) 75 % del capitale di classe 1 dell'ente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026;

c) 50 % del capitale di classe 1 dell'ente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.";

199 ter) l'articolo 500 quater è sostituito dal seguente:

"In deroga all'articolo 325 novodequagies, in circostanze eccezionali e in singoli casi, le autorità competenti possono consentire agli enti di escludere dal calcolo dell'addendo di cui all'articolo 325 novodequagies gli scostamenti evidenziati dai test retrospettivi dell'ente sulle variazioni ipotetiche o reali, purché tali scostamenti non siano dovuti a carenze del modello interno e si siano verificati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.";

199 quater) all'articolo 501, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'esposizione verso una PMI è inclusa nella classe delle esposizioni al dettaglio o nelle classi delle esposizioni verso imprese o garantite da ipoteche su beni immobili, ma escluse le esposizioni ADC;"

200) all'articolo 501, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il termine PMI ha il significato di cui all'articolo 5, punto 8;"

201) l'articolo 501 bis, paragrafo 1, è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'esposizione è assegnata alla classe delle esposizioni di cui all'articolo 112, lettera g), "esposizioni verso imprese", o all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), "esposizioni verso imprese", con esclusione delle esposizioni in stato di default;"

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) il rischio di rifinanziamento del debitore è basso o adeguatamente attenuato, tenendo conto di eventuali sussidi, sovvenzioni o finanziamenti da parte di uno o più dei soggetti elencati al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii);"

202) l'articolo 501 quater è sostituito dal seguente:

"Articolo 501 quater

Trattamento prudenziale delle esposizioni a fattori ambientali e/o sociali

L'ABE, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili e delle conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sulla finanza sostenibile, se un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività, comprese le cartolarizzazioni, soggette a impatti derivanti da fattori ambientali e/o sociali, sia giustificato. In particolare, l'ABE valuta:

- a) le metodologie per la valutazione dell'effettiva rischiosità delle esposizioni relative ad attività soggette ad impatti derivanti da fattori ambientali e/o sociali rispetto alla rischiosità di altre esposizioni;
- b) l'elaborazione di opportuni criteri per valutare i rischi fisici e i rischi di transizione, compresi i rischi connessi al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative;
- c) i potenziali effetti a breve, medio e lungo termine di un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività soggette ad impatti derivanti da fattori ambientali e/o sociali sulla stabilità finanziaria e sui prestiti bancari nell'Unione.

L'ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 28 giugno 2023. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.";

202 bis) è inserito il seguente articolo 501 quinquies:

"Articolo 501 quinquies

Trattamento prudenziale delle quote di emissioni di carbonio

Entro il 31 dicembre 2024 l'ABE valuta, in stretta cooperazione con l'ESMA, sulla base dei dati disponibili, se sia giustificato un trattamento prudenziale dedicato delle quote di emissioni di carbonio, rilasciate nell'UE o al di fuori dell'UE, e riferisce alla Commissione.

Sulla base della relazione dell'ABE, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2026 una proposta legislativa volta a modificare il trattamento prudenziale delle quote di emissioni di carbonio.";

203) gli articoli 505 e 506 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 505

Revisione dei finanziamenti agricoli

Entro il 31 dicembre 2030 l'ABE riferisce alla Commissione in merito all'impatto dei requisiti del presente regolamento sui finanziamenti agricoli. L'ABE pubblica inoltre entro il 31 dicembre 2027 una relazione intermedia sull'impatto dei requisiti del presente regolamento sui finanziamenti agricoli. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 506

Rischio di credito – assicurazione del credito

Entro il 31 dicembre 2026 l'ABE, in collaborazione con l'EIOPA, riferisce alla Commissione in merito all'ammissibilità e all'utilizzo di polizze assicurative come tecniche di attenuazione del rischio di credito nonché all'adeguatezza dei parametri di rischio associati di cui alla parte tre, titolo II, capi 3 e 4.

Sulla base della relazione redatta dall'ABE, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2028, per modificare il trattamento applicabile all'assicurazione del credito di cui alla parte tre, titolo II.";

204) sono inseriti i seguenti articoli 506 quater, 506 quinquies e 506 sexies:

"Articolo 506 quater

Rischio di credito – interazione tra riduzioni del capitale primario di classe 1 e parametri di rischio di credito

Entro il 31 dicembre 2026 l'ABE riferisce alla Commissione in merito alla coerenza tra la misurazione attuale del rischio di credito e i singoli parametri di rischio di credito nonché al trattamento di eventuali rettifiche ai fini del calcolo della carenza o dell'eccesso in base al metodo IRB di cui all'articolo 159, così come alla coerenza dello stesso con la determinazione del valore dell'esposizione ai sensi dell'articolo 166 del presente regolamento e con la stima della LGD. La relazione prende in considerazione la massima perdita economica possibile derivante da un evento di default unitamente alla sua copertura ottenuta in termini di riduzioni del capitale primario di classe 1, tenendo conto di eventuali riduzioni del capitale primario di classe 1 basate sulla contabilità, incluse quelle da perdite attese su crediti o rettifiche del valore equo ed eventuali sconti su esposizioni ricevute e loro implicazioni per le deduzioni regolamentari.

Articolo 506 quinquies

Riconoscimento della protezione del credito di tipo personale con limite massimo o con soglia minima

1. Entro [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'ABE presenta alla Commissione una relazione riguardante:

- a) il trattamento normativo applicabile a norma della parte tre, titolo II, capo 4, ai sistemi di garanzia individuale o ai sistemi di garanzia limitata di portafoglio che non sono considerati cartolarizzazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61), del presente regolamento;
- b) l'applicazione dell'articolo 234 del presente regolamento tenendo conto degli sviluppi normativi in materia di cartolarizzazione.

2. Nella relazione di cui al paragrafo 1, l'ABE valuta in particolare quanto segue:

- a) in relazione al paragrafo 1, lettera a):
 - i) i criteri di ammissibilità di tale protezione del credito ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4;
 - ii) il riconoscimento di tale protezione del credito nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, o della parte tre, titolo II, capo 5, e ogni eventuale arbitraggio regolamentare tra i diversi metodi di riconoscimento e se essi sollevino preoccupazioni prudenziali;

b) in relazione al paragrafo 1, lettera b):

i) le condizioni stabilite per l'applicazione dell'articolo 234 del presente regolamento;

ii) l'applicazione degli obblighi di cui al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2026.

Articolo 506 sexies

Trattamento prudenziale delle operazioni di finanziamento tramite titoli

Entro il 31 dicembre 2025, l'ABE riferisce alla Commissione in merito all'impatto del nuovo quadro per le operazioni di finanziamento tramite titoli in termini di requisiti patrimoniali attribuiti alle corrispondenti operazioni di finanziamento tramite titoli che sono, per loro natura, attività a brevissimo termine, con particolare attenzione al suo possibile impatto sui mercati del debito sovrano, in particolare in termini di capacità e costi di market making, e in merito all'opportunità di una rettifica al ribasso dei fattori di ponderazione del rischio associati nel metodo standardizzato per il rischio di credito al fine di riflettere la natura a breve termine di tali esposizioni.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2027.";

204 bis) all'articolo 514, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sulla base della relazione dell'ABE e tenendo debitamente conto dell'attuazione nei paesi terzi delle norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per modificare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e 5.";

205) sono inseriti i seguenti articoli 519 quinquies e 519 sexies:

"Articolo 519 quinquies

*Quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento
tramite titoli*

L'ABE, in stretta collaborazione con l'ESMA, riferisce alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] in merito all'opportunità di attuare nel diritto dell'Unione il quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto applicabile alle operazioni di finanziamento tramite titoli per affrontare il potenziale accumulo di leva finanziaria al di fuori del settore bancario.

La relazione di cui al primo comma considera tutti gli aspetti seguenti:

- a) il grado di leva finanziaria al di fuori del sistema bancario nell'Unione e la misura in cui il quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto potrebbe ridurre tale leva laddove diventi eccessiva;
- b) la rilevanza delle operazioni di finanziamento tramite titoli detenute dagli enti dell'UE e soggette al quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto, compresa la ripartizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli che non rispettano le soglie minime del coefficiente di scarto;

- c) l'impatto stimato del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per gli enti dell'UE nel contesto dei due metodi di attuazione raccomandati dall'FSB, ossia una regolamentazione del mercato o un requisito di fondi propri più rigoroso ai sensi del presente regolamento, in uno scenario nel quale gli enti dell'UE non rettificherebbero i coefficienti di scarto delle loro operazioni di finanziamento tramite titoli per rispettare le soglie minime del coefficiente di scarto e in uno scenario alternativo nel quale tali enti rettificherebbero detti coefficienti di scarto per conformarsi alle soglie minime del coefficiente di scarto;
- d) le principali determinanti di tali impatti stimati, nonché le potenziali conseguenze indesiderate dell'introduzione del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto sul funzionamento dei mercati delle operazioni di finanziamento tramite titoli dell'UE;
- e) il metodo di attuazione che sarebbe più efficace ai fini del conseguimento degli obiettivi normativi del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto, alla luce delle considerazioni di cui alle lettere da a) a d) nonché tenendo conto della parità di condizioni nel settore finanziario nell'Unione.

Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto della raccomandazione dell'FSB in merito all'attuazione del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto applicabile alle operazioni di finanziamento tramite titoli, nonché delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il [OP: inserire la data = 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento].

Articolo 519 sexies

Rischio operativo

Entro il [OP: inserire la data = 60 mesi dalla data di applicazione della parte tre, titolo III] l'ABE riferisce alla Commissione in merito a tutto quanto segue:

- a) il ricorso all'assicurazione nel contesto del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo;
- b) se il riconoscimento dei recuperi assicurativi può consentire l'arbitraggio regolamentare riducendo la perdita annuale da rischio operativo senza una riduzione commisurata dell'esposizione effettiva a perdite operative;
- c) se il riconoscimento dei recuperi assicurativi ha un impatto diverso sulla copertura adeguata rispettivamente delle perdite ricorrenti e delle potenziali perdite nella coda.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il [OP: inserire la data = 72 mesi dalla data di applicazione della parte tre, titolo III].";

206) l'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 806/2014

Il regolamento (UE) n. 806/2014 è così modificato:

All'articolo 12 quinquies, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"L'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 non si applicano alle passività ammissibili emesse da entità per le quali l'autorità di risoluzione ha fissato il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del presente regolamento a un livello che non supera l'importo sufficiente ad assorbire le perdite conformemente al primo comma, lettera a), del presente paragrafo."

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025, fatta eccezione per:
 - a) le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a bis), b) e c), lettere da e) a h), e lettere j), u), v) e x), relative a talune definizioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 6, concernenti l'ambito del consolidamento prudenziale nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, punti 8 e 10, punto 11, lettera a), punto 12, lettere a) e b), e punti da 14 a 22 concernenti i fondi propri e le passività ammissibili nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 concernenti la modifica del regolamento (UE) n. 806/2014, che si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data = 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento];
 - b) le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 1, lettera d), e al punto 4 concernenti le modifiche ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033, le disposizioni di cui al punto 48 concernenti il trattamento delle esposizioni in default, la disposizione di cui all'articolo 1, punto 170 bis, lettera b), concernente le esenzioni in materia di grandi esposizioni, la disposizione di cui all'articolo 1, punto 196 bis, relativa al trattamento temporaneo del filtro prudenziale, la disposizione di cui all'articolo 1, punto 196 ter, lettera a), concernente le esenzioni in materia di grandi esposizioni e la disposizione di cui all'articolo 1, punto 199 bis relativa al trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

c) le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 1 bis, punto 6, lettera c), punti 7 e 9, punto 24 bis, lettera b), punto 26, lettera a), punto 27, punto 28, lettera a), punti 29, 34, 41, 42, 44, 47, 54, punto 59, lettera c), punto 60, lettera c), punto 61, lettere g) e h), punto 64, lettera c), punto 66, lettera d), punti 69 e 81, punto 85, lettera b), punto 89, punto 90, lettera c), punto 91, lettera c), punto 92, lettera c), punto 130 ter, lettera b), punto ii), punto 131, punto 132, lettera b), punto 136, lettera d), punto 153, punto 154, lettera d), punto 155, lettera c), punto 156, lettera b), punto 166, lettera c), punto 169, punto 176, lettera c), punti 178, 182, 183, 189, 192, 194, 196, 199 e punti da 201 a 205, che impongono alle autorità europee di vigilanza o al CERS di presentare alla Commissione progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione e relazioni, le disposizioni che impongono alla Commissione di produrre relazioni, le disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati o atti di esecuzione, le disposizioni in materia di riesame e le disposizioni che impongono alle autorità europee di vigilanza di pubblicare orientamenti, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. All'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/876, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"Il punto 53), per quanto riguarda l'articolo 104 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, e i punti 55) e 69) di cui all'articolo 1 del presente regolamento, contenenti le disposizioni sull'introduzione dei nuovi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025."

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente / La presidente Il presidente

ALLEGATO

- 1
- Garanzie generali d'indebitamento e derivati su crediti, comprese lettere di credito standby che servono da garanzia finanziaria per prestiti e titoli, e accettazioni, comprese girate aventi carattere di accettazioni, nonché eventuali altri sostituti del credito diretto;
 - contratti di vendita e di vendita con patto di riacquisto e cessioni di attività pro solvendo nel contesto delle quali il rischio di credito rimane in capo all'ente;
 - titoli concessi in prestito dall'ente o titoli forniti dall'ente a titolo di garanzia reale, compresi i casi in cui essi derivano da operazioni del tipo pronti contro termine;
 - acquisti a termine di attività, depositi forward e azioni e titoli parzialmente pagati, che rappresentano impegni con utilizzo certo;
 - elementi fuori bilancio che costituiscono un sostituto del credito ove non esplicitamente inclusi in alcuna altra categoria;
 - altri elementi fuori bilancio che comportano un rischio analogo secondo quanto comunicato all'ABE.
- 2
- Agevolazioni per l'emissione di effetti (note issuance facilities o NIF) e di credito rinnovabile (revolving underwriting facilities o RUF) indipendentemente dalla scadenza della linea di credito sottostante;
 - altri elementi fuori bilancio che comportano un rischio analogo secondo quanto comunicato all'ABE.

3 • Impegni, indipendentemente dalla scadenza della linea di credito sottostante, fatto salvo il caso in cui rientrino in un'altra categoria;

- altri elementi fuori bilancio che comportano un rischio analogo secondo quanto comunicato all'ABE.

4 • Elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio:

i) crediti documentari, nei quali la merce ha funzione di garanzia, e altre operazioni autoliquidanti;

ii) garanzie (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di corretta esecuzione e relativi anticipi e saldi a garanzia) e cauzioni che non assumono la forma di sostituti del credito;

iii) lettere di credito standby irrevocabili che non assumono il carattere di sostituti di credito;

- lettere di credito commerciali autoliquidanti a breve termine derivanti da operazioni mercantili, in particolare crediti documentari garantiti dalla spedizione sottostante, nel caso di un ente emittente o di un ente confermando;

- altri elementi fuori bilancio che comportano un rischio analogo secondo quanto comunicato all'ABE.

5 • Impegni revocabili incondizionatamente;

- l'importo non utilizzato di linee di credito al dettaglio per le quali le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarle nella misura massima consentita dalla normativa a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;

- aperture di credito non utilizzate per garanzie di offerte e di corretta esecuzione, che sono revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore;

- altri elementi fuori bilancio che comportano un rischio analogo secondo quanto comunicato all'ABE.